

Seduta n. 11

COMUNE DI FIRENZE
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/15
CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2015, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 14.55 nella Sala de' Dugento in Palazzo Vecchio, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione della Presidente del Consiglio, ai sensi della normativa vigente, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la presidenza Caterina Biti, assistita dal Segretario generale del Comune Vincenzo Del Regno

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 19 consiglieri.

La Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

Presenti in aula:

Albanese Benedetta - Amato Miriam - Bassi Angelo - Biti Caterina - Ceccarelli Andrea - Collese Stefania - Gallo Giampiero Maria - Guccione Cosimo - Lauria Antonio - Milani Luca - Nannelli Francesca - Noferi Silvia - Paolieri Francesca - Pugliese Andrea - Ricci Fabrizio - Rossi Alessio - Scaletti Cristina - Trombi Giacomo - Verdi Donella

Assume la presidenza Biti Caterina

14.58: Entra in aula Perini Serena

Ora:15.01

Verbale: 256

COMUNICAZIONE N.: 2015/00372

OGGETTO: Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale in ricordo dei quattro italiani che hanno perso la vita nell'attentato di Tunisi.

15.01: Interviene Biti Caterina chiede di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.

15.01: Entra in aula Pezza Cecilia

Ora:15.03

Verbale: 257

COMUNICAZIONE N.: 2015/00410

OGGETTO: Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale per rivolgere un saluto ai due dipendenti del Comune di Firenze Luca Palandri e Francesca Dell'Aria insigniti dell'onorificenza di cavalieri della Repubblica italiana

15.03: Interviene Luca Palandri

Ora:15.10

Verbale: 258

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2015/00412

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere comunale Tommaso Grassi sui parcheggi interrati in Piazza Tasso e Porta Romana. Relatore Ass. Stefano Giorgetti

15.06: Interviene Biti Caterina

15.10: Entrano in aula Xekalos Arianna, Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Armentano Nicola, Giorgetti Fabio, Falomi Niccolo', Giachi Cristina, Del Re Cecilia, Torselli Francesco

15.10: Interviene Giorgetti Stefano

15.11: Entra in aula Fratini Massimo

15.13: Interviene Biti Caterina riferisce che l'Assessore Giorgetti ha annunciato che non potrà rispondere alla domanda d'attualità della consigliera Xekalos sulla TAV non avendo avuto risposta dagli uffici. Ritiene pertanto che possa essere trasformata in interrogazione.

15.13: Interviene Grassi Tommaso

15.16: Interviene Biti Caterina

15.16: Entra in aula Bettini Alessia

ALLEGATO N.1 - Domanda d'attualità n.2015/00412

Oggetto: domanda d'attualità
Mittente: Tommaso Grassi <tgrassi85@gmail.com>
Data: 23/03/2015 8.12

ALLEGATO N°.....
ARGOMENTO N°...258...

A: Sabrina Sezzani <sabrina.sezzani@comune.fi.it>, "gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it" <gruppo.firenzeriparteasinistra.sel.fas.prc@comune.fi.it>, "lorenzo.rustici@comune.fi.it" <lorenzo.rustici@comune.fi.it>, "presidente.consiglio@comune.fi.it" <presidente.consiglio@comune.fi.it>, Donella Verdi <donella.verdi@gmail.com>, Giacomo Trombi <gtrombi@gmail.com>

Domanda d'attualità

Oggetto: parcheggi interrati in Piazza Tasso e Porta Romana

Il sottoscritto Consigliere comunale,

Preso atto che, come riportato dai giornali nella giornata di domenica 22 marzo, il sindaco Nardella ha annunciato la volontà di presentare le modifiche al regolamento urbanistico, in discussione in queste settimane in Consiglio comunale, per poter inserire la realizzazione di due parcheggi interrati in Piazza Tasso e Porta Romana, entrambi sotterranei, entrambi da 150 posti

Preso atto che il parcheggio in sotterranea proprio di fronte all'ingresso del parco dell'istituto d'arte di Porta Romana può essere usato anche da chi viene da fuori città, come un parcheggio scambiatore

Visto che sugli articoli giornalistici si parla di uno studio tecnico di massima che vedrebbe la realizzazione dei due parcheggi entrambi su due piani, con un numero di posti riservati ai residenti, e il resto a rotazione a costi da stabilire con possibilità di formule abbonamento

Considerato che invece per risolvere il problema della sosta sparita da piazza del Carmine, Palazzo Vecchio nell'immediato sta realizzando 100 posti auto in più lungo le mura di san Frediano installando rampe amovibili

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

se intenda sottoporre alla discussione del Consiglio comunale la realizzazione dei due nuovi parcheggi proponendo emendamenti al testo del RUC senza inserirli direttamente nel testo per il voto e se intenda prendere in considerazione soluzioni diverse che partano dalla riorganizzazione del sistema di sosta nelle aree fuori dalle mura e dal recupero di contenitori dismessi o in via di dismissione, come Via Aleardi o Santa Rosa

se e quali siano gli esiti e le caratteristiche tecniche ed economiche dello studio tecnico di massima sui due parcheggi di Piazza Tasso e Porta Romana e quale sarebbe la loro estensione nel sotterraneo e dove sarebbero collocate le rampe d'accesso

come avverrà l'installazione delle rampe amovibili lungo le mura e se è consapevole che al parcheggio della Calza, attualmente quasi mai utilizzato totalmente, la cancellazione dell'abbonamento giornaliero ha portato che il canone sia superiore a quello della multa per divieto di sosta

Tommaso Grassi

COMUNE DI FIRENZE
DAT 23.03.2015
612

Ora:15.19

Verbale: 259

COMUNICAZIONE N.: 2015/00373

OGGETTO: Comunicazione dell'Assessore Bettini sull' area Schiff

15.19: Interviene Biti Caterina L'Assessore Bettini risponde anche alle domande d'attualità della consigliera Scaletti e del consigliere Trombi relative allo stesso argomento.

15.19: Interviene Bettini Alessia

Ora:15.19

Verbale: 259

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2015/00413

OGGETTO: Domanda d'attualità della consigliera comunale Cristina Scaletti sull'Area Via Schiff. Relatore Assessore Alessia Bettini

ALLEGATO N.1 - Domanda d'attualità n. 2015/00413

Oggetto: area Via Schiff

ALLEGATO	N°	1
ARGOMENTO	N°	259

Tipologia: domanda di attualità consiglio comunale 23 Marzo 2015
Soggetti proponenti: Cristina Scaletti

Viste le interrogazioni risalenti a diversi mesi fa in cui la sottoscritta e altri consiglieri comunali mostravano preoccupazione rispetto all'area Schiff

Viste le dichiarazioni del presidente di casa spa Luca Talluri che riguardo alla pericolosità delle terre rimosse contenenti metalli pesanti, in particolare mercurio, nel cantiere di Via Schiff, definiva "terrorismo psicologico" le nostre richieste di chiarimento.

Vista invece la decisione dell'assessore Bettini di pochi giorni fa di chiudere i giardini di via Schiff
si interroga il sindaco

Su i livelli riscontrati nel dettaglio dei vari metalli pesanti

Sul loro grado di pericolosità

Sui tempi della bonifica

COMUNE DI FIRENZE	
23.03.2015	
DAT	613
INTELLIGIBILITÀ	
MAGGIORE: DAN. C. P. P.	

Ora:15.19

Verbale: 259

DOMANDA D'ATTUALITA' N.: 2015/00411

OGGETTO: Domanda d'attualità del consigliere comunale Giacomo Trombi su Via Schiff.
Relatore Assessore Alessia Bettini

15.26: Entrano in aula Stella Marco, Mantovani Nicoletta

15.26: Interviene Biti Caterina

15.29: Interviene Scaletti Cristina

15.33: Interviene Biti Caterina

15.34: Interviene Ricci Fabrizio

15.35: Entra in aula Giuliani Maria Federica

15.37: Interviene Biti Caterina

15.37: Interviene Trombi Giacomo

15.40: Interviene Biti Caterina

15.41: Interviene Amato Miriam

ALLEGATO N.1 - Domanda d'attualità n. 2015/00411

Domanda d'attualità "Via Schiff"

ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 259

il sottoscritto consigliere comunale

VISTI gli articoli "Via i bambini, rischio tossicità" (La Repubblica), "Il comune sigilla il giardino dei veleni - Residenti furiosi" (Il Corriere Fiorentino)

VISTE le numerose interrogazioni a firma di vari consiglieri dell'opposizione con cui era stato più volte il problema

ESPRESSA preoccupazione per la salute delle cittadine e dei cittadini che vivono o frequentano la zona, nonché fruiscono del giardino

INTERROGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

- se ritenga ancora che l'opposizione si preoccupi eccessivamente circa la pericolosità dell'area
- come intende procedere per bonificare e rendere sicuro il giardino di via Schiff
- Se intende presentare formale denuncia per inquinamento ambientale alle Autorità competenti
- Come e quando intende Casa SpA mettere in sicurezza l'area e rimuovere le terre
- Come intende l'amministrazione procedere nei confronti di Casa SpA

Giacomo Trombi

COMUNE DI FIRENZE
 23.03.2015
 DAT Lett

Ora:15.43

Verbale: 260

DELIBERAZIONE N.: 2015/00060

OGGETTO: Affidamento del servizio di riscossione della TARI a Quadrifoglio Spa e determinazione delle rate di acconto e saldo del tributo per l'anno 2015.

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – SERVIZIO ENTRATE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 17/03/2015 Comm. Controllo - Favorevole unanime - 17/03/2015

15.43: Interviene Biti Caterina l'Assessore Perra illustra le tre delibere all'ordine del giorno relative alla TARI

Nominati Scutatori Pezza, Del Re, Trombi

15.43: Interviene Perra Lorenzo

15.45: Interviene Biti Caterina

15.50: Entrano in aula D'Ambrisi Angelo, Funaro Sara

15.51: Interviene Ricci Fabrizio

15.52: Interviene Biti Caterina pone in votazione la delibera 60-2015

15.53: Entra in aula Tenerani Mario

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 3

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

15.53: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Guccione Cosimo, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Contrari

Amato Miriam, Cellai Jacopo, Xekalos Arianna

Non Votanti
Noferi Silvia

15.53: Interviene Biti Caterina e chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto.

15.54: Interviene Biti Caterina pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 24
Favorevoli: 23
Contrari: 0
Astenuiti: 0
Non Votanti: 1

15.54: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Non Votanti
Noferi Silvia

15.54: Interviene Biti Caterina

15.54: Esce dall'aula Armentano Nicola



ALLEGATO N°...1.....
ARGOMENTO N°...260.....

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00014 2015/00060

ARGOMENTO N.260

Oggetto: Affidamento del servizio di riscossione della TARI a Quadrifoglio Spa e determinazione delle rate di acconto e saldo del tributo per l'anno 2015.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Luca MILANI
Benedetta ALBANESE	Francesca NANNELLI
Miriam AMATO	Silvia NOFERI
Nicola ARMENTANO	Francesca PAOLIERI
Angelo BASSI	Serena PERINI
Andrea CECCARELLI	Cecilia PEZZA
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Cecilia DEL RE	Giacomo TROMBI
Niccolò FALOMI	Donella VERDI
Massimo FRATINI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Leonardo BIEBER	Mario RAZZANELLI
Gianpiero Maria GALLO	Cristina SCALETTI
Fabio GIORGETTI	Marco STELLA
Maria Federica GIULIANI	Mario TENERANI
Tommaso GRASSI	Francesco TORSELLI
Domenico Antonio LAURIA	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

PREMESSO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:

- * al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone; dell'imposta municipale propria (IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e della tassa sui rifiuti TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore);
- * al comma 682 e 683, che il Comune è tenuto ad approvare, rispettivamente, il regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) e le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- * al comma 688 - come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 - che:
 1. il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
 2. i comuni devono stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- * al comma 691 che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

DATO CONTO che nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Firenze è stato svolto - ai sensi dell'articolo 81, comma 3, della L.R.T. n. 65 del 29 dicembre 2010 e nelle more delle procedure per l'affidamento al gestore unico di ambito del servizio, a seguito della gara indetta dalla competente Autorità "Toscana Centro" - da Quadrifoglio S.p.A.;

RILEVATO che la predetta procedura di gara è ancora in corso e che - per quanto stabilito nella Legge Regionale sopra richiamata, nonché all'articolo 13 del D.L. n. 150 del 30 dicembre 2013 convertito con modificazioni con legge n. 15 del 27 febbraio 2014 - il gestore operante, Quadrifoglio S.p.A., prosegue anche nel 2015 nell'espletamento del servizio rifiuti, fino al subentro del gestore unico di ambito;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00015 del 25/03/2014 con la quale è stato stabilito, per l'anno 2014, di continuare ad avvalersi di Quadrifoglio S.p.A. quale soggetto gestore del servizio rifiuti nel territorio urbano, anche per la riscossione del tributo TARI;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'affidamento del servizio di riscossione del tributo a Quadrifoglio S.p.A., che dispone dell'organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura continuità nell'attività sinora svolta;

RITENUTO pertanto di mantenere anche nel 2015 l'affidamento a Quadrifoglio S.p.A. della riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI), dando atto della conferma della validità per il corrente anno degli adeguamenti al relativo contratto di servizio apportati per il 2014 a seguito della delibera di Giunta n. 2014/G/00214 del 18/07/2014, con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti secondo quanto previsto al comma 688 dell'articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014;

RITENUTO, inoltre, di confermare la scadenza e il numero delle rate di versamento TARI in acconto e a saldo, anche in relazione all'esigenza di acquisire i flussi di liquidità necessari per l'erogazione del servizio, stabilendo tre rate, due in acconto e una a saldo, aventi scadenza - rispettivamente - 31 maggio/30 settembre e 31 dicembre 2015, fermo restando che è comunque consentito il pagamento della TARI in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

PREMESSO che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:

- al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI (a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile) e della tassa sui rifiuti TARI (destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore);
- al comma 682 e 683, che il Comune è tenuto ad approvare, rispettivamente, il regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) e le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- al comma 688 - come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. b) del decreto legge n. 16 del 07/03/2014 - che:
 1. il versamento della TARI e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
 2. i comuni devono stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI, articolandole di norma almeno in due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- al comma 691 che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;

DATO CONTO che nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Firenze è stato svolto - ai sensi dell'articolo 81, comma 3, della L.R.L. n. 65 del 29 dicembre 2010 e nelle more delle procedure per l'affidamento al gestore unico di ambito del servizio, a seguito della gara indetta dalla competente Autorità "Toscana Centro" - da Quadrifoglio S.p.A.;

RILEVATO che la predetta procedura di gara è ancora in corso e che - per quanto stabilito nella Legge Regionale sopra richiamata, nonché all'articolo 13 del D.L. n. 150 del 30 dicembre 2013 convertito con modificazioni con legge n. 15 del 27 febbraio 2014 - il gestore operante, Quadrifoglio S.p.A., prosegue anche nel 2015 nell'espletamento del servizio rifiuti, fino al subentro del gestore unico di ambito;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00015 del 25/03/2014 con la quale è stato stabilito, per l'anno 2014, di continuare ad avvalersi di Quadrifoglio S.p.A. quale soggetto gestore del servizio rifiuti nel territorio urbano, anche per la riscossione del tributo TARI;

CONSIDERATO che il mantenimento dell'affidamento del servizio di riscossione del tributo a Quadrifoglio S.p.A., che dispone dell'organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura continuità nell'attività sinora svolta;

RITENUTO pertanto di mantenere anche nel 2015 l'affidamento a Quadrifoglio S.p.A. della riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti (TARI), dando atto della conferma della validità per il corrente anno degli adeguamenti al relativo contratto di servizio apportati per il 2014 a seguito della delibera di Giunta n. 2014/G/00214 del 18/07/2014, con la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti secondo quanto previsto al comma 688 dell'articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014;

RITENUTO, inoltre, di confermare la scadenza e il numero delle rate di versamento TARI in acconto e a saldo, anche in relazione all'esigenza di acquisire i flussi di liquidità necessari per l'erogazione del servizio, stabilendo tre rate, due in acconto e una a saldo, aventi scadenza - rispettivamente - 31 maggio/30 settembre e 31 dicembre 2015, fermo restando che è comunque consentito il pagamento della TARI in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO, infine, di stabilire che le prime due rate in acconto (31 maggio/30 settembre) corrispondano ad un importo pari al 2/3 del tributo TARI 2014, con esclusione della maggiorazione statale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento di cui all'articolo 49 del Tuel;

DELIBERA

1. **DI AFFIDARE** a Quadrifoglio S.p.A., per l'anno 2015, la riscossione del tributo relativo al servizio rifiuti TARI, dando atto della conferma della validità per il corrente anno degli adeguamenti al relativo contratto di servizio fra il Comune e la suddetta Società, già in vigore per il 2014.
2. **DI STABILIRE** che il tributo TARI nell'anno 2015 sarà pagato in 3 rate aventi scadenza:
 - 31 maggio e 30 settembre: rate di acconto per un importo pari ai 2/3 della TARI relativa all'anno 2014;
 - 31 dicembre: rata di saldo.
3. **DI DARE ATTO** che è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015, così come previsto dall'art. 1 comma 688 della L.147/2013 come modificato dal DL 16/2015.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	21:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesci, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Faloni, Massimo Fratini, Cosimo Guccione, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi.
contrari	3:	Miriam Amato, Jacopo Cellai, Arianna Xekalos.
astenuti	0:	
non votanti	1:	Silvia Noferi.

essendo presenti 25 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Giampiero Maria GALLO, Fabio GIORGETTI, Domenico Antonio LAURIA

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Massimo FRATINI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milanj, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi.
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	1:	Silvia Noferi,

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Comm.\Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. I	09/03/2015	24/03/2015	17/03/2015	Favorevole
Comm. Controllo	09/03/2015	24/03/2015	17/03/2015	Favorevole unanime

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi, Giacomo Trombi, Donella Verdi.
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	1:	Silvia Noferi,

essendo presenti 24 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Comm./Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	17/03/2015	Favorevole
Comm. Controllo	09/03/2015	24/03/2015	17/03/2015	Favorevole unanime

--	--	--	--	--

Ora:15.55

Verbale: 260

ORDINE DEL GIORNO N.: 2015/00414

OGGETTO: Per includere la categoria "uffici, agenzie e studi professionali" tra quelle che potranno accedere alle agevolazioni fiscali – TARI – collegato alla prop. di delibera n. 60 - 2015

Proponente: Jacopo Cellai

15.55: Interviene Cellai Jacopo illustra l'odg collegato alla delibera 60

15.57: Interviene Biti Caterina

15.57: Interviene Perra Lorenzo

16.01: Interviene Biti Caterina

16.01: Interviene Cellai Jacopo

16.03: Interviene Biti Caterina

16.04: Interviene Ceccarelli Andrea per dichiarazione di voto

16.05: Interviene Biti Caterina

16.05: Interviene Amato Miriam

16.07: Interviene Biti Caterina e pone in votazione l'odg Cellai

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 8

Contrari: 7

Astenuti: 12

Non Votanti: 1

16.08: Esito: Approvato

Favorevoli

Amato Miriam, Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Contrari

Collesei Stefania, Fratini Massimo, Guccione Cosimo, Milani Luca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Rossi Alessio

Astenuti

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Ceccarelli Andrea, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Giorgetti Fabio, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Ricci Fabrizio

Non Votanti

Biti Caterina



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 260

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

Ordine del Giorno N. 2015/00414

ARGOMENTO N 260

Oggetto: Per includere la categoria "uffici, agenzie e studi professionali" tra quelle che potranno accedere alle agevolazioni fiscali TARI - collegato alla prop. di delibera n.60-2015

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in l convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Bili

Assiste Il Segretario Generale Vincenzo Del Regno

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BILI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Miriam AMATO	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca NANNELLI
Angelo BASSI	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Srefinia COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Cecilia DEL RE	Mario TENERANI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSELLI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Leonardo BIEBER	Cecilia PEZZA
Giampiero Maria GALLO	Mario RAZZANELLI
Maria Federica GIULIANI	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Marco STELLA

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- La Giunta ha predisposto una serie di agevolazioni fiscali per le attività economiche interessate direttamente dai cantieri delle linee due e tre della tramvia;
- Tali agevolazioni sono state individuate in ordine al pagamento della TARI;
- La categoria "Uffici, Studi Professionali, Agenzie" è esclusa dalle agevolazioni TARI;
- Anche molte attività che rientrano in questa categoria risentiranno in maniera significativa dei disagi dei cantieri:

INVITA LA GIUNTA

Ad includere la categoria "Uffici, Agenzie e Studi Professionali" tra quelle che potranno accedere alle agevolazioni fiscali TARI.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	8:	Miriam Amato, Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos
contrari	7:	Stefania Collesci, Massimo Fratini, Cosimo Guccione, Luca Milani, Serena Perini, Andrea Pugliese, Alessio Rossi.
astenuti	12:	Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Andrea Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Fabio Giorgetti, Domenico Antonio Lauria, Francesco Nannelli, Francesca Paolieri, Fabrizio Ricci.
non votanti	1:	Caterina Biti,

essendo presenti 28 consiglieri

ESITO: Approvata

Pagina 2 di 3

Ordine del Giorno n° -2015-00414

Ora:16.08

Verbale: 261

DELIBERAZIONE N.: 2015/00098

OGGETTO: Approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2015 - 2017 e Tariffa di riferimento 2015 (TARI).

Soggetto/i proponente/i: Alessia Bettini

Ufficio proponente: DIREZIONE AMBIENTE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole - 18/03/2015 Comm. 6 - Favorevole unanime - 18/03/2015 Comm. Controllo - Favorevole unanime - 18/03/2015

16.08: Interviene Biti Caterina pone in votazione la delibera 98-2015

Presenti abilitati: 27

Favorevoli: 19

Contrari: 8

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.09: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Contrari

Amato Miriam, Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Tenerani Mario, Torselli Francesco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Il presidente chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto.

16.09 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

16.10: Esce dall'aula Trombi Giacomo

16.10: Interviene Biti Caterina sostituisce Trombi con Ceccarelli in qualità di scrutatore

Presenti abilitati: 19

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.10: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

16.10: Interviene Biti Caterina



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 261

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00015 2015/00098

ARGOMENTO N.261

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2015 - 2017 e Tariffa di riferimento 2015 (TARI).

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Giacomo Trombi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Miriam AMATO	Luca MILANI
Nicola ARMENTANO	Francesca NANNELLI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Andrea PUGLIESE
Stefania COLLESEI	Fabrizio RICCI
Angelo D'AMBRISI	Alessio ROSSI
Cecilia DEL RE	Mario TENERANI
Niccolò FALOMI	Francesco TORSELLI
Massimo FRATINI	Giacomo TROMBI
Fabio GIORGETTI	Donella VERDI
Maria Federica GIULIANI	Arianna XEKALOS
Tommaso GRASSI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Angelo BASSI	Cecilia PEZZA
Leonardo BIEBER	Mario RAZZANELLI
Giampiero Maria GALLO	Cristina SCALETTI
Silvia NOFERI	Marco STELLA
Francesca PAOLIERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

II. CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1 della L. n. 147/13 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"*, disciplina, tra l'altro, la "tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- che ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/13, *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- che ai sensi dell'art. 53, c.16, della Legge. 388/00, come modificato dall'art. 27, c. 8 della Legge 448/01, *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."*;

Considerato che in data 20/1/2015 e in data 25/2/2015 la Quadrifoglio S.p.A. (soggetto che svolge il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Firenze) ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie e alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, tramite posta elettronica, agli atti del presente procedimento, rispettivamente, i seguenti documenti:

- Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2015 – 2017, predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, (Alf. 1);
- Tariffa di riferimento anno 2015, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, per un importo complessivo (al netto del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33 bis D.L. 248/2007, convertito dalla L. 31/08) di € 92.410.981,00 comprensivo di iva al 10%, comprensiva di Fondo Svalutazione Crediti di € 6.129.228,00 e di contributo all'Ato Rifiuti Toscana Centro per € 215.000,00, come indicato dalla Direzione Risorse Finanziarie alla Quadrifoglio in data 25/2/2015, con posta elettronica (Protocollo Generale n° 52507 del 2/3/2015), agli atti del presente procedimento (Alf. 2);
- Visto l'art. 13 c. 13 bis e c. 15 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni nella L. 214/211, e smi che prevede: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
- Visto l'art. 9 del D.P.R. 158/1999 che prevede la trasmissione "...all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario" e della relativa relazione;
- Visto il D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il vigente Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 42 (Attribuzioni dei consigli) e 134 (Esecutività delle deliberazioni);

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1 della L. n. 147/13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", disciplina, tra l'altro, la "tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- che ai sensi dell'art. 1 c. 683 della L. 147/13, "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";
- che ai sensi dell'art. 53, c.16, della Legge. 388/00, come modificato dall'art. 27, c. 8 della Legge 448/01, "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione...";

Considerato che in data 20/1/2015 e in data 25/2/2015 la Quadrifoglio S.p.A. (soggetto che svolge il servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Firenze) ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie e alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze, tramite posta elettronica, agli atti del presente procedimento, rispettivamente, i seguenti documenti:

- Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2015 -- 2017, predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, (All. 1);
- Tariffa di riferimento anno 2015, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, per un importo complessivo (al netto del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33 bis D.L. 248/2007, convertito dalla L. 31/08) di € 92.410.981,00 comprensivo di iva al 10%, comprensiva di Fondo Svalutazione Crediti di € 6.129.228,00 e di contributo all'Ato Rifiuti Toscana Centro per € 215.000,00, come indicato dalla Direzione Risorse Finanziarie alla Quadrifoglio in data 25/2/2015, con posta elettronica (Protocollo Generale n° 52507 del 2/3/2015), agli atti del presente procedimento (All. 2);
- Visto l'art. 13 c. 13 bis e c. 15 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni nella L. 214/211, e smi che prevede: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";
- Visto l'art. 9 del D.P.R. 158/1999 che prevede la trasmissione "...all'Osservatorio nazionale sui rifiuti di copia del piano finanziario" e della relativa relazione;
- Visto il D.P.R. n. 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Visto il vigente Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare gli artt. 42 (Attribuzioni dei consigli) e 134 (Esecutività delle deliberazioni);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, risultanti dal prospetto allegato, parte integrante del presente atto;

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anni 2015 – 2017, predisposto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, (All. 1) parte integrante del presente provvedimento.

2) Di approvare la Tariffa di riferimento anno 2015, predisposta ai sensi del D.P.R. 158/99, per un importo complessivo (al netto del contributo del Ministero della Pubblica Istruzione ex art. 33 bis D.L. 248/2007, convertito dalla L. 31/08), di € 92.410.981,00 comprensivo di iva al 10%, comprensivo di Fondo Svalutazione Crediti di € 6.129.228,00 e di contributo all'Ato Rifiuti Toscana Centro per € 215.000,00 (All. 2).

3) Di inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 c. 13bis e c. 15 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni nella L. 214/211.

4) Di inviare il Piano Finanziario e la relativa relazione all'Osservatorio Nazionale Rifiuti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 158/1999.

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	19:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesci, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	8:	Miriam Amato, Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Mario Tenerani, Francesco Torselli, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 27 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:
Francesca PAOLIERI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Serena PERINI, Mario TENERANI,
Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento e sostituisce il consigliere Trombi con il consigliere Ceccarelli in qualità di scrutatore.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	19:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 19 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 19 VOTI A FAVORE

Comm.\Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole
Comm. 6	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime
Comm. Controllo	16/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime

--	--	--	--	--

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. 2 TARIFFA DI RIFERIMENTO 2015
- ALL. 1 PIANO FINANZIARIO ANNI 2015 - 2017

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Francesca PAOLIERI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Serena PERINI, Mario TENERANI,
Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento e sostituisce il consigliere Trombi con il consigliere Ceccarelli in qualità di scrutatore.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	19:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 19 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 19 VOTI A FAVORE

Comm.Quart.	Data Invio	Data Scad.	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole
Comm. 6	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime
Comm. Controllo	16/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALL. 2 TARIFFA DI RIFERIMENTO 2015
- ALL. 1 PIANO FINANZIARIO ANNI 2015 - 2017

Ora:16.12

Verbale: 262

DELIBERAZIONE N.: 2015/00124

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica del Regolamento comunale - Determinazione della ripartizione del carico tariffario fra le utenze, dei coefficienti e delle tariffe unitarie 2015

Soggetto/i proponente/i: Lorenzo Perra

Ufficio proponente: DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 1 - Favorevole unanime - 18/03/2015 Comm. 6 - Favorevole unanime - 18/03/2015 Comm. Controllo - Favorevole unanime - 18/03/2015 Collegio dei Revisori - 12/03/2015

16.12: Interviene Biti Caterina

16.12: Interviene Grassi Tommaso

16.13: Entra in aula Bieber Leonardo

16.14 Il Presidente pone in votazione l'atto

Presenti abilitati: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 2

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

16.14: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Ceccarelli Andrea,Collesei Stefania,D'Ambrisi Angelo,Del Re Cecilia,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio

Contrari

Amato Miriam,Xekalos Arianna

Non Votanti

Noferi Silvia

Il presidente chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto.

16.14 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.15: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta, Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio



ALLEGATO N°.....
ARGOMENTO N° 262

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00016 (PROPOSTA N. 2015/00124)

ARGOMENTO N.262

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifica del Regolamento comunale - Determinazione della ripartizione del carico tariffario fra le utenze, dei coefficienti e delle tariffe unitarie 2015

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Andrea Ceccarelli

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Maria Federica GIULIANI
Benedetta ALBANESE	Cosimo GUCCIONE
Miriam AMATO	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Silvia NOFERI
Andrea CECCARELLI	Francesca PAOLIERI
Stefania COLLESEI	Serena PERINI
Angelo D'AMBRISI	Cecilia PEZZA
Cecilia DEL RE	Andrea PUGLIESE
Niccolò FALOMI	Fabrizio RICCI
Massimo FRATINI	Alessio ROSSI
Fabio GIORGETTI	Arianna XEKALOS

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Jacopo CELLAI	Marco STELLA
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Tommaso GRASSI	Francesco TORSELLI
Mario RAZZANELLI	Giacomo TROMBI
Cristina SCALETTI	Donella VERDI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da tre componenti: l' IMU (Imposta Municipale Propria) la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
- pertanto nella IUC agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013) conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

VISTO il comma 682 del richiamato art. 1, L. n. 147/2013, che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO, inoltre, il successivo comma 683, il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e*

O M I S S I S

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da tre componenti: l' IMU (Imposta Municipale Propria) la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore;
- pertanto nella IUC agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013) conservano la loro autonoma identità e precise differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, di stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti;

VISTO il comma 682 del richiamato art. 1, L. n. 147/2013, che stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1. i criteri di determinazione delle tariffe;
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO, inoltre, il successivo comma 683, il quale dispone che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dai norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]":*

DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e*

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014 che ha prorogato al 31/03/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/C/00049 del 28/07/2014 con cui è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e sono stati fissati i coefficienti per la determinazione della tariffa e la ripartizione del carico tariffario fra le utenze;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00014 del 23/03/2015 con la quale è stato stabilito, per il 2015:

- che il pagamento TARI venga effettuato in n. 3 rate aventi scadenza, rispettivamente, il 31 maggio e 30 settembre (in acconto, per un importo pari ai 2/3 di quanto dovuto per TARI 2014) nonché il 31 dicembre 2015 (a saldo);
- di avvalersi di Quadrifoglio s.p.a. quale soggetto gestore del servizio rifiuti nel territorio urbano e della riscossione del tributo TARI;

RICHIAMATA, infine, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2015/C/00015 del 23/03/2015 con cui è stato approvato il piano finanziario 2015-2017 degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la tariffa di riferimento 2015 della TARI;

ATTESO che l'approvazione del Piano Finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 e della tariffa di riferimento costituisce il presupposto e base per la applicazione della TARI, nonché per la sua articolazione secondo le disposizioni del relativo Regolamento comunale;

RITENUTO di mantenere invariato il suddetto regolamento comunale TARI fatta eccezione per l'introduzione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 e al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini o di forme associative degli stessi alla valorizzazione e riqualificazione di aree del territorio comunale, del seguente articolo:

“Art. 14 – Bis

Riduzioni ex art. 24 D.L. 12 settembre 2014 n. 133

In attuazione dei principi di cui all'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il Comune di Firenze può prevedere riduzioni della TARI in favore di cittadini singoli o associati che presentino progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree del territorio comunale urbano. A tale scopo l'Amministrazione Comunale adotta i necessari atti finalizzati all'individuazione delle aree urbane, della forma e dei criteri relativi all'intervento da realizzare nonché della tipologia di riduzione da applicare. Ai

sensi dell'ultimo periodo del citato art. 24 le riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”;

RILEVATO CHE, il Regolamento TARI all'art. 6, comma 6, prevede - conformemente a quanto disposto dalla legge - che, per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Ke, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

RITENUTO, pertanto, di mantenere invariato per l'anno 2015:

- la ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, con le percentuali applicate dal Comune di Firenze per il 2014 in regime di TARI, pari a 35% per le utenze domestiche e 65% per le non domestiche, confermandole sulla base delle motivazioni della loro introduzione di cui alla delibera della G.M. n. 118 del 22 giugno 2012;
- i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coeff. Ka e Kb) e non domestiche (coeff. Kc e Kd) già vigenti per l'anno 2014, la cui misura è richiamata nelle tabelle riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare per l'anno 2015 la tariffa a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica (All. A) e non domestica (All. B), a seguito delle elaborazioni trasmesse al Comune di Firenze da Quadrifoglio Spa ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2015 di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio n. 2015/C/00015;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine a quanto previsto all'art.239 del D.Lgs 267/2000 rilasciato in data 12/03/2015;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella premessa

1) Di modificare il vigente il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), introducendo – fra l'art. 14 e l'art. 15 – il seguente:

Art. 14 – Bis

Riduzioni ex art. 24 D.L. 12 settembre 2014 n. 133

In attuazione dei principi di cui all'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il Comune di Firenze può prevedere riduzioni della TARI in favore di cittadini singoli o associati che presentino progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree del territorio comunale urbano. A tale scopo l'Amministrazione Comunale adotta i necessari atti finalizzati all'individuazione delle aree urbane, della forma e dei criteri relativi all'intervento da realizzare nonché della tipologia di riduzione da applicare. Ai

sensi dell'ultimo periodo del citato art. 24 le riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”;

RILEVATO CHE, il Regolamento TARI all'art. 6, comma 6, prevede - conformemente a quanto disposto dalla legge - che, per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

RITENUTO, pertanto, di mantenere invariato per l'anno 2015:

- la ripartizione del carico tariffario fra utenze domestiche e non domestiche, con le percentuali applicate dal Comune di Firenze per il 2014 in regime di TARI, pari a 35% per le utenze domestiche e 65% per le non domestiche, confermandole sulla base delle motivazioni della loro introduzione di cui alla delibera della G.M. n. 118 del 22 giugno 2012;
- i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coeff. Ka e Kb) e non domestiche (coeff. Kc e Kd) già vigenti per l'anno 2014, la cui misura è richiamata nelle tabelle riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RITENUTO, conseguentemente, di approvare per l'anno 2015 la tariffa a metro quadro commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica (All. A) e non domestica (All. B), a seguito delle elaborazioni trasmesse al Comune di Firenze da Quadrifoglio Spa ed effettuate sulla base della tariffa di riferimento 2015 di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio n. 2015/C/00015;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine a quanto previsto all'art.239 del D.Lgs 267/2000 rilasciato in data 12/03/2015;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica e contabile espresso sul presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nella premessa

1) Di modificare il vigente il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), introducendo – fra l'art. 14 e l'art. 15 – il seguente:

Art. 14 – Bis

Riduzioni ex art. 24 D.L. 12 settembre 2014 n. 133

In attuazione dei principi di cui all'art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, al fine di agevolare la partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, il Comune di Firenze può prevedere riduzioni della TARI in favore di cittadini singoli o associati che presentino progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione di aree del territorio comunale urbano. A tale scopo l'Amministrazione Comunale adotta i necessari atti finalizzati all'individuazione delle aree urbane, della forma e dei criteri relativi all'intervento da realizzare nonché della tipologia di riduzione da applicare. Ai

sensi dell'ultimo periodo del citato art. 24 le riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.”

dando atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, tale modifica regolamentare entra in vigore dal 1° gennaio 2015;

2) Di confermare per l'anno 2015 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del suddetto Regolamento, nelle percentuali del 35% per le utenze domestiche e 65% per le non domestiche;

3) Di confermare per il 2015 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare - ai sensi dell'art. 6, comma 6, del suddetto Regolamento - mantenendone la misura già vigente per la TARI 2014, come sotto indicato:

N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA	KB
1	0,86	1
2	0,94	1,8
3	1,02	2,3
4	1,1	3
5	1,17	3,6
6 e oltre	1,23	4,1

4) Di confermare per il 2015 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche - ai sensi dell'art. 6, comma 6, del suddetto Regolamento - mantenendone la misura già vigente per la TARI 2014, come sotto indicato:

CATEGORIA	DESCRIZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98

9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,89
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,33	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,18	52,00
30	Discoteche, night club	1,83	16,83

9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55
12	Banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,89
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,33	39,80
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,18	32,00
30	Discoteche, night club	1,83	16,83

5) Di dare atto che la tabella di classificazione delle utenze non domestiche di cui al punto 4) non è esaustiva di tutte le casistiche che potrebbero presentarsi e che, in caso di non corrispondenza, è applicato il coefficiente inerente alla casistica simile;

6) di approvare le tariffe unitarie per l'applicazione della tariffa per l'anno 2015 alle utenze domestiche (All. A) e non domestiche (All. B), ritenendo tali allegati parte integrante del presente provvedimento;

7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 nonché all'Osservatorio Nazionale Rifiuti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/03/2015	Il Dirigente/Direttore Susanna Spasari
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 06/03/2015	Il Dirigente/Direttore Marina Ristori

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	2:	Miriam Amato, Arianna Xekalos,
astenuti	0:	
non votanti	1:	Silvia Noferi,

essendo presenti 26 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Silvia NOFERI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesci, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Faloni, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Miriam AMATO, Silvia NOFERI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Benedotta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesci, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomì, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 1	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime

Comm. 6	09/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime
Collegio dei Revisori	10/03/2015	---	12/03/2015	---
Comm. Controllo	16/03/2015	24/03/2015	18/03/2015	Favorevole unanime

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A - TABELLA TARIFFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE
- ALLEGATO B - TABELLA TARIFFE UNITARIE UTENZE NON DOMESTICHE
- PARERE SINDACI REVISORI

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO A - TABELLA TARIFFE UNITARIE UTENZE DOMESTICHE
- ALLEGATO B - TABELLA TARIFFE UNITARIE UTENZE NON DOMESTICHE
- PARERE SINDACI REVISORI

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ora:16.16

Verbale: 262

ORDINE DEL GIORNO N.: 2015/00415

OGGETTO: Per rivedere i coefficienti (Kc e Kd) utili ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche – collegato alla proposta di delibera n.124 - 2015

Proponente: Del Re Cecilia e Bieber Leonardo

16.15: Interviene Biti Caterina

16.16: Interviene Del Re Cecilia

16.19: Interviene Biti Caterina

16.19: Interviene Cellai Jacopo

16.19: Interviene Biti Caterina pone in votazione l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Del Re e Bieber

16.20: Interviene Biti Caterina sostituisce il consigliere Ceccarelli con il consigliere Pugliese in qualità di scrutatore

Presenti abilitati: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 0

Astenuti: 2

Non Votanti: 1

16.20: Esito: Approvato

Favorevoli

Albanese Benedetta,Armentano Nicola,Bassi Angelo,Bieber Leonardo,Biti Caterina,Collesei Stefania,D'Ambrisi Angelo,Del Re Cecilia,Falomi Niccolo',Fratini Massimo,Giorgetti Fabio,Giuliani Maria Federica,Guccione Cosimo,Lauria Antonio,Milani Luca,Nannelli Francesca,Paolieri Francesca,Perini Serena,Pezza Cecilia,Pugliese Andrea,Ricci Fabrizio,Rossi Alessio

Astenuti

Cellai Jacopo,Stella Marco

Non Votanti

Tenerani Mario

ALLEGATO N.1 – Ordine del Giorno n. 2015/00415



ALLEGATO N°.....
ARGOMENTO N°...262...

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

Ordine del Giorno N. 2015/00415

ARGOMENTO N 262

Oggetto: Per rivedere i coefficienti (Kc e Kd) utili ai fini della determinazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche - collegato alla proposta di delibera n.124-2015

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina Biti
Assiste Il Segretario Generale Vincenzo Del Regno

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Andrea Pugliese

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Cosimo GUCCIONE
Benedetta ALBANESE	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Jacopo CELLAI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Cecilia DEL RE	Fabrizio RICCI
Niccolò PALOMI	Alessio ROSSI
Massimo FRATINI	Marco STELLA
Fabio GORGETTI	Mario TENERANI
Maria Federica GIULIANI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Miriam AMATO	Cristina SCALETTI
Andrea CECCARELLI	Francesco TORSELLI
Giampiero Maria GALLO	Giacomo TROMBI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI
Silvia NOFERI	Arianna NEKALOS
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, a ciascun Comune - con Regolamento da adottarsi a norma dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 - spetta determinare la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, la determinazione delle tariffe;
- all'art. 6, comma 6, del Regolamento del Comune di Firenze per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) sono determinati - nell'ambito di parametri minimi e massimi fissati per ciascuna attività produttiva di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 - i coefficienti (ke e kd) utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche;
- i coefficienti previsti nel suddetto Regolamento Comunale sono applicati o nella misura massima (per la maggior parte delle attività produttive) o nella misura minima nell'ambito dei parametri fissati dalle tabelle ministeriali ministeriali;

INVITA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ad intraprendere, in vista del preventivo di bilancio del prossimo anno, un percorso con gli uffici competenti ed i rappresentanti delle categorie interessate finalizzato a rivedere i coefficienti legati alle utenze non domestiche nell'ambito, prevedendo una distribuzione equa del carico TARI tra le diverse attività produttive.

Posto in votazione l'atto si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Caterina Biti, Benedetta Albanese, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bicher, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	0:	
astenuti	2:	Jacopo Cellai, Marco Stella,
non votanti	1:	Mario Tenerani,

essendo presenti 25 consiglieri

ESITO: Approvata

Ora:16.20

Verbale: 263

DELIBERAZIONE N.: 2015/00099

OGGETTO: Modifiche al Regolamento sulla Pubblicità e sull'applicazione del Canone degli Impianti Pubblicitari.

Soggetto/i proponente/i: Giovanni Bettarini

Ufficio proponente: DIREZIONE ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 2 - 20/03/2015

16.20: Interviene Biti Caterina

16.20: Entra in aula Bettarini Giovanni

16.20: Esce dall'aula Torselli Francesco

16.21: Interviene Bettarini Giovanni Illustra la delibera 99-2015 e presenta un emendamento

16.22: Entra in aula Trombi Giacomo

16.25: Interviene Verdi Donella assume la presidenza

16.25: Interviene Giorgetti Fabio

16.27: Interviene Verdi Donella

16.29: Interviene Trombi Giacomo

16.34: Interviene Biti Caterina riassume la presidenza

16.34: Interviene Collese Stefania

16.36: Interviene Biti Caterina

16.36: Interviene Bettarini Giovanni

16.38: Interviene Biti Caterina pone in votazione la delibera 99 come emendata dalla giunta

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 19

Contrari: 2

Astenuti: 7

Non Votanti: 3

16.39: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio

Contrari

Collese Stefania, Milani Luca

Astenuti

Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Scaletti Cristina, Stella Marco, Trombi Giacomo, Verdi Donella, Xekalos Arianna

Non Votanti

Noferi Silvia, Pezza Cecilia, Tenerani Mario

Il presidente chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto.

16.39: Interviene Biti Caterina

16.39 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 21

Favorevoli: 21

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

16.39: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolo', Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

ALLEGATO N.1 – Proposta di Deliberazione n. 2015/00099

ALLEGATO N.2 - Emendamento Giunta

ALLEGATO N.3 – Deliberazione n. 2015/C/00017



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 263

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

**Posizione Organizzativa (P.O.) Insegne
e Pubblicità**

Livello Superiore: Direzione Attività Economiche e Turismo
Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi

Responsabile: Maria Francesca Lastrucci
Data Richiesta: 24/02/2015
Numero: 2015/00099
Proponente: Giovanni Bettarini
Altri Proponenti:

Estensore: Sandra Banchi
Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria:

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Modifiche al Regolamento sulla Pubblicità e sull'applicazione del Canone degli Impianti Pubblicitari.

IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"*;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 *"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, noti come *"Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione"*;
- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visto il Regolamento della Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'8/10/2012 come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2014:

Considerato che :

- nel corso del tempo l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di limitare progressivamente l'installazione dei c.d. "gonfaloni" quale mezzo pubblicitario;
- tale intendimento è stato espresso già nel PGIP approvato con delibera C.C. n. 20/38 del 27/03/2001, attraverso una diversificazione di ammissibilità e di permanenza per periodi diversi;
- tale scelta dell'Amministrazione, relativa alla riduzione delle zone consentite, al contingentamento, nonché alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio, era stata ritenuta legittima sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato;
- il successivo PGIP adottato con delibera C.C. n. 70 del 24/07/2008 e successivamente modificato con Delibere C.C. 524 e 93 del 2009, non ha modificato le previsioni relative alle zone di installazione e al dimensionamento del piano del 2001;
- con la Delibera C.C. n. 26 del 23 maggio 2011, che prevedeva adeguamenti e modifiche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del 2001 e ss.mm.ii., i gonfaloni non venivano più annoverati tra le tipologie degli impianti pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;
- l'Amministrazione addiveniva alla stesura della delibera C.C. n.55 del 2012, che, introducendo la disciplina transitoria dell'art. 59 comma 5, permetteva il rilascio dell'autorizzazione all'apposizione dei "gonfaloni" nella sola zona 3 a partire dall'1.1.2014;
- con Delibera C.C. n.46 del 28/07/2014 veniva ribadita la disciplina transitoria contenuta al comma 5 dell'art. 59;

Evidenziato, per quanto sopra brevemente illustrato, che l'Amministrazione Comunale, pur con progressivi affinamenti e modifiche, già a far data dal 2001 ha introdotto limitazioni e contingentamenti volti, sebbene progressivamente e con idonee fasi transitorie, all'eliminazione definitiva dei "gonfaloni" dalle tipologie di mezzi pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;

Considerato altresì che:

- l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada – D.P.R. 495/1992 – non prevede espressamente il "gonfalone" come tipologia definita;
- anche il TAR, con propria sentenza dell'11/03/2002 evidenziava che l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada – D.P.R. 495/1992 – non preveda espressamente il "gonfalone" come tipologia definita e precisava contestualmente che *"deve essere correttamente considerato il potere regolamentare dell'ente locale da esercitarsi per il complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare"*;

IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale"*;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 *"Istituzione dell'imposta regionale sulla attività produttiva, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpej e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"*;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, noti come *"Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione"*;
- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visto il Regolamento della Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'8/10/2012 come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2014;

Considerato che :

- nel corso del tempo l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di limitare progressivamente l'installazione dei c.d. "gonfaloni" quale mezzo pubblicitario;
- tale intendimento è stato espresso già nel PGIP approvato con delibera C.C. n. 20/38 del 27/03/2001, attraverso una diversificazione di ammissibilità e di permanenza per periodi diversi;
- tale scelta dell'Amministrazione, relativa alla riduzione delle zone consentite, al contingentamento, nonché alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio, era stata ritenuta legittima sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato;
- il successivo PGIP adottato con delibera C.C. n. 70 del 24/07/2008 e successivamente modificato con Delibere C.C. 524 e 93 del 2009, non ha modificato le previsioni relative alle zone di installazione e al dimensionamento del piano del 2001;
- con la Delibera C.C. n. 26 del 23 maggio 2011, che prevedeva adeguamenti e modifiche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del 2001 e ss.mm.ii., i gonfaloni non venivano più annoverati tra le tipologie degli impianti pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;
- l'Amministrazione addiveniva alla stesura della delibera C.C. n.55 del 2012, che, introducendo la disciplina transitoria dell'art. 59 comma 5, permetteva il rilascio dell'autorizzazione all'apposizione dei "gonfaloni" nella sola zona 3 a partire dall'1.1.2014;
- con Delibera C.C. n.46 del 28/07/2014 veniva ribadita la disciplina transitoria contenuta al comma 5 dell'art. 59;

Evidenziato, per quanto sopra brevemente illustrato, che l'Amministrazione Comunale, pur con progressivi affinamenti e modifiche, già a far data dal 2001 ha introdotto limitazioni e contingentamenti volti, sebbene progressivamente e con idonee fasi transitorie, all'eliminazione definitiva dei "gonfaloni" dalle tipologie di mezzi pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;

Considerato altresì che:

- l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada - D.P.R. 495/1992 - non prevede espressamente il "gonfalone" come tipologia definita;
- anche il TAR, con propria sentenza dell'11/03/2002 evidenziava che l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada - D.P.R. 495/1992 - non preveda espressamente il "gonfalone" come tipologia definita e precisava contestualmente che *"dove essere correttamente considerato il potere regolamentare dell'ente locale da esercitarsi per il complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare"*;

- tale pronunciamento veniva confermato da parte del Consiglio di Stato il quale, con propria decisione del 09/06/2006, affermava relativamente al provvedimento di approvazione del Piano, che *"come tutti gli atti regolamentari, il provvedimento non deve essere motivato"*:

Ritenendo che l'eliminazione della tipologia "gonfaloni" da quelle ammesse nel PGIP della città di Firenze rientri pienamente nella potestà regolamentare dell'Amministrazione Comunale;

Considerato altresì di conformarsi a quanto richiesto dal Tar Toscana con sentenza n.723/2014, approvando il Regolamento allegato al presente provvedimento che andrà a disciplinare un nuovo assetto della materia relativa all'installazione degli impianti pubblicitari tenendo conto, così come prescritto, della salvaguardia di tutti gli interessi pubblici connessi e che possono essere lesi, in particolare della stabilità dei pali destinati alla pubblica illuminazione utilizzati per l'apposizione del mezzo pubblicitario gonfalone;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR:

- sono state riesaminate e valutate le soluzioni tecniche presentate dai ricorrenti nel giudizio di cui alla sentenza summenzionata;
- con Relazione della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del 26/02/2015 si riconferma, per motivazioni di carattere strutturale, la inidoneità dei pali della pubblica illuminazione quale supporto per l'installazione di mezzi pubblicitari, rilevando altresì che tali installazioni, suscettibili di ruotare in modo repentino in presenza di vento, appaiono contrarie al divieto di cui all'art. 23 del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/92 in quanto tali elementi, proprio per la possibilità di muoversi sotto l'azione del vento, potrebbero distrarre l'attenzione degli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

Dando atto che l'art. 5 del Regolamento sulla pubblicità riservava nell'ambito del dimensionamento degli impianti su suolo pubblico, 1.500 mq. alla pubblicità effettuata attraverso gonfaloni;

Ritenuto pertanto, in virtù della particolare congiuntura economica, di operare un aumento dagli attuali 20.600 mq complessivi di superficie pubblicitaria a 22.600 mq, pur garantendo una salvaguardia degli impianti su suolo pubblico senza aumentarne la superficie pubblicitaria se non in relazione alle due costruende Linee della Tranvia;

Ritenuto di modificare la superficie complessivamente riservata agli spazi pubblicitari in città, attraverso una diversa distribuzione, introducendo un più ampio contingente di superficie pubblicitaria su suolo privato aumentato di 2.000 mq., e contestualmente attraverso l'aumento di 500 mq. di superficie pubblicitaria su tranvia, sempre ricompresi nel contingente di superficie pubblicitaria ammissibile su suolo pubblico;

Precisato che le autorizzazioni all'esposizione dei gonfaloni sono sempre state rilasciate per singole campagne pubblicitarie e per periodi di tempo limitati così come ribadito dal TAR nella sentenza del 2002 ove specificava che le aziende di pubblicità "non erano concessionarie di impianti pubblicitari, ma titolari di singole autorizzazioni per singole campagne pubblicitarie";

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 9, del D.L. 138 del 13/08/2011, "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", convertito con modificazioni in L. 148 del 14/09/2011, non comprende tra le restrizioni alle attività economiche il divieto di effettuazione di specifici servizi e/o interventi fra quelli compresi nell'ambito oggettivo della medesima attività imprenditoriale, segnatamente, nel caso di specie, l'installazione di un determinato mezzo pubblicitario;

Dato atto pertanto che l'eliminazione della tipologia gonfaloni pubblicitari, non impedisce l'esercizio dell'attività economica pubblicitaria nel territorio comunale, diritto garantito a livello comunitario anche dalla Direttiva 2006/123/CE, attuata con d.lgs. 59/2010;

Ritenuto altresì stabilire che non rientrano nel dimensionamento, gli impianti presenti sul territorio fiorentino da più di cinquanta anni, ancorché difformi dalle norme contenute nel Regolamento, purché in costanza di autorizzazione ed in perfette condizioni di manutenzione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sulla Pubblicità così come evidenziato nel resto a fronte, allegato al presente atto costituente parte integrante, comprendente anche i relativi Allegati al Regolamento;
- 2) di prendere atto del testo coordinato con le modifiche al Regolamento e relativi Allegati, di cui al precedente punto, costituente anch'esso parte integrante.

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali:

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sulla Pubblicità così come evidenziato nel testo a fronte, allegato al presente atto costituente parte integrante, comprendente anche i relativi Allegati al Regolamento;
- 2) di prendere atto del testo coordinato con le modifiche al Regolamento e relativi Allegati, di cui al precedente punto, costituente anch'esso parte integrante.

TESTO ATTUALE

TESTO CON MODIFICHE

**REGOLAMENTO SULLA
PUBBLICITA' E
SULL'APPLICAZIONE DEL
CANONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

ART. 2**DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI
PUBBLICITARI**

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

**REGOLAMENTO SULLA
PUBBLICITA' E
SULL'APPLICAZIONE DEL
CANONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

ART. 2**DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI
PUBBLICITARI**

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "striscione, locandina e standard" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. A titolo esemplificativo sono impianti pubblicitari di servizio i seguenti elementi di arredo urbano:

- Pensilina autobus.
- Palina di fermata.
- Bagno autopulente.
- Contenitore per la raccolta differenziata.
- Recinti per mascherare i contenitori RSU.
- Supporto informativo.
- Colonna informativa.
- Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici, ove rispondente a modello predeterminato dal Comune.
- Transenne parapetonali.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "striscione, locandina e standard" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come

insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato I Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà a recepirne la relativa tipologia nel corpo stesso.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. Sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali

esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di

insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato I Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà **con apposito atto**, a recepirne **nel Regolamento** la relativa tipologia.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. **Fatta salva la disciplina dettata al Titolo V del presente Regolamento**, sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza

vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.

d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.

e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.

g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.

h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq 20.600= di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.

b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione

nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.

d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.

e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.

g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.

h. **I mezzi pubblicitari**, (targhe e simili etc.), la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq ~~20.600~~ di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.

b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione

Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia D1 "Cartello Stradale";
- mq 1.500= per la pubblicità effettuata attraverso Gonfaloni;

Sono escluse le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18. che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.

c) Superficie per la pubblicità su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. 4000.

2.All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

1. Costituiscono pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità che non rientrano nelle quantità costitutive del dimensionamento del presente Regolamento:

- a. Pubblicità fonica.
- b. Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati.
- c. Pubblicità sui veicoli di cui agli art. 16 comma 2 e 21 commi 1, 4 e 5.
- d. Pubblicità sui veicoli destinati a pubblicità itinerante, conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
- e. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.
- f. Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.
- g. Cartelli di locazione e compravendita, ferma restando l'esenzione anche dal pagamento del tributo se rientranti nelle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
- h. Bandiere;
- i. Mezzi pubblicitari in forma provvisoria per

Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia D1 "Cartello Stradale";

c) Superficie per la pubblicità **di superficie** su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. **6.000**.

2.All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

Non rientra nel dimensionamento:

- a) la pubblicità provvisoria
- b) le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18, che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.
- c) nessun tipo di insegna o proinsegna di esercizio
- d) Pubblicità sui veicoli conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
- e) Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.
- f) impianti pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquanta anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione.

manifestazioni culturali, sportive, commerciali;
j. Preinsegne.

k. Pubblicità lungo le sedi ferroviarie (art. 18),
come previsto nell'ultimo alinea del comma 1,
lett. b) dell'art. 5.

2. Sono inoltre escluse dalle quantità
costitutive del dimensionamento del presente
Regolamento quelle riferibili alla tipologia
"Stendardo" ed alla pubblicità temporanea sui
cantieri e sui ponteggi.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2
devono rispettare le seguenti caratteristiche
generali:

a) La qualità progettuale ed esecutiva degli
impianti pubblicitari dovrà essere curata con
particolare attenzione al fine di garantire
l'integrazione di tali elementi nell'ambiente
urbano e di migliorare l'immagine della città,
tenendo, altresì, presente la solidità e la
durevolezza nonché la facilità di pulizia e di
manutenzione degli elementi stessi;

b) gli impianti pubblicitari devono essere
realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici; devono avere
sagoma regolare che non può essere quella di
disco o triangolo ed in ogni caso non devono
ingenerare confusione con la segnaletica
stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo
spazio di avvistamento;

c) le strutture di sostegno e di fondazione
devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento e degli altri agenti atmosferici,
saldamente realizzate ed ancorate sia
globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si
avvalga di strutture preesistenti ad altro scopo
(ad esempio pali della pubblica illuminazione)
devono comunque essere rispettate le esigenze
di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o
illuminati non possono avere luce
intermittente, né di colore rosso e devono
essere di intensità tale da non procurare
abbagliamento. Il sistema
di illuminazione deve essere conforme a tutte
le specifiche norme in materia;

e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati
successivamente all'entrata in vigore delle
presenti norme non possono essere
autoilluminanti o illuminati autonomamente,
con prelievo di energia dalla rete. In deroga al
divieto di cui sopra la realizzazione di impianti

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2
devono rispettare le seguenti caratteristiche
generali:

a) La qualità progettuale ed esecutiva degli
impianti pubblicitari dovrà essere curata con
particolare attenzione al fine di garantire
l'integrazione di tali elementi nell'ambiente
urbano e di migliorare l'immagine della città,
tenendo, altresì, presente la solidità e la
durevolezza nonché la facilità di pulizia e di
manutenzione degli elementi stessi;

b) gli impianti pubblicitari devono essere
realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici; devono avere
sagoma regolare che non può essere quella di
disco o triangolo ed in ogni caso non devono
ingenerare confusione con la segnaletica
stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo
spazio di avvistamento;

c) le strutture di sostegno e di fondazione
devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento e degli altri agenti atmosferici,
saldamente realizzate ed ancorate sia
globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si
avvalga di strutture preesistenti devono
comunque essere rispettate e **garantite** le
esigenze di sicurezza a tutela della pubblica
incolumità;

d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o
illuminati non possono avere luce
intermittente, né di colore rosso e devono
essere di intensità tale da non procurare
abbagliamento. Il sistema di illuminazione
deve essere conforme a tutte le specifiche
norme in materia;

e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati
successivamente all'entrata in vigore delle
presenti norme non possono essere
autoilluminanti o illuminati autonomamente,
con prelievo di energia dalla rete. In deroga al
divieto di cui sopra la realizzazione di impianti

pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;

f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;

g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato I:

- PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Gli impianti pubblicitari e la pubblicità esposta non devono avere contenuto ed immagini che richi amino l'idea di violenza fisica o morale, nonché lesive del decoro, offensive delle convinzioni morali, civili e religiose e/o delle appartenenze di genere, culturali e nazionali della persona. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della

pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;

f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;

g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato I:

- PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario si rimanda all'art.25 del presente Regolamento.

richiesta di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 - Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

2. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra, l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

3. L'ubicazione degli impianti deve essere conforme alle prescrizioni di tutte le normative vigenti ed in particolare:

a) E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinare".

Nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I. Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

b) E' consentita la collocazione su pali della pubblica illuminazione solo ove ne sia provata la rispondenza a criteri di sicurezza e staticità.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinare" **il cui rispetto deve essere autocertificato dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza come previsto dall'Allegato 3 - Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.**

In particolare, nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I. Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

c) Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

d) Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

e) E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

4. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) gonfaloncini o stendardi.

5. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione o indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento.

Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario.

Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

6. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

7. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere

3. Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

5. E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

6. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) stendardi.

7. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento.

Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

8. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

9. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere

inferiore a 10 secondi.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11 REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, l'attività di censimento, verifica e conseguente riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari, in base ad uno o più progetti unitari che garantiscano le esigenze di decoro, sicurezza urbana, estetica, sostenibilità ambientale, qualità dei manufatti, utilità per l'Amministrazione Comunale, anche eventualmente in termini di servizi e comunque nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. ii.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo l'Amministrazione approva progetti unitari sui quali verrà esperita apposita gara, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

3. Ciascun progetto individua le superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.

4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12 PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire

inferiore a 10 secondi.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11 REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica ~~o attraverso convenzione con l'Università degli Studi di Firenze~~, l'attività di censimento sul territorio di impianti pubblicitari.

2. L'Amministrazione ~~potrà~~ approvare progetti unitari ~~finalizzati alla riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari~~, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

3. Ciascun progetto ~~devrà~~ individuare ~~in base alle~~ superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.

4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12 PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire

una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, può essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una corretta distribuzione degli impianti pubblicitari, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.

3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti

4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.

5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati

una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, potrà essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una migliore distribuzione degli impianti pubblicitari in ragione della riqualificazione di alcune zone della città, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.

3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti

4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.

5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati

dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;

- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. In caso di pluralità di istanze, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza.

6. Il relativo procedimento comunque verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata se, decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari. Il procedimento verrà a quel punto definito con archiviazione formale, comunicata agli interessati, che non dà diritto ad alcuna priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente pubblicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e

dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;

- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. Per i mezzi pubblicitari rientranti nel contingente previsto all'art. 5 comma 1) punto c) del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza. Il relativo procedimento verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata se, decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari.

L'archiviazione esclude qualsiasi priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente pubblicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e

comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

3. Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni ed al loro adeguamento nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- la pubblicità non potrà contenere immagini di alcun tipo ma esclusivamente riportare in caratteri alfanumerici la ragione sociale della ditta o società pubblicizzata o, in alternativa, il suo logo;

- dovrà essere contenuta nella superficie massima di 250 cmq, misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;

- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non

comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- la pubblicità non potrà sporgere rispetto al telaio del veicolo;

- la pubblicità sul totem elettronico non dovrà sporgere dalla sagoma del medesimo e sarà misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;

- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non

rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona 1- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17

PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere, calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza

rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona 1- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti, che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17

PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza

convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2. 2a. e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3.

In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari luminosi, cioè esclusivamente retro illuminati o privi di luce aventi dimensioni massime pari a mq. 12,00.

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale utilizzata, purché fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone 1. 1a ed 1b ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al nulla osta dell'ufficio preposto alla tutela dell'area UNESCO, nonché a quello del competente ufficio della Direzione Attività Economiche, da rilasciarsi previa valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, nonché del rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare

convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2. 2a. e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3.

In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari **di dimensioni massime pari a mq. 12,00. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.**

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale utilizzata, purché fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone 1. 1a ed 1b ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è **alla** valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, e **nel** rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare

con proprio atto modalit , forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonch  per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonch  su immobili di propriet  pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. Non   consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicit , nei cinque anni antecedenti la nuova istanza.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potr  superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilit  tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITA' ITINERANTE

1.   vietata la pubblicit  effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

con proprio atto modalit , forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonch  per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonch  su immobili di propriet  pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. L'istanza per l'autorizzazione di pubblicit  su ponteggi e cantieri dovr  essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5   necessaria inoltre la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non   stata apposta pubblicit  per il medesimo immobile.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potr  superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilit  tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

9. La pubblicit  su cesate si pu  riferire alla sola attivit  svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITA' ITINERANTE

1.   vietata la pubblicit  effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla immediata copertura della pubblicità ai sensi del successivo art. 50 e alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CARTELLI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA BANDIERE

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza ed esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona I indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, **il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ai sensi dei successivi artt. 48 e 49 del presente Regolamento** e si procede ai sensi del successivo art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona I indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata

ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati.

4. Cartelli: i cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale.

Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie: elemento bidimensionale bifacciale. Nei resedi ad uso esclusivo delle attività poste nelle zone commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, è possibile, previa autorizzazione, l'esposizione di bandiere che pubblicizzano il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o, infine, riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che le bandiere abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati. **Tale tipo di pubblicità deve comunque sempre rispettare i requisiti previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento e la normativa specifica di riferimento.**

4. I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Le Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine **dovranno essere realizzate** esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale **con** dimensioni massime di 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie **poste** nei resedi ad uso esclusivo delle attività commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, **sono autorizzabili se pubblicizzano** il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o **se** riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

6. Sono altresì autorizzabili altre tipologie di mezzi pubblicitari in forma provvisoria in occasione di manifestazioni culturali, sportive, commerciali.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL'
AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL'
AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da

qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).

2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione

qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.

8. Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).

2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione

all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra si applica l'articolo 8, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 26 DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetta ad autorizzazione dell'autorità pubblica, è vietata. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non

all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra **l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.**

ART. 26 DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non possono essere utilizzati il termine "casino", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri

possono essere utilizzati il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. È consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro i 5 giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del

termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. È consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi previsti dal comma 3 lettere d, ed e, del precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del

messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

**ART. 32
DECADENZA E REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

**TITOLO VI
PENALITA' E SANZIONI**

**ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONE
PECUNIARIA PER LA PUBBLICITÀ
ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del

messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

3. Qualora l'interessato non provveda, l'esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva e soggetta alla disciplina prevista agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento.

**ART. 32
REVOCA E DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

**TITOLO VI
PENALITA' E SANZIONI**

**ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONI PER LA
PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del

canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii, ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio.

4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non

canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii, ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, **con oneri a carico del trasgressore.**

4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della

provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per

l'effettuazione/rimozione della stessa.

L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia

violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per

l'effettuazione/rimozione della stessa.

L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia

presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii..

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Fatta salva la speciale disciplina transitoria stabilita per i "Gonfaloni" e di cui all'art. 59, comma 5, tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.

3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato e per gli impianti del

presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii..

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.

3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato. Sono fatti salvi gli

servizio pubbliche affissioni.

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:

a - progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;

b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;

c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.

2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.

3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Le autorizzazioni per i gonfaloni non potranno essere rinnovate secondo le attuali procedure oltre il 31.12.2013 e comunque la relativa scadenza non potrà essere prorogata oltre tale data. Dal 1.1.2014 i gonfaloni sono ammessi esclusivamente nella Zona 3 e le autorizzazioni sono rilasciate entro i limiti del dimensionamento di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Resta in ogni caso ferma la necessaria preventiva e documentata verifica di idoneità della struttura in termini di sicurezza e tutela della incolumità pubblica a cura del soggetto richiedente, da valutare da parte del soggetto gestore del servizio di pubblica illuminazione.

L'Amministrazione potrà comunque valutare,

impianti pubblicitari di cui all'art.6 lettera D).

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:

a- progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;

b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;

c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.

2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.

3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica l'ammissibilità di progetti unitari di pubblica utilità o di rilevante interesse pubblico da predisporre ai sensi dell'Art. 12 comma 2 e 3 del presente Regolamento.

6. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

7. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purchè compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

8. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

5. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

6. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purchè compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

7. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

ALLEGATO I PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, e comunque non a rilevanza economica su

impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

ALLEGATO I PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, e comunque non a rilevanza economica su

impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande - cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280, cm 420x200.

C. Opera di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o

parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria.

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto

pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell'edificio. Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, dovrà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due impianti.

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6,00x6,00 o ml 6,00x9,00 orizzontale o verticale, complanare alla facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande - cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280, cm 420x200.

C. Opera di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o

parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria.

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto

pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell'edificio. Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, dovrà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due impianti.

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6,00x6,00 o ml 6,00x9,00 orizzontale o verticale, complanare alla facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del

fabbricato

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o

la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione

ml. **2X1,50** ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema

della viabilità. È posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle aree a parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq.

fabbricato

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o

la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione

ml. **2X1,50** ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema

della viabilità. È posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle aree a parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq.

3.000=, di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E.1. Gonfalone

Particolare tipologia di standardo che si caratterizza per essere ancorato ai pali della pubblica illuminazione, con propri agganci caratteristici ed in modo che l'installazione avvenga senza appoggio di strutture ai pali stessi, purché in conformità con le loro esigenze di sicurezza e di staticità.

Al pari dello standardo è elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, realizzato esclusivamente in materiale non rigido, ecocompatibile, fermato da due supporti lineari. Privo di luce. Dimensioni nominali cm. 120 x 180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00 se il manufatto è monofacciale altrimenti per il bifacciale la superficie pubblicitaria è mq. 4,00

E.2. Standardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di

manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

3.000=, di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E. Standardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A) Procedura di presentazione dell'istanza di AUTORIZZAZIONE

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e in ogni caso deve contenere:

- Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.
- In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore);
- Nel caso di impianti pubblicitari su ponteggi (gigantografie), dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

PREMESSO che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata tramite PEC o con procedura Online (qualora già attiva) sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

In ogni caso deve contenere:

- Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- In caso di società, la ragione sociale, la sede legale, Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto ed eventuale presenza di vincolo paesaggistico o sull'immobile.
- Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
- Descrizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Si riporta di seguito la documentazione da allegare o le dichiarazioni specifiche per le varie tipologie più frequentemente richieste:

A) PUBBLICITA' PROVVISORIA

1) standardi, cartelli e bandiere:

-- bozzetto

D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:

- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;
- estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;
- necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;
- estremi della concessione di suolo pubblico;
- estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;
- data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;
- dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

g. Dichiarazione/comunicazione redatta come indicato all'art. 8 comma 1 del presente Piano.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:

a. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;

b. estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

c. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato: le fotografie dovranno essere restituite su supporto non deperibile e dovrà essere garantita la loro riproducibilità nel tempo;

d. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

e. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B - distanze.

f. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:

o per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;

o per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

Gli elaborati grafici (piane, sezioni, prospetti) dovranno essere prodotti nello stato attuale, di progetto e sovrapposto, ove necessario.

Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

In relazione all'importanza dell'opera, i disegni dovranno essere integrati da una adeguata rappresentazione del suo inserimento nel contesto, anche facendo ricorso a tecnologie avanzate.

e. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:

- o il rispetto delle norme contenute nel Regolamento;
- o la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-

- foto inserimento

- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

2) volantinaggio:

- bozzetto

- numero di persone

- elenco strade

3) cartelli su ponteggio, cantiere e cesate:

- bozzetto

- fotosimulazione

- dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere ed estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico.

- dichiarazione che la pubblicità su cesate è riferita alla attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

4) pubblicità su veicoli:

- bozzetto

- fotosimulazione

- targhe dei veicoli interessati

- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di averne la disponibilità.

5) Eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni

- nel caso di installazioni luminose o illuminate, dichiarazione che le stesse saranno installate nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia;

- nel caso di installazioni che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

- Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

B) IMPIANTI PUBBLICITARI

Oltre alle dichiarazioni indicate in premessa, sono inoltre necessarie:

f. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.

g. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.

h. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore). All'istanza deve inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:

i. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;

l. estratto di mappa catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

m. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con

prestazionali indicati nell'Allegato I al presente Regolamento;

idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;

la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

B) Altra pubblicità effettuata su suolo pubblico e privato

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e in ogni caso deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.
- c. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;
- b. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le fotografie dovranno essere restituite su supporto non deperibile e dovrà essere garantita la loro riproducibilità nel tempo;
- c. breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
- d. nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel rispetto delle normative vigenti in materia;

planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;

n. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

o. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B - distanze.

p. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:

- per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;

- per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

q. fotoinserimento del manufatto pubblicitario dal quale evincere il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

r. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:

- il rispetto delle norme contenute nel Regolamento.;

- la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato I al presente Regolamento;

- idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;

- la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

- il rispetto del "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città" e relativo disciplinare ed il rispetto delle distanze di cui all'art. 8 comma 2.

s. Nel solo caso di impianti pubblicitari su ponteggi (gigantografie), dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:

- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;

- estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;

- necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;

- estremi della concessione di suolo pubblico;

- estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;

- data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;

- dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

e, nel caso di impianti che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro

10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

REGOLAMENTO/ PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

TABELLA A TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMISSIBILI PER CIASCUNA ZONA

Tipologie Impianti		ZONE						
		1	1a		2	2a	3	4
A	Cartello							
A.0	formato fino a 8 mq.	no	no	no	no	☉	☉	no
A.1	formato compreso fra 8 mq. e 12 mq.	no	no	no	nota 1	☉	☉	no
B	Impianto per Affissioni							
B.1	VETRINA 70x100	☉	☉	☉	☉	no	☉	☉
B.2	STENDARDO							
B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	☉	no	☉	☉	☉	☉	☉
B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	no	no	no	no	no	☉	no
B.4	TABELLA A MURO							
B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	☉	no	no	☉	☉	☉	☉
B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	☉	no	no	☉	☉	☉	☉
B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
C	Opera di part. pregio							
C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 2)							
C.1.1	Decorazione su parete	no	no	no	☉	☉	☉	no
C.1.2	Gigantografia	no	no	no	no	no	☉	no
C.1.3	Impianto a parete	no	no	no	☉	no	☉	no
C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI							
C.2.1	artistica	☉	☉	☉	☉	☉	☉	no
D	Impianto speciale							
D.1	Cartello stradale	no	no	no	no	no	☉	no
D.2	Tabellone a led	no	no	no	no	no	☉	no
D.3	Struttura informativa con sponsor	no	no	no	☉	no	☉	no
E	Gonfaloni, Stendardi							
E.1	gonfalone	no	no	no	nota 3	☉	☉	no
E.2	stendardo	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
G	Impianto su arredo urbano							
G.1	supporto informativo							
G.1.1	Fino a 2 mq.	☉	nota 4	☉	☉	☉	☉	no
G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	nota 4	no	nota 4	nota 4	nota 4	☉	no
G.1.3	trifacciale	no	no	no	☉	☉	☉	no
G.2.1	lotem	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq.	☉	nota 4	☉	☉	☉	☉	no
G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq.	nota 4	no	nota 4	nota 4	nota 4	☉	no
G.3	pensilina mezzi di trasporto pubblico	☉	nota 5	☉	☉	☉	☉	☉
G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
G.5	bagno autopulente	☉	nota 6	☉	☉	☉	☉	no
G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
G.8	segnaparcheggio	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
G.10	parcometro	☉	no	☉	☉	☉	☉	no
G.11	presegnata	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉

Nota 1 Fanno eccezione gli impianti sportivi.

Nota 2 Interventi non ammissibili su immobili classificati dal PRG di classe d'intervento 0, 1, 2, 3, 4 e 8

Nota 3 Non ammissibile dal 1-1-2014.

Nota 4 Ammissibili limitatamente agli impianti connessi al servizio di bike sharing

Nota 5 in zona 1 A la dimensione dello spazio pubblicitario della pensilina consentita è di mq.2 (due)
Nota 6 Limitatamente alla tipologia G 1 1

TABELLA B DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

			DISTANZE											
			distanza minima da intersezione (metri)				distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati		distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)	distanza minima fra impianti	Margi e carreggiata	
			semaforizzata		non semaforizzata									
			prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima del cartello	dopo il cartello	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione			
Tipologie Impianti														
Nuovo codice Art.7 Distanze	Vecchio Codice Tabella A Tipologi e	Descrizione												
I.A.	A	Cartello												
I.A.0	A.0	formato fino a 8 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.A.1	A.1	formato compreso tra 8mq. e 12 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.	B	Impianto per Affissioni												
I.B.1	B.1	VETRINA 70x100	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2	B.2	STANDARD O	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2.1	B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.2	B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.3	B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.4	B.4	TABELLA A MURO	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.1	B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.2	B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.3	B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.C.	C	Opera di pert. pregio												
I.C.3	C.1	IMP. PUBBL.	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50			

		SU PARETI CIECHE (nota 3)										5	-
II.C.1.1	C.1.1	Decorazione su parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.1.2	C.1.2	Gigantografia	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.1.3	C.1.3	Impianto a parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.2	C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.2.1	C.2.1	artistica	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.D.	D	Impianto speciale											
III.D.1	D.1	Cartello stradale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	1
III.D.2	D.2	Tabelione a led	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
III.D.3	D.3	Struttura informativa con sponsor	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
IV.E.	E	Gonfaloni, standardi											
IV.E.1	E.1	gonfalone	15	0	15	0	0	0	12,5	12,5	50	5	0,5
IV.E.2	E.2	standardo	0 15	0	0 15	0	0	0	0 12,5	0 12,5	0 50	0 5	0 -
III.G. e I.G.	G	Impianto su arredo urbano											
III.G.1	G.1	supporto informativo	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	-
III.G.1.1	G.1.1	Fino a 2mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.2	G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.3	G.1.3	infacciate	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.1	G.2.1	totem	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.2.2.a	G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.2.b	G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.3	G.3 nota 1	pensiline mezzi di trasporto pubblico	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.4	G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.5	G.5	bagno autogulente contenitori dei rifiuti solidi urbani	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.7	G.7	segnaparcheggio	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.8	G.8	mezzi elettronici a messaggio variabile	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.9	G.9	barometro	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
I.G.11	G.11	proinasegna	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1

Tutti gli interventi previsti nella tabella sopraindicata risultano autorizzabili fermo restando le prescrizioni ed i vincoli dettati dall'Art. 23, 1° comma del Codice della Strada (libera la visibilità nel cono ottico di avvicinamento degli impianti semaforici, dei segnali stradali etc.) e dall'Art. 51 IV° comma del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
Il rispetto dei suddetti vincoli e prescrizioni deve essere asseverato in apposita relazione redatta dal tecnico abilitato in sede di progettazione.

Nota 1 : Il posizionamento delle pensiline è vincolato a posizioni pre-definite dal piano dei percorsi dei mezzi pubblici di trasporto urbano e, ferma restando l'asseverazione di quanto disposto dall'Art. 23 comma 1 del vigente Codice della Strada, ed Art. 51 comma 4 del relativo Regolamento di esecuzione, potranno essere ammesse deroghe alle distanze previste dalla presente tabella nei limiti del vincolo determinato dal suddetto piano dei percorsi.

TABELLA "C"

Quantità di pubblicità da riservare

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	1.537
TRAMVIA	500
BIKE-SHARING e BAGNI AUTOPULENTI	2.500
Totale	4.537

TABELLA "C" Quantità di pubblicità da riservare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	fino a 1.537
TRAMVIA	fino a 1.000
BIKE-SHARING	fino a 3.000
Totale	5.537

12510 1 21/00/01

**REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E SULL'APPLICAZIONE DEL
CANONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

INDICE

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

ART. 8

NORME DI RISPETTO

ART. 9

MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

ART. 10

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 11

REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12

PROGETTI UNITARI

Art. 13

**REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DENOMINATI CARTELLI
STRADALI E PRE INSEGNE**

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

ART. 15
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16
PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

ART. 17
PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

ART. 18
PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE

TITOLO TERZO - ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 19
PUBBLICITA' FONICA

ART. 20
PUBBLICITA' A MEZZO AEROMOBILI O PALLONI FRENATI E NATANTI

ART. 21
PUBBLICITA' SU VEICOLI

ART. 22
VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITA' ITINERANTE

ART. 23
PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

TITOLO QUARTO - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 25
CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ART. 26
DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

ART. 27
VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ART. 28
DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 29
OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 30
ANTICIPATA RIMOZIONE

ART. 31
SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 32
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO QUINTO - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 33
ISTITUZIONE DEL CANONE

ART. 34
SOGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 35
GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 36
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

ART. 37
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 38
MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

ART. 39
TARIFFE DI APPLICAZIONE DEL CANONE SECONDO LE TIPOLOGIE SPECIFICATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO/PIANO E NEL REGOLAMENTO PER LE INSEGNE

ART. 40
APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 41
ESCLUSIONI

ART. 42
ESENZIONI

ART. 43
RIDUZIONI

ART. 44
AGEVOLAZIONI

ART. 45
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

ART. 46
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI
TEMPORANEI

TITOLO SESTO - PENALITA' E SANZIONI

ART. 47
PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 48
PUBBLICITA' ABUSIVA E DIFFORME. DEFINIZIONI

ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITA' ABUSIVA E DIFFORME

ART. 50
ALTRE MISURE

ART. 51
DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA

ART. 52
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITA' ("RAVVEDIMENTO OPEROSO")

ART. 53
DIFFIDA AD ADEMPIERE /INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITA' DI
CONTROLLO E ACCERTAMENTO

ART. 54
RIMBORSI

ART. 55
CONTENZIOSO

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56
APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA AGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 57
ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA'
AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

ART. 58
NORME DI RINVIO

ART. 59
DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ottempera alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii., e segnatamente determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché le modalità di rilascio del provvedimento per la loro installazione. Stabilisce altresì la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni esistenti, di pianificare e regolamentare le tipologie e le modalità di effettuazione della pubblicità, di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, di rendere possibili gli interventi di sponsorizzazione o di sostegno economico per finalità di interesse per la città.
3. Il Regolamento individua le tipologie degli impianti e disciplina l'eventuale localizzazione, il tutto nella quantità massima di pubblicità potenzialmente ammessa e definita "soglia sostenibile dalla Città di Firenze".
4. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, destinati a supportare:
 - pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - pubblicità commerciale su aree ed impianti di proprietà del Comune di Firenze.
 - pubblicità esterna dei privati.
5. Il Regolamento individua tipologie di impianti pubblicitari compatibili con il decoro urbano della città di Firenze.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine

e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o standardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato I Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà con apposito atto, a recepirne nel Regolamento la relativa tipologia.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento prende atto della delimitazione dei "centri abitati" del Comune di Firenze ai sensi del vigente Codice della Strada ed individua al suo interno i parametri di deroga alla disciplina dello stesso consentiti dalla legge per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle altre disposizioni di legge che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

3. La disciplina del presente Regolamento si applica sull'intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici sia privati.

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. Fatta salva la disciplina dettata al Titolo V del presente Regolamento, sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

- b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.
- d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.
- e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.
- f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.
- g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.
- h. I mezzi pubblicitari, (targhe e simili etc.), la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq 22.600 di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

- a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.
- b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia DI "Cartello Stradale";
- c) Superficie per la pubblicità di superficie su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. 6.000.

2. All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

Non rientra nel dimensionamento:

- a) la pubblicità provvisoria
- b) le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18, che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.
- c) nessun tipo di insegna o preinsegna di esercizio
- d) Pubblicità sui veicoli conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.
- e) Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.
- f) impianti pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquant'anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2 devono rispettare le seguenti caratteristiche generali :

- a) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi;
- b) gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco o triangolo ed in ogni caso non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento;
- c) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si avvalga di strutture preesistenti devono comunque essere rispettate e garantite le esigenze di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
- d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia;
- e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme non possono essere autoilluminanti o illuminati autonomamente, con prelievo di energia dalla rete. In deroga al divieto di cui sopra la realizzazione di impianti pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;
- f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;
- g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
- h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.

2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 1:

- PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.
- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario si rimanda all'art.25 del presente Regolamento.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinare" il cui rispetto deve essere autocertificato dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza come previsto dall'Allegato 3 - Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

In particolare, nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I, Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

3. Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

5. È vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

6. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) stendardi.

7. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento. Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

8. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

9. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere inferiore a 10 secondi.

ART. 9

MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

1. I manufatti o cartelli che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo a titolo di sponsorizzazione, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche, aree verdi o qualsivoglia iniziativa culturale, turistica o istituzionale, non sono soggetti ai limiti di superficie di cui al presente Regolamento.

2. Nel contratto di sponsorizzazione, stipulato a norma delle vigenti discipline di settore, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

3. Qualora l'erogazione a titolo di sponsorizzazione sia destinata esclusivamente all'attuazione di progetti di restauro e manutenzione dei sottoclenati beni architettonici e artistici rappresentativi dell'identità e dell'immagine della Città di Firenze:

Palazzo della Signoria
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Battistero di San Giovanni
Campanile di Giotto
Ponte Vecchio

la proprietà del bene può proporre l'installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere nei limiti di superficie e di durata nel tempo di cui al successivo art. 17. Quando la proposta non è ritenuta dalla Giunta compatibile con il particolare pregio del contesto in cui va ad inserirsi, ovvero non ottenga le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, la proprietà può proporre un progetto di collocazione di impianti pubblicitari su spazi pubblici, ferma restando la disciplina prevista dal presente regolamento e con un limite di superficie pari al 20% di quella effettiva del ponteggio o della recinzione di cantiere se si collocano nelle zone I, 1a, 1b del piano, del 40% nelle altre zone. L'accoglimento della proposta, previa valutazione preventiva da parte della Giunta dell'interesse pubblico e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, si sostanzia in una convenzione fra Amministrazione e proprietà in cui sono definiti il valore dello sfruttamento di tali impianti e la sua destinazione all'intervento oggetto della sponsorizzazione, la durata dell'installazione e allo scadere di tale termine l'eventuale acquisizione gratuita degli impianti al patrimonio comunale.

ART. 10

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- **ZONA 1:** formata dal centro storico più la fascia ottocentesca fino alla ferrovia e dal parco delle Cascine, caratterizzata dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali in coerenza con gli strumenti urbanistici; essa è perimetrata tenuto anche conto dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Sono equiparati i centri storici minori come individuati dal vigente strumento urbanistico. Essa comprende al suo interno particolari ambiti urbani, indicati come sottozona, ovvero:

- **1a** il nucleo centrale storico, i lungarni e il parco delle Cascine;

- **1b** viali del Poggi e piazze ottocentesche.

- **ZONA 2:** formata dalle parti del territorio comunale di particolare pregio ambientale, storico e culturale sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. urbanizzate ed il cui sviluppo ed assetto urbanistico si è consolidato nella seconda metà del secolo scorso e la zona di piazza delle Cure-Campo di Marte.

La zona 2 comprende al suo interno alcune strade classificate come sottozona 2a.

La **sottozona 2a)** individua strade pubbliche e sedime di pertinenza delle stesse, di proprietà pubblica.

- **ZONA 3:** corrisponde alla parte rimanente del territorio comunale in prevalenza non sottoposta a vincolo ambientale.

- **ZONA 4:** corrisponde alla zona collinare che circonda Firenze e che rappresenta una componente da tutelare vietando nuovi insediamenti di manufatti o funzioni contrastanti con la vocazione di questa parte del territorio. La zona collinare comprende al suo interno alcune strade classificate come sottozona 2a.

2. Le tipologie di impianti pubblicitari consentite e le relative specifiche sono contenute nella Tabella A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona - allegata al presente Regolamento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11

REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica o attraverso convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, l'attività di censimento sul territorio di impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione potrà approvare progetti unitari finalizzati alla riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
3. Ciascun progetto dovrà individuare in base alle superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.
4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12

PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.
2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, potrà essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una migliore distribuzione degli impianti pubblicitari in ragione della riqualificazione di alcune zone della città, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.
3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti.
4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.
5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 13

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DENOMINATI CARTELLI STRADALI E PREINSEGNE

1. L'installazione degli impianti pubblicitari riconducibili alla tipologia "Cartelli stradali" e "Pre-Insegne" resta soggetta ad autorizzazione diretta, anche in caso in cui l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 11.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;

- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. Per i mezzi pubblicitari rientranti nel contingente previsto all'art. 5 comma 1) punto c) del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza. Il relativo procedimento verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata sc. decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari.

L'archiviazione esclude qualsiasi priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE *BIKE SHARING*

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- la pubblicità non potrà sporgere rispetto al telaio del veicolo
- la pubblicità sul totem elettronico non dovrà sporgere dalla sagoma del medesimo e sarà misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;
- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona I- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti, che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17

PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2, 2a, e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3. In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari di dimensioni massime pari a mq. 12,00. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale

utilizzata, purchè fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8.00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone I. 1a ed 1b ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, e nel rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare con proprio atto modalità, forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonché per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonché su immobili di proprietà pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. L'istanza per l'autorizzazione di pubblicità su ponteggi e cantieri dovrà essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5 è necessaria inoltre la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non è stata apposta pubblicità per il medesimo immobile.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potrà superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilità tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

9. La pubblicità su cesate si può riferire alla sola attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

ART. 18

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nullaosta dell'ente proprietario della strada.

2. Gli impianti in area ferroviaria dovranno essere individuati all'interno di un apposito progetto unitario approvato dalla Giunta Comunale, che tenga conto delle caratteristiche stesse dell'ambito ferroviario, di fattori ambientali, architettonici, di decoro urbano e redatto nel rispetto dell'articolo 25 del presente Regolamento. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 avviene solo previa presentazione del progetto e subordinatamente alla verifica delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

3. Il Progetto unitario, redatto ai sensi dell'articolo 12, dovrà localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e contenere:

a. Analisi dello stato attuale degli spazi interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Regolamento

b. Proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Regolamento che:

- evidenzi gli impianti previsti e la loro congruità con le prescrizioni del presente Regolamento;

- valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti;

- tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano;

- contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana;

- risponda alle esigenze di circolazione e di traffico.

4. Con l'approvazione del Progetto Unitario si intende rilasciato il nullaosta di competenza del Comune.

Resta ferma l'applicazione della legge 18 marzo 1959, n. 132.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 19

PUBBLICITÀ FONICA

1. Pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, previa autorizzazione, su suolo pubblico solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
2. È ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.
3. La stessa comunque, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e ss.mm.ii.
4. Ai fini di cui all'art. 155 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

ART. 20

PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI O PALLONI FRENATI E NATANTI

1. La pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenati è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.
3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sui natanti.
4. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

ART. 21

PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di

pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITÀ ITINERANTE

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ai sensi dei successivi art. 48 e 49 del presente Regolamento e si procede ai sensi del successivo art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq. con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona 1 indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo

o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati. Tale tipo di pubblicità deve comunque sempre rispettare i requisiti previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento e la normativa specifica di riferimento.

4. I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Le Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine dovranno essere realizzate esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale con dimensioni massime di 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie poste nei resedi ad uso esclusivo delle attività commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, sono autorizzabili se pubblicizzano il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o se riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

6. Potranno essere autorizzati, mezzi pubblicitari in forma provvisoria per manifestazioni culturali, sportive, commerciali.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 24

MODALITA' DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.

8. Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).

2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona: non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

ART. 26

DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non possono essere utilizzati il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.

ART. 28

DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

2. La durata dell'installazione di "Gigantografie su ponteggi" di cui all'Allegato 1 parte A è indicata nell'atto autorizzatorio.

3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità da 7 gg. antecedenti l'evento e fino alle 24 ore successive allo stesso.

4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve contenere autocertificazione sottoscritta dal richiedente sotto la propria responsabilità attestante la piena conformità del manufatto all'autorizzazione rilasciata.

5. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa decade senza necessità di disdetta, scaduti i termini di cui al comma 1.

ART. 29

OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone dovuto.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'effettivo inizio dell'attività pubblicitaria, è obbligatoria la presentazione di un'asseverazione sull'avvenuta installazione conformemente all'atto ed alla normativa di riferimento, a firma di tecnico a ciò abilitato.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario.

b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze.

- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
 - e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasione di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
 - f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina del canone di cui al Titolo V del presente Regolamento.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata di dimensioni cm. 21 x 15, posta in posizione facilmente accessibile sul piede dell'impianto, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- a. Comune di Firenze;
 - b. soggetto titolare;
 - c. numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza;
 - d. codice dell'impianto assegnato dal Comune unitamente al rilascio dell'autorizzazione.
5. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi previsti dal comma 3 lettere d. ed e. del precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.
2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
3. Qualora l'interessato non provveda, l'esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva e soggetta alla disciplina prevista agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento.

ART. 31

SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il sub-ingresso nell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione del nuovo intestatario all'ufficio competente.
2. L'ufficio competente provvederà all'inoltro della comunicazione alla Direzione Risorse Finanziarie per la conseguente modifica del nominativo del soggetto tenuto al pagamento del canone.
3. In caso di mancata comunicazione di subingresso si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii..

ART. 32

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

TITOLO V

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 33

ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Firenze è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e ss. mm.ii.
3. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, in qualsiasi forma visiva o acustica - diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi. La diffusione del messaggio pubblicitario effettuata senza titolo è soggetta alle disposizioni di cui ai successivi art. 48 e 49.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 34

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
2. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

ART. 35

GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa del canone è il Dirigente preposto al servizio della Direzione Risorse Finanziarie.
2. La Direzione Risorse Finanziarie gestisce direttamente, secondo le modalità e termini previsti dal presente Regolamento, sia la procedura amministrativa di recupero del Canone e di applicazione delle relative penalità sia l'applicazione dell'indennizzo e delle sanzioni pecuniarie, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o di segnalazione comunque pervenuta all'ufficio.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 36

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta di considerazioni e criteri generali di seguito indicati:
 - _ Considerazioni generali:
 - o Rilevanza internazionale della città sotto il profilo culturale, artistico, architettonico e paesaggistico;
 - o Rilevanza internazionale dei flussi turistici;
 - o Rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulla città dagli altri Comuni della Provincia e della Regione.
 - _ Criteri generali:

- o Suddivisione delle strade, piazze ed altre aree di circolazione in tre categorie con graduazione tariffaria in conseguenza della differente classificazione secondo le specifiche indicazioni ed esclusioni riportate agli artt. 37 e 39 del presente Regolamento;
 - o Differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
 - o Attribuzione di una maggiorazione di canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
 - o Entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario e conseguentemente dell'impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano. Per talune tipologie la dimensione non ha determinato la suddivisione in classi di superficie in considerazione della loro specificità con i criteri di cui ai successivi artt. 37 e 39 del presente Regolamento.
2. Le tariffe relative alle singole tipologie di pubblicità sono determinate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.

ART. 37

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Dette categorie sono individuate nei relativi elenchi che formano parte integrante del presente Regolamento come Allegato 2 – Elenco delle aree di circolazione - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, quali:
 - categoria "inferiore";
 - categoria "superiore";
 - categoria "ulteriore".
3. Appartengono alla categoria "inferiore", in via residuale, tutte le aree di circolazione che non siano comprese né fra quelle di categoria "superiore", né fra quelle di categoria "ulteriore".
4. Quando il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, è installato sul territorio afferente due categorie, si applica il canone di maggiore entità.
5. Quando il mezzo pubblicitario è installato in una strada o piazza ma visibile solo da altra area di circolazione si applica la tariffa di canone relativa a quest'ultima.

ART. 38

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE.

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria.

ART. 39

TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE

1. Sono assoggettati al Canone i seguenti mezzi pubblicitari:

a) Cartello – Decorazione su parete di particolare pregio artistico – Gigantografia su parete cieca – Impianto pubblicitario speciale - Impianto su arredo urbano - Impianto di affissione diretta - Stendardo - Bandiera.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq. oltre 1 mq e fino a 5,5 mq. oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq. oltre 8,5

mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

b) Pubblicità su ponteggio e Gigantografie

Per il suddetto mezzo pubblicitario effettuato mediante teli di cotone o altri mezzi di qualunque materiale costituiti - escluso le insegne di esercizio le targhe e le vetrofanie - collocato a copertura di ponteggi, in occasione di cantieri edili e simili, è istituita una tariffa per ogni periodo di 30 giorni o frazione. Per il suddetto mezzo pubblicitario è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno e della categoria relativa a ciascuna area di circolazione per il mezzo pubblicitario in questione la superficie minima assoggettabile a Canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq 10.

c) Fonica.

Per la pubblicità in questione effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità, con un limite massimo di 30 apparecchi per lo stesso ambito di diffusione.

d) Aeromobile.

Per la pubblicità in questione effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e altre forme, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalle dimensioni e quantità del materiale distribuito o esposto.

e) Pallone frenato.

Per la pubblicità in questione effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

f) Veicolo in genere - Veicolo adibito a trasporto di linea - Veicolo adibito al servizio taxi - Bus navetta - Veicoli di cortesia - Veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati al trasporto di persone svantaggiate.

Per la categoria "Veicolo in genere" la pubblicità deve essere installata all'esterno degli stessi, anche per quelli destinati alla pubblicità itinerante, ed è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione tenendo conto dei seguenti scaglioni: : fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq.

Per le categorie "Veicolo adibito a trasporto di linea" e "Veicolo adibito a servizio taxi" e "Bus-navetta" è istituita una tariffa al mq. Per dette categorie è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 30 giorni minimi, in tal caso si applica una tariffa pari ad 1/10 di quella annua. Per detti veicoli il Canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio sia rilasciata dal Comune di Firenze e/o dalla Regione Toscana e riguardi la circolazione sul territorio comunale fiorentino. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il Canone è ridotto del 50% quando il territorio comunale di Firenze costituisca inizio o fine della corsa.

g) Locandine.

Per la pubblicità in questione effettuata mediante affissione - autorizzata dal Servizio competente della Direzione Risorse Finanziarie - di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione. Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito

dal competente ufficio. Quando l'affissione diretta ha carattere ricorrente e comporta aggiornamenti con più edizioni nel corso dei 30 giorni di validità, l'interessato dovrà presentare anticipatamente apposita dichiarazione con allegato l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura sopraindicata a condizione che l'utente esponga le locandine esclusivamente nelle posizioni ricomprese nell'elenco allegato alla dichiarazione e consegni copia della locandina medesima al Servizio Entrate della competente Direzione Comunale ad ogni aggiornamento. Le locandine di superficie inferiore a 300 cmq sono esenti dal Canone e non necessitano né di dichiarazione né di timbro di autorizzazione. Le locandine sono però soggette al Canone nell'eventualità siano apposte secondo le modalità e termini di cui al c.7 dell'art. 39 del presente Regolamento.

h) Volantinaggio - Persona circolante.

Per la pubblicità in questione effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto.

i) Proiezione.

Per la pubblicità in questione realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

l) Insegna d'esercizio – Targa – Vetrolania.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno, della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5.5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. Si considera permanente la pubblicità autorizzata per un periodo superiore a 365 giorni.

m) Pubblicità su veicoli di proprietà dell'Impresa.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono stabilite tariffe per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione differenziate secondo le seguenti tipologie:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti;
- per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui ai punti precedenti sono raddoppiate.

Il Canone è dovuto quando sul territorio del Comune vi sia la sede dell'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero, vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione i veicoli.

n) Striscione

Per la pubblicità effettuate con "Striscioni" ovvero con altri mezzi simili attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa al mq. per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.

2. Le disposizioni previste nella lett. a) del comma precedente si applicano anche alla pubblicità che non rientra tra le tipologie espressamente indicate nel comma 1.

ART. 40

APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana

geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.

4. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario.

8. Non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

9. Per le tipologie pubblicitarie di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11b, dell'articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia.

10. Per ragioni di economicità non si procederà:

a) ad attivare procedure di recupero per importi pari od inferiori ad euro 15,00;

b) a richiedere il canone per importi pari od inferiore ad euro 3,00.

ART. 41

ESCLUSIONI

1. È esclusa dal canone:

a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno con modalità che possano incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;

b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.

ART. 42

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

a. i mezzi pubblicitari realizzati per il conseguimento di propri fini istituzionali e relativi ad iniziative organizzate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Firenze, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, nonché per quelle effettuate da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli istituzionali sopraindicati per i quali è prevista l'esenzione.

La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq, ovvero inferiore al 20% del totale per i soli impianti di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche. La Direzione Risorse Finanziarie concederà l'esenzione per quanto riguarda lo Stato, la Regione Toscana e la Provincia di Firenze previa formale richiesta da parte degli Enti in questione, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attestino altresì la sussistenza dei presupposti alla esenzione;

b. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata;

c. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto b), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relative all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario per ogni sede. Quando i mezzi sono più di uno l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone più basso;
- k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;
- l. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;
- m. l'indicazione della ragione sociale e del marchio sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.
- n. la pubblicità inerente la donazione del sangue, o la pubblicità effettuata da Associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti. L'esenzione compete esclusivamente per le forme pubblicitarie interne che non siano percepibili esternamente. La Direzione Risorse Finanziarie concederà il beneficio in questione previa formale richiesta da parte delle Associazioni o Società interessate, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attestì altresì la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento della esenzione.
- p. le iniziative pubblicitarie di cui sia prevista, in sede di convenzione tra il Comune di Firenze ed altri soggetti, la sostituzione del presente Canone con vantaggi di altra natura per l'Ente.

ART. 43

RIDUZIONI

1. Le riduzioni del canone, a qualunque titolo previste, non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.
2. Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.
3. La tariffa finale dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 1, 2 ed 11 a, dell'art. 39 del presente Regolamento è ridotta del 33 % (*modifica in vigore dal 01/01/2015*) per i mezzi pubblicitari installati su beni di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Firenze ovvero da questi affidati in concessione esclusiva a terzi. Per le tipologie di cui al comma 2, art. 39, del presente Regolamento, si fa riferimento alla titolarità dell'immobile oggetto di intervento; per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione.
4. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Tale beneficio è concesso esclusivamente per manifestazioni o iniziative aperte al pubblico e con accesso del tutto gratuito.

5. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Firenze.
6. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi.
7. La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione, ai sensi del comma 2 lett. "d" dell'art. 4 del presente Regolamento, effettuata in apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa comunicazione si riferisce ad una durata di 365 giorni. La comunicazione dovrà essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari. Nella stessa comunicazione l'interessato dovrà indicare il numero dei mezzi pubblicitari e le relative dimensioni e caratteristiche. Il canone dovrà essere versato per intero entro la data di installazione dei mezzi pubblicitari stessi.
8. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nei commi 4, 5 del presente articolo all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.
9. La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al punto 2 dell'art 39 del presente Regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor.
10. Il beneficio di cui ai commi 4,5,6 è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta prodotta alla medesima, almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, da parte degli interessati e nella quale si attesti la sussistenza dei presupposti alla riduzione.

ART. 44

AGEVOLAZIONI

1. I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione, nonché in aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di una agevolazione sul canone annuale dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% dell'importo del canone annuale dovuto per pubblicità permanente.
3. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello nel quale l'interruzione avrà temporalmente la durata maggiore.
4. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.
5. I titolari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità:
 - a. rimborso, senza interessi, del canone, a condizione che sia già stato interamente versato;
 - b. riduzione del canone dovuto e non ancora versato, a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto ed a condizione che l'annualità per la quale spetta l'agevolazione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione.
6. La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.
7. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione della Direzione tecnica competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

ART. 45

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni, con durata superiore a 365 giorni, sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per l'anno iniziale si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 46 del presente Regolamento.
3. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata rispetto alla data di inizio dell'installazione della pubblicità, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario intenda rinunciare alla stessa, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
6. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento a canone.
7. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di mezzi pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del comune.
8. Si dà luogo al rimborso del canone eventualmente versato solo nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinunci all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina. In alternativa è ammesso il versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli.
10. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione, il codice del singolo impianto riportato nell'atto autorizzatorio, cui si riferisce il pagamento. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa di ciascuno dei codici degli impianti e dell'indicazione dell'ammontare di ciascun versamento relativo.
11. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 2500,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
12. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

ART. 46

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'installazione, con le modalità previste dal precedente articolo, commi 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale.
3. Le tariffe delle tipologie I e IIa) dell'art. 39 del presente Regolamento per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate, ad eccezione di quanto disposto ai commi successivi del presente articolo, secondo i seguenti parametri:
 - a. durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;
 - b. durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;
 - c. durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua;

d. durata oltre 90 giorni: tariffa annua.

4. La tipologia 2.1 dell'art. 39, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45, è da considerare comunque temporanea e quindi, anche quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

5. Le tipologie "cartello" e "Impianto di affissione diretta" di cui al comma 1 dell'art. 39, quando sono collocate sulle recinzioni dei grandi cantieri, sono da considerare comunque temporanee, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del presente Regolamento.

6. Conseguentemente, quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento del canone va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

7. Per la pubblicità autorizzata nel contesto ed in contemporanea con lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi, in deroga a quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 del presente articolo nonché dal punto 1 comma 4 e dal punto 3 comma 1 dell'articolo 39 del presente Regolamento sono stabilite le seguenti misure tariffarie:

a. per le tipologie di cui al comma 1 dell'art. 39 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/100 della rispettiva tariffa annua;

b. per la tipologia di cui al comma 3 dell'art. 39 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/5 della rispettiva tariffa quindicinale.

8. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

TITOLO VI

PENALITA' E SANZIONI

ART. 47

PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 50, per omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggiore canone in caso di versamento parziale, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.

2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

ART. 48

PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME - DEFINIZIONI

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione.

2. E' considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia:
D Impianti pubblicitari speciali, D.1 cartello stradale C.2 Gigantografia su ponteggio.

3. Sono considerate difforme tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

4. Sono altresì considerate abusive tutte le forme di pubblicità effettuate per mezzo della sosta di mezzi attrezzati con impianti pubblicitari, come indicati all'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 49

INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.
4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.
6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:
 - a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;
 - b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;
 - c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).
3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, con oneri a carico del trasgressore.
4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.
5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa. L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.
6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario a spese del trasgressore, previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

ART. 51

DECORRENZA DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA

1. In caso di accertata installazione pubblicitaria senza titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio della relativa installazione, essa si presume in essere dal primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata la violazione, per le tipologie previste ai commi 1, 7, 11 lett. a) e lett. b) dell'art. 39 del Regolamento.

2. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste al comma 2 - tip. 2.1 e ai commi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del medesimo art. 39.

3. Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 49, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, non correggendo lo stesso le irregolarità dell'installazione.

ART. 52

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ ('RAVVEDIMENTO OPEROSO')

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone.

Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'8%.

ART. 53

DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. La stessa procedura di cui al comma 1, viene seguita dalla Direzione Risorse Finanziarie per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabiliti all'art. 49, commi da 1 a 4 per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di mezzi pubblicitari.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è fissato in cinque anni.
4. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e/o le segnalazioni comunque pervenute all'ufficio costituiscono titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

ART. 54

RIMBORSI

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza alla competente Direzione Risorse Finanziarie il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, oltre a quanto previsto dall'art. 44 ultimo comma, del presente Regolamento, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabilità del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data della domanda, (art. 2033 C.C.). Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso non dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.
4. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il canone per l'installazione di impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed agli eventuali coobbligati in solido.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 15.00 (quindici).

ART. 55

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone appartengono alla giurisdizione tributaria.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56

APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Resta salva l'applicabilità della normativa urbanistico-edilizia ove ne ricorrano gli estremi.
2. Gli interventi abusivi ovvero realizzati in difformità dall'autorizzazione sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti. del presente Regolamento.

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.
3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.
4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari di cui all'art.6 lettera f).

ART. 58

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:
 - a. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c. D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d. D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:
 - a - progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;
 - b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;
 - c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;
 - d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.
2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.
3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

6. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purché compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

7. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

REGOLAMENTO AL PIANO SULLA PUBBLICITA' E SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 dell' 8 ottobre 2012)

ALLEGATO I PARTE A – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale o sociale, e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm. 70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande - cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280, cm 420x200.

C. Opere di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria.

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. **Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell'edificio.** Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, **dovrà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso e sulla stessa facciata possono essere apposti fino al un massimo di due impianti.**

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6.00x6.00 o ml 6.00x9.00 orizzontale o verticale, complanare alla facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del fabbricato.

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di interesse facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione ml. 2X1,50 ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema della viabilità. È posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle aree a parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq. 3.000[±], di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E. Stendardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

G. Impianti su Arredo Urbano

Manufatti collocati su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso per luce diretta.

G.1 Supporto informativo

Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

G.1.1 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 2;

G.1.2 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa fra mq. 2 e mq. 7;

G.1.3 - manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 1,5.

G.2.1 Totem.

Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

G.2.2 Pannello luminoso

Manufatto mono o bifacciale finalizzato a supportare messaggi pubblicitari; può essere luminoso e può contenere messaggi variabili su entrambi i lati. Dimensioni nominali del messaggio pubblicitario: a) cm. 120x180 e superficie pubblicitaria mq. 2,00, altezza massima del manufatto ml. 3,00; b) cm. 310x230 e superficie pubblicitaria mq. 7,00, altezza massima del manufatto ml. 5,20.

G.3 Pensilina mezzi di trasporto pubblico

Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto.

pubblico.

Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, inserito in un manufatto avente dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

G.4 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,7 mq. e privo di luce.

Dimensioni superiori, fino a un massimo di 100x140 cm, potranno essere autorizzate dalla Giunta esclusivamente a seguito dell'approvazione di un piano particolareggiato cittadino presentato congiuntamente dai soggetti titolari di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.), di razionalizzazione delle aree di fermata con l'accorpamento di più punti di segnalazione, la riduzione di pali e colonne su suolo pubblico e la presenza di servizi di informazione agli utenti su tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto.

L'installazione di messaggi contenenti la sola indicazione dello sponsor potrà avvenire su entrambe le facce della palina a condizione che la superficie complessiva non ecceda i 500 cmq.

G.5 Bagno autopulente

Manufatto contenente un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 6 mq.

G.7 Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 1,5 mq.

Idonee strutture atte a circoscrivere i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con dimensione massima degli impianti pubblicitari di 2 mq.

G.8 Segnaparcheggio

Impianto pubblicitario da collocare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico di superficie, avente un lato da utilizzare con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio, l'altro quale impianto pubblicitario. Dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00, altezza massima del manufatto ml. 2,50. Può essere luminoso.

Per ogni area destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico di superficie potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area.

G.9 Mezzi elettronici a messaggio variabile

Impianto pubblicitario mono o bifacciale, monopalo, a messaggio pubblicitario fisso o variabile con un intervallo di tempo tra un messaggio e l'altro non inferiore a 10 secondi.

Dimensione massima ml. 1,20x1,80 o ml. 1,80x1,20

L'installazione dei detti impianti è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali e degli attraversamenti pedonali, entro lo spazio di avvistamento.

G.10 Parcometro

Sui parcometri installati a servizio delle aree a sosta controllata è possibile installare un telaio di supporto per contenere interamente un messaggio pubblicitario non luminoso né illuminato, della dimensione massima di cm. 30x40.

Il telaio deve essere interamente contenuto nelle dimensioni della struttura sottostante senza eccedere la sagoma della stessa.

G. 11 Preinsegne

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Limitatamente alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione delle preinsegne potrà avvenire in tutto il territorio, purché la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.

Le preinsegne da installarsi fuori del perimetro dell'area Unesco dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di ml. 1,00x0,20 ad un massimo di ml. 1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.

E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e caratteristiche.

All'interno dell'area Unesco le dimensioni delle preinsegne, il loro posizionamento e le caratteristiche del manufatto saranno quelle risultanti da uno specifico progetto.

ALLEGATO I PARTE B - REQUISITI TECNICO- PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tutti gli impianti pubblicitari di nuova realizzazione dovranno garantire il rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali

AFFIDABILITA' NEL TEMPO: L'attenta progettazione, l'utilizzo di materiali nobili, la produzione dei componenti con sistemi industriali dovrà garantire un'affidabilità funzionale ed estetica anche delle superfici in vista.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

AFFIDABILITA': l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrantanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi.

RICICLABILITA': È l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostenibilità e recuperabilità).

SICUREZZA: L'impianto deve essere progettato, sia nella fondazione che nel dimensionamento delle singole parti, per resistere alle sollecitazioni ambientali previste dalla normativa in materia di sicurezza. Anche l'attività di sostituzione del messaggio pubblicitario rientra tra gli elementi della sicurezza sia per gli operatori che i frequentatori degli spazi urbani.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t \leq 60^{\circ}\text{C}$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durevolezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare e quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI EN 771-1:2005; UNI 8942/2; UNI EN 771-1:2005; UNI EN 771-1:2005; 10545-12:2000. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione

degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste: - collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; - resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; - superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antisrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

IMPIANTI LUMINOSI: tutti gli impianti luminosi, al fine di garantire il più basso assorbimento di energia devono adottare gli opportuni provvedimenti in modo da contribuire al risparmio energetico e ridurre gli interventi di manutenzione.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica: Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

CATEGORIA ULTERIORE

ACCIAIUOLI LUNGARNO DEGLI
ADUA PIAZZA
ALAMANNI L. VIA
ALINARI FRATELLI LARGO
AMENDOLA G. VIALE
ANTINORI PIAZZA DEGLI
ARCHIBUSIERI LUNGARNO DEGLI
BAMBINE E BAMBINI DI BESLAN PIAZZALE
BARACCA E. VIA
BARTALI GINO PIAZZA
BECCARIA C. PIAZZA
BELFIORE VIALE
CALIMALA VIA
CALZAIUOLI VIA DEI
CASTELLANI VIA DEI
CERRETANI VIA DE'
CORSINI LUNGARNO
CORSO VIA DEL
D'AZEGLIO M. PIAZZA
DUOMO PIAZZA DEL
EUROPA VIALE
GIANNOTTI D. VIALE
GIOVINE ITALIA VIALE
GONDI VIA DEI
GRAMSCI A. VIALE
GRANO PIAZZA DEL
GRECI BORGO DEI
GUICCIARDINI LUNGARNO
GUICCIARDINI VIA DEI
GUICCIARDINI VOLTA
GUIDONI A. VIALE
INDIPENDENZA PIAZZA DELL'
LAVAGNINI S. VIALE
LEONI VIA DEI
LIBERTÀ PIAZZA DELLA
MAGGIO VIA
MARTELLI VIA DEI
MATTEOTTI G. VIALE
MERCATO NUOVO PIAZZA DEL
MICHELANGELO PIAZZALE
MICHELANGELO VIALE
NAZIONALE VIA
NINNA VIA DELLA
NOVOLI VIA DI
PANZANI VIA
PECORI VIA DEI
PIETRO LEOPOLDO PIAZZA
PITTI PIAZZA DEI
PONTE VECCHIO
POR S. MARIA VIA
PROCONSOLO VIA DEL
REPUBBLICA PIAZZA DELLA
ROMA VIA
ROSSELLI FRATELLI VIALE
RUCCELLAI PIAZZA DE'
SANZIO R. VIALE
SIGNORIA PIAZZA DELLA
SPEZIALI VIA DEGLI
STAZIONE PIAZZA DELLA
STROZZI PIAZZA DEGLI
STROZZI VIA DEGLI
STROZZI F. VIALE
SS. ANNUNZIATA PIAZZA

S. CATERINA D'ALESSANDRIA VIA
 S. CATERINA DA SIENA VIA DI
 S. CROCE PIAZZA DI
 S. FIRENZE PIAZZA
 S. GIOVANNI PIAZZA
 S. IACOPO BORGO
 S. LORENZO BORGO
 S. LORENZO PIAZZA
 S. MARCO PIAZZA
 S. MARIA NOVELLA PIAZZA DI
 S. TRINITÀ PIAZZA DI
 TALENTI VIALE
 TORNABUONI VIA DEI
 UFFIZI PIAZZALE DEGLI
 UNITÀ ITALIANA PIAZZA DELL'
 VACCHERECCIA VIA
 VIGNA NUOVA VIA DELLA
CATEGORIA SUPERIORE
 AGLI VIA DEGLI
 AGNOLO VIA DELL'
 ALBERO VIA DELL'
 ALBERTI L. B. PIAZZA
 ALBIZI BORGO DEGLI
 ALDEROTTI T. VIA
 ALEARDI A. VIALE
 ALFANI VIA DEGLI
 ALFIERI V. VIA
 ALLORI A. VIA
 AMMIRATO S. VIA
 ANDREA DEL VERROCCHIO VIA
 ANGIOLIERI PIAZZETTA DEGLI
 ANGUILLARA VIA DELL'
 ANNIGNONI PIETRO PIAZZA
 ANSELMI VIA DEGLI
 ANFINORI VIA DEGLI
 ANTONELLI G. PIAZZA
 ANTONIO DEL POLLAIUOLO VIA
 ARAZZIERI VIA DEGLI
 ARETINA VIA
 ARGIN GROSSO VIA DELL'
 ARIENTO VIA DELL'
 ARIOSTO L. VIALE
 ARMAGNATI CHIASSO DEGLI
 ARNOLFO VIA
 ARTE DELLA LANA VIA DELL'
 ARTISTI VIA DEGLI
 ARTUSI PELLEGRINO PIAZZA
 AVELLI VIA DEGLI
 BACCIO DA MONTELUPO VIA
 BANCHI VIA DEI
 BARBADORI VIA DEI
 BARBADORI VOLTA DEI
 BARBANO VIA DI
 BARDI VIA DEI
 BARGELLINI P. LARGO
 BARONCELLI PIAZZA DE'
 BARTOLOMMEI F. VIA
 BASSI VIA DEI
 BATONI P. PIAZZA
 BATTISTI C. VIA
 BELLARIVA VIA DELLA
 BELLE ARTI PIAZZA DELLE
 BELLE DONNE VIA DELLE
 BENCI VIA DEI
 BENEDETTO MARCELLO (VEDE MARCELLO B.)
 BOCCHERINI L. VIA

BRACCIOLINI P. VIA
BRONZINO VIA
BRUNELLESCHI VIA DE'
BRUNELLESCHI F. PIAZZA
BUFALINI M. VIA
CADUTI NEI LAGER PIAZZALE
CALAMANDREI P. PIAZZETTA
CALATAFIMI VIALE
CALDAIE VIA DELLE
CALIMARUZZA VIA
CALZA PIAZZA DELLA
CAMPIDOGLIO VIA DEL
CAMPO D'ARRIGO VIA DEL
CAMPOFIORE VIA DEL
CAMPOREGGI VIA DI
CANOVA A. VIA
CANTO ALLA QUARCONIA VIA DEL
CANTO DEI NELLI VIA DEL
CAPACCIO VIA DI
CAPITOLO PIAZZA DEL
CAPO DI MONDO VIA
CAPPONI G. VIA
CARDUCCI G. VIA
CARRA VIA DELLE
CARRAIA VIA DI
CASACCIA VIA DELLA
CASCINE VIA DELLE
CASTELLACCIO VIA DEL
CAVALIERI VIA DEI
CAVALLEGGERI PIAZZA DEI
CAVOUR C. VIA
CELLINI B. LUNGARNO
CENNINI B. VIA
CENTO STELLE VIA DELLE
CERCHI PIAZZA DEI
CERCHI VIA DEI
CERCHI VICOLO
CHERUBINI L. S. VIA
CHIARA VIA
CIALDINI VIALE
CIECHI VOLTA DEI
CIMATORI PIAZZA DEI
CIMATORI VIA DEI
CIOMPI PIAZZA DEI
CIRCONDARIA VIA
COLOMBO C. LUNGARNO
COLONNA VIA DELLA
CONDOTTA VIA DELLA
CONTI VIA DEI
CORRIDONI F. VIA
CORSI VIA DEI
CORSICA VIALE
CROCE BORGÒ LA
CROCISSO PIAZZA DEL
CURE PIAZZA DELLE
CURTATONE VIA
DALLA CHIESA (GENERALE) LUNGARNO
DALMAZIA PIAZZA
D'ANNUNZIO G. VIA
DATINI F. VIA
DAVANZATI PIAZZA DE'
DE AMICIS E. VIALE
DE GASPERI A. LARGO
DE NICOLA E. VIA
DEL BENE PIAZZETTA DEI
DEL LUNGO I. PIAZZA

DEL POLLAIUOLO (VEDI: ANTONIO D.P.)
DE SANCTIS F. VIA
DIACCETO L.DA (VEDI: IACOPO DA DIACCETO)
DIAZ GENERALE (VEDI: GENERALE DIAZ)
DOGANA VIA DELLA
DOLFI G. VIA
DONATELLO PIAZZALE
DONI A. F. VIA
DRESDA PIAZZA
DUCA D'AOSTA VIA
DUSE E. VIALE
EINAUDI L. VIA
ERBOSA VIA
ETRURIA VIALE
FAENZA VIA
FANTI M. VIALE
FARINE VIA DELLE
FARINI L. C. VIA
FERRUCCI F. LUNGARNO
FERRUCCI F. PIAZZA
PIESOLANA VIA
FINIGUERRA M. VIA
FIUME VIA
FOGGINI G. B. VIA
FORLANINI E. VIA
FORTEZZA VIA DELLA
FOSSI VIA DEI
GADDI T. PIAZZA
GALILEO PIAZZALE
GALILEO VIALE
GALLIANO G. VIA
GARIBALDI G. VIA
GASPERI E. VIA
GAVINANA PIAZZA
GELSOMINO VIA DEL
GENERALE DIAZ LUNGARNO
GHIBELLINA VIA
GHIBERTI L. PIAZZA
GIANNI F. VIA
GIGLIO VIA DEL
GIGNORO VIA DEL
GINORI VIA DE'
GIOBERTI V. VIA
GIORDANI P. VIA
GIOVANNI ANGELICO FRA' VIA
GIOVANNI DA VERRAZZANO VIA
GIOVANNI D. BANDE NERE VIA
GIRALDI VIA DEI
GIROLAMI VIA DEI
GIROLAMI VOLTA DEI
GIUDICI PIAZZA DEI
GIULIANI R. VIA
GIUSTI G. VIA
GOLDONI C. PIAZZA
GORI VIA DEI
GORI L. VIALE
GRAN BRETAGNA VIA
GRAZIE LUNGARNO DELLE
GUALFREDOTTO DA MILANO PIAZZA
GUASTI C. VIA
GUELFIA VIA
IACOPO DA DIACCETO VIA
IL PRATO VIA
ITALIA CORSO
KASSEL VIA
LAMARMORA A. VIA

LAMBERTESCA VIA
LAMBERTI VIA DEI
LANZA G. VIA
LAURA VIA
LEOPARDI G. VIA
LIMBO PIAZZA DEL
LORENZO IL MAGNIFICO VIA
LULLI G. B. VIA
LUNGO L'AFRICO VIA
LUPI B. VIA
MACHIAVELLI N. VIALE
MADONNA DEGLI ALDOBRANDINI PIAZZA
MADONNONE VIA DEL
MAFALDA DI SAVOIA VIA
MAFFIA VIA
MAGALOTTI VIA DEI
MAGAZZINI VIA DEI
MAGENTA VIA
MAGLIABECHI A. VIA
MAGNIFICO (VEDI VIA LORENZO IL MAGNIFICO)
MALENCHINI V. VIA
MALTA VIALE
MAMIANI T. VIALE
MANNI D. M. VIA
MANTELLATE VIA DELLE
MANZONI A. VIA
MARAGLIANO VIA
MARCELLO BENEDETTO VIA
MARCONI G. VIA
MARITI G. F. VIA
MARTIRI DELLE FOIBE LARGO
MARTIRI DEL POPOLO VIA
MARZIO VICOLO
MASACCIO VIA
MATTONAIA VIA DELLA
MAZZINI G. VIALE
MEDICI VIA DE'
MEDICI (DE') A.M.L. LUNGARNO
MELARANCIO VIA DEL
MELEGNANO VIA DI
MENTANA PIAZZA
MERCANTI VOLTA DEI
MERCATO CENTRALE PIAZZA DEL
MICHELI P. A. VIA
MILLE VIALE DEI
MILTON G. VIALE
MINGHETTI M. VIA
MINZONI DON G. VIALE
MODENA G. VIA
MONACO G. VIA
MONTANELLI G. VIA
MONTEBELLO VIA
MONTELUNGO PIAZZALE
MORGAGNI G. B. VIALE
MORO VIA DEL
MORO A. LUNGARNO
MURAGLIONE VIA DEL
MURATORI L. A. PIAZZA
NENNI P. VIALE
NERI VIA DEI
NICCOLINI G. B. VIA
NOBILI PIAZZA
NOVELLI A. VIA
OCHE VIA DELL'
OGNISSANTI BORGO
OGNISSANTI PIAZZA D'

OJETTI U. VIALE
OLANDA VIA
OLIO PIAZZA DELL'
OLIVUZZO VIA DELL'
ORIUOLO VIA DELL'
ORSANMICHELE VIA
ORSINI G. VIA
ORTI ORICELLARI VIA DEGLI
OTTAVIANI PIAZZA DEGLI
PACINOTTI A. VIA
PAGANINI N. VIA
PAISELLO G. VIA
PALAZZUOLO VIA
PALESTRINA (VEDI: PIER LUIGI DA)
PALESTRO VIA
PALMIERI M. VIA
PANCHE VIA DELLE
PANCIA TICHI VIA
PANDOLFINI VIA DE'
PANICALE VIA
PAOLI VIALE
PAOLIERI F. VIA
PAOLO UCCELLO PIAZZA
PARIONE VIA
PARTE GUELFA PIAZZA DELLA
PAVONE VIA DEL
PECORI GIRALDI G. LUNGARNO
PELLICCERIA VIA
PELLICO S. VIA
PERFETTI RICASOLI VIA DEI
PERGOLA VIA DELLA
PESCE PIAZZA DEL
PESCONI VIA DEI
PETRARCA F. VIALE
PIAGENTINA VIA
PIAVE PIAZZA
PIER DELLA FRANCESCA PIAZZA
PIER LUIGI DA PALESTRINA VIA
PIETRAPIANA VIA
PILASTRI VIA DEI
PILATI G. VIA
PINTI BORGO
PIOMBINO VIALE
PISANA VIA
PISTOIESE VIA
POGGI E. VIA
POGGI G. PIAZZA
POGGIO IMPERIALE PIAZZALE DEL
POGGIO IMPERIALE VIALE DEL
PONTE ALLE MOSSE VIA
PONTE ALL'ASSE VIA DEL
PONTE ROSSO VIA DEL
PONTE SOSPESO VIA DEL
PORTA AL PRATO PIAZZALE DI
PORTA ROMANA PIAZZALE DELLA
PORTA ROSSA VIA
PORTE NUOVE VIA DELLE
PORTINARI F. VIA
PORTOGALLO VIA
PRATELLINO VIA DEL
PRATELLO ORSINI VIA DEL
PRATESE VIA
PRATOLINI V. VIALE
PUCCI VIA DEI
PUCCINI G. PIAZZA
RATTAZZI U. VIA

RAVENNA PIAZZA
REDI F. VIALE
RICASOLI VIA
RIDOLFI C. VIA
RIGHI A. VIALE
ROCCA TEDALDA VIA
ROMANA VIA
ROMITO VIA DEL
RONDINELLA VIA DELLA
RONDINELLI VIA DEI
ROSADI G. PIAZZA
ROSINA VIA
RUCELLAI B. VIA
RUOTE VIA DELLE
RUSTICI VIA DEI
SALTARELLI PIAZZA DEI
SALUTATI C. VIA
SALVAGNOLI V. VIA
SALVEMINI G. PIAZZA
SALVESTRINA VIA
SALVI CRISTIANI VIA
SANSOVINO VIA DEL
SASSETTI VIA DEI
SAURO N. PIAZZA
SCALA VIA DELLA
SCANDICCI VIA DI
SCARLATTI PIAZZA DEGLI
SEGNI B. VIALE
SELLA Q. VIA
SENESE VIA
SERRAGLI VIA DEI
SERRISTORI LUNGARNO
SERVI VIA DEI
SESTESE VIA
SETA VICOLO DELLA
SODERINI LUNGARNO
SOFFIANO VIA DI
SOLE VIA DEL
SOLFERINO VIA
SONNINO S. VIA
SPADA VIA DELLA
SPADOLINI GUIDO VIA
STARNINA G. VIA
STATUTO VIA DELLO
STUDIO VIA DELLO
S. AMBROGIO PIAZZA
S. ANNA VIA
S. ANTONINO VIA
SS. APOSTOLI BORGO
S. BENEDETTO PIAZZA DI
S. CATERINA D'ALESSANDRIA PIAZZA
S. CECILIA PIAZZA DI
S. EGIDIO VIA
S. ELISABETTA PIAZZA
S. ELISABETTA VIA
S. FELICE PIAZZA
S. FREDIANO BORGO
S. GALLO VIA
S. GERVASIO VIA
SS. GERVASIO E PROTASIO PIAZZA DEI
S. GIUSEPPE VIA
S. IACOPINO PIAZZA DI
S. LUCIA VIA DI
S. MARIA IN CAMPO PIAZZA DI
S. MARIA MAGGIORE PIAZZA DI
S. MARIA SOPRANO PIAZZA DI

S. MARIA NUOVA PIAZZA DI
 S. MARTINO PIAZZA DI
 S. MICHELE VISDOMINI PIAZZA DI
 S. MINIATO FRA LE TORRI VIA
 S. NICCOLO' VIA DI
 S. PANCRAZIO PIAZZA
 S. PAOLINO PIAZZA DI
 S. PIER MAGGIORE PIAZZA
 S. PIER MAGGIORE VIA DI
 S. REMIGIO PIAZZA DI
 S. REPARATA VIA
 S. ROSA LUNGARNO DI
 S. SIMONE PIAZZA
 S. SPIRITO PIAZZA
 S. SPIRITO VIA
 S. STEFANO PIAZZA DI
 S. STEFANO VICOLO DI
 S. STEFANO IN PANE VIA DI
 S. VERDIANA VIA
 S. ZANOBI VIA
 TANUCCI B. PIAZZA
 TAVANTI A. VIA
 TAVOLINI VIA DEI
 TEATINA VIA
 TEMPIO LUNGARNO DEL
 TERME VIA DELLE
 THOUAR P. VIA
 TINTORI CORSO DEI
 TORRICELLI VIALE
 TORRICIANI LUNGARNO
 TOSELLI P. VIA
 TOSINGHI VIA DE'
 TREBBIO VIA DEL
 TRIPOLI VIA
 UNDICI AGOSTO VIALE
 VAL DI LAMONA VIA
 VALFONDA VIA
 VANNI VIA DE'
 VASARI G. PIAZZA
 VECCHIETTI VIA DEI
 VENEZIA VIA
 VENTI SETTEMBRE VIA
 VERDI G. VIA
 VERGA G. VIALE
 VERROCCHIO (VEDI ANDREA DEL)
 VESPUCCI A. LUNGARNO
 VETTORI PIER PIAZZA
 VIEUSSEUX G. PIAZZA
 VILLAMAGNA VIA DI
 VITTORIO EMANUELE II VIA
 VITTORIO VENETO PIAZZA
 XXVII APRILE VIA
 VOLTA A. VIALE
 ZANNETTI F. VIA
 ZANNONI G. B. VIA
 ZARA VIA
 ZECCA VECCHIA LUNGARNO DELLA

CATEGORIA INFERIORE

APPARTENGONO ALLA CATEGORIA INFERIORE, IN VIA RESIDUALE, TUTTE LE AREE DI
 CIRCOLAZIONE CHE NON SIANO COMPRESI NE' FRA QUELLE DI CATEGORIA SUPERIORE NE' FRA
 QUELLE DI CATEGORIA ULTERIORE.

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

PREMESSO che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata tramite PEC o con procedura Online (qualora già attiva) sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

In ogni caso deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, la ragione sociale, la sede legale, Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto ed eventuale presenza di vincolo paesaggistico o sull'immobile.
- d. Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
- e. Descrizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Si riporta di seguito la documentazione da allegare o le dichiarazioni specifiche per le varie tipologie più frequentemente richieste:

A) PUBBLICITA' PROVVISORIA

1) standardi, cartelli e bandiere:

- bozzetto
- foto inserimento
- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

2) volantinaggio:

- bozzetto
- numero di persone
- elenco strade

3) cartelli su ponteggio, cantiere e cesate:

- bozzetto
- fotosimulazione
- dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere ed estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico.
- dichiarazione che la pubblicità su cesate è riferita alla attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.
- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

4) pubblicità su veicoli:

- bozzetto
- fotosimulazione
- targhe dei veicoli interessati
- copia della carta di circolazione del/dei veicoli o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di averne la disponibilità.

S) Eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni

- nel caso di installazioni luminose o illuminate, dichiarazione che le stesse saranno installate nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia;
- nel caso di installazioni che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione;
- Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

B) IMPIANTI PUBBLICITARI

Oltre alle dichiarazioni indicate in premessa, sono inoltre necessarie:

f. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.

g. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.

h. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore)

All'istanza deve inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:

i. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;

l. estratto di mappa catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi.

m. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;

n. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

- o. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B - distanze;
- p. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
- per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
- q. fotoinserimento del manufatto pubblicitario dal quale evincere il suo inserimento nel contesto urbano circostante.
- r. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:
- il rispetto delle norme contenute nel Regolamento.;
 - la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato 1 al presente Regolamento;
 - idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;
 - la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.
 - il rispetto del "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città" e relativo disciplinare ed il rispetto delle distanze di cui all'art.8 comma 2.

- s. **Nel solo caso di impianti pubblicitari su ponteggi (gigantografie)**, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:
- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;
 - estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;
 - necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;
 - estremi della concessione di suolo pubblico;
 - estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;
 - data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;
 - dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

Allegato 4 - SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICITÀ SUI CANTIERI E SUI PONTEGGI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del Piano, la pubblicità sui cantieri e o ponteggi previsti da tale articolo è sottoposta alle seguenti specifiche e prescrizioni:

1. Per le aree centrali di particolare pregio, ricomprese all'interno dell'area UNESCO l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere dovrà tenere conto delle caratteristiche peculiari degli immobili e della specifica necessità di tutela delle aree, in relazione alle opere e agli interventi edilizi che si realizzano.
2. Qualsiasi informazione o comunicazione relativa al cantiere o alle opere in esecuzione comprese denominazioni di ditte che curano l'impiantistica o altro, nonché il cartello di cantiere previsto dall'art. 76.4 del Regolamento Edilizio, dovrà essere posizionata sulla recinzione in modo da rendere l'intervento organico ed ordinato rispetto al messaggio pubblicitario.
3. Qualora si renda necessario, l'accesso al cantiere degli addetti all'impianto pubblicitario dovrà essere previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.
4. L'impianto pubblicitario deve essere realizzato in modo tale da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, etc. installate sulla recinzione di cantiere (art. 76, comma 4 del Regolamento Edilizio) né costituire pericolo per la circolazione stradale.
5. Il suddetto impianto è sottoposto al regime di cui ai Titoli V e VI del presente Regolamento.
6. Per ottenere l'autorizzazione per installare l'impianto pubblicitario sulla struttura provvisoria della recinzione di cantiere, il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare al Comune il progetto di recinzione e di collocazione degli impianti pubblicitari, autocertificando il rispetto delle presenti disposizioni, unendovi un'autocertificazione sottoscritta ai sensi di Legge dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione. Qualora la recinzione di cantiere debba essere nel tempo spostata o modificata per effetto del procedere dei lavori, l'autocertificazione dovrà essere rinnovata in base ai nuovi dati, ma non darà luogo a nuove autorizzazioni, salvo non vadano ad interessare nuove vie e/o piazze.
7. Ove vi siano interventi su edifici esistenti con la presenza di ponteggi, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento in materia di gigantografie su ponteggi. La sottostante recinzione non potrà in tal caso essere utilizzata per affissione pubblicitaria.
8. Ove il cantiere sia relativo a interventi su edifici esistenti destinati a sedi di attività produttive e si limiti alla ristrutturazione della sola parte posta al piano terra, senza la presenza di ponteggi, potranno essere autorizzate insegne provvisorie a condizione che la recinzione sia rigida, non sia inferiore a ml. 2.50 di altezza, sia monocromatica o riproponga l'edificio retrostante e riporti per colori e ampiezza l'insegna dell'esercizio.
9. Nel caso di eventuale illuminazione dell'impianto pubblicitario, questa dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 962/2004 ss.mm.ii., alla Legge Regionale toscana n. 39/2005 ss.mm.ii. ed alla disciplina da queste derivante in materia di inquinamento luminoso.

REGOLAMENTO/PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

TABELLA A TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMISSIBILI PER CIASCUNA ZONA

Tipologie Impianti		ZONE						
		1	1a	2	2a	3	4	
A	Cartello							
A.0	formato fino a 8 mq.	no	no	no	no	no	no	no
A.1	formato compreso tra 8 mq. e 12 mq.	no	no	no	nota 1	no	no	no
B	Impianto per Affissioni							
B.1	VETRINA 70x100	no	no	no	no	no	no	no
B.2	STENDARDO							
B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	no	no	no	no	no	no	no
B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	no	no	no	no	no	no	no
B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	no	no	no	no	no	no	no
B.4	TABELLA A MURO							
B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	no	no	no	no	no	no	no
B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	no	no	no	no	no	no	no
B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	no	no	no	no	no	no	no
C	Opera di part. pregio							
C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 2)							
C.1.1	Decorazione su parete	no	no	no	no	no	no	no
C.1.2	Gigantografia	no	no	no	no	no	no	no
C.1.3	Impianto a parete	no	no	no	no	no	no	no
C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI							
C.2.1	artistica	no	no	no	no	no	no	no
D	Impianto speciale							
D.1	Cartello stradale	no	no	no	no	no	no	no
D.2	Tabellone a led	no	no	no	no	no	no	no
D.3	Struttura informativa con sponsor	no	no	no	no	no	no	no
E	Standardi							
E	standardo	no	no	no	no	no	no	no
G	Impianto su arredo urbano							
G.1	supporto informativo							
G.1.1	Fino a 2 mq.	no	nota 3	no	no	no	no	no
G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	nota 3	no	nota 3	nota 3	nota 3	no	no
G.1.3	trifacciale	no	no	no	no	no	no	no
G.2.1	totem	no	no	no	no	no	no	no
G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq.	no	nota 3	no	no	no	no	no
G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq.	nota 3	no	nota 3	nota 3	nota 3	no	no
G.3	pensilina mezzi di trasporto pubblico	no	nota 4	no	no	no	no	no
G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	no	no	no	no	no	no	no
G.5	bagno autopulente	no	nota 5	no	no	no	no	no
G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	no	no	no	no	no	no	no
G.8	segnaparcheggio	no	no	no	no	no	no	no
G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	no	no	no	no	no	no	no
G.10	parcometro	no	no	no	no	no	no	no
G.11	preinsegna	no	no	no	no	no	no	no

Nota 1 Fanno eccezione gli impianti sportivi.

Nota 2 Interventi non ammissibili su immobili classificati dal PRG di classe d'intervento 0, 1, 2, 3, 4 e 8

Nota 3 Ammissibili limitatamente agli impianti connessi al servizio di bike sharing

Nota 4 In zona 1 A la dimensione dello spazio pubblicitario della pensilina consentito è di mq.2 (due)

Nota 5 Limitatamente alla tipologia G.1.1.

TABELLA B DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

			DISTANZE											
			distanza minima da intersezione (metri)				distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati		distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)	distanza minima fra impianti	Margin e carreggiata	
			semaforizzata		non semaforizzata									
			prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima del cartello	dopo il cartello	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione			
Tipologie Impianti														
Nuovo codice Art.7 Distanzo	Vecchio Codice Tabella A Tipologi e	Descrizione												
I.A.	A	Cartello												
I.A.0	A.0	formato fino a 8 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.A.1	A.1	formato compreso tra 8mq. e 12 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.	B	Impianto per Affissioni												
I.B.1	B.1	VETRINA 70x100	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2	B.2	STENDARD O	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2.1	B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.2	B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.3	B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.4	B.4	TABELLA A MURO	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.1	B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.2	B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.3	B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.I.C.	C	Opera di part. pregio												

III.C.1		IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 3)	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.1	C.1.1	Decorazione su parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.2	C.1.2	Gigantografi a	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.3	C.1.3	Impianto a parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.2	C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.2.1	C.2.1	artistica	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.D.	D	Impianto speciale											
III.D.1	D.1	Cartello stradale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	1
III.D.2	D.2	Tabellone a led	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
III.D.3	D.3	Struttura informativa con sponsor	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
IV.E.	E	Standardi											
IV.E	E	standardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.G. e I.C.	G	Impianto su arredo urbano											
III.G.1	G.1	supporto informativo	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	-
III.G.1.1	G.1.1	Fino a 2mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.2	G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.3	G.1.3	Infacciale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.1	G.2.1	totem	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.2.2. a	G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.2. b	G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.3	G.3 nota 1	pensilina mezzi di trasporto pubblico	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.4	G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.5	G.5	bagno autopulente	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.7	G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.8	G.8	segnaparcheggio	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.9	G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.10	G.10	parcometro	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
I.C.11	G.11	preinsegna	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1

Tutti gli interventi previsti nella tabella sopraindicata risultano autorizzabili fermo restando:

le prescrizioni ed i vincoli dettati dall'art. 23, 1 ° comma del Codice della Strada (libera la visibilità nel cono ottico di avvistamento degli impianti semaforici, dei segnali stradali etc.) e dell'Art. 51 IV ° comma del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il rispetto dei suddetti vincoli e prescrizioni deve essere asseverato in apposita relazione redatta dal tecnico abilitato in sede di progettazione.

Nota 1 : Il posizionamento delle pensiline è vincolato a posizioni pre definite dal piano dei percorsi dei mezzi pubblici di trasporto urbano e, ferma restando l'asseverazione di quanto disposto dall'Art. 23 comma 1 del vigente Codice della Strada, ed Art. 51 comma 4 del relativo Regolamento di esecuzione, potranno essere ammesse deroghe alle distanze previste dalla presente tabella nei limiti del vincolo determinato dal suddetto piano dei percorsi.

TABELLA "C"	
Quantità di pubblicità da riservare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	fino a 1.537
TRAMVIA	fino a 1.000
BIKE-SHARING	fino a 3.000
Totale	5.537



Direzione Attività Economiche
Architettura e Urbanistica

*Regolamento al
Piano Generale
degli
Impianti Pubblicitari
Zonizzazione*



LEGENDA

-  ZONA 1
-  ZONA 2
-  ZONA 3
-  ZONA 4
-  ZONA 5
-  ZONA 6
-  ZONA 7

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 27 comma 2 Regolamento P.G.I.P.

ART. 27 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO	ART. 27 VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO
2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.	2. Nelle zone 1, 1A e 1 B nonché per gli edifici sottoposti a vincolo, la variazione del messaggio pubblicitario per la "Gigantografia su ponteggio" è soggetta ad autorizzazione da parte dell' Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del presente Regolamento e deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del nuovo messaggio.

N.B. Con tale proposta si vuole escludere in maniera più chiara la necessità di autorizzare le variazioni dei messaggi pubblicitari su gigantografie su ponteggi al di fuori della zona 1 purché su edifici non specificatamente sottoposti a tutela.

COMUNE DI FIRENZE
 DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 RICEVUTO DA AVV. BETTARINI
 IL 23.3.2015 - 15.30

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
 ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000
[Firma]
 DATA 23.3.2015 FIRMA



ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 263

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00017 (PROPOSTA N. 2015/00099)

ARGOMENTO N.263

Oggetto: Modifiche al Regolamento sulla Pubblicità e sull'applicazione del Canone degli Impianti Pubblicitari.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI
Assiste Il Segretario Generale Vincenzo DEL REGNO

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Andrea Pugliese

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Silvia NOFERI
Andrea CECCARELLI	Francesca PAOLIERI
Jacopo CELLAI	Serena PERINI
Stefania COLLESEI	Cecilia PEZZA
Angelo D'AMBRISI	Andrea PUGLIESE
Cecilia DEL RE	Fabrizio RICCI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Marco STELLA
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	Giacomo TROMBI
Maria Federica GIULIANI	Donella VERDI
Tommaso GRASSI	Arianna XEKALOS
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Alessio ROSSI
Miriam AMATO	Francesco TORSELLI
Mario RAZZANELLI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 *“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale“*;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali“*;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, noti come *“Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione“*;
- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137“*;

Visto il Regolamento della Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'8/10/2012 come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2014;

Considerato che :

- nel corso del tempo l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di limitare progressivamente l'installazione dei c.d. “gonfaloni” quale mezzo pubblicitario;
- tale intendimento è stato espresso già nel PGIP approvato con delibera C.C. n. 20/38 del 27/03/2001, attraverso una diversificazione di ammissibilità e di permanenza per periodi diversi;
- tale scelta dell'Amministrazione, relativa alla riduzione delle zone consentite, al contingentamento, nonché alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio, era stata ritenuta legittima sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato;
- il successivo PGIP adottato con delibera C.C. n. 70 del 24/07/2008 e successivamente modificato con Delibere C.C. 524 e 93 del 2009, non ha modificato le previsioni relative alle zone di installazione e al dimensionamento del piano del 2001;
- con la Delibera C.C. n. 26 del 23 maggio 2011, che prevedeva adeguamenti e modifiche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del 2001 e ss.mm.ii., i gonfaloni non venivano più annoverati tra le tipologie degli impianti pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;
- l'Amministrazione addiveniva alla stesura della delibera C.C. n.55 del 2012, che, introducendo la disciplina transitoria dell'art. 59 comma 5, permetteva il rilascio dell'autorizzazione all'apposizione dei “gonfaloni” nella sola zona 3 a partire dall'1.1.2014;
- con Delibera C.C. n.46 del 28/07/2014 veniva ribadita la disciplina transitoria contenuta al comma 5 dell'art. 59;

Evidenziato, per quanto sopra brevemente illustrato, che l'Amministrazione Comunale, pur con progressivi affinamenti e modifiche, già a far data dal 2001 ha introdotto limitazioni e contingentamenti volti, sebbene

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 *“Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”*;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 *“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”*;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, noti come *“Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione”*;
- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

Visto il Regolamento della Pubblicità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'8/10/2012 come modificato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2014;

Considerato che :

- nel corso del tempo l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di limitare progressivamente l'installazione dei c.d. “gonfaloni” quale mezzo pubblicitario;
- tale intendimento è stato espresso già nel PGI¹ approvato con delibera C.C. n. 20/38 del 27/03/2001, attraverso una diversificazione di ammissibilità e di permanenza per periodi diversi;
- tale scelta dell'Amministrazione, relativa alla riduzione delle zone consentite, al contingentamento, nonché alla loro eliminazione al termine del periodo transitorio, era stata ritenuta legittima sia dal Tribunale Amministrativo Regionale che dal Consiglio di Stato;
- il successivo PGI² adottato con delibera C.C. n. 70 del 24/07/2008 e successivamente modificato con Delibere C.C. 524 e 93 del 2009, non ha modificato le previsioni relative alle zone di installazione e al dimensionamento del piano del 2001;
- con la Delibera C.C. n. 26 del 23 maggio 2011, che prevedeva adeguamenti e modifiche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del 2001 e ss.mm.ii., i gonfaloni non venivano più annoverati tra le tipologie degli impianti pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;
- l'Amministrazione addiveniva alla stesura della delibera C.C. n.55 del 2012, che, introducendo la disciplina transitoria dell'art. 59 comma 5, permetteva il rilascio dell'autorizzazione all'apposizione dei “gonfaloni” nella sola zona 3 a partire dall'1.1.2014;
- con Delibera C.C. n.46 del 28/07/2014 veniva ribadita la disciplina transitoria contenuta al comma 5 dell'art. 59;

Evidenziato, per quanto sopra brevemente illustrato, che l'Amministrazione Comunale, pur con progressivi affinamenti e modifiche, già a far data dal 2001 ha introdotto limitazioni e contingentamenti volti, sebbene

progressivamente e con idonee fasi transitorie, all'eliminazione definitiva dei "gonfaloni" dalle tipologie di mezzi pubblicitari ammissibili nel territorio comunale;

Considerato altresì che:

- l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada – D.P.R. 495/1992 – non prevede espressamente il "gonfalone" come tipologia definita;
- anche il TAR, con propria sentenza dell'11/03/2002 evidenziava che l'art. 47 del Regolamento di attuazione del codice della strada – D.P.R. 495/1992 – non preveda espressamente il "gonfalone" come tipologia definita e precisava contestualmente che *"deve essere correttamente considerato il potere regolamentare dell'ente locale da esercitarsi per il complesso delle funzioni ad esso attribuite e di cui lo stesso è titolare"* ;
- tale pronunciamento veniva confermato da parte del Consiglio di Stato il quale, con propria decisione del 09/06/2006, affermava relativamente al provvedimento di approvazione del Piano, che *"come tutti gli atti regolamentari, il provvedimento non deve essere motivato"*;

Ritenendo che l'eliminazione della tipologia "gonfaloni" da quelle ammesse nel PGIP della città di Firenze rientri pienamente nella potestà regolamentare dell'Amministrazione Comunale;

Considerato altresì di conformarsi a quanto richiesto dal Tar Toscana con sentenza n.723/2014, approvando il Regolamento allegato al presente provvedimento che andrà a disciplinare un nuovo assetto della materia relativa all'installazione degli impianti pubblicitari tenendo conto, così come prescritto, della salvaguardia di tutti gli interessi pubblici connessi e che possono essere lesi, in particolare della stabilità dei pali destinati alla pubblica illuminazione utilizzati per l'apposizione del mezzo pubblicitario gonfalone;

Rilevato che , in ottemperanza a quanto disposto dal TAR:

- sono state riesaminate e valutate le soluzioni tecniche presentate dai ricorrenti nel giudizio di cui alla sentenza summenzionata;
- con Relazione della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del 26/02/2015 si riconferma, per motivazioni di carattere strutturale, la inidoneità dei pali della pubblica illuminazione quale supporto per l'installazione di mezzi pubblicitari, rilevando altresì che tali installazioni, suscettibili di ruotare in modo repentino in presenza di vento, appaiono contrarie al divieto di cui all'art. 23 del nuovo Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/92 in quanto tali elementi, proprio per la possibilità di muoversi sotto l'azione del vento, potrebbero distrarre l'attenzione degli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

Dando atto che l'art. 5 del Regolamento sulla pubblicità riservava nell'ambito del dimensionamento degli impianti su suolo pubblico, 1.500 mq. alla pubblicità effettuata attraverso gonfaloni;

Ritenuto pertanto, in virtù della particolare congiuntura economica, di operare un aumento dagli attuali 20.600 mq complessivi di superficie pubblicitaria a 22.600 mq, pur garantendo una salvaguardia degli impianti su suolo pubblico senza aumentarne la superficie pubblicitaria se non in relazione alle due costruende Linee della Tranvia;

Ritenuto di modificare la superficie complessivamente riservata agli spazi pubblicitari in città, attraverso una diversa distribuzione, introducendo un più ampio contingente di superficie pubblicitaria su suolo privato aumentato di 2.000 mq., e contestualmente attraverso l'aumento di 500 mq. di superficie pubblicitaria su tramvia, sempre ricompresi nel contingente di superficie pubblicitaria ammissibile su suolo pubblico;

Precisato che le autorizzazioni all'esposizione dei gonfaloni sono sempre state rilasciate per singole campagne pubblicitarie e per periodi di tempo limitati così come ribadito dal TAR nella sentenza del 2002 ove specificava che le aziende di pubblicità "non erano concessionarie di impianti pubblicitari, ma titolari di singole autorizzazioni per singole campagne pubblicitarie";

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 9, del D.L. 138 del 13/08/2011, "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", convertito con modificazioni in L. 148 del 14/09/2011, non comprende tra le restrizioni alle attività economiche il divieto di effettuazione di specifici servizi e/o interventi fra quelli compresi nell'ambito oggettivo della medesima attività imprenditoriale, segnatamente, nel caso di specie, l'installazione di un determinato mezzo pubblicitario;

Dato atto pertanto che l'eliminazione della tipologia gonfaloni pubblicitari, non impedisce l'esercizio dell'attività economica pubblicitaria nel territorio comunale, diritto garantito a livello comunitario anche dalla Direttiva 2006/123/CE, attuata con d.lgs. 59/2010;

Ritenuto altresì stabilire che non rientrano nel dimensionamento, gli impianti presenti sul territorio fiorentino da più di cinquanta anni, ancorché difformi dalle norme contenute nel Regolamento, purché in costanza di autorizzazione ed in perfette condizioni di manutenzione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sulla Pubblicità così come evidenziato nel testo a fronte, allegato al presente atto costituente parte integrante, comprendente anche i relativi Allegati al Regolamento;

Ritenuto di modificare la superficie complessivamente riservata agli spazi pubblicitari in città, attraverso una diversa distribuzione, introducendo un più ampio contingente di superficie pubblicitaria su suolo privato aumentato di 2.000 mq., e contestualmente attraverso l'aumento di 500 mq. di superficie pubblicitaria su tramvia, sempre ricompresi nel contingente di superficie pubblicitaria ammissibile su suolo pubblico;

Precisato che le autorizzazioni all'esposizione dei gonfaloni sono sempre state rilasciate per singole campagne pubblicitarie e per periodi di tempo limitati così come ribadito dal TAR nella sentenza del 2002 ove specificava che le aziende di pubblicità "non erano concessionarie di impianti pubblicitari, ma titolari di singole autorizzazioni per singole campagne pubblicitarie";

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 9, del D.L. 138 del 13/08/2011, "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", convertito con modificazioni in L. 148 del 14/09/2011, non comprende tra le restrizioni alle attività economiche il divieto di effettuazione di specifici servizi e/o interventi fra quelli compresi nell'ambito oggettivo della medesima attività imprenditoriale, segnatamente, nel caso di specie, l'installazione di un determinato mezzo pubblicitario;

Dato atto pertanto che l'eliminazione della tipologia gonfaloni pubblicitari, non impedisce l'esercizio dell'attività economica pubblicitaria nel territorio comunale, diritto garantito a livello comunitario anche dalla Direttiva 2006/123/CE, attuata con d.lgs. 59/2010;

Ritenuto altresì stabilire che non rientrano nel dimensionamento, gli impianti presenti sul territorio fiorentino da più di cinquanta anni, ancorché difformi dalle norme contenute nel Regolamento, purché in costanza di autorizzazione ed in perfette condizioni di manutenzione;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento sulla Pubblicità così come evidenziato nel testo a fronte, allegato al presente atto costituente parte integrante, comprendente anche i relativi Allegati al Regolamento;

- 2) di prendere atto del testo coordinato con le modifiche al Regolamento e relativi Allegati, di cui al precedente punto, costituente anch'esso parte integrante.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 27/02/2015	Il Dirigente/Direttore Maria Francesca Lastrucci

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	19:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci
contrari	2:	Stefania Collesei, Luca Milani,
astenuti	7:	Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Cristina Scaletti, Marco Stella, Giacomo Trombi, Donella Verdi, Arianna Xekalos,
non votanti	3:	Silvia Noferi, Cecilia Pezza, Mario Tenerani,

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Alessio ROSSI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Tommaso GRASSI, Luca MILANI, Silvia NOFERI, Cristina SCALETTI, Marco STELLA, Mario TENERANI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Faloni, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 21 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri entrati prima della votazione i.e.:

Alessio ROSSI

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Stefania COLLESEI, Tommaso GRASSI, Luca MILANI, Silvia NOFERI, Cristina SCALETTI, Marco STELLA, Mario TENERANI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI, Arianna XEKALOS

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	21:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 21 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 21 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
Comm. 2	09/03/2015	24/03/2015	20/03/2015	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- TESTO COORDINATO CON MODIFICHE
- MODIFICHE REGOLAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATI INTEGRANTI

- TESTO COORDINATO CON MODIFICHE
- MODIFICHE REGOLAMENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Del Regno

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

INDICE

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

ART. 8

NORME DI RISPETTO

ART. 9

MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

ART. 10

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO SECONDO – ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 11

REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12

PROGETTI UNITARI

Art. 13

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DENOMINATI CARTELLI
STRADALI E PRE INSEGNE

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

ART. 15
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 16
PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

ART. 17
PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

ART. 18
PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE

TITOLO TERZO - ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 19
PUBBLICITA' FONICA

ART. 20
PUBBLICITA' A MEZZO AEROMOBILI O PALLONI FRENATI E NATANTI

ART. 21
PUBBLICITA' SU VEICOLI

ART. 22
VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITA' ITINERANTE

ART. 23
PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

TITOLO QUARTO - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

ART. 25
CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ART. 26
DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

ART. 27
VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ART. 28
DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 29
OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 30
ANTICIPATA RIMOZIONE

ART. 31
SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 32
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO QUINTO - CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 33
ISTITUZIONE DEL CANONE

ART. 34
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

ART.35
GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

ART. 36
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

ART. 37
CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 38
MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

ART. 39
TARIFFE DI APPLICAZIONE DEL CANONE SECONDO LE TIPOLOGIE SPECIFICATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO/PIANO E NEL REGOLAMENTO PER LE INSEGNE

ART . 40
APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 41
ESCLUSIONI

ART. 42
ESENZIONI

ART. 43
RIDUZIONI

ART. 44
AGEVOLAZIONI

ART. 45
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

ART. 46
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI
TEMPORANEI

TITOLO SESTO - PENALITA' E SANZIONI

ART. 47
PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

ART. 48
PUBBLICITA' ABUSIVA E DIFFORME. DEFINIZIONI

ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITA' ABUSIVA E DIFFORME

ART. 50
ALTRE MISURE

ART. 51
DECORRENZA DELLA PUBBLICITA' ABUSIVA

ART. 52
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITA' ("RAVVEDIMENTO OPEROSO")

ART. 53
DIFFIDA AD ADEMPIERE /INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITA' DI
CONTROLLO E ACCERTAMENTO

ART. 54
RIMBORSI

ART. 55
CONTENZIOSO

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56
APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA AGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 57
ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA'
AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

ART. 58
NORME DI RINVIO

ART. 59
DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ottempera alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii., e segnatamente determina la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, nonché le modalità di rilascio del provvedimento per la loro installazione. Stabilisce altresì la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. La finalità del Regolamento è quella di consentire il riordino degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni esistenti, di pianificare e regolamentare le tipologie e le modalità di effettuazione della pubblicità, di disciplinare i criteri e le modalità di installazione dei nuovi impianti, di rendere possibili gli interventi di sponsorizzazione o di sostegno economico per finalità di interesse per la città.
3. Il Regolamento individua le tipologie degli impianti e disciplina l'eventuale localizzazione, il tutto nella quantità massima di pubblicità potenzialmente ammessa e definita "soglia sostenibile dalla Città di Firenze".
4. Per impianti pubblicitari si intendono i manufatti visibili dagli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, destinati a supportare:
 - pubblica affissione di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
 - pubblicità commerciale su aree ed impianti di proprietà del Comune di Firenze.
 - pubblicità esterna dei privati.
5. Il Regolamento individua tipologie di impianti pubblicitari compatibili con il decoro urbano della città di Firenze.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.
2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine

e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o standardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato 1 Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato 1 Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà con apposito atto, a recepirne nel Regolamento la relativa tipologia.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Regolamento prende atto della delimitazione dei "centri abitati" del Comune di Firenze ai sensi del vigente Codice della Strada ed individua al suo interno i parametri di deroga alla disciplina dello stesso consentiti dalla legge per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.L.gs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dalle altre disposizioni di legge che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

3. La disciplina del presente Regolamento si applica sull'intero territorio comunale agli impianti pubblicitari in ambiti sia pubblici sia privati.

ART. 4

DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. Fatta salva la disciplina dettata al Titolo V del presente Regolamento, sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.

d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.

e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.

g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.

h. I mezzi pubblicitari, (targhe e simili etc.), la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq 22.600 di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.

b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia D1 "Cartello Stradale";

c) Superficie per la pubblicità di superficie su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. 6.000.

2. All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

Non rientra nel dimensionamento:

a) la pubblicità provvisoria

b) le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18, che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.

c) nessun tipo di insegna o preinsegna di esercizio

d) Pubblicità sui veicoli conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

e) Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.

f) impianti pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquanta anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2 devono rispettare le seguenti caratteristiche generali :

- a) La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo, altresì, presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi;
 - b) gli impianti pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici; devono avere sagoma regolare che non può essere quella di disco o triangolo ed in ogni caso non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo spazio di avvistamento;
 - c) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e degli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si avvalga di strutture preesistenti devono comunque essere rispettate e garantite le esigenze di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;
 - d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere luce intermittente, né di colore rosso e devono essere di intensità tale da non procurare abbagliamento. Il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia;
 - e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme non possono essere autoilluminanti o illuminati autonomamente, con prelievo di energia dalla rete. In deroga al divieto di cui sopra la realizzazione di impianti pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;
 - f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;
 - g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
 - h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.
2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato 1:

- PARTE A – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario si rimanda all'art.25 del presente Regolamento.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinaire" il cui rispetto deve essere autocertificato dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza come previsto dall'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

In particolare, nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I, Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

3. Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

5. E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

6. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) stendardi.

7. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento. Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

8. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

9. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere inferiore a 10 secondi.

ART. 9

MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

1. I manufatti o cartelli che abbiano lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto che eroga un contributo a titolo di sponsorizzazione, direttamente o mediante società concessionarie di pubblicità, tecnica o di puro finanziamento di opere pubbliche, arce verdi o qualsivoglia iniziativa culturale, turistica o istituzionale, non sono soggetti ai limiti di superficie di cui al presente Regolamento.

2. Nel contratto di sponsorizzazione, stipulato a norma delle vigenti discipline di settore, sono definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

3. Qualora l'erogazione a titolo di sponsorizzazione sia destinata esclusivamente all'attuazione di progetti di restauro e manutenzione dei sottoelencati beni architettonici e artistici rappresentativi dell'identità e dell'immagine della Città di Firenze:

Palazzo della Signoria
Cattedrale di Santa Maria del Fiore
Battistero di San Giovanni
Campanile di Giotto
Ponte Vecchio

la proprietà del bene può proporre l'installazione di impianti pubblicitari sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere nei limiti di superficie e di durata nel tempo di cui al successivo art. 17. Quando la proposta non è ritenuta dalla Giunta compatibile con il particolare pregio del contesto in cui va ad inserirsi, ovvero non ottenga le necessarie autorizzazioni delle autorità competenti, la proprietà può proporre un progetto di collocazione di impianti pubblicitari su spazi pubblici, ferma restando la disciplina prevista dal presente regolamento e con un limite di superficie pari al 20% di quella effettiva del ponteggio o della recinzione di cantiere se si collocano nelle zone 1, 1a, 1b del piano, del 40% nelle altre zone. L'accoglimento della proposta, previa valutazione preventiva da parte della Giunta dell'interesse pubblico e l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, si sostanzia in una convenzione fra Amministrazione e proprietà in cui sono definiti il valore dello sfruttamento di tali impianti e la sua destinazione all'intervento oggetto della sponsorizzazione, la durata dell'installazione e allo scadere di tale termine l'eventuale acquisizione gratuita degli impianti al patrimonio comunale.

ART. 10

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- **ZONA 1:** formata dal centro storico più la fascia ottocentesca fino alla ferrovia e dal parco delle Cascine, caratterizzata dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali in coerenza con gli strumenti urbanistici; essa è perimetrata tenuto anche conto dei vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Sono equiparati i centri storici minori come individuati dal vigente strumento urbanistico. Essa comprende al suo interno particolari ambiti urbani, indicati come sottozona, ovvero:

- **1a** il nucleo centrale storico, i lungarni e il parco delle Cascine;

- **1b** viali del Poggi e piazze ottocentesche.

- **ZONA 2:** formata dalle parti del territorio comunale di particolare pregio ambientale, storico e culturale sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. urbanizzate ed il cui sviluppo ed assetto urbanistico si è consolidato nella seconda metà del secolo scorso e la zona di piazza delle Cure-Campo di Marte.

La zona 2 comprende al suo interno alcune strade classificate come sottozona 2a.

La **sottozona 2a)** individua strade pubbliche e sedime di pertinenza delle stesse, di proprietà pubblica.

- **ZONA 3:** corrisponde alla parte rimanente del territorio comunale in prevalenza non sottoposta a vincolo ambientale.

- **ZONA 4:** corrisponde alla zona collinare che circonda Firenze e che rappresenta una componente da tutelare vietando nuovi insediamenti di manufatti o funzioni contrastanti con la vocazione di questa parte del territorio. La zona collinare comprende al suo interno alcune strade classificate come sottozona 2a.

2. Le tipologie di impianti pubblicitari consentite e le relative specifiche sono contenute nella Tabella A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona - allegata al presente Regolamento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11

REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica o attraverso convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, l'attività di censimento sul territorio di impianti pubblicitari.
2. L'Amministrazione potrà approvare progetti unitari finalizzati alla riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.
3. Ciascun progetto dovrà individuare in base alle superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.
4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12

PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.
2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, potrà essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una migliore distribuzione degli impianti pubblicitari in ragione della riqualificazione di alcune zone della città, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.
3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti.
4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.
5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 13

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DENOMINATI CARTELLI STRADALI E PREINSEGNE

1. L'installazione degli impianti pubblicitari riconducibili alla tipologia "Cartelli stradali" e "Pre-Insegne" resta soggetta ad autorizzazione diretta, anche in caso in cui l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 11.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;

- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. Per i mezzi pubblicitari rientranti nel contingente previsto all'art. 5 comma 1) punto c) del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza. Il relativo procedimento verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata se, decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari.

L'archiviazione esclude qualsiasi priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli – cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi – cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi – cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE *BIKE SHARING*

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- la pubblicità non potrà sporgere rispetto al telaio del veicolo
- la pubblicità sul totem elettronico non dovrà sporgere dalla sagoma del medesimo e sarà misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;
- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona 1- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti, che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17

PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2, 2a, e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3. In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari di dimensioni massime pari a mq. 12,00. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale

utilizzata, purchè fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone I, Ia ed Ib ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, e nel rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare con proprio atto modalità, forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonché per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonché su immobili di proprietà pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. L'istanza per l'autorizzazione di pubblicità su ponteggi e cantieri dovrà essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5 è necessaria inoltre la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non è stata apposta pubblicità per il medesimo immobile.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potrà superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilità tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

9. La pubblicità su cesate si può riferire alla sola attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

ART. 18

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE FERROVIARIE

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente Ferrovie dello Stato, previo nullaosta dell'ente proprietario della strada.

2. Gli impianti in area ferroviaria dovranno essere individuati all'interno di un apposito progetto unitario approvato dalla Giunta Comunale, che tenga conto delle caratteristiche stesse dell'ambito ferroviario, di fattori ambientali, architettonici, di decoro urbano e redatto nel rispetto dell'articolo 25 del presente Regolamento. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 avviene solo previa presentazione del progetto e subordinatamente alla verifica delle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

3. Il Progetto unitario, redatto ai sensi dell'articolo 12, dovrà localizzare compiutamente tutti gli impianti pubblicitari proposti e contenere:

a. Analisi dello stato attuale degli spazi interessati dall'intervento evidenziando il degrado funzionale e visivo e gli elementi in contrasto con il presente Regolamento

b. Proposta progettuale corrispondente alle prescrizioni del presente Regolamento che:

- evidenzi gli impianti previsti e la loro congruità con le prescrizioni del presente Regolamento;

- valuti il corretto inserimento ambientale dei nuovi impianti;

- tenga conto delle caratteristiche morfologiche, formali, compositive ed architettoniche dello spazio interessato dall'intervento e del suo intorno urbano;

- contribuisca a diminuire l'inquinamento visivo della scena urbana;

- risponda alle esigenze di circolazione e di traffico.

4. Con l'approvazione del Progetto Unitario si intende rilasciato il nullaosta di competenza del Comune.

Resta ferma l'applicazione della legge 18 marzo 1959, n. 132.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 19

PUBBLICITÀ FONICA

1. Pubblicità fonica effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è ammessa all'interno degli impianti sportivi e, previa autorizzazione, su suolo pubblico solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
2. È ammessa la pubblicità dei candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.
3. La stessa comunque, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991 e ss.mm.ii.
4. Ai fini di cui all'art. 155 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

ART. 20

PUBBLICITÀ A MEZZO AEROMOBILI O PALLONI FRENATI E NATANTI

1. La pubblicità a mezzo aeromobili o palloni frenati è ammessa, previa autorizzazione, esclusivamente in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina e nazionale.
2. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo, solo regolarmente autorizzati dalla competente autorità ministeriale.
3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sui natanti.
4. La durata dell'autorizzazione è strettamente legata alla durata della manifestazione.

ART. 21

PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di

pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del Codice della Strada.

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICITÀ ITINERANTE

1. È vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ai sensi dei successivi artt. 48 e 49 del presente Regolamento e si procede ai sensi del successivo art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona 1 indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo

o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati. Tale tipo di pubblicità deve comunque sempre rispettare i requisiti previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento e la normativa specifica di riferimento.

4. I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Le Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine dovranno essere realizzate esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale con dimensioni massime di 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie poste nei resedi ad uso esclusivo delle attività commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, sono autorizzabili se pubblicizzano il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o se riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

6. Potranno essere autorizzati, mezzi pubblicitari in forma provvisoria per manifestazioni culturali, sportive, commerciali.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

ART. 24

MODALITA' DI RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.
6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.
8. Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).
2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona: non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.
5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

ART. 26

DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non possono essere utilizzati il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. . Nelle zone 1, 1A e 1B nonché per gli edifici sottoposti a vincolo, la variazione del messaggio pubblicitario per la "Gigantografia su ponteggio" è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del presente Regolamento e deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del nuovo messaggio.

ART. 28

DURATA E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 5 anni, ed è rinnovabile per lo stesso periodo.

2. La durata dell'installazione di "Gigantografie su ponteggi" di cui all'Allegato 1 parte A è indicata nell'atto autorizzatorio.

3. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari provvisori in occasione di manifestazioni, mostre, spettacoli ha validità da 7 gg. antecedenti l'evento e fino alle 24 ore successive allo stesso.

4. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale, da richiedersi almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione originaria. L'istanza di rinnovo deve contenere autocertificazione sottoscritta dal richiedente sotto la propria responsabilità attestante la piena conformità del manufatto all'autorizzazione rilasciata.

5. In mancanza del provvedimento espresso di rinnovo dell'autorizzazione, la stessa decade senza necessità di disdetta, scaduti i termini di cui al comma 1.

ART. 29

OBBLIGHI DELL'INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione degli impianti pubblicitari permanenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro un anno dalla data dell'autorizzazione, previa corresponsione del canone dovuto.

2. Ad installazione avvenuta e prima dell'effettivo inizio dell'attività pubblicitaria, è obbligatoria la presentazione di un'asseverazione sull'avvenuta installazione conformemente all'atto ed alla normativa di riferimento, a firma di tecnico a ciò abilitato.

3. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

a. Effettuare la dovuta manutenzione, verificando periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario.

b. Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

c. Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze.

- d. Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza oltreché in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.
 - e. Provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari temporanei in genere compresi quelli autorizzati in occasione di manifestazioni o spettacoli per il cui svolgimento sono stati autorizzati, entro le 12 ore successive alla data di scadenza indicata nell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
 - f. Provvedere agli adempimenti derivanti dalla disciplina del canone di cui al Titolo V del presente Regolamento.
4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta stampata di dimensioni cm. 21 x 15, posta in posizione facilmente accessibile sul piede dell'impianto, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- a. Comune di Firenze;
 - b. soggetto titolare;
 - c. numero e data dell'autorizzazione e relativa data di scadenza;
 - d. codice dell'impianto assegnato dal Comune unitamente al rilascio dell'autorizzazione.
5. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi previsti dal comma 3 lettere d. ed e. del precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.
2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.
3. Qualora l'interessato non provveda, l'esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva e soggetta alla disciplina prevista agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento.

ART. 31

SUBINGRESSO NELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il sub-ingresso nell'autorizzazione avviene mediante semplice comunicazione del nuovo intestatario all'ufficio competente.
2. L'ufficio competente provvederà all'inoltro della comunicazione alla Direzione Risorse Finanziarie per la conseguente modifica del nominativo del soggetto tenuto al pagamento del canone.
3. In caso di mancata comunicazione di subingresso si applicano le sanzioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii..

ART. 32

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

TITOLO V

CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ART. 33

ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, a norma dell'art. 62, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che sarà applicato secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Dalla stessa data nel territorio del Comune di Firenze è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/93 e ss. mm.ii.
3. E' soggetta al canone comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario effettuata, in qualsiasi forma visiva o acustica – diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia percepibile da tali luoghi. La diffusione del messaggio pubblicitario effettuata senza titolo è soggetta alle disposizioni di cui ai successivi art. 48 e 49.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'assoggettamento al canone:
 - a. i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b. i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c. i mezzi e le forme atte ad indicare o individuare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 34

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto dal titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
2. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al precedente comma non usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

ART. 35

GESTIONE DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

1. Il funzionario responsabile di tutta l'attività gestionale ed organizzativa del canone è il Dirigente preposto al servizio della Direzione Risorse Finanziarie.
2. La Direzione Risorse Finanziarie gestisce direttamente, secondo le modalità e termini previsti dal presente Regolamento, sia la procedura amministrativa di recupero del Canone e di applicazione delle relative penalità sia l'applicazione dell'indennizzo e delle sanzioni pecuniarie, a seguito di verbale degli organi di vigilanza o di segnalazione comunque pervenuta all'ufficio.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

ART. 36

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone sono individuati sulla scorta di considerazioni e criteri generali di seguito indicati:
 - _ Considerazioni generali:
 - o Rilevanza internazionale della città sotto il profilo culturale, artistico, architettonico e paesaggistico;
 - o Rilevanza internazionale dei flussi turistici;
 - o Rilevanza dei flussi di pendolarismo che convergono sulla città dagli altri Comuni della Provincia e della Regione.
 - _ Criteri generali:

- o Suddivisione delle strade, piazze ed altre aree di circolazione in tre categorie con graduazione tariffaria in conseguenza della differente classificazione secondo le specifiche indicazioni ed esclusioni riportate agli artt. 37 e 39 del presente Regolamento;
 - o Differenziazione e conseguente graduazione delle tariffe del canone a seconda delle tipologie e della durata dell'autorizzazione;
 - o Attribuzione di una maggiorazione di canone per i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati rispetto a quelli privi di luce;
 - o Entità della superficie di ogni singolo mezzo pubblicitario e conseguentemente dell'impatto sull'ambiente o sull'arredo urbano. Per talune tipologie la dimensione non ha determinato la suddivisione in classi di superficie in considerazione della loro specificità con i criteri di cui ai successivi artt. 37 e 39 del presente Regolamento.
2. Le tariffe relative alle singole tipologie di pubblicità sono determinate ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., con provvedimento della Giunta Comunale.
 3. Le tariffe possono essere modificate annualmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; in mancanza si intendono confermate quelle in vigore.

ART. 37

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. In considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare, le aree di circolazione comunali sono classificate, ai fini della graduazione del canone, in tre categorie, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Dette categorie sono individuate nei relativi elenchi che formano parte integrante del presente Regolamento come Allegato 2 – Elenco delle aree di circolazione - costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, quali:
 - categoria "inferiore";
 - categoria "superiore";
 - categoria "ulteriore".
3. Appartengono alla categoria "inferiore", in via residuale, tutte le aree di circolazione che non siano comprese né fra quelle di categoria "superiore", né fra quelle di categoria "ulteriore".
4. Quando il mezzo pubblicitario, che per la sua specifica caratteristica non possa essere frazionato, è installato sul territorio afferente due categorie, si applica il canone di maggiore entità.
5. Quando il mezzo pubblicitario è installato in una strada o piazza ma visibile solo da altra area di circolazione si applica la tariffa di canone relativa a quest'ultima.

ART. 38

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE.

1. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe di base, salvo che per specifiche tipologie non sia disposto altrimenti.
2. Le maggiorazioni per classi di superficie, nei casi in cui sono applicabili, sono indicate al successivo articolo con specifiche modalità per ciascuna tipologia pubblicitaria.

ART. 39

TIPOLOGIE DEI MEZZI PUBBLICITARI ASSOGGETTATI AL CANONE

1. Sono assoggettati al Canone i seguenti mezzi pubblicitari:

a) Cartello – Decorazione su parete di particolare pregio artistico – Gigantografia su parete cieca – Impianto pubblicitario speciale – Impianto su arredo urbano - Impianto di affissione diretta - Stendardo - Bandiera.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5

mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. La tariffa per la pubblicità permanente si applica per ciascun metro quadrato e per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, la tariffa si applica in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione, indipendentemente dall'utilizzo degli impianti medesimi.

b) Pubblicità su ponteggio e Gigantografie

Per il suddetto mezzo pubblicitario effettuato mediante teli di cotone o altri mezzi di qualunque materiale costituiti - escluso le insegne di esercizio le targhe e le vetrofanie - collocato a copertura di ponteggi, in occasione di cantieri edili e simili, è istituita una tariffa per ogni periodo di 30 giorni o frazione. Per il suddetto mezzo pubblicitario è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno e della categoria relativa a ciascuna area di circolazione per il mezzo pubblicitario in questione la superficie minima assoggettabile a Canone per ciascuna autorizzazione è pari a mq 10.

c) Fonica.

Per la pubblicità in questione effettuata a mezzo di appositi apparecchi amplificatori e simili, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione e per ciascuna fonte di diffusione della pubblicità, con un limite massimo di 30 apparecchi per lo stesso ambito di diffusione.

d) Aeromobile.

Per la pubblicità in questione effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, e altre forme, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati e dalle dimensioni e quantità del materiale distribuito o esposto.

e) Pallone frenato.

Per la pubblicità in questione effettuata con palloni frenati e simili è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

f) Veicolo in genere - Veicolo adibito a trasporto di linea - Veicolo adibito al servizio taxi - Bus navetta - Veicoli di cortesia - Veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale destinati al trasporto di persone svantaggiate.

Per la categoria "Veicolo in genere" la pubblicità deve essere installata all'esterno degli stessi, anche per quelli destinati alla pubblicità itinerante, ed è stabilita una tariffa per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione tenendo conto dei seguenti scaglioni: : fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq .

Per le categorie "Veicolo adibito a trasporto di linea" e "Veicolo adibito a servizio taxi" e "Bus navetta" è istituita una tariffa al mq. Per dette categorie è ammessa la pubblicità temporanea per singole campagne pubblicitarie di durata fino a 30 giorni minimi, in tal caso si applica una tariffa pari ad 1/10 di quella annua. Per detti veicoli il Canone è dovuto nei casi in cui la licenza di esercizio sia rilasciata dal Comune di Firenze e/o dalla Regione Toscana e riguardi la circolazione sul territorio comunale fiorentino. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana il Canone è ridotto del 50% quando il territorio comunale di Firenze costituisca inizio o fine della corsa.

g) Locandine.

Per la pubblicità in questione effettuata mediante affissione - autorizzata dal Servizio competente della Direzione Risorse Finanziarie - di locandine, cartoncini, manifesti e simili, è stabilita una tariffa per ogni metro quadrato o frazione per ogni periodo di esposizione di 30 giorni o frazione.

Tale forma pubblicitaria è autorizzata mediante apposizione del timbro dell'ufficio recante la data di scadenza, previa dichiarazione da compilare da parte del richiedente su apposito stampato fornito

dal competente ufficio. Quando l'affissione diretta ha carattere ricorrente e comporta aggiornamenti con più edizioni nel corso dei 30 giorni di validità, l'interessato dovrà presentare anticipatamente apposita dichiarazione con allegato l'elenco dettagliato dei locali all'interno dei quali detti mezzi pubblicitari saranno collocati. In questa ipotesi si prescinde dalla timbratura sopraindicata a condizione che l'utente esponga le locandine esclusivamente nelle posizioni ricomprese nell'elenco allegato alla dichiarazione e consegni copia della locandina medesima al Servizio Entrate della competente Direzione Comunale ad ogni aggiornamento. Le locandine di superficie inferiore a 300 cmq sono esenti dal Canone e non necessitano né di dichiarazione né di timbro di autorizzazione. Le locandine sono però soggette al Canone nell'eventualità siano apposte secondo le modalità e termini di cui al c.7 dell'art. 39 del presente Regolamento.

h) Volantinaggio - Persona circolante.

Per la pubblicità in questione effettuata mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è stabilita una tariffa per persona e per giorno indipendentemente dal quantitativo e dalle dimensioni del materiale distribuito o esposto.

i) Proiezione.

Per la pubblicità in questione realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione, è stabilita una tariffa per ogni giorno o frazione.

l) Insegna d'esercizio - Targa - Vetrofania.

Per i suddetti mezzi pubblicitari è stabilita una tariffa al mq. in ragione della luminosità o meno, della categoria relativa a ciascuna area di circolazione e della superficie tenendo conto dei seguenti scaglioni: fino ad 1 mq, oltre 1 mq e fino a 5,5 mq, oltre 5,5 mq e fino ad 8,5 mq, oltre 8,5 mq. La tariffa varia in ragione della durata del mezzo pubblicitario - come stabilito dall'atto autorizzatorio - differenziandosi in pubblicità permanente o temporanea. Si considera temporanea la pubblicità autorizzata per un periodo non superiore a 365 giorni. La tariffa per la pubblicità temporanea si applica per ogni metro quadrato e per ogni periodo espresso in giorni, rispettivamente, fino a 30, oltre 30 e fino a 60, oltre 60 e fino a 90, oltre 90 e fino a 365. Si considera permanente la pubblicità autorizzata per un periodo superiore a 365 giorni.

m) Pubblicità su veicoli di proprietà dell'Impresa.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono stabilite tariffe per ciascun periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre o frazione differenziate secondo le seguenti tipologie:

- autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg;
- autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg;
- motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie precedenti;
- per i veicoli circolanti con rimorchio le tariffe di cui ai punti precedenti sono raddoppiate.

Il Canone è dovuto quando sul territorio del Comune vi sia la sede dell'impresa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero, vi siano domiciliati i suoi agenti o mandatari che hanno in dotazione i veicoli.

n) Striscione

Per la pubblicità effettuate con "Striscioni" ovvero con altri mezzi simili attraverso strade o piazze è stabilita una tariffa al mq. per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione.

2. Le disposizioni previste nella lett. a) del comma precedente si applicano anche alla pubblicità che non rientra tra le tipologie espressamente indicate nel comma 1.

ART. 40

APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato, in rapporto alla tariffa, alla superficie della minima figura piana

geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti, anche nel caso di impianti con messaggi variabili.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. In caso di più installazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola installazione.

4. Per i mezzi polifacciali, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, non si applica il disposto del comma precedente quando la somma delle due facciate comporta il passaggio ad una classe di superficie più elevata. Ai fini del calcolo di superfici esenti o non assoggettabili al canone si fa comunque riferimento alla superficie complessiva del mezzo.

6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile a canone, come unico mezzo pubblicitario.

8. Non è assoggettabile al canone l'installazione di mezzi pubblicitari di superficie inferiore a 300 centimetri quadrati.

9. Per le tipologie pubblicitarie di cui ai commi 4, 5, 6, 9, 10, 11b. dell'articolo precedente in luogo del criterio della superficie si applicano i criteri rispettivamente previsti per ciascuna tipologia.

10. Per ragioni di economicità non si procederà:

- a) ad attivare procedure di recupero per importi pari od inferiori ad euro 15,00;
- b) a richiedere il canone per importi pari od inferiore ad euro 3,00.

ART. 41

ESCLUSIONI

1. È esclusa dal canone:

- a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi collocati all'esterno con modalità che possano incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.

ART. 42

ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:

- a. i mezzi pubblicitari realizzati per il conseguimento di propri fini istituzionali e relativi ad iniziative organizzate direttamente ed esclusivamente dal Comune di Firenze, dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, nonché per quelle effettuate da enti religiosi ammessi dallo Stato per l'esercizio del culto, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli istituzionali sopra indicati per i quali è prevista l'esenzione.

La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene l'esenzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq, ovvero inferiore al 20% del totale per i soli impianti di segnalazione di sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche. La Direzione Risorse Finanziarie concederà l'esenzione per quanto riguarda: lo Stato, la Regione Toscana e la Provincia di Firenze previa formale richiesta da parte degli Enti in questione, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei presupposti alla esenzione;

- b. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscono all'attività negli stessi esercitata;

- c. i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto b), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- d. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relative all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e. gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;
- f. gli avvisi al pubblico, riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- g. i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- h. i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i. i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- j. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, limitatamente ad un mezzo pubblicitario per ogni sede. Quando i mezzi sono più di uno l'esenzione è concessa per quello che comporta il pagamento del canone più basso;
- k. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, sempre che la superficie del mezzo usato, qualora non espressamente stabilita, non superi il mezzo metro quadrato di superficie;
- l. l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo e del numero telefonico dell'impresa sui veicoli di sua proprietà o adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato;
- m. l'indicazione della ragione sociale e del marchio sui veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.
- n. la pubblicità inerente la donazione del sangue, o la pubblicità effettuata da Associazioni o società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, all'interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti. L'esenzione compete esclusivamente per le forme pubblicitarie interne che non siano percepibili esternamente. La Direzione Risorse Finanziarie concederà il beneficio in questione previa formale richiesta da parte delle Associazioni o Società interessate, da presentare almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, ove si attesti altresì la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento della esenzione.
- p. le iniziative pubblicitarie di cui sia prevista, in sede di convenzione tra il Comune di Firenze ed altri soggetti, la sostituzione del presente Canone con vantaggi di altra natura per l'Ente.

ART. 43

RIDUZIONI

1. Le riduzioni del canone, a qualunque titolo previste, non sono cumulabili e si applicano alla tariffa finale di ciascuna tipologia pubblicitaria.
2. Qualora più di una delle riduzioni previste nel presente articolo siano riconducibili alla stessa fattispecie, si applica quella di maggiore entità.
3. La tariffa finale dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 1, 2 ed 11 a. dell'art. 39 del presente Regolamento è ridotta del 33 % (*modifica in vigore dal 01/01/02015*) per i mezzi pubblicitari installati su beni di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Firenze ovvero da questi affidati in concessione esclusiva a terzi. Per le tipologie di cui al comma 2, art. 39, del presente Regolamento, si fa riferimento alla titolarità dell'immobile oggetto di intervento; per le tipologie pubblicitarie poste su recinzioni di cantiere si fa riferimento alla proprietà dell'opera in corso di realizzazione.
4. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, onlus, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. Tale beneficio è concesso esclusivamente per manifestazioni o iniziative aperte al pubblico e con accesso del tutto gratuito.

5. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Firenze.
6. La tariffa finale è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi.
7. La tariffa finale è ridotta del 10% per la pubblicità che non necessita di autorizzazione, ai sensi del comma 2 lett. "d" dell'art. 4 del presente Regolamento, effettuata in apposite strutture sportive permanenti, quando la relativa comunicazione si riferisce ad una durata di 365 giorni. La comunicazione dovrà essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie prima dell'installazione dei mezzi pubblicitari. Nella stessa comunicazione l'interessato dovrà indicare il numero dei mezzi pubblicitari e le relative dimensioni e caratteristiche. Il canone dovrà essere versato per intero entro la data di installazione dei mezzi pubblicitari stessi.
8. La presenza di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relative alle fattispecie previste nei commi 4, 5 del presente articolo all'interno del mezzo pubblicitario, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 1 mq.
9. La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al punto 2 dell'art 39 del presente Regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor.
10. Il beneficio di cui ai commi 4,5,6 è concesso dalla Direzione Risorse Finanziarie previa formale richiesta prodotta alla medesima, almeno tre giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, da parte degli interessati e nella quale si attesti la sussistenza dei presupposti alla riduzione.

ART. 44

AGEVOLAZIONI

1. I titolari di esercizi commerciali o artigianali ubicati in piazze, strade, od altre aree di circolazione, nonché in aree mercatali anche coperte che insistono su suolo pubblico, precluse al traffico veicolare o pedonale a causa dell'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, possono beneficiare di una agevolazione sul canone annuale dovuto per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. L'agevolazione consiste in una riduzione pari al 50% dell'importo del canone annuale dovuto per pubblicità permanente.
3. Nell'eventualità che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità l'anno da considerare per l'agevolazione sarà quello nel quale l'interruzione avrà temporalmente la durata maggiore.
4. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti.
5. I titolari interessati potranno avvalersi dell'agevolazione di cui al presente articolo previa presentazione di apposita domanda alla Direzione Risorse Finanziarie volta ad ottenere il beneficio con una delle seguenti modalità:
 - a. rimborso, senza interessi, del canone, a condizione che sia già stato interamente versato;
 - b. riduzione del canone dovuto e non ancora versato, a condizione che il termine di pagamento non sia scaduto ed a condizione che l'annualità per la quale spetta l'agevolazione sia coincidente con quella sulla quale viene operata la riduzione.
6. La produzione della domanda è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione.
7. La Direzione Risorse Finanziarie consentirà l'agevolazione previa comunicazione della Direzione tecnica competente relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, natura pubblica degli stessi, loro effettiva o prevedibile durata nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati.

ART. 45

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE PER MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari effettuate a seguito di autorizzazioni, con durata superiore a 365 giorni, sono assoggettate al canone e costituiscono una obbligazione autonoma riferita ad ogni periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Per l'anno iniziale si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 46 del presente Regolamento.
3. Il pagamento del canone relativo alla prima annualità deve essere eseguito in unica soluzione anticipata rispetto alla data di inizio dell'installazione della pubblicità, nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. In caso di sostituzione di mezzi pubblicitari preesistenti si procederà al conguaglio fra il canone dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello già corrisposto per lo stesso periodo.
5. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora, in corso di validità dell'autorizzazione, l'intestatario intenda rinunciare alla stessa, deve presentare apposita denuncia di cessazione all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato l'autorizzazione entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
6. Le nuove autorizzazioni per mezzi pubblicitari già installati rilasciate a seguito di successione ereditaria o modifica della ragione sociale della stessa ditta intestataria, non danno luogo a nuovo assoggettamento a canone.
7. Non si dà luogo a rimborso per le installazioni di mezzi pubblicitari non utilizzati totalmente o parzialmente, anche nel caso di revoca dell'autorizzazione da parte del comune.
8. Si dà luogo al rimborso del canone eventualmente versato solo nel caso in cui il titolare dell'atto di autorizzazione, prima di procedere all'installazione dei mezzi pubblicitari, rinunci all'autorizzazione con apposita motivata comunicazione scritta diretta all'ufficio comunale che a suo tempo ha rilasciato il provvedimento.
9. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato al Comune. L'importo dovuto è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina. In alternativa è ammesso il versamento diretto alla Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario. I pagamenti effettuati con mezzi elettronici sono ritenuti validi purché effettuati presso sportelli abilitati a riceverli.
10. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione residenza o sede e codice fiscale del titolare dell'autorizzazione, il codice del singolo impianto riportato nell'atto autorizzatorio, cui si riferisce il pagamento. In caso di versamenti cumulativi riferiti allo stesso titolare, l'attestazione di pagamento dovrà essere accompagnata da apposita distinta riepilogativa di ciascuno dei codici degli impianti e dell'indicazione dell'ammontare di ciascun versamento relativo.
11. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 2500,00, il pagamento può essere effettuato, per gli anni successivi alla prima annualità, in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno di riferimento.
12. Nel caso in cui la scadenza del termine di pagamento coincida con un giorno festivo, il pagamento medesimo può essere validamente effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
13. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

ART. 46

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO PER MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI

1. Per le installazioni autorizzate per un periodo non superiore a 365 giorni, il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'installazione, con le modalità previste dal precedente articolo, commi 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Non è ammesso il pagamento in forma rateale.
3. Le tariffe delle tipologie I e IIa) dell'art. 39 del presente Regolamento per mezzi pubblicitari autorizzati per una durata temporanea sono calcolate, ad eccezione di quanto disposto ai commi successivi del presente articolo, secondo i seguenti parametri:
 - a. durata fino a 30 giorni: tariffa pari a 1/10 di quella annua;
 - b. durata fra 31 e 60 giorni: tariffa pari a 2/10 di quella annua;
 - c. durata fra 61 e 90 giorni: tariffa pari a 3/10 di quella annua;

d. durata oltre 90 giorni: tariffa annua.

4. La tipologia 2.1 dell'art. 39, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45, è da considerare comunque temporanea e quindi, anche quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

5. Le tipologie "cartello" e "Impianto di affissione diretta" di cui al comma 1 dell'art. 39, quando sono collocate sulle recinzioni dei grandi cantieri, sono da considerare comunque temporanee, in deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 45 del presente Regolamento.

6. Conseguentemente, quando l'autorizzazione è rilasciata per una durata superiore a 90 giorni, il pagamento del canone va effettuato anticipatamente per periodi di 90 giorni o multipli di 90, salvo il residuo periodo finale.

7. Per la pubblicità autorizzata nel contesto ed in contemporanea con lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche di durata non superiore a 3 giorni consecutivi, in deroga a quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 del presente articolo nonché dal punto 1 comma 4 e dal punto 3 comma 1 dell'articolo 39 del presente Regolamento sono stabilite le seguenti misure tariffarie:

a. per le tipologie di cui al comma 1 dell'art. 39 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/100 della rispettiva tariffa annua;

b. per la tipologia di cui al comma 3 dell'art. 39 del presente Regolamento si applica la frazione di 1/5 della rispettiva tariffa quindicinale.

8. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1 per i soli mezzi pubblicitari oggetto di "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (c.d. S. C. I. A.), di cui all'art. 49 c. 4 bis della L. 122/2010, il canone dovuto verrà richiesto a mezzo di raccomandata A.R., direttamente dalla competente Direzione Risorse Finanziarie all'interessato il quale dovrà effettuare, in ogni caso in unica soluzione, il relativo versamento entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento si applicano le penalità previste dal successivo art. 47.

TITOLO VI

PENALITA' E SANZIONI

ART. 47

PENALITA' PER OMESSO O PARZIALE E TARDIVO PAGAMENTO DEL CANONE

1. Fermo quanto stabilito nell'art. 50, per omesso o parziale versamento del canone si applica una penalità pari al 30% del canone dovuto o del maggiore canone in caso di versamento parziale, mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20%.

2. Le penalità per omesso o parziale ovvero per tardivo versamento vengono applicate nelle misure percentuali vigenti al momento della contestazione dell'atto, qualora più favorevoli all'interessato.

3. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno.

ART. 48

PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME - DEFINIZIONI

1. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione.

2. È considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti di tipologia:
D Impianti pubblicitari speciali, D.1 cartello stradale C.2 Gigantografia su ponteggio.

3. Sono considerate difformi tutte le forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate nell'autorizzazione, ed, in modo particolare, per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

4. Sono altresì considerate abusive tutte le forme di pubblicità effettuate per mezzo della sosta di mezzi attrezzati con impianti pubblicitari, come indicati all'art. 22 del presente Regolamento.

ART. 49

INDENNIZZO E SANZIONI PER LA PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.
4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.
5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.
6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:
 - a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;
 - b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;
 - c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).
3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, con oneri a carico del trasgressore.
4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo.
5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa.
L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.
6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario a spese del trasgressore, previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

ART. 51

DECORRENZA DELLA PUBBLICITÀ ABUSIVA

1. In caso di accertata installazione pubblicitaria senza titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio della relativa installazione, essa si presume in essere dal primo gennaio dell'anno in cui sia stata accertata la violazione, per le tipologie previste ai commi 1, 7, 11 lett. a) e lett. b) dell'art. 39 del Regolamento.

2. Si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stata accertata, per le tipologie previste al comma 2 - tip. 2.1 e ai commi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del medesimo art. 39.

3. Quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo vale ai fini dell'applicazione dell'indennizzo di cui all'art. 49, fermo restando che il pagamento dello stesso e della sanzione non può essere invocato od inteso in alcun caso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso, non correggendo lo stesso le irregolarità dell'installazione.

ART. 52

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE PENALITÀ ('RAVVEDIMENTO OPEROSO')

1. La penalità per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte della Direzione Risorse Finanziarie e delle quali il soggetto tenuto al pagamento abbia avuto formale conoscenza.

a. al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;

b. all'8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. La definizione agevolata della penalità può essere effettuata anche successivamente al versamento del canone.

Se il canone viene versato entro 30 giorni dalla scadenza ma la penalità ridotta viene corrisposta entro i termini di cui alla lettera b del primo comma del presente articolo, la percentuale da applicare sarà pari all'8%.

ART. 53

DIFFIDA AD ADEMPIERE/INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO

1. La Direzione Risorse Finanziarie effettua le opportune verifiche sui versamenti e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone, notifica al titolare del provvedimento oppure trasmette a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni per provvedere al versamento di quanto dovuto a titolo di canone, penalità ed interessi.
2. La stessa procedura di cui al comma 1, viene seguita dalla Direzione Risorse Finanziarie per comminare l'indennizzo e le sanzioni amministrative stabiliti all'art. 49, commi da 1 a 4 per quanto riguarda le installazioni abusive o difformi di mezzi pubblicitari.
3. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4) del Codice Civile il termine di prescrizione per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 è fissato in cinque anni.
4. Per le installazioni abusive o difformi, il verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e/o le segnalazioni comunque pervenute all'ufficio costituiscono titolo per i provvedimenti di cui al comma 2.

ART. 54

RIMBORSI

1. Il titolare dell'atto di autorizzazione può richiedere, con apposita istanza alla competente Direzione Risorse Finanziarie il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, oltre a quanto previsto dall'art. 44 ultimo comma, del presente Regolamento, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.
3. La Direzione Risorse Finanziarie provvederà al rimborso di cui al comma 1, o all'emissione dell'atto di diniego appositamente motivato, entro il termine previsto dal "Regolamento in materia di termine e responsabilità del procedimento amministrativo". Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, da computarsi a giorno, a decorrere dalla data della domanda, (art. 2033 C.C.). Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuto a rinuncia dell'autorizzazione effettuata prima dell'inizio dell'installazione stessa.
4. Qualora la Direzione Risorse Finanziarie vanti per il canone per l'installazione di impianti pubblicitari, un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e delle eventuali penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato ed agli eventuali coobbligati in solido.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori ad euro 15,00 (quindici).

ART. 55

CONTENZIOSO

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone appartengono alla giurisdizione tributaria.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 56

APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA URBANISTICO-EDILIZIA AGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Resta salva l'applicabilità della normativa urbanistico-edilizia ove ne ricorrano gli estremi.
2. Gli interventi abusivi ovvero realizzati in difformità dall'autorizzazione sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti, del presente Regolamento.

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.
3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.
4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari di cui all'art.6 lettera f).

ART. 58

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme:
 - a. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
 - b. D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni.
 - c. D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e successive modificazioni ed integrazioni.
 - d. D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non si applicano tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:
 - a - progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;
 - b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;
 - c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;
 - d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.
2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.
3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
5. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.
6. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purchè compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.
7. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

REGOLAMENTO AL PIANO SULLA PUBBLICITA' E SULL'APPLICAZIONE DEL CANONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Deliberazione del Consiglio comunale n. 55 dell' 8 ottobre 2012)

ALLEGATO 1 PARTE A – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande – cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli – cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi – cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi – cm 400x280, cm 420x200.

C. Opera di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria.

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. **Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell' edificio.** Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, **doirà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due impianti.**

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6,00x6,00 o ml 6,00x9,00 orizzontale o verticale, complanare alla facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del fabbricato.

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione ml. 2X1,50 ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema della viabilità. È posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle aree a parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq. 3.000=, di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E. Stendardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

G. Impianti su Arredo Urbano

Manufatti collocati su suolo pubblico aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso per luce diretta.

G.1 Supporto informativo

Manufatto bifacciale o trifacciale, finalizzato a supportare almeno su di un lato messaggi di natura istituzionale, culturale e turistica e sugli altri lati messaggi pubblicitari.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce ed è così classificabile:

G.1.1 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 2;

G.1.2 - manufatto bifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari compresa fra mq. 2 e mq. 7;

G.1.3 - manufatto trifacciale con superficie destinata a messaggi pubblicitari fino a mq. 1,5.

G.2.1 Totem.

Manufatto di forma cilindrica o di prisma, destinato ad affissioni di natura istituzionale o a contenere attrezzature per servizi di pubblica utilità. Potrà contenere messaggi pubblicitari aventi una superficie non superiore al 50% di quella dell'intero manufatto e comunque non superiore a 6 mq.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

G.2.2 Pannello luminoso

Manufatto mono o bifacciale finalizzato a supportare messaggi pubblicitari; può essere luminoso e può contenere messaggi variabili su entrambi i lati. Dimensioni nominali del messaggio pubblicitario: a) cm. 120x180 e superficie pubblicitaria mq. 2,00, altezza massima del manufatto ml. 3,00; b) cm. 310x230 e superficie pubblicitaria mq. 7,00, altezza massima del manufatto ml. 5,20.

G.3 Pensilina mezzi di trasporto pubblico

Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto

pubblico.

Il messaggio pubblicitario luminoso, illuminato ovvero privo di luce, inserito in un manufatto avente dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00, mono o bifacciale, interesserà esclusivamente una delle due pareti laterali della pensilina.

G.4 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiori a 0,7 mq. e privo di luce.

Dimensioni superiori, fino a un massimo di 100x140 cm, potranno essere autorizzate dalla Giunta esclusivamente a seguito dell'approvazione di un piano particolareggiato cittadino presentato congiuntamente dai soggetti titolari di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.), di razionalizzazione delle aree di fermata con l'accorpamento di più punti di segnalazione, la riduzione di pali e colonne su suolo pubblico e la presenza di servizi di informazione agli utenti sui tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto.

L'installazione di messaggi contenenti la sola indicazione dello sponsor potrà avvenire su entrambe le facce della palina a condizione che la superficie complessiva non ecceda i 500 cmq.

G.5 Bagno autopulente

Manufatto contenente un bagno pubblico autopulente con la possibilità di inserire su di un lato dei messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 6 mq.

G.7 Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari di dimensione massima pari a 1,5 mq.

Idonee strutture atte a circoscrivere i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con dimensione massima degli impianti pubblicitari di 2 mq.

G.8 Segnaparcheggio

Impianto pubblicitario da collocare nei parcheggi pubblici o di uso pubblico di superficie, avente un lato da utilizzare con lo scopo di fornire informazione al pubblico relativa all'uso e alle tariffe praticate nel parcheggio, l'altro quale impianto pubblicitario. Dimensioni nominali cm. 120x180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00, altezza massima del manufatto ml. 2,50. Può essere luminoso.

Per ogni area destinata a parcheggio pubblico o di uso pubblico di superficie potranno essere collocati fino ad un massimo di due segnaparcheggi per ogni 1000 mq. di superficie, con un minimo di un segnaparcheggio per ogni area.

G.9 Mezzi elettronici a messaggio variabile

Impianto pubblicitario mono o bifacciale, monopalo, a messaggio pubblicitario fisso o variabile con un intervallo di tempo tra un messaggio e l'altro non inferiore a 10 secondi.

Dimensione massima ml. 1,20x1,80 o ml. 1,80x1,20

L'installazione dei detti impianti è subordinata alla circostanza che non sia ostacolata la visibilità dei segnali stradali e degli attraversamenti pedonali, entro lo spazio di avvistamento.

G.10 Parcometro

Sui parcometri installati a servizio delle aree a sosta controllata è possibile installare un telaio di supporto per contenere interamente un messaggio pubblicitario non luminoso né illuminato, della dimensione massima di cm. 30x40.

Il telaio deve essere interamente contenuto nelle dimensioni della struttura sottostante senza eccedere la sagoma della stessa.

G.11 Preinsegne

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Limitatamente alle strutture turistico ricettive a carattere alberghiero, ai musei, agli auditorium e per facilitare il reperimento di sedi di attività di particolare rilevanza per la città, l'installazione delle preinsegne potrà avvenire in tutto il territorio, purché la loro collocazione risulti compatibile con il decoro e l'ambiente circostante.

Le preinsegne da installarsi fuori del perimetro dell'area Unesco dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di ml. 1,00x0,20 ad un massimo di ml. 1,50x0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.

E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e caratteristiche.

All'interno dell'area Unesco le dimensioni delle preinsegne, il loro posizionamento e le caratteristiche del manufatto saranno quelle risultanti da uno specifico progetto.

ALLEGATO I PARTE B - REQUISITI TECNICO- PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Tutti gli impianti pubblicitari di nuova realizzazione dovranno garantire il rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche e prestazionali

AFFIDABILITA' NEL TEMPO: L'attenta progettazione, l'utilizzo di materiali nobili, la produzione dei componenti con sistemi industriali dovrà garantire un'affidabilità funzionale ed estetica anche delle superfici in vista.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

AFFIDABILITA': l'affidabilità è l'attitudine dell'impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni.

Il minimo livello di affidabilità richiesto all'intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti gli elementi componenti l'impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asseverante.

CONTROLLABILITA' E ISPEZIONABILITA': l'attitudine a consentire in modo sicuro ed agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.

Gli elementi ed i loro sistemi d'insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di conservazione ed efficienza, e per l'effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pulibilità); deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza di elementi e sistemi costituenti l'impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l'attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi.

RICICLABILITA': E' l'attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

SICUREZZA: L'impianto deve essere progettato, sia nella fondazione che nel dimensionamento delle singole parti, per resistere alle sollecitazioni ambientali previste dalla normativa in materia di sicurezza. Anche l'attività di sostituzione del messaggio pubblicitario rientra tra gli elementi della sicurezza sia per gli operatori che i frequentatori degli spazi urbani.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

RESISTENZA E STABILITA' MECCANICA: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, sia per la struttura nel suo insieme.

Rispetto di tutta la specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, per il tipo di struttura ed i materiali utilizzati.

RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO: caratteristica dei materiali e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione, e di non aggravare il rischio di incendio con la loro infiammabilità.

Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia.

SICUREZZA DALLE CADUTE E DAGLI URTI ACCIDENTALI: caratteristica dell'impianto pubblicitario di non presentare ostacoli che possano comportare il rischio di urti accidentali.

SICUREZZA ELETTRICA ED EQUIPOTENZIALE: la caratteristica degli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.

Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni del D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche e integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo la regola dell'arte.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE: condizione che le superfici con cui l'utente dell'impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito di normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell'irraggiamento solare. In generale, è richiesto che sia mantenuta la temperatura: $t < 60^{\circ}\text{C}$.

RESISTENZA AGLI AGENTI FISICI, CHIMICI E BIOLOGICI: la durezza è l'attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l'impianto pubblicitario, a conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche, dell'irraggiamento solare a quelli degli agenti chimici e biologici.

Materiali ed elementi devono conservare inalterate le proprie caratteristiche sotto l'azione degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali. Per i singoli materiali le prestazioni richieste sono conformi alle norme: UNI EN 771-1:2005; UNI 8942/2; UNI EN 771-1:2005; UNI EN 771-1:2005; 10545-12:2000. Il requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione

degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco o di residui di vario genere.

RESISTENZA AGLI ATTI DI VANDALISMO: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema d'insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema d'insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. In particolare sono richieste: - collocazioni che rendano gli elementi difficilmente aggredibili; - resistenza ai graffi ed agli strappi superficiali; - superfici con conformazioni e trattamenti con fluidi "antiscrittura" per le parti poste entro l'altezza di 3 mt. dal piano di calpestio.

IMPIANTI LUMINOSI: tutti gli impianti luminosi, al fine di garantire il più basso assorbimento di energia devono adottare gli opportuni provvedimenti in modo da contribuire al risparmio energetico e ridurre gli interventi di manutenzione.

A tal fine si elencano le caratteristiche richieste:

CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO: condizione che le sorgenti luminose ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell'abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti.

Rispetto della normativa specifica; Norme CEI; Istruzioni E.N.E.L.; Raccomandazioni Federelettrica.

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE

CATEGORIA ULTERIORE

ACCIAIUOLI LUNGARNO DEGLI
ADUA PIAZZA
ALAMANNI L. VIA
ALINARI FRATELLI LARGO
AMENDOLA G. VIALE
ANTINORI PIAZZA DEGLI
ARCHIBUSIERI LUNGARNO DEGLI
BAMBINE E BAMBINI DI BESLAN PIAZZALE
BARACCA F. VIA
BARTALI GINO PIAZZA
BECCARIA C. PIAZZA
BELFIORE VIALE
CALIMALA VIA
CALZAIUOLI VIA DEI
CASTELLANI VIA DEI
CERRETANI VIA DE'
CORSINI LUNGARNO
CORSO VIA DEL
D'AZEGLIO M. PIAZZA
DUOMO PIAZZA DEL
EUROPA VIALE
GIANNOTTI D. VIALE
GIOVINE ITALIA VIALE
GONDI VIA DEI
GRAMSCI A. VIALE
GRANO PIAZZA DEL
GRECI BORGO DEI
GUICCIARDINI LUNGARNO
GUICCIARDINI VIA DEI
GUICCIARDINI VOLTA
GUIDONI A. VIALE
INDIPENDENZA PIAZZA DELL'
LAVAGNINI S. VIALE
LEONI VIA DEI
LIBERTÀ PIAZZA DELLA
MAGGIO VIA
MARTELLI VIA DEI
MATTEOTTI G. VIALE
MERCATO NUOVO PIAZZA DEL
MICHELANGELO PIAZZALE
MICHELANGELO VIALE
NAZIONALE VIA
NINNA VIA DELLA
NOVOLI VIA DI
PANZANI VIA
PECORI VIA DEI
PIETRO LEOPOLDO PIAZZA
PITTI PIAZZA DEI
PONTE VECCHIO
POR S. MARIA VIA
PROCONSOLO VIA DEL
REPUBBLICA PIAZZA DELLA
ROMA VIA
ROSSELLI FRATELLI VIALE
RUCELLAI PIAZZA DE'
SANZIO R. VIALE
SIGNORIA PIAZZA DELLA
SPEZIALI VIA DEGLI
STAZIONE PIAZZA DELLA
STROZZI PIAZZA DEGLI
STROZZI VIA DEGLI
STROZZI F. VIALE
SS. ANNUNZIATA PIAZZA

S. CATERINA D'ALESSANDRIA VIA
S. CATERINA DA SIENA VIA DI
S. CROCE PIAZZA DI
S. FIRENZE PIAZZA
S. GIOVANNI PIAZZA
S. IACOPO BORGO
S. LORENZO BORGO
S. LORENZO PIAZZA
S. MARCO PIAZZA
S. MARIA NOVELLA PIAZZA DI
S. TRINITÀ PIAZZA DI
TALENTI VIALE
TORNABUONI VIA DEI
UFFIZI PIAZZALE DEGLI
UNITÀ ITALIANA PIAZZA DELL'
VACCHERECCIA VIA
VIGNA NUOVA VIA DELLA
CATEGORIA SUPERIORE
AGLI VIA DEGLI
AGNOLO VIA DELL'
ALBERO VIA DELL'
ALBERTI L. B. PIAZZA
ALBIZI BORGO DEGLI
ALDEROTTI T. VIA
ALEARDI A. VIALE
ALFANI VIA DEGLI
ALFIERI V. VIA
ALLORI A. VIA
AMMIRATO S. VIA
ANDREA DEL VERROCCHIO VIA
ANGIOLIERI PIAZZETTA DEGLI
ANGUILLARA VIA DELL'
ANNIGONI PIETRO PIAZZA
ANSELMI VIA DEGLI
ANTINORI VIA DEGLI
ANTONELLI G. PIAZZA
ANTONIO DEL POLLAIUOLO VIA
ARAZZIERI VIA DEGLI
ARETINA VIA
ARGIN GROSSO VIA DELL'
ARIENTO VIA DELL'
ARIOSTO L. VIALE
ARMAGNATI CHIASSO DEGLI
ARNOLFO VIA
ARTE DELLA LANA VIA DELL'
ARTISTI VIA DEGLI
ARTUSI PELLEGRINO PIAZZA
AVELLI VIA DEGLI
BACCIO DA MONTELUPO VIA
BANCHI VIA DEI
BARBADORI VIA DEI
BARBADORI VOLTA DEI
BARBANO VIA DI
BARDI VIA DEI
BARGELLINI P. LARGO
BARONCELLI PIAZZA DE'
BARTOLOMMEI F. VIA
BASSI VIA DEI
BATONI P. PIAZZA
BATTISTI C. VIA
BELLARIVA VIA DELLA
BELLE ARTI PIAZZA DELLE
BELLE DONNE VIA DELLE
BENCI VIA DEI
BENEDETTO MARCELLO (VEDE MARCELLO B.)
BOCCHERINI L. VIA

BRACCIOLINI P. VIA
BRONZINO VIA
BRUNELLESCHI VIA DE'
BRUNELLESCHI F. PIAZZA
BUFALINI M. VIA
CADUTI NEI LAGER PIAZZALE
CALAMANDREI P. PIAZZETTA
CALATAFIMI VIALE
CALDAIE VIA DELLE
CALIMARUZZA VIA
CALZA PIAZZA DELLA
CAMPIDOGLIO VIA DEL
CAMPO D'ARRIGO VIA DEL
CAMPOFIORE VIA DEL
CAMPOREGGI VIA DI
CANOVA A. VIA
CANTO ALLA QUARCONIA VIA DEL
CANTO DEI NELLI VIA DEL
CAPACCIO VIA DI
CAPITOLO PIAZZA DEL
CAPO DI MONDO VIA
CAPPONI G. VIA
CARDUCCI G. VIA
CARRA VIA DELLE
CARRAIA VIA DI
CASACCIA VIA DELLA
CASCINE VIA DELLE
CASTELLACCIO VIA DEL
CAVALIERI VIA DEI
CAVALLEGGERI PIAZZA DEI
CAVOUR C. VIA
CELLINI B. LUNGARNO
CENNINI B. VIA
CENTO STELLE VIA DELLE
CERCHI PIAZZA DEI
CERCHI VIA DEI
CERCHI VICOLO
CHERUBINI L. S. VIA
CHIARA VIA
CIALDINI VIALE
CIECHI VOLTA DEI
CIMATORI PIAZZA DEI
CIMATORI VIA DEI
CIOMPI PIAZZA DEI
CIRCONDARIA VIA
COLOMBO C. LUNGARNO
COLONNA VIA DELLA
CONDOTTA VIA DELLA
CONTI VIA DEI
CORRIDONI F. VIA
CORSI VIA DEI
CORSICA VIALE
CROCE BORGO LA
CROCFISSO PIAZZA DEL
CURE PIAZZA DELLE
CURTATONE VIA
DALLA CHIESA (GENERALE) LUNGARNO
DALMAZIA PIAZZA
D'ANNUNZIO G. VIA
DATINI F. VIA
DAVANZATI PIAZZA DE'
DE AMICIS E. VIALE
DE GASPERI A. LARGO
DE NICOLA E. VIA
DEL BENE PIAZZETTA DEI
DEL LUNGO I. PIAZZA

DEL POLLAIOLO (VEDI: ANTONIO D.P.)
DE SANCTIS F. VIA
DIACCETO L.DA (VEDI: IACOPO DA DIACCETO)
DIAZ GENERALE (VEDI: GENERALE DIAZ)
DOGANA VIA DELLA
DOLFI G. VIA
DONATELLO PIAZZALE
DONI A. F. VIA
DRESDA PIAZZA
DUCA D'AOSTA VIA
DUSE E. VIALE
EINAUDI L. VIA
ERBOSA VIA
ETRURIA VIALE
FAENZA VIA
FANTI. M. VIALE
FARINE VIA DELLE
FARINI L. C. VIA
FERRUCCI F. LUNGARNO
FERRUCCI F. PIAZZA
FIESOLANA VIA
FINIGUERRA M. VIA
FIUME VIA
FOGGINI G. B. VIA
FORLANINI E. VIA
FORTEZZA VIA DELLA
FOSSI VIA DEI
GADDI T. PIAZZA
GALILEO PIAZZALE
GALILEO VIALE
GALLIANO G. VIA
GARIBALDI G. VIA
GASPERI E. VIA
GAVINANA PIAZZA
GELSOMINO VIA DEL
GENERALE DIAZ LUNGARNO
GHIBELLINA VIA
GHIBERTI L. PIAZZA
GIANNI F. VIA
GIGLIO VIA DEL
GIGNORO VIA DEL
GINORI VIA DE'
GIOBERTI V. VIA
GIORDANI P. VIA
GIOVANNI ANGELICO FRA' VIA
GIOVANNI DA VERRAZZANO VIA
GIOVANNI D. BANDE NERE VIA
GIRALDI VIA DEI
GIROLAMI VIA DEI
GIROLAMI VOLTA DEI
GIUDICI PIAZZA DEI
GIULIANI R. VIA
GIUSTI G. VIA
GOLDONI C. PIAZZA
GORI VIA DEI
GORI L. VIALE
GRAN BRETAGNA VIA
GRAZIE LUNGARNO DELLE
GUALFREDOTTO DA MILANO PIAZZA
GUASTI C. VIA
GUELFA VIA
IACOPO DA DIACCETO VIA
IL PRATO VIA
ITALIA CORSO
KASSEL VIA
LAMARMORA A. VIA

LAMBERTESCA VIA
LAMBERTI VIA DEI
LANZA G. VIA
LAURA VIA
LEOPARDI G. VIA
LIMBO PIAZZA DEL
LORENZO IL MAGNIFICO VIA
LULLI G. B. VIA
LUNGO L'AFRICO VIA
LUPI B. VIA
MACHIAVELLI N. VIALE
MADONNA DEGLI ALDOBRANDINI PIAZZA
MADONNONE VIA DEL
MAFALDA DI SAVOIA VIA
MAFFIA VIA
MAGALOTTI VIA DEI
MAGAZZINI VIA DEI
MAGENTA VIA
MAGLIABECHI A. VIA
MAGNIFICO (VEDI VIA LORENZO IL MAGNIFICO)
MALENCHINI V. VIA
MALTA VIALE
MAMIANI T. VIALE
MANNI D. M. VIA
MANTELLATE VIA DELLE
MANZONI A. VIA
MARAGLIANO VIA
MARCELLO BENEDETTO VIA
MARCONI G. VIA
MARTI G. F. VIA
MARTIRI DELLE FOIBE LARGO
MARTIRI DEL POPOLO VIA
MARZIO VICOLO
MASACCIO VIA
MATTONAIA VIA DELLA
MAZZINI G. VIALE
MEDICI VIA DE'
MEDICI (DE') A.M.L. LUNGARNO
MELARANCIO VIA DEL
MELEGNANO VIA DI
MENTANA PIAZZA
MERCANTI VOLTA DEI
MERCATO CENTRALE PIAZZA DEL
MICHELI P. A. VIA
MILLE VIALE DEI
MILTON G. VIALE
MINGHETTI M. VIA
MINZONI DON G. VIALE
MODENA G. VIA
MONACO G. VIA
MONTANELLI G. VIA
MONTEBELLO VIA
MONTELUONGO PIAZZALE
MORGAGNI G. B. VIALE
MORO VIA DEL
MORO A. LUNGARNO
MURAGLIONE VIA DEL
MURATORI L. A. PIAZZA
NENNI P. VIALE
NERI VIA DEI
NICCOLINI G. B. VIA
NOBILI PIAZZA
NOVELLI A. VIA
OCHE VIA DELL'
OGNISSANTI BORGO
OGNISSANTI PIAZZA D'

OJETTI U. VIALE
OLANDA VIA
OLIO PIAZZA DELL'
OLIVUZZO VIA DELL'
ORIUOLO VIA DELL'
ORSANMICHELE VIA
ORSINI G. VIA
ORTI ORICELLARI VIA DEGLI
OTTAVIANI PIAZZA DEGLI
PACINOTTI A. VIA
PAGANINI N. VIA
PAISIELLO G. VIA
PALAZZUOLO VIA
PALESTRINA (VEDI: PIER LUIGI DA)
PALESTRO VIA
PALMIERI M. VIA
PANCHE VIA DELLE
PANCIATICHI VIA
PANDOLFINI VIA DE'
PANICALE VIA
PAOLI VIALE
PAOLIERI F. VIA
PAOLO UCCELLO PIAZZA
PARIONE VIA
PARTE GUELFA PIAZZA DELLA
PAVONE VIA DEL
PECORI GIRALDI G. LUNGARNO
PELLICCERIA VIA
PELLICO S. VIA
PERFETTI RICASOLI VIA DEI
PERGOLA VIA DELLA
PESCE PIAZZA DEL
PESCHIONI VIA DEI
PETRARCA F. VIALE
PIAGENTINA VIA
PIAVE PIAZZA
PIER DELLA FRANCESCA PIAZZA
PIER LUIGI DA PALESTRINA VIA
PIETRAPIANA VIA
PILASTRI VIA DEI
PILATI G. VIA
PINTI BORGO
PIOMBINO VIALE
PISANA VIA
PISTOIESE VIA
POGGI E. VIA
POGGI G. PIAZZA
POGGIO IMPERIALE PIAZZALE DEL
POGGIO IMPERIALE VIALE DEL
PONTE ALLE MOSSE VIA
PONTE ALL'ASSE VIA DEL
PONTE ROSSO VIA DEL
PONTE SOSPESO VIA DEL
PORTA AL PRATO PIAZZALE DI
PORTA ROMANA PIAZZALE DELLA
PORTA ROSSA VIA
PORTE NUOVE VIA DELLE
PORTINARI F. VIA
PORTOGALLO VIA
PRATELLINO VIA DEL
PRATELLO ORSINI VIA DEL
PRATESE VIA
PRATOLINI V. VIALE
PUCCI VIA DEI
PUCCINI G. PIAZZA
RATTAZZI U. VIA

RAVENNA PIAZZA
REDI F. VIALE
RICASOLI VIA
RIDOLFI C. VIA
RIGHI A. VIALE
ROCCA TEDALDA VIA
ROMANA VIA
ROMITO VIA DEL
RONDINELLA VIA DELLA
RONDINELLI VIA DEI
ROSADI G. PIAZZA
ROSINA VIA
RUCELLAI B. VIA
RUOTE VIA DELLE
RUSTICI VIA DEI
SALTARELLI PIAZZA DEI
SALUTATI C. VIA
SALVAGNOLI V. VIA
SALVEMINI G. PIAZZA
SALVESTRINA VIA
SALVI CRISTIANI VIA
SANSOVINO VIA DEL
SASSETTI VIA DEI
SAURO N. PIAZZA
SCALA VIA DELLA
SCANDICCI VIA DI
SCARLATTI PIAZZA DEGLI
SEGNI B. VIALE
SELLA Q. VIA
SENESE VIA
SERRAGLI VIA DEI
SERRISTORI LUNGARNO
SERVI VIA DEI
SESTESE VIA
SETA VICOLO DELLA
SODERINI LUNGARNO
SOFFIANO VIA DI
SOLE VIA DEL
SOLFERINO VIA
SONNINO S. VIA
SPADA VIA DELLA
SPADOLINI GUIDO VIA
STARNINA G. VIA
STATUTO VIA DELLO
STUDIO VIA DELLO
S. AMBROGIO PIAZZA
S. ANNA VIA
S. ANTONINO VIA
SS. APOSTOLI BORGO
S. BENEDETTO PIAZZA DI
S. CATERINA D'ALESSANDRIA PIAZZA
S. CECILIA PIAZZA DI
S. EGIDIO VIA
S. ELISABETTA PIAZZA
S. ELISABETTA VIA
S. FELICE PIAZZA
S. FREDIANO BORGO
S. GALLO VIA
S. GERVASIO VIA
SS. GERVASIO E PROTASIO PIAZZA DEI
S. GIUSEPPE VIA
S. IACOPINO PIAZZA DI
S. LUCIA VIA DI
S. MARIA IN CAMPO PIAZZA DI
S. MARIA MAGGIORE PIAZZA DI
S. MARIA SOPRARNO PIAZZA DI

S. MARIA NUOVA PIAZZA DI
 S. MARTINO PIAZZA DI
 S. MICHELE VISDOMINI PIAZZA DI
 S. MINIATO FRA LE TORRI VIA
 S. NICCOLO' VIA DI
 S. PANCRAZIO PIAZZA
 S. PAOLINO PIAZZA DI
 S. PIER MAGGIORE PIAZZA
 S. PIER MAGGIORE VIA DI
 S. REMIGIO PIAZZA DI
 S. REPARATA VIA
 S. ROSA LUNGARNO DI
 S. SIMONE PIAZZA
 S. SPIRITO PIAZZA
 S. SPIRITO VIA
 S. STEFANO PIAZZA DI
 S. STEFANO VICOLO DI
 S. STEFANO IN PANE VIA DI
 S. VERDIANA VIA
 S. ZANOBI VIA
 TANUCCI B. PIAZZA
 TAVANTI A. VIA
 TAVOLINI VIA DEI
 TEATINA VIA
 TEMPIO LUNGARNO DEL
 TERME VIA DELLE
 THOUAR P. VIA
 TINTORI CORSO DEI
 TORRICELLI VIALE
 TORRIGIANI LUNGARNO
 TOSELLI P. VIA
 TOSINGHI VIA DE'
 TREBBIO VIA DEL
 TRIPOLI VIA
 UNDICI AGOSTO VIALE
 VAL DI LAMONA VIA
 VALFONDA VIA
 VANNI VIA DE'
 VASARI G. PIAZZA
 VECCHIETTI VIA DEI
 VENEZIA VIA
 VENTI SETTEMBRE VIA
 VERDI G. VIA
 VERGA G. VIALE
 VERROCCHIO (VEDE: ANDREA DEL)
 VESPUCCI A. LUNGARNO
 VETTORI PIER PIAZZA
 VIEUSSEUX G. PIAZZA
 VILLAMAGNA VIA DI
 VITTORIO EMANUELE II VIA
 VITTORIO VENETO PIAZZA
 XXVII APRILE VIA
 VOLTA A. VIALE
 ZANNETTI F. VIA
 ZANNONI G. B. VIA
 ZARA VIA
 ZECCA VECCHIA LUNGARNO DELLA
CATEGORIA INFERIORE
 APPARTENGONO ALLA CATEGORIA INFERIORE, IN VIA RESIDUALI, TUTTE LE AREE DI
 CIRCOLAZIONE CHE NON SIANO COMPRESI NE' FRA QUELLE DI CATEGORIA SUPERIORE NE' FRA
 QUELLE DI CATEGORIA ULTERIORE.

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

PREMESSO che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata tramite PEC o con procedura Online (qualora già attiva) sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

In ogni caso deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, la ragione sociale, la sede legale, Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto ed eventuale presenza di vincolo paesaggistico o sull'immobile.
- d. Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
- e. Descrizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Si riporta di seguito la documentazione da allegare o le dichiarazioni specifiche per le varie tipologie più frequentemente richieste:

A) PUBBLICITA' PROVVISORIA

1) standardi, cartelli e bandiere:

- bozzetto
- foto inserimento
- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area c/o di chi ne ha la disponibilità legale

2) volantaggio:

- bozzetto
- numero di persone
- elenco strade

3) cartelli su ponteggio, cantiere e cesate:

- bozzetto
- fotosimulazione
- dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere ed estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico.
- dichiarazione che la pubblicità su cesate è riferita alla attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.
- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area c/o di chi ne ha la disponibilità legale

4) pubblicità su veicoli:

- bozzetto
- fotosimulazione
- targhe dei veicoli interessati
- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di averne la disponibilità.

5) Eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni

- nel caso di installazioni luminose o illuminate, dichiarazione che le stesse saranno installate nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia;
- nel caso di installazioni che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione .
- Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

B) IMPIANTI PUBBLICITARI

Oltre alle dichiarazioni indicate in premessa, sono inoltre necessarie:

- f. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.
 - g. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.
 - h. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore)
- All'istanza deve inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:
- i. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - l. estratto di mappa catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
 - m. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;
 - n. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

o. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B – distanze.

p. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:

- per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
- per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

q. fotoinserimento del manufatto pubblicitario dal quale evincere il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

r. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:

- il rispetto delle norme contenute nel Regolamento.;

- la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato I al presente Regolamento;

- idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;

- la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

- il rispetto del "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città" e relativo disciplinare ed il rispetto delle distanze di cui all'art.8 comma 2.

s. **Nel solo caso di impianti pubblicitari su ponteggi (gigantografie)**, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:

- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;

- estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;

- necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;

- estremi della concessione di suolo pubblico;

- estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;

- data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;

- dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

Allegato 4 - SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICITÀ SUI CANTIERI E SUI PONTEGGI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 17 del Piano, la pubblicità sui cantieri e o ponteggi previsti da tale articolo è sottoposta alle seguenti specifiche e prescrizioni:

1. Per le aree centrali di particolare pregio, ricomprese all'interno dell'area UNESCO l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere dovrà tenere conto delle caratteristiche peculiari degli immobili e della specifica necessità di tutela delle aree, in relazione alle opere e agli interventi edilizi che si realizzano.
2. Qualsiasi informazione o comunicazione relativa al cantiere o alle opere in esecuzione comprese denominazioni di ditte che curano l'impiantistica o altro, nonché il cartello di cantiere previsto dall'art. 76.4 del Regolamento Edilizio, dovrà essere posizionata sulla recinzione in modo da rendere l'intervento organico ed ordinato rispetto al messaggio pubblicitario.
3. Qualora si renda necessario, l'accesso al cantiere degli addetti all'impianto pubblicitario dovrà essere previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.
4. L'impianto pubblicitario deve essere realizzato in modo tale da non interferire con le segnalazioni di pericolo diurne e notturne, etc. installate sulla recinzione di cantiere (art. 76, comma 4 del Regolamento Edilizio) né costituire pericolo per la circolazione stradale.
5. Il suddetto impianto è sottoposto al regime di cui ai Titoli V e VI del presente Regolamento.
6. Per ottenere l'autorizzazione per installare l'impianto pubblicitario sulla struttura provvisoria della recinzione di cantiere, il soggetto titolare della recinzione di cantiere o colui che ne ha acquisito la disponibilità, unitamente all'istanza dovrà presentare al Comune il progetto di recinzione e di collocazione degli impianti pubblicitari, autocertificando il rispetto delle presenti disposizioni, unendovi un'autocertificazione sottoscritta ai sensi di Legge dal coordinatore della sicurezza di cantiere e dal responsabile della sicurezza di cantiere che attestano le modalità costruttive della recinzione. Qualora la recinzione di cantiere debba essere nel tempo spostata o modificata per effetto del procedere dei lavori, l'autocertificazione dovrà essere rinnovata in base ai nuovi dati, ma non darà luogo a nuove autorizzazioni, salvo non vadano ad interessare nuove vie e/o piazze.
7. Ove vi siano interventi su edifici esistenti con la presenza di ponteggi, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento in materia di gigantografie su ponteggi. La sottostante recinzione non potrà in tal caso essere utilizzata per affissione pubblicitaria.
8. Ove il cantiere sia relativo a interventi su edifici esistenti destinati a sedi di attività produttive e si limiti alla ristrutturazione della sola parte posta al piano terra, senza la presenza di ponteggi, potranno essere autorizzate insegne provvisorie a condizione che la recinzione sia rigida, non sia inferiore a ml. 2,50 di altezza, sia monocromatica o riproponga l'edificio retrostante e riporti per colori e ampiezza l'insegna dell'esercizio.
9. Nel caso di eventuale illuminazione dell'impianto pubblicitario, questa dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa di cui alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 962/2004 ss.mm.ii., alla Legge Regionale toscana n. 39/2005 ss.mm.ii. ed alla disciplina da queste derivante in materia di inquinamento luminoso.

REGOLAMENTO/ PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

TABELLA A TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMISSIBILI PER CIASCUNA ZONA

Tipologie Impianti		ZONE							
		1	1a	1b	2	2a	3	4	
A	Cartello								
A.0	formato fino a 8 mq.	no	no	no	no	si	si	no	
A.1	formato compreso tra 8 mq. e 12 mq.	no	no	no	nota 1	si	si	no	
B	Impianto per Affissioni								
B.1	VETRINA 70x100	si	si	si	si	no	si	si	
B.2	STENDARDO								
B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	si	si	si	si	si	si	si	
B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	si	no	si	si	si	si	si	
B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	no	no	no	no	no	si	no	
B.4	TABELLA A MURO								
B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	si	no	no	si	si	si	si	
B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	si	no	no	si	si	si	si	
B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	si	no	si	si	si	si	no	
C	Opera di part. pregio								
C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 2)								
C.1.1	Decorazione su parete	no	no	no	si	si	si	no	
C.1.2	Gigantografia	no	no	no	no	no	si	no	
C.1.3	Impianto a parete	no	no	no	si	no	si	no	
C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI								
C.2.1	artistica	si	si	si	si	si	si	no	
D	Impianto speciale								
D.1	Cartello stradale	no	no	no	no	no	si	no	
D.2	Tabellone a led	no	no	no	no	no	si	no	
D.3	Struttura informativa con sponsor	no	no	no	si	no	si	no	
E	Stendardi								
E	stendardo	si	si	si	si	si	si	si	
G	Impianto su arredo urbano								
G.1	supporto informativo								
G.1.1	Fino a 2 mq.	si	nota 3	si	si	si	si	no	
G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	nota 3	no	nota 3	nota 3	nota 3	si	no	
G.1.3	trifacciale	no	no	no	si	si	si	no	
G.2.1	totem	si	no	si	si	si	si	no	
G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	si	nota 3	si	si	si	si	no	
G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	nota 3	no	nota 3	nota 3	nota 3	si	no	
G.3	pensilina mezzi di trasporto pubblico	si	nota 4	si	si	si	si	si	
G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	si	si	si	si	si	si	si	
G.5	bagno autopulente	si	nota 5	si	si	si	si	no	
G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	si	no	si	si	si	si	no	
G.8	segnaparcheggio	si	no	si	si	si	si	no	
G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	si	no	si	si	si	si	no	
G.10	parcometro	si	no	si	si	si	si	no	
G.11	proinsegna	si	si	si	si	si	si	si	

Nota 1 Fanno eccezione gli impianti sportivi.

Nota 2 Interventi non ammissibili su immobili classificati dal PRG di classe d'intervento 0, 1, 2, 3, 4 e 8

Nota 3 Ammissibili limitatamente agli impianti connessi al servizio di bike sharing

Nota 4 In zona 1 A la dimensione dello spazio pubblicitario della pensilina consentito è di mq.2 (due)

Nota 5 Limitatamente alla tipologia G.1.1.

TABELLA B DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

			DISTANZE										
			distanza minima da intersezione (metri)				distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati		distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)	distanza minima fra impianti	Margin e carreggiata
			semaforizzata		non semaforizzata								
			prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima del cartello	dopo il cartello	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione		
Tipologie Impianti													
Nuovo codice Art.7 Distanze	Vecchio Codice Tabella A Tipologi e	Descrizione											
I.A.	A	Cartello											
I.A.0	A.0	formato fino a 8 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
I.A.1	A.1	formato compreso tra 8mq. e 12 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
I.B.	B	Impianto per Affissioni											
I.B.1	B.1	VETRINA 70x100	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-
I.B.2	B.2	STENDARD O	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-
I.B.2.1	B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5
I.B.2.2	B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5
I.B.2.3	B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
I.B.4	B.4	TABELLA A MURO	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-
I.B.4.1	B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-
I.B.4.2	B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-
I.B.4.3	B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-

III.C.	C	Opera di part. pregio											
III.C.1	C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 3)	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.1	C.1.1	Decorazione su parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.2	C.1.2	Gigantografia	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.1.3	C.1.3	Impianto a parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.2	C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.C.2.1	C.2.1	artistica	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.D.	D	Impianto speciale											
III.D.1	D.1	Cartello stradale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	1
III.D.2	D.2	Tabellone a led	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
III.D.3	D.3	Struttura informativa con sponsor	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
III.E.	E	Standardi											
III.E	F	standardo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.G. e LG.	G	Impianto su arredo urbano											
III.G.1	G.1	supporto informativo	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	-
III.G.1.1	G.1.1	Fino a 2mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.2	G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.3	G.1.3	trifacciale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.1	G.2.1	totem	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.2.2.a	G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.2.b	G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.3	G.3 nota 1	pannelli mezzi di trasporto pubblico	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.4	G.4	pannelli di fermata di mezzi di trasporto	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.5	G.5	bagno autopulente	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.7	G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.8	G.8	segnaparcheggi	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.9	G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.10	G.10	parcometro	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
LG.11	G.11	preinsegna	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	1

Tutti gli interventi previsti nella tabella sopraindicata risultano autorizzabili fermo restando:
le prescrizioni ed i vincoli dettati dall'art. 23, 1° comma del Codice della Strada (libera la visibilità nel cono ottico di avvicinamento degli impianti semaforici, dei segnali stradali etc.) e dall'Art. 51 IV° comma del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
Il rispetto dei suddetti vincoli e prescrizioni deve essere asseverato in apposita relazione redatta dal tecnico abilitato in sede di progettazione.

Nota 1 : Il posizionamento delle pensiline è vincolato a posizioni pre-definite dal piano dei percorsi dei mezzi pubblici di trasporto urbano e, ferma restando l'asseverazione di quanto disposto dall'Art. 23 comma 1 del vigente Codice della Strada, ed Art. 51 comma 4 del relativo Regolamento di esecuzione, potranno essere ammesse deroghe alle distanze previste dalla presente tabella nei limiti del vincolo determinato dal suddetto piano dei percorsi.

TABELLA "C"	
Quantità di pubblicità da riservare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	fino a 1.537
TRAMVIA	fino a 1.000
BIKE-SHARING	fino a 3.000
Totale	5.537

TAVOLA 1









Direzione Attività Economiche
pubbliche e insorgio

Regolamento al
Piano Generale
degli
Impianti Pubblicitari
Zonizzazione



LEGENDA

-  ZONA 1
-  ZONA 1A
-  ZONA 1B
-  ZONA 2
-  ZONA 2B
-  ZONA 3
-  ZONA 4

1/2017/2007

**REGOLAMENTO SULLA
PUBBLICITA' E
SULL'APPLICAZIONE DEL
CANONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

ART. 2**DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI
PUBBLICITARI**

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

**REGOLAMENTO SULLA
PUBBLICITA' E
SULL'APPLICAZIONE DEL
CANONE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI**

ART. 2**DEFINIZIONE DEI MEZZI O IMPIANTI
PUBBLICITARI**

1. Per la definizione dei mezzi o impianti pubblicitari si fa riferimento all'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e 47 e 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo Regolamento di esecuzione, le cui modifiche ed integrazioni si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento.

2. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

3. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

5. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "striscione, locandina e standardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. A titolo esemplificativo sono impianti pubblicitari di servizio i seguenti elementi di arredo urbano:

- Pensilina autobus.
- Palina di fermata.
- Bagno autopulente.
- Contenitore per la raccolta differenziata.
- Recinti per mascherare i contenitori RSU.
- Supporto informativo.
- Colonna informativa.
- Chiosco per la rivendita di giornali o altri generi merceologici, ove rispondente a modello predeterminato dal Comune.
- Transenne parapetonali.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come

direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

6. Si definisce "striscione, locandina e standardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

7. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

8. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come

insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato I Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà a recepirne la relativa tipologia nel corpo stesso.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 4 DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. Sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali

esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di

insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

10. Le caratteristiche tipologiche degli impianti di cui alla presente norma, sono indicate all'Allegato I Parte A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

11. Costituisce oggetto del presente Regolamento anche la pubblicità conseguente alla sponsorizzazione relativa ad opere pubbliche, aree verdi ed iniziative culturali, turistiche o istituzionali.

12. L'installazione di impianti pubblicitari e/o informativi non rispondenti alle caratteristiche di cui all'Allegato I Parte A, potrà essere autorizzata, previo atto deliberativo della Giunta Comunale, a carattere sperimentale e per un tempo determinato, comunque non superiore a un anno. Decorso tale termine e verificata la compatibilità di detti impianti con i presupposti del Regolamento, si provvederà **con apposito atto, a recepirne nel Regolamento** la relativa tipologia.

13. L'installazione della segnaletica turistica e di territorio deve essere effettuata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

14. I segnali di indicazione di cui al comma precedente possono fare parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione.

ART. 4 DISCIPLINA DI PARTICOLARI MEZZI PUBBLICITARI

1. **Fatta salva la disciplina dettata al Titolo V del presente Regolamento**, sono esenti dal canone sulla pubblicità i seguenti mezzi pubblicitari:

a. Le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi locali esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.

b. Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza

vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.

d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.

e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.

g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.

h. Le insegne, targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq 20.600= di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.

b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione

nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

c. I manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisca alle rappresentazioni in programmazione purché i manufatti non eccedano le dimensioni massime di analoghe strutture consentite nella zona in cui ricadono.

d. I manufatti adibiti a pubblicità posti all'interno degli impianti sportivi con messaggio rivolto esclusivamente verso l'interno e non visibile dalla pubblica via.

e. I manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita.

f. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto pubblico.

g. I manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali.

h. **I mezzi pubblicitari**, (targhe e simili etc.), la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 5

DIMENSIONAMENTO

1. In conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. in tutto il territorio comunale è consentita una superficie globale di mq **22.600** di spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni così ripartita:

a) Superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale: mq. 6.600.

b) Superficie per la pubblicità commerciale su aree pubbliche e lungo le strade, su impianti e su beni di proprietà dell'Amministrazione

Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia DI "Cartello Stradale";

-mq 1.500= per la pubblicità effettuata attraverso Gonfaloni;

Sono escluse le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18, che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.

c) Superficie per la pubblicità su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. 4000.

2. All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

1. Costituiscono pubblicità esterna, le seguenti tipologie di pubblicità che non rientrano nelle quantità costitutive del dimensionamento del presente Regolamento:

a. Pubblicità fonica.

b. Pubblicità a mezzo aeromobili e/o palloni frenati.

c. Pubblicità sui veicoli di cui agli art. 16 comma 2 e 21 commi 1, 4 e 5.

d. Pubblicità sui veicoli destinati a pubblicità itinerante, conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

e. Pubblicità nelle apposite vetrinette murali espositive comunali.

f. Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.

g. Cartelli di locazione e compravendita, ferma restando l'esenzione anche dal pagamento del tributo se rientranti nelle dimensioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

h. Bandiere;

i. Mezzi pubblicitari in forma provvisoria per

Comunale: mq. 10.000.

In tale superficie sono compresi:

- mq 1.000= relativi ad impianti riconducibili alla Tipologia DI "Cartello Stradale";

c) Superficie per la pubblicità **di superficie** su impianti di proprietà non comunale (beni ed aree di proprietà di terzi, ovvero di proprietà comunale assegnate in concessione a terzi): mq. **6.000**.

2. All'interno delle quantità stabilite dal comma 1 lettera b) del presente articolo le aziende affidatarie di servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Firenze, possono utilizzare gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi per l'installazione di manufatti pubblicitari nei limiti dimensionali e quantitativi di cui alla Tabella C, allegata e parte integrante del presente Regolamento.

ART. 6

MEZZI PUBBLICITARI NON RIENTRANTI NEL DIMENSIONAMENTO

Non rientra nel dimensionamento:

a) la pubblicità provvisoria

b) le superfici degli impianti previsti dal successivo art. 18, che comunque non potranno eccedere complessivamente mq. 1200.

c) nessun tipo di insegna o preinsegna di esercizio

d) Pubblicità sui veicoli conformi alle normative del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

e) Manufatti e cartelli con sponsor di cui all'art. 9.

f) impianti pubblicitari in costanza di autorizzazione da più cinquanta anni ancorché difformi dalle norme contenute nel presente Regolamento, purché in perfetto stato di manutenzione.

manifestazioni culturali, sportive, commerciali;
j. Preinsegne.

k. Pubblicità lungo le sedi ferroviarie (art. 18),
come previsto nell'ultimo alinea del comma 1,
lett. b) dell'art. 5.

2. Sono inoltre escluse dalle quantità
costitutive del dimensionamento del presente
Regolamento quelle riferibili alla tipologia
"Stendardo" ed alla pubblicità temporanea sui
cantieri e sui ponteggi.

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2
devono rispettare le seguenti caratteristiche
generali :

a) La qualità progettuale ed esecutiva degli
impianti pubblicitari dovrà essere curata con
particolare attenzione al fine di garantire
l'integrazione di tali elementi nell'ambiente
urbano e di migliorare l'immagine della città,
tenendo, altresì, presente la solidità e la
durevolezza nonché la facilità di pulizia e di
manutenzione degli elementi stessi;

b) gli impianti pubblicitari devono essere
realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici; devono avere
sagoma regolare che non può essere quella di
disco o triangolo ed in ogni caso non devono
ingenerare confusione con la segnaletica
stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo
spazio di avvistamento;

c) le strutture di sostegno e di fondazione
devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento e degli altri agenti atmosferici,
saldamente realizzate ed ancorate sia
globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si
avvalga di strutture preesistenti ad altro scopo
(ad esempio pali della pubblica illuminazione)
devono comunque essere rispettate le esigenze
di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o
illuminati non possono avere luce
intermittente, né di colore rosso e devono
essere di intensità tale da non procurare
abbagliamento. Il sistema
di illuminazione deve essere conforme a tutte
le specifiche norme in materia;

e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati
successivamente all'entrata in vigore delle
presenti norme non possono essere
autoilluminanti o illuminati autonomamente,
con prelievo di energia dalla rete. In deroga al
divieto di cui sopra la realizzazione di impianti

ART. 7

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti pubblicitari di cui all'art. 2
devono rispettare le seguenti caratteristiche
generali :

a) La qualità progettuale ed esecutiva degli
impianti pubblicitari dovrà essere curata con
particolare attenzione al fine di garantire
l'integrazione di tali elementi nell'ambiente
urbano e di migliorare l'immagine della città,
tenendo, altresì, presente la solidità e la
durevolezza nonché la facilità di pulizia e di
manutenzione degli elementi stessi;

b) gli impianti pubblicitari devono essere
realizzati con materiali non deperibili e
resistenti agli agenti atmosferici; devono avere
sagoma regolare che non può essere quella di
disco o triangolo ed in ogni caso non devono
ingenerare confusione con la segnaletica
stradale ed ostacolarne la visibilità entro lo
spazio di avvistamento;

c) le strutture di sostegno e di fondazione
devono essere calcolate per resistere alla spinta
del vento e degli altri agenti atmosferici,
saldamente realizzate ed ancorate sia
globalmente che nei singoli elementi. Ove ci si
avvalga di strutture preesistenti devono
comunque essere rispettate e **garantite** le
esigenze di sicurezza a tutela della pubblica
incolumità;

d) tutti gli impianti pubblicitari luminosi o
illuminati non possono avere luce
intermittente, né di colore rosso e devono
essere di intensità tale da non procurare
abbagliamento. Il sistema
di illuminazione deve essere conforme a tutte
le specifiche norme in materia;

e) tutti gli impianti pubblicitari realizzati
successivamente all'entrata in vigore delle
presenti norme non possono essere
autoilluminanti o illuminati autonomamente,
con prelievo di energia dalla rete. In deroga al
divieto di cui sopra la realizzazione di impianti

pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;

f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;

g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato I:

- PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Gli impianti pubblicitari e la pubblicità esposta non devono avere contenuto ed immagini che richiamino l'idea di violenza fisica o morale, nonchè lesive del decoro, offensive delle convinzioni morali, civili e religiose e/o delle appartenenze di genere, culturali e nazionali della persona. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della

pubblicitari autoilluminanti o illuminati autonomamente è possibile solo a condizione che essi siano alimentati da impianto fotovoltaico o, in alternativa, che venga stipulato idoneo contratto di fornitura di energia elettrica di durata pari almeno alla durata della concessione dell'impianto pubblicitario stesso, da parte del soggetto gestore dell'impianto stesso, che attesti che la fornitura avviene con energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili con certificato verde;

f) tutti gli impianti luminosi autorizzati prima dell'approvazione delle presenti modifiche al Regolamento, alla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere resi conformi alla vigente normativa;

g) per tutti gli impianti pubblicitari luminosi o non luminosi, per quanto attiene l'uso di colori che possano generare confusione con la segnaletica stradale si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;

h) la collocazione in opera degli impianti non deve pregiudicare anche parzialmente la visibilità della segnaletica stradale (cartelli indicatori, impianti semaforici, ecc., di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità o di altre indicazioni di interesse pubblico né ridurre o impedire la corretta visibilità degli attraversamenti pedonali, semaforici e non. In particolare i manufatti non devono in alcun modo interferire con il cono ottico di avvistamento delle lanterne semaforiche, sia degli impianti sulle intersezioni che in quelli che regolano i flussi pedonali.2. Gli impianti devono altresì rispettare le indicazioni contenute nell'Allegato I:

- PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

- PARTE B - REQUISITI TECNICO-PRESTAZIONALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

ART. 8

NORME DI RISPETTO

1. Relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario si rimanda all'art.25 del presente Regolamento.

richiesta di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 - Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

2. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra, l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.

3. L'ubicazione degli impianti deve essere conforme alle prescrizioni di tutte le normative vigenti ed in particolare:

a) E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinare".

Nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I, Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

b) E' consentita la collocazione su pali della pubblica illuminazione solo ove ne sia provata la rispondenza a criteri di sicurezza e staticità.

2. E' vietata la collocazione o l'ancoraggio di qualsiasi impianto pubblicitario su piante o sostanze arboree e per gli interventi da effettuarsi in prossimità di esse si applicano le disposizioni previste dal vigente "Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo e arbustivo della città e relativo Disciplinare" il cui rispetto deve essere autocertificato dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza come previsto dall'Allegato 3 - Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

In particolare, nessun impianto pubblicitario di nuova realizzazione può essere collocato a meno di tre metri dal piede di un albero. Per gli impianti di dimensioni superiori ai pannelli luminosi con dimensione massima cm 120x180, come definiti al punto G.2.2 dell'Allegato I, Parte A del presente Regolamento, la distanza minima dovrà essere di almeno 10 metri dal piede dell'albero e potrà essere derogata previo nulla-osta da parte della Direzione competente per materia. La presenza di impianti pubblicitari in prossimità di alberature di alto fusto non può costituire motivo di contenimento e potatura, né tantomeno di abbattimento e sostituzione delle stesse per motivi di visuale ed ogni intervento sulle stesse deve comunque essere sottoposto all'autorizzazione della direzione competente, secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città e relativo disciplinare."

c) Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

d). Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

e) E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali, chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

4. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) gonfaloncini o stendardi.

5. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento.

Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario.

Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

6. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

7. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere

3. Nelle aree private soggette a vincolo espropriativo si procederà al rilascio di autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari, previa sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il privato si impegna alla rimozione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in opera in conformità alla vigente normativa in materia di abbattimento barriere architettoniche.

5. E' vietato qualsiasi impianto pubblicitario sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi di ospedali, chiese o luoghi di culto, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9.

6. Fatti salvi i divieti stabiliti dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e in attuazione delle previste facoltà di deroga, le distanze dalla sede stradale sono quelle previste nella Tabella B "Distanze".

Ai fini del computo delle distanze di cui alla menzionata tabella, gli impianti pubblicitari sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

I) cartelli e impianti per affissioni su suolo pubblico o privato;

II) impianti in appoggio o in aderenza a fabbricati o recinzioni di cantiere;

III) impianti di arredo urbano, pannelli luminosi e impianti speciali;

IV) stendardi.

7. Le distanze dai segnali di pericolo, prescrizione e indicazione debbono essere misurate in linea retta ossia considerando l'allineamento del mezzo pubblicitario rispetto al segnale in modo che lo stesso possa essere percepito dall'utente della strada a partire dalla distanza indicata; pertanto se l'impianto pubblicitario, per il suo posizionamento, non è allineato al segnale, la distanza deve intendersi rispettata, purché non venga in alcun modo occultato il segnale stesso né impedito il relativo avvistamento.

Le distanze di cui alla Tabella B allegata dovranno essere misurate dalla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Sono escluse dal computo di queste distanze le insegne di esercizio.

8. Gli impianti pubblicitari non debbono in alcun modo occultarsi reciprocamente. Ai fini della valutazione del suddetto requisito, occorre tenere conto di quello prioritariamente autorizzato o installato.

9. L'eventuale variabilità dei messaggi degli impianti pubblicitari non dovrà essere

inferiore a 10 secondi.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11 REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, l'attività di censimento, verifica e conseguente riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari, in base ad uno o più progetti unitari che garantiscano le esigenze di decoro, sicurezza urbana, estetica, sostenibilità ambientale, qualità dei manufatti, utilità per l'Amministrazione Comunale, anche eventualmente in termini di servizi e comunque nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. ii.

2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo l'Amministrazione approva progetti unitari sui quali verrà esperita apposita gara, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

3. Ciascun progetto individua le superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.

4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12 PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire

inferiore a 10 secondi.

TITOLO II ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 11 REALIZZAZIONE E/O GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica o attraverso convenzione con l'Università degli Studi di Firenze, l'attività di censimento sul territorio di impianti pubblicitari.

2. L'Amministrazione potrà approvare progetti unitari finalizzati alla riallocazione sul territorio di impianti pubblicitari, in base alla disponibilità dei metri quadri esistenti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.

3. Ciascun progetto dovrà individuare in base alle superfici disponibili, le tipologie degli impianti fra quelle di cui all'Allegato 1 parte A - Tipologie degli impianti ammissibili per ciascuna zona ovvero le diverse tipologie di cui si richiede l'approvazione e la localizzazione degli impianti stessi.

4. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare dell'ente, l'installazione degli impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione, che viene rilasciata previa valutazione della conformità dell'attività privata con il pubblico interesse, nel rispetto e a garanzia della sicurezza nella circolazione e della viabilità, dei valori estetici e delle caratteristiche abitative e ambientali nonché dei vincoli paesaggistici.

ART. 12 PROGETTI UNITARI

1. Per "progetto unitario" deve intendersi un progetto di massima, redatto in scala adeguata, corredato di tutti gli elaborati necessari, funzionale ad individuare le caratteristiche di progettazione ed installazione di impianti pubblicitari nell'ambito del territorio cittadino o in parti omogenee dello stesso, per fornire

una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, può essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una corretta distribuzione degli impianti pubblicitari, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.

3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti.

4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.

5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati

una soluzione complessiva in relazione ad una tematica predeterminata. Il progetto unitario dovrà in ogni caso essere corredato da una dettagliata relazione tecnica contenente: l'analisi del territorio cui lo stesso è riferito; i singoli siti oggetto degli interventi con precisa descrizione dello stato attuale dei luoghi; le proposte di inserimento dei mezzi pubblicitari, sia in termini di caratteristiche degli stessi, sia in termini di impatto nei confronti dei singoli siti che si intendono utilizzare.

2. Il ricorso a progetti unitari, oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli 2, comma 14; 16 e 18 del presente Regolamento, potrà essere deciso dall'Amministrazione al fine di attuare una migliore distribuzione degli impianti pubblicitari in ragione della riqualificazione di alcune zone della città, nonché un graduale riordino degli stessi per ambiti urbani omogenei o per tipologie di impianti pubblicitari con caratteristiche simili, anche su istanza o proposta di privati.

3. I progetti unitari di cui ai commi precedenti potranno riguardare anche l'adeguamento alle caratteristiche tipologiche omogenee individuate per ragioni di pubblico interesse di impianti preesistenti, laddove si intervenga su ambiti urbani per riordinarne globalmente il contesto. I tempi di attuazione degli adeguamenti dovranno comunque essere tali da non pregiudicare i diritti acquisiti dalle aziende concessionarie degli impianti.

4. I progetti unitari potranno prevedere anche impianti di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, purché vengano rispettati i principi di tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, funzionali e di immagine delle diverse zone del territorio comunale, nonché di diffusione equilibrata e ordinata degli impianti stessi.

5. Resta ferma la validità dei progetti unitari già approvati al momento dell'entrata in vigore delle vigenti disposizioni.

ART. 14

INTERVENTO DA PARTE DEI PRIVATI SU AREA PRIVATA

1. Per pubblicità esterna dei privati su impianti di proprietà non comunale, deve intendersi quella effettuata su aree di proprietà privata, sul demanio non comunale ovvero su aree e beni di proprietà comunale date in concessione esclusiva a terzi.

2. Gli impianti su area privata sono autorizzati

dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;
- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. In caso di pluralità di istanze, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza.

6. Il relativo procedimento comunque verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata se, decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari. Il procedimento verrà a quel punto definito con archiviazione formale, comunicata agli interessati, che non dà diritto ad alcuna priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e

dall'Ufficio competente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia previa presentazione di un progetto del/degli impianto/i.

3. Il progetto di cui al comma 2 del presente articolo dovrà tener conto dei seguenti fattori:

- rispetto delle tipologie di impianti di cui al comma 4 del presente articolo, così come descritte all'Allegato 1 parte A;
- rispetto delle distanze di cui all'allegata tabella B.

4. Le tipologie di impianti ammesse ai sensi del presente articolo sono esclusivamente le seguenti:

A. Cartello

A.0 – formato fino a mq. 8;

A.1 – formato compreso tra mq. 8 e mq. 12.

C. Opera di particolare pregio.

C.1 Impianto pubblicitario su pareti cieche.

C.1.1 Decorazione su parete.

C.1.2 Gigantografia.

C.1.3 Impianto su parete.

C.2 Gigantografia su ponteggi

C.2.1 Artistica.

D.1 Cartello Stradale.

E.2 Stendardo.

G.11 Pre-insegne.

5. Per i mezzi pubblicitari rientranti nel contingente previsto all'art. 5 comma 1) punto c) del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione avverrà sulla base del criterio cronologico, tenendo conto della data di ricevimento della relativa istanza. **Il relativo procedimento verrà concluso con provvedimento formale di archiviazione motivata se, decorsi sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza medesima, non si rendano disponibili aree assegnabili per impianti pubblicitari.**

L'archiviazione esclude qualsiasi priorità di assegnazione di spazi successivamente resisi disponibili.

ART. 15

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati al Servizio pubbliche affissioni che predisporrà un progetto di dettaglio contenente l'ubicazione dei nuovi impianti ed il riordino dell'esistente, nei limiti quantitativi indicati all'art. 5 comma 1 lett. a). Tali impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e

comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

3. Il Comune ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni ed al loro adeguamento nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- la pubblicità non potrà contenere immagini di alcun tipo ma esclusivamente riportare in caratteri alfanumerici la ragione sociale della ditta o società pubblicizzata o, in alternativa, il suo logo;

- dovrà essere contenuta nella superficie massima di 250 cmq, misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;

- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non

comunque non a rilevanza economica. Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

B. Impianto per affissioni

B.1 Vetrina

B.2 Stendardo porta manifesti

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100 (2 fogli)

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140 (4 fogli)

B.2.3 - formato grande - cm. 280x200, cm 200x280 (8 fogli)

B.4 Tabella a muro

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140 (2 fogli);

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, 200x140 (4 fogli), 280x200, 200x280 (8 fogli);

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280 (16 fogli), cm. 420x200 (12 fogli).

2. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli impianti per l'affissione istituzionale nel limite massimo del 30%.

ART. 16

PROGETTO UNITARIO DELLE AREE BIKE SHARING

1. Nell'attività di noleggio automatico di biciclette (*bike-sharing*) lo sfruttamento pubblicitario all'interno del territorio cittadino, deve avvenire sulla base di un progetto unitario che localizzi compiutamente tutti gli impianti pubblicitari. Il progetto deve essere approvato dalla Giunta Comunale in conformità alle previsioni degli atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

2. Sulle biciclette e sui totem elettronici che permettono lo sgancio dai punti di attacco delle biciclette vigono le seguenti limitazioni:

- **la pubblicità non potrà sporgere rispetto al telaio del veicolo;**

- **la pubblicità sul totem elettronico non dovrà sporgere dalla sagoma del medesimo e sarà misurata secondo la figura geometrica elementare più idonea a ricomprendere il messaggio;**

- sarà soggetta ad autorizzazione, ancorché non

rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona 1- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17 PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere, calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza

rientri nelle quantità di cui all'art. 5.

Il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara.

3. Per ciascuna delle stazioni ricadenti in zona 1- 1a ed 1b il numero e la tipologia degli impianti ammessi saranno definiti dallo specifico bando di gara. Un lato sarà utilizzato per fini pubblicitari mentre l'altro lato potrà essere utilizzato per fini di comunicazione istituzionale secondo le previsioni della procedura di gara.

4. Ai fini del raggiungimento della superficie pubblicitaria individuata nella procedura di gara per l'affidamento, entro i limiti delle riserve stabilite dal presente Regolamento, nel progetto unitario di cui al comma 1 potranno essere previsti ulteriori impianti, che dovranno essere installati nelle altre zone previste dal presente Regolamento, ferma restando la facoltà di utilizzo di un lato degli impianti per fini istituzionali, secondo le previsioni della procedura di gara.

ART. 17 PUBBLICITA' SU CANTIERI E PONTEGGI

1. La pubblicità su cantieri e ponteggi deve inserirsi armoniosamente e con decoro nell'ambiente urbano.

2. In caso di opere esclusivamente interne all'edificio non è in alcun modo assentibile la collocazione di impianti pubblicitari, fermo restando l'obbligo del decoro del ponteggio, da garantire, ove ritenuto necessario, anche per la particolare ubicazione dello stesso, mediante l'apposizione di telo riprodotto esclusivamente la facciata dell'edificio.

3. E' consentita l'installazione di pubblicità su cantieri dell'Amministrazione Comunale, su decisione della stessa. In materia di sponsorizzazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'installazione di pubblicità di cantieri e ponteggi di privati è autorizzata ai sensi del presente articolo. La relativa istanza deve essere corredata da un progetto che espliciti il messaggio pubblicitario in termini dimensionali e di contenuto.

5. Nella zona 1, zona 1a e zona 1b del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può essere superiore al 20% della superficie complessiva della recinzione di cantiere calcolata moltiplicando la lunghezza effettiva della stessa per un'altezza

convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2, 2a, e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3.

In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari luminosi, cioè esclusivamente retro illuminati o privi di luce aventi dimensioni massime pari a mq. 12,00.

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale utilizzata, purché fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone 1, 1a ed 1b ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al nulla osta dell'ufficio preposto alla tutela dell'area UNESCO, nonché a quello del competente ufficio della Direzione Attività Economiche, da rilasciarsi previa valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, nonché del rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare

convenzionale di ml. 3.

Nelle Zone 2, 2a, e 3 del Regolamento, la superficie degli impianti pubblicitari di privati da apporre sulle recinzioni non può superare il 40% della superficie complessiva di recinzione di cantiere stessa, sempre calcolata moltiplicando la lunghezza della stessa per l'altezza convenzionale di ml. 3.

In tutte le zone di cui sopra sono ammessi impianti pubblicitari **di dimensioni massime pari a mq. 12,00. Gli impianti potranno essere privi di luce o retroilluminati.**

Il richiedente dovrà attrezzare una parte di recinzione pari al 20% della stessa, da destinare a rappresentare l'opera in costruzione ed ad informare i cittadini sulla realizzazione della stessa.

Per non rendere gli interventi pubblicitari una consequenzialità di affissioni che coprono solo una parte limitata dell'intera recinzione, la pubblicità non deve avere carattere di continuità; a tal fine, fra un'immagine pubblicitaria e l'altra, dovrà, inderogabilmente, essere garantito un intervallo uguale a quello utilizzato. In alternativa potranno essere realizzati impianti, della medesima tipologia, accoppiati a 2 a 2 con una distanza fra gli stessi pari alla metà della dimensione orizzontale utilizzata, purché fra una coppia ed il successivo impianto sia garantita una distanza non inferiore a ml. 8,00=.

6. Tenuto conto del particolare pregio artistico e storico delle Zone 1, 1a ed 1b ed al fine di evitare che attraverso gli impianti pubblicitari correlati a cantieri, ponteggi e/o recinzioni venga vanificata la finalità di tutela delle stesse, che sta alla base dei vincoli all'installazione di impianti pubblicitari ordinari, l'istanza dei privati dovrà specificare dettagliatamente la tipologia del messaggio pubblicitario. Il rilascio dell'autorizzazione è **alla valutazione da effettuarsi ai sensi degli articoli 8, 25 e 26 del presente Regolamento, e nel rispetto di appositi indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale.**

Relativamente alla pubblicità su ponteggi, la variazione del messaggio pubblicitario dovrà sempre essere richiesta con specifica istanza, ed ottenere apposito provvedimento, da parte della Direzione Attività Economiche.

La Giunta si riserva la facoltà di determinare

con proprio atto modalit , forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonch  per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonch  su immobili di propriet  pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. Non   consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicit , nei cinque anni antecedenti la nuova istanza.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potr  superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilit  tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICIT  ITINERANTE

1.   vietata la pubblicit  effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

con proprio atto modalit , forme, limiti e divieti per l'inserimento di impianti pubblicitari su ponteggi e recinzioni di cantiere nonch  per la variazione del messaggio pubblicitario, laddove ne sia prevista la collocazione in piazze, vie, strade ed altri spazi aperti urbani di interesse artistico e storico nonch  su immobili di propriet  pubblica o privata di interesse artistico, storico, archeologico od etnoantropologico.

7. L'istanza per l'autorizzazione di pubblicit  su ponteggi e cantieri dovr  essere accompagnata da dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere. Per le gigantografie artistiche e per gli allestimenti pubblicitari di cui al comma 5   necessaria inoltre la contestuale dichiarazione che negli ultimi cinque anni non   stata apposta pubblicit  per il medesimo immobile.

8. La durata delle autorizzazioni sia per ponteggi che per cantieri non potr  superare l'effettivo periodo di svolgimento dei lavori e comunque non oltre 12 mesi.

Eventuali proroghe verranno valutate dalla Giunta su progetti che rispondano a criteri di decoro o di rilevante interesse pubblico e comunque comprensivi di documentazione atta ad asseverare l'impossibilit  tecnica di conclusione dei lavori entro il termine sopracitato.

9. La pubblicit  su cesate si pu  riferire alla sola attivit  svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

10. I suddetti impianti sono sottoposti al regime di cui ai Titoli V e VI del Regolamento.

TITOLO III

ALTRA PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

ART. 22

VEICOLI SPECIALI DESTINATI A PUBBLICIT  ITINERANTE

1.   vietata la pubblicit  effettuata mediante la sosta, in strade e piazze pubbliche o in vista di esse, di veicoli di cui all'art. 54 lett g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art 203 comma 2 lett q) del DPR 16/12/1992 n. 495, all'art. 53, comma 1, lett. g) e h), del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 200, comma 2, lett. c) del DPR 16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, si procede alla immediata copertura della pubblicità ai sensi del successivo art. 50 e alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'ultimo comma dell'art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CARTELLI DI LOCAZIONE E COMPRAVENDITA BANDIERE

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, e nei locali di pubblico spettacolo, è consentita la presenza ed esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona I indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata

2. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma precedente siano disattese e ferme restando le altre sanzioni vigenti in materia, **il mezzo pubblicitario sarà considerato abusivo ai sensi dei successivi artt. 48 e 49 del presente Regolamento** e si procede ai sensi del successivo art. 50. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 52 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 nonché all'art. 56 del medesimo decreto.

ART. 23

PUBBLICITÀ IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'esposizione di materiale pubblicitario cartaceo o simili e la pubblicità effettuata con mezzi audiovisivi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori. Il materiale comunque esposto o proiettato, non potrà in alcun modo essere visibile dalla pubblica via ed avere dimensioni superiori a mq. 2. All'interno degli ascensori, ai sensi della L. 14.07.93 n. 235 e del D.P.R. 16.01.95 n. 42, è ammessa l'esposizione di pubblicità, con superficie complessiva massima di 1 mq, con esclusione di proiezioni luminose sia a luce fissa che intermittente o variabile, ovvero a mezzo apparecchi sonori.

2. Previa autorizzazione è effettuabile la pubblicità mediante distribuzione di manifesti od altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale. Tali forme di pubblicità sono sempre vietate nella zona I indicata all'art. 10 del presente Regolamento e nelle altre zone individuate di volta in volta con ordinanza sindacale adottata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Regolamento. Nell'autorizzazione vengono specificati i luoghi, i giorni e il numero delle persone impiegate sulla base dei quali verrà calcolato il canone.

3. Qualunque tipo di pubblicità commerciale effettuata a mezzo di proiezioni luminose con qualsiasi tipo di apparecchio è sempre vietata

ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati.

4. Cartelli: i cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale.

Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie: elemento bidimensionale bifacciale. Nei resedi ad uso esclusivo delle attività poste nelle zone commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, è possibile, previa autorizzazione, l'esposizione di bandiere che pubblicizzino il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o, infine, riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che le bandiere abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

ad eccezione della zona 3, sia che si tratti di proiezioni su suolo o edifici pubblici, sia che si tratti di proiezioni su edifici e spazi privati. **Tale tipo di pubblicità deve comunque sempre rispettare i requisiti previsti nell'Allegato 1 del presente regolamento e la normativa specifica di riferimento.**

4. I cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiori ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 42/04, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra.

5. Le Bandiere:

- rappresentanti antiche arti e mestieri cittadini o aventi altro contenuto indicato dall'Ufficio competente in materia di Tradizioni Popolari Fiorentine **dovranno essere realizzate** esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta, plastica o altro materiale **con** dimensioni massime di 2,5 mq. Tali elementi potranno essere autorizzati limitatamente alla stretta durata di specifici eventi.

- pubblicitarie **poste** nei resedi ad uso esclusivo delle attività commerciali e produttive, nelle aree di distribuzione di carburante, come specificatamente indicate negli strumenti urbanistici comunali, **sono autorizzabili se pubblicizzano** il proprio marchio o quello di prodotti commercializzati nei suddetti spazi o se riferibili a campagne pubblicitarie svolte dall'azienda che ha sede nel luogo, a condizione che abbiano una superficie massima di 2,5 mq. e che il loro numero non sia superiore a dieci per ciascun insediamento.

6. Sono altresì autorizzabili altre tipologie di mezzi pubblicitari in forma provvisoria in occasione di manifestazioni culturali, sportive, commerciali.

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL'
AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da

TITOLO IV
AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
PUBBLICITARI

ART. 24
MODALITA' DI RILASCIO DELL'
AUTORIZZAZIONE

1. Per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della segnalazione certificata di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

2. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate esclusivamente alla Direzione Attività Economiche, e possono essere compilate sui moduli predisposti dall'Amministrazione. L'elenco degli elaborati necessari alla presentazione dei progetti è contenuto nell'Allegato 3 alle presenti norme che sarà aggiornato da parte della Direzione competente a seguito di eventuali modifiche normative.

3. Il procedimento autorizzatorio avrà la durata di novanta giorni che decorreranno con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

4. Entro il termine stabilito dal precedente comma, qualora la domanda sia completa della documentazione prevista nell'Allegato 3, l'ufficio competente provvede a rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego; nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

5. L'autorizzazione per installare e modificare impianti pubblicitari è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da

qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, gli stessi devono ottenere il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).

2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione

qualsiasi responsabilità derivante dall'installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

6. Quando gli impianti pubblicitari siano installati in strade ricadenti nel demanio provinciale o statale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Quando i cartelli o altri mezzi pubblicitari collocati su una strada, siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

7. In ogni caso il rilascio del titolo autorizzatorio agli affidatari di pubblici servizi, che utilizzino gli impianti o strutture, ricadenti in aree pubbliche, finalizzate allo svolgimento dei servizi medesimi, per l'installazione dei manufatti pubblicitari, può essere condizionato ad utilità pubbliche, anche in termini di servizi per la città e l'utenza.

8. Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 25

CONTENUTO DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali e paesaggistici la collocazione di impianti pubblicitari è ammessa nelle forme, dimensioni, modalità di installazione e posizionamento e materiali consentiti dalla vigente normativa di settore (D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii. e conformemente al presente Regolamento).

2. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

3. A tal fine è necessaria, all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione

all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra si applica l'articolo 8, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 26 DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi gioco, scommessa e lotteria soggetti ad autorizzazione dell'autorità pubblica, è vietata. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non

all'installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione in tal senso da parte del richiedente, come previsto all'Allegato 3 – Elenco della documentazione necessaria alla presentazione dei progetti, costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

4. Qualora il richiedente abbia accettato i codici di autodisciplina della Comunicazione Commerciale ovvero abbia inserito nei propri contratti una speciale clausola di accettazione dei summenzionati codici, o aderisca ad associazione che abbia fatto propri tali codici, deve redigere, sotto la propria responsabilità, apposita comunicazione da presentare insieme alla richiesta di autorizzazione.

5. In caso di riscontrata mancata conformità ai criteri di cui sopra **l'autorizzazione non verrà rilasciata ovvero ne sarà sospesa la validità fino alla riproposizione di un nuovo messaggio pubblicitario, conforme ai principi medesimi.**

ART. 26 DIVIETI DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco, lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata, scommessa o impiego di denaro o di altri beni al fine di ottenere una vincita al verificarsi di un evento futuro, sia in caso di gioco d'azzardo sia tramite operatori fissi, sia tramite operatori *on line*, anche se in possesso di regolare concessione amministrativa rilasciata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premi, indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; lotterie nazionali.

2. Nelle insegne o nei messaggi pubblicitari, non possono essere utilizzati il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri

possono essere utilizzati il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con Legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Per la tipologia di impianto pubblicitario denominato "Gigantografia su ponteggio" la variazione del messaggio pubblicitario deve essere richiesta entro i 5 giorni antecedenti la data di esposizione del messaggio pubblicitario e specificatamente autorizzata dall'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi di rimozione previsti dal precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti del

termini che richiamino il concetto di "gioco di azzardo".

3. Chi trasgredisce al divieto di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali in caso di violazione dei regolamenti comunali.

4. I proventi di dette sanzioni amministrative sono destinati all'informazione ed educazione sanitaria, con particolare riferimento alla prevenzione della ludopatia.

5. Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia in sede civile che penale, per eventuali infrazioni, danni o altro che, in conseguenza dei mezzi pubblicitari esposti possano derivare a persone o cose.

6. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità derivante dall'eventuale infrazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 27

VARIAZIONI DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. E' consentita la variazione del messaggio sugli impianti pubblicitari, senza alcuna comunicazione all'ufficio a condizione che non sia alterata la struttura dell'impianto, né modificate le dimensioni, il punto di collocazione o l'orientamento e purché, per gli impianti a carattere temporaneo, sia corrisposto anticipatamente il canone per l'intero periodo oggetto dell'autorizzazione.

2. Nelle zone 1, 1A e 1B nonché per gli edifici sottoposti a vincolo, la variazione del messaggio pubblicitario per la "Gigantografia su ponteggio" è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente secondo quanto stabilito dall'Art. 17 del presente Regolamento e deve essere richiesta entro dieci giorni antecedenti la data di esposizione del nuovo messaggio.

ART. 30

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nei casi previsti dal comma 3 lettere d. ed e. del precedente articolo, spetta all'interessato provvedere a rimuovere il manufatto pubblicitario, entro la data stabilita dall'Amministrazione, con conseguenti oneri a proprio carico.

2. In ogni caso la rimozione dovrà riguardare

messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

**ART. 32
DECADENZA E REVOCA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

**TITOLO VI
PENALITA' E SANZIONI**

**ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONE
PECUNIARIA PER LA PUBBLICITÀ
ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del

anche gli eventuali sostegni o supporti del messaggio pubblicitario, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente.

3. Qualora l'interessato non provveda, l'esposizione pubblicitaria sarà considerata abusiva e soggetta alla disciplina prevista agli articoli 48 e 49 del presente Regolamento.

**ART. 32
REVOCA E DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione può essere revocata prima dei cinque anni per motivi di interesse pubblico incompatibili con la permanenza dell'impianto.
2. L'autorizzazione decade:
 - a. per scadenza del termine di cui all'art. 28;
 - b. per inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c. per mancata corresponsione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovuto al Comune;
 - d. per rinuncia espressa con documentazione dell'avvenuta rimozione dell'impianto;
 - e. per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 29 comma 2 del presente Regolamento;
 - f. per più di tre violazioni, accertate nell'arco dell'anno solare, all'art. 8 comma 1 primo periodo del presente Regolamento.

**TITOLO VI
PENALITA' E SANZIONI**

**ART. 49
INDENNIZZO E SANZIONI PER LA
PUBBLICITÀ ABUSIVA E DIFFORME**

1. In presenza di installazioni o di diffusione di messaggi pubblicitari effettuati senza la prescritta autorizzazione o considerati comunque abusivi ai sensi del precedente articolo 48 comma 1 e 2, a carico dei trasgressori si applica un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 200% del canone.
3. Per le difformità di cui al precedente art. 48, terzo comma, si applicano un indennizzo pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata conforme all'autorizzazione, nonché una sanzione

canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio.

4. Il mezzo pubblicitario resta privato d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non

amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto per l'installazione conforme.

4. La sanzione amministrativa irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento.

5. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ss. mm. ii. ovvero, se non comminabili, di quelle previste dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii.

6. In casi di reiterata esposizione di pubblicità abusiva ai sensi del presente Regolamento, per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione, nel rispetto del procedimento e della disciplina dettata dalla L.241/90 e ss.mm.ii, esprimerà al trasgressore diniego al rilascio di autorizzazioni ad installazioni pubblicitarie per un periodo di 12 mesi.

ART. 50

ALTRE MISURE

1. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti artt. 48 e 49 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari, secondo le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

a. forme di pubblicità prive della prescritta autorizzazione o comunque considerate abusive ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 49;

b. forme di pubblicità poste in opera e/o effettuate in difformità dalla prescritta autorizzazione ai sensi del comma 3 del medesimo art. 49;

c. quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancanza di autorizzazione, si applica la procedura di cui all'art. 23, comma 13-bis, del vigente Codice della strada (diffida con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni e successiva rimozione d'ufficio).

3. Indipendentemente dalla rimozione, è disposta ed effettuata dal Comune l'immediata copertura della pubblicità in modo che la stessa sia privata di efficacia. Delle operazioni di copertura viene redatto sommario processo verbale e le stesse vengono effettuate con modalità stabilite in apposito disciplinare, direttamente dal Comune o mediante l'ausilio di soggetto esterno assuntore del servizio, **con oneri a carico del trasgressore.**

4. Il mezzo pubblicitario resta privato

provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo..

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa.

L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di deposito presso terzi, sia in caso di custodia

d'efficacia fino a quando i responsabili della violazione non provvedono a ripristinare lo *status quo ante* ovvero ad adeguare la pubblicità in modo conforme all'autorizzazione posseduta o, infine, al pagamento del canone nei termini stabiliti dal primo comma, lett. c) del presente articolo..

5. La copertura della pubblicità abusiva o considerata abusiva deve essere rimossa esclusivamente dal Comune anche tramite il soggetto esterno assuntore del servizio. Il contravventore potrà richiedere la rimozione della copertura attestando con autocertificazione resa sotto la propria responsabilità dell'adempimento agli obblighi di cui al comma precedente e previo pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'effettuazione/rimozione della stessa.

L'amministrazione provvede entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta.

6. Qualora entro 10 giorni dalla comunicazione di effettuazione della copertura, non si sia provveduto agli adempimenti di cui al comma precedente, gli uffici competenti danno corso alla rimozione ed alla successiva custodia del mezzo pubblicitario previa diffida nei confronti dell'installatore e/o di colui che dispone materialmente o giuridicamente del manufatto, a procedere entro 3 giorni direttamente a proprie spese.

7. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli Enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'Ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa l'Ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

8. Sia in caso di copertura del messaggio che di rimozione di mezzi pubblicitari effettuate d'ufficio, le spese sostenute dal Comune vengono poste a carico dei soggetti responsabili della violazione, procedendo alla notifica di apposito avviso per il recupero delle predette somme, comprese quelle di deposito del mezzo pubblicitario rimosso sia in caso di

presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii..

TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Fatta salva la speciale disciplina transitoria stabilita per i "Gonfaloni" e di cui all'art. 59, comma 5, tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.

3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato e per gli impianti del

deposito presso terzi, sia in caso di custodia presso i locali dell'Amministrazione. Quanto sopra ferma restando l'applicazione della procedura di cui al vigente Codice della Strada, per i casi in cui ne sussistano gli estremi.

9. L'impianto pubblicitario rimosso in deposito può essere riconsegnato solo previo pagamento dell'intero debito.

10. Trascorso il termine di 180 (centottanta) giorni dalla rimozione senza che vi sia richiesta di restituzione e pagamento dell'intero debito, il Comune procede alla distruzione dell'impianto.

11. Le spese per la distruzione sono a totale ed esclusivo carico dei responsabili.

12. Nei casi di pubblicità abusivamente effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario ovvero mediante persone circolanti con cartelli e altri mezzi pubblicitari, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 24 D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii.

TITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 57

ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa ovvero assentiti da sentenza passata in giudicato che non rispondano alle disposizioni del presente Regolamento, devono essere adeguati entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

2. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui sopra, l'impianto verrà considerato senza titolo.

3. Quanto sopra anche in caso di mancato adeguamento entro il diverso termine che verrà indicato in sede di progetto unitario, purché ovviamente congruo e non pregiudizievole dei diritti quesiti all'avvalimento dello spazio pubblicitario.

4. Il presente articolo si applica a tutti i provvedimenti di concessione e autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su

servizio pubbliche affissioni.

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:

a - progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;

b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;

c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.

2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.

3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

5. Le autorizzazioni per i gonfaloni non potranno essere rinnovate secondo le attuali procedure oltre il 31.12.2013 e comunque la relativa scadenza non potrà essere prorogata oltre tale data. Dal 1.1.2014 i gonfaloni sono ammessi esclusivamente nella Zona 3 e le autorizzazioni sono rilasciate entro i limiti del dimensionamento di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Resta in ogni caso ferma la necessaria preventiva e documentata verifica di idoneità della struttura in termini di sicurezza e tutela della incolumità pubblica a cura del soggetto richiedente, da valutare da parte del soggetto gestore del servizio di pubblica illuminazione.

L'Amministrazione potrà comunque valutare,

suolo pubblico e privato. Sono fatti salvi gli impianti pubblicitari di cui all'art.6 lettera f).

ART. 59

DISCIPLINA TRANSITORIA E MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando l'applicazione dell'Art. 57 del presente Regolamento sono fatte salve le istanze relative a:

a- progetti particolareggiati previsti in contratti sottoscritti fra l'Amministrazione Comunale e terzi, salvo modifiche degli accordi medesimi;

b - progetti particolareggiati previsti per delocalizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, anche su suolo pubblico;

c - progetti particolareggiati presentati dall'Amministrazione Comunale su beni del patrimonio Comunale;

d - progetti di delocalizzazione di impianti già autorizzati o assentiti da sentenze passate in giudicato, esclusivamente se interessano beni di proprietà di terzi.

2. La salvaguardia di quanto sopra è da intendersi garantita previa verifica di conformità delle installazioni con la vigente normativa nazionale, anche in termini di durata dei relativi titoli autorizzatori.

3. In caso di installazioni pubblicitarie su ponteggi e/o cantieri autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un tempo superiore a quello previsto dall'art.17 dello stesso, l'autorizzazione è da intendersi valida per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

4. I procedimenti di cui al comma 1 dovranno concludersi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica l'ammissibilità di progetti unitari di pubblica utilità o di rilevante interesse pubblico da predisporre ai sensi dell'Art. 12 comma 2 e 3 del presente Regolamento.

6. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

7. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purchè compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

8. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

5. Resta fermo altresì il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs 42/2004.

6. Fermi restando i termini di adeguamento di cui all'art. 57 del vigente regolamento, sono fatti salvi i diritti quesiti in relazione a titoli già rilasciati, la cui durata è da intendersi comunque disciplinata dal presente regolamento, ovvero dalla diversa previsione negli stessi contenuta, purchè compatibile con la vigente normativa nazionale in merito.

7. Le domande presentate antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento sono esaminate secondo la regola del *tempus regit actum* (applicazione della regolamentazione in essere al momento della presentazione), salvo la relativa istruttoria si sia interrotta con richiesta esplicita di integrazione da parte degli uffici competenti. In tale ipotesi, il relativo procedimento proseguirà alla luce delle norme sopravvenute, ferma restando l'applicazione dell'Art. 3 del Piano Generale degli impianti Pubblicitari di cui alla deliberazione C.C. del 24.7.2008 n° 70 e l'eventuale priorità acquisita in termini cronologici di presentazione delle originarie istanze.

ALLEGATO 1 PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, e comunque non a rilevanza economica su

impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

ALLEGATO 1 PARTE A - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

A. Cartello

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Può contenere anche messaggi variabili. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.

I formati ammessi sono:

A.0 - formato fino a mq. 8;

A.1 - formato compreso tra mq. 8 e mq. 12;

B. Impianto per affissione

Supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, e comunque non a rilevanza economica su

impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale di cui all'art. 5.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100.

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo

manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande - cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280, cm 420x200.

C. Opera di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o

parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria,

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto

pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. **Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell' edificio.** Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, **dovrà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso** e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due impianti.

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6,00x6,00 o ml 6,00x9,00 orizzontale o verticale, complanare alla

Gli impianti per le affissioni sono costituiti da:

B.1 Vetrina - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo

manifesto di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;

B.2 Stendardo porta manifesti - Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido utilizzabile in entrambe le facciate nei seguenti formati:

B.2.1 - formato piccolo - cm 100x140, cm 140x100

B.2.2 - formato medio - cm. 140x200, cm 200x140

B.2.3 - formato grande - cm 280x200, cm 200x280

B.4 Tabella a muro - Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri di recinzione o di sostegno.

Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, nei seguenti formati:

B.4.1 - formati piccoli - cm 140x100, cm 100x140

B.4.2 - formati medi - cm 140x200, cm 200x140, cm 280x200, cm 200x280

B.4.3 - formati grandi - cm 400x280, cm 420x200.

C. Opera di particolare pregio

Manufatto monofacciale, contenente esclusivamente un solo messaggio pubblicitario, realizzato su telo, pannello o

parete, la cui funzione sia prevalentemente decorativa più che pubblicitaria,

C.1 Impianto Pubblicitario su pareti cieche

C.1.1 Decorazione su parete

Negli interventi di recupero di facciate cieche, prive cioè di qualsiasi apertura, è possibile inserire un manufatto

pubblicitario luminoso, illuminato o privo di luce. Tale intervento è ammissibile se effettuato attraverso la realizzazione di un progetto di buona qualità formale ed attento alla situazione ambientale. **Il manufatto dovrà integrarsi e valorizzarsi con gli elementi architettonici caratteristici dell' edificio.** Il manufatto pubblicitario, da installare in modo coordinato con i suddetti interventi, **dovrà avere le seguenti dimensioni: un unico manufatto di cm. 800x280 o in alternativa un impianto di cm. 400x280; in quest'ultimo caso** e sulla stessa facciata possono essere apposti fino ad un massimo di due impianti.

C.1.2 Gigantografia

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca, dal piano strada alla copertura, priva di qualsiasi tipo di apertura, gigantografia che interessa l'intera facciata, complanare alla facciata stessa e sempre che la facciata non sia cieca per scelta del progetto architettonico.

C.1.3 Impianto su parete

Per gli edifici che presentino pareti completamente cieche, lo sfruttamento a fini pubblicitari sarà possibile installando un manufatto, luminoso, illuminato o privo di luce, che dovrà avere esclusivamente la misura di ml 6,00x6,00 o ml 6,00x9,00 orizzontale o verticale, complanare alla

facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del fabbricato

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di Un' opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o

la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione

ml. 2X1,50 ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema

della viabilità. E' posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle arce a

facciata senza eccedere in alcuna parte la sagoma del fabbricato

C.2 Gigantografia su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi di intere facciate o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

C.2.1 artistica

La gigantografia dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di Un' opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico.

Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

Nella zona 2 e nella zona 3 del Piano, il mezzo pubblicitario potrà avere anche dimensioni volumetriche a condizione che non sporga sulla sede stradale e senza eccedere la porzione pubblicitaria.

Anziché il messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor così come definito all'art. 9 e che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

Illuminato o privo di luce.

D. Impianto Speciale

D.1 Cartello Stradale

Cartello posto ai bordi delle strade con la funzione di segnalare un percorso di avvicinamento ad un'azienda o

la sua sede nell'ambito del territorio comunale o di un comune vicino. Ha un formato orizzontale di dimensione

ml. 2X1,50 ed ha un solo supporto, privo di illuminazione. Può essere bifacciale.

D.2 Tabellone a led

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l'informazione al pubblico relativamente al traffico ed al sistema

della viabilità. E' posizionato nei parcheggi scambiatori, come individuati negli elaborati del Piano Strutturale, rivolto verso gli stessi ed ha un formato massimo di ml. 2,80 x 1,60 (16:9).

D.3 Struttura Informativa con sponsor

manufatto monofacciale o bifacciale con altezza massima di ml. 12,00, avente le seguenti caratteristiche:

parte superiore di altezza 2 ml. costituita da un pannello digitale a led per informazioni variabili (senza carattere pubblicitario);

parte centrale di altezza ml. 8,00 da destinare ai marchi di sponsor, senza alcuna immagine;

parte basamentale opaca di ml. 2,00 di altezza, per un totale complessivo di ml. 12,00 come sopra indicato.

Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

Tale impianto è posizionato all'interno delle arce a

parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq. 3.000=, di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E1. Gonfalone

Particolare tipologia di standardo che si caratterizza per essere ancorato ai pali della pubblica illuminazione, con propri agganci caratteristici ed in modo che l'installazione avvenga senza appoggio di strutture ai pali stessi, purchè in conformità con le loro esigenze di sicurezza e di staticità.

Al pari dello standardo è elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, realizzato esclusivamente in materiale non rigido, ecocompatibile, fermato da due supporti lineari. Privo di luce. Dimensioni nominali cm. 120 x 180 e superficie pubblicitaria di mq. 2,00 se il manufatto è monofacciale altrimenti per il bifacciale la superficie pubblicitaria è mq. 4,00

E.2. Standardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di

manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

parcheggio, aventi superficie pari o superiore a mq. 3.000=, di pertinenza di locali di pubblico spettacolo e di medie e grandi strutture di vendita.

E. Standardo

Elemento bidimensionale monofacciale o bifacciale realizzato in materiale non rigido finalizzato esclusivamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Dimensioni massime 10 mq. Può essere illuminato. Per le manifestazioni a carattere esclusivamente culturale le dimensioni massime sono raddoppiate.

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

A) Procedura di presentazione dell'istanza di AUTORIZZAZIONE

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e in ogni caso deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.
- c. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
- e. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore);
- f. Nel caso di impianti pubblicitari su ponteggi

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

PREMESSO che l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata tramite PEC o con procedura Online (qualora già attiva) sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

In ogni caso deve contenere:

- a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;
- b. In caso di società, la ragione sociale, la sede legale, Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto ed eventuale presenza di vincolo paesaggistico o sull'immobile.
- d. Dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
- e. Descrizione del mezzo pubblicitario richiesto.

Si riporta di seguito la documentazione da allegare o le dichiarazioni specifiche per le varie tipologie più frequentemente richieste:

A) PUBBLICITA' PROVVISORIA

- 1) standardi, cartelli e bandiere:

(gigantografie), dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:

- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;
- estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;
- necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;
- estremi della concessione di suolo pubblico;
- estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;
- data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;
- dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

g. Dichiarazione/comunicazione redatta come indicato all'art. 8 comma 1 del presente Piano.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:

- a. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - b. estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a sei mesi;
 - c. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le fotografie dovranno essere restituite su supporto non deperibile e dovrà essere garantita la loro riproducibilità nel tempo;
 - d. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;
 - e. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B - distanze.
 - f. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:
 - o per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - o per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
- Gli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti) dovranno essere prodotti nello stato attuale, di progetto e sovrapposto, ove necessario.

Dagli elaborati di progetto si deve chiaramente evincere l'inserimento ambientale del manufatto ed il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

In relazione all'importanza dell'opera, i disegni dovranno essere integrati da una adeguata rappresentazione del suo inserimento nel contesto, anche facendo ricorso a tecnologie avanzate.

e. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:

o il rispetto delle norme contenute nel Regolamento.;

- bozzetto

- foto inserimento

- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

2) volantaggio:

- bozzetto

- numero di persone

- elenco strade

3) cartelli su ponteggio, cantiere e cesate:

- bozzetto

- fotosimulazione

- dichiarazione indicante gli estremi del procedimento edilizio relativo all'immobile su cui insiste il ponteggio o cantiere ed estremi della concessione di occupazione di suolo pubblico.

- dichiarazione che la pubblicità su cesate è riferita alla attività svolta all'interno dei locali oggetto di ristrutturazione.

- consenso del proprietario dell'immobile o dell'area e/o di chi ne ha la disponibilità legale

4) pubblicità su veicoli:

- bozzetto

- fotosimulazione

- targhe dei veicoli interessati

- copia della carta di circolazione del/dei veicolo/i o Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di averne la disponibilità.

5) Eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni

- nel caso di installazioni luminose o illuminate, dichiarazione che le stesse saranno installate nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia;

- nel caso di installazioni che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

- Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

B) IMPIANTI PUBBLICITARI

Oltre alle dichiarazioni indicate in premessa, sono inoltre necessarie:

f. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.

g. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile.

h. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di condominio dell'Amministratore). All'istanza deve inoltre essere allegata la seguente documentazione tecnica, a firma di tecnico a ciò abilitato:

i. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;

l. estratto di mappa catastale rilasciato in data non anteriore a sei mesi;

o la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato I al presente Regolamento;

□ idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;

□ la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

Ogni istanza dovrà riferirsi ad un'unica tipologia di impianto, anche se potrà comprendere più di un manufatto.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta stessa, la domanda sarà archiviata.

Qualora pervengano istanze relative a proposte di installazione di impianti pubblicitari nella medesima area la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta.

B) Altra pubblicità effettuata su suolo pubblico e privato

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione può essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune e in ogni caso deve contenere:

a. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del richiedente;

b. Generalità, residenza o domicilio legale, e codice fiscale del proprietario dell'area o dell'immobile dove è prevista l'installazione.

c. In caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o Partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

d. Ubicazione esatta del luogo dove si intende installare la pubblicità;

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a. Bozzetti in triplice copia della pubblicità da esporre ovvero dell'intero manufatto se trattasi di esposizione in vetrinette, raccoglitori e simili;

b. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato; le fotografie dovranno essere restituite su supporto non deperibile e dovrà essere garantita la loro riproducibilità nel tempo;

c. breve relazione descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

d. nel caso di impianti luminosi o illuminati, dichiarazione che gli impianti saranno installati nel

m. documentazione fotografica ampia e dettagliata, con planimetria schematica di riferimento ai punti di ripresa, dello stato dei luoghi ove il mezzo pubblicitario verrà collocato;

n. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio, e della qualità della luce emessa;

o. planimetria generale dello stato dei luoghi con riportate le indicazioni necessarie alle verifiche di cui alla tabella B - distanze.

p. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:

- per la collocazione su edificio, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;

- per la collocazione su sedime, stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.

q. fotoinserimento del manufatto pubblicitario dal quale evincere il suo inserimento nel contesto urbano circostante.

r. Relazione di asseveramento a firma di tecnico a ciò abilitato in cui si dichiara:

- il rispetto delle norme contenute nel Regolamento.;

- la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali indicati nell'Allegato I al presente Regolamento;

- idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità;

- la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione.

- **il rispetto del "Regolamento per il patrimonio arboreo ed arbustivo della città" e relativo disciplinare ed il rispetto delle distanze di cui all'art. 8 comma 2.**

s. **Nel solo caso di impianti pubblicitari su ponteggi (gigantografie),** dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Direttore dei Lavori, contenente:

- esatta ubicazione dell'immobile e/o porzione dello stesso interessato dai lavori e su cui si chiede di collocare la gigantografia;

- estremi del permesso a costruire o D.I.A. o dichiarazione che trattasi di lavori di manutenzione ordinaria ed indicazione in dettaglio degli stessi;

- necessità dei ponteggi per realizzare i lavori;

- estremi della concessione di suolo pubblico;

- estremi della Ditta incaricata di eseguire i lavori e numero di unità utilizzato;

- data di inizio dei lavori e loro presumibile durata;

- dichiarazione secondo la quale il Direttore dei Lavori si impegna a comunicare alla Direzione Attività Economiche qualsiasi sospensione dei lavori superiore a due settimane;

rispetto delle normative vigenti in materia;

e, nel caso di impianti che interferiscano con la circolazione stradale, un'attestazione a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara la conformità del manufatto alle disposizioni previste dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 in materia di sicurezza della circolazione .

Nel caso della pubblicità fonica di cui all'art. 19 è sufficiente breve relazione contenente l'indicazione della durata della pubblicità e il numero delle fonti di diffusione.

Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 24, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione allegata prevista, l'Ufficio competente deve rilasciare la relativa autorizzazione o comunicare motivato diniego.

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero nel caso in cui l'Ufficio competente ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento ne fa richiesta entro

10 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà archiviata.

REGOLAMENTO/ PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
ZONIZZAZIONE DI PROGETTO

TABELLA A TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI AMMISSIBILI PER CIASCUNA ZONA

Tipologie Impianti		ZONE							
		1	1a	1b	2	2a	3	4	
A	Cartello								
A.0	formato fino a 8 mq.	no	no	no	no	●	●	no	
A.1	formato compreso tra 8 mq. e 12 mq.	no	no	no	nota 1	●	●	no	
B	Impianto per Affissioni								
B.1	VETRINA 70x100	●	●	●	●	no	●	●	
B.2	STENDARDO								
B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	●	●	●	●	●	●	●	
B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	●	no	●	●	●	●	●	
B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	no	no	no	no	no	●	no	
B.4	TABELLA A MURO								
B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	●	no	no	●	●	●	●	
B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	●	no	no	●	●	●	●	
B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	●	no	●	●	●	●	no	
C	Opera di part. pregio								
C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 2)								
C.1.1	Decorazione su parete	no	no	no	●	●	●	no	
C.1.2	Gigantografia	no	no	no	no	no	●	no	
C.1.3	Impianto a parete	no	no	no	●	no	●	no	
C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI								
C.2.1	artistica	●	●	●	●	●	●	no	
D	Impianto speciale								
D.1	Cartello stradale	no	no	no	no	no	●	no	
D.2	Tabellone a led	no	no	no	no	no	●	no	
D.3	Struttura informativa con sponsor	no	no	no	●	no	●	no	
E	Gonfaloni, Stendardi								
E.1	gonfalone	no	no	no	nota 2	nota-3	●	no	
E.2	stendardo	●	●	●	●	●	●	●	
G	Impianto su arredo urbano								
G.1	supporto informativo								
G.1.1	Fino a 2 mq.	●	nota 4	●	●	●	●	no	
G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	nota 4	no	nota 4	nota 4	nota 4	●	no	
G.1.3	trifacciale	no	no	no	●	●	●	no	
G.2.1	totem	●	no	●	●	●	●	no	
G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	●	nota 4	●	●	●	●	no	
G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	nota 4	no	nota 4	nota 4	nota 4	●	no	
G.3	pensilina mezzi di trasporto pubblico	●	nota 5	●	●	●	●	●	
G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	●	●	●	●	●	●	●	
G.5	bagno autopulente	●	nota 6	●	●	●	●	no	
G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	●	no	●	●	●	●	no	
G.8	segnaparcheggio	●	no	●	●	●	●	no	
G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	●	no	●	●	●	●	no	
G.10	parcometro	●	no	●	●	●	●	no	
G.11	preinsegna	●	●	●	●	●	●	●	

Nota 1 Fanno eccezione gli impianti sportivi.

Nota 2 Interventi non ammissibili su immobili classificati dal PRG di classe d'intervento 0, 1, 2, 3, 4 e 8

~~Nota 3~~ ~~Non ammissibile dal 1-1-2014.~~

Nota 4 Ammissibili limitatamente agli impianti connessi al servizio di bike sharing

Nota 5 In zona 1 A la dimensione dello spazio pubblicitario della pensilina consentito è di mq.2 (due)

Nota 6 Limitatamente alla tipologia G.1.1.

TABELLA B DISTANZE DA RISPETTARE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

			DISTANZE											
			distanza minima da intersezione (metri)				distanza minima da segnali di pericolo prescrizione e indicazione (metri)		distanza minima da passaggi pedonali (metri) non su intersezione e non semaforizzati		distanza minima da imbocchi di gallerie e sottopassi (metri)	distanza minima fra impianti	Margin e carreggiata	
			semaforizzata		non semaforizzata									
			prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima del cartello	dopo il cartello	prima della intersezione	dopo la intersezione	prima della intersezione			
Tipologie Impianti														
Nuovo codice Art.7 Distanze	Vecchio Codice Tabella A Tipologi e	Descrizione												
I.A.	A	Cartello												
I.A.0	A.0	formato fino a 8 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.A.1	A.1	formato compreso tra 8mq. e 12 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.	B	Impianto per Affissioni												
I.B.1	B.1	VETRINA 70x100	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2	B.2	STANDARD O	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.2.1	B.2.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.2	B.2.2	formato medio (140x200, 200x140)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	0,5	
I.B.2.3	B.2.3	formato grande (280x200)(200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2	
I.B.4	B.4	TABELLA A MURO	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.1	B.4.1	formato piccolo (100x140, 140x100)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.2	B.4.2	formato medio (140x200, 200x140, 280x200, 200x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	
I.B.4.3	B.4.3	formato grande (420x200, 400x280)	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	-	

II.C	C	Opera di part. pregio											
II.C.1	C.1	IMP. PUBBL. SU PARETI CIECHE (nota 3)	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.1.1	C.1.1	Decorazione su parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.1.2	C.1.2	Gigantografia	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.1.3	C.1.3	Impianto a parete	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.2	C.2	GIGANTOGRAFIA SU PONTEGGI	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
II.C.2.1	C.2.1	artistica	0	0	0	0	0	0	12,5	12,5	50	5	-
III.D	D	Impianto speciale											
III.D.1	D.1	Cartello stradale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	1
III.D.2	D.2	Tabellone a led	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
III.D.3	D.3	Struttura informativa con sponsor	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	5	2
IV.E	E	Gonfaloni standard											
IV.E.1	E.1	gonfalone	45	0	45	0	0	0	12,5	12,5	50	5	0,5
IV.E.2	E.2	standardo	0 45	0	0 45	0	0	0	0 12,5	0 12,5	0 50	0 5	0 -
III.G. e I.G.	G	Impianto su arredo urbano											
III.G.1	G.1	supporto informativo	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	-
III.G.1.1	G.1.1	Fino a 2mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.2	G.1.2	compreso tra 2 e 7 mq.	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.1.3	G.1.3	trifacciale	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.1	G.2.1	totem	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.2.2.a	G.2.2.a	pannello luminoso fino a 2 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.2.2.b	G.2.2.b	pannello luminoso tra 2 e 7 mq	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.3	G.3 nota 1	pensilina mezzi di trasporto pubblico	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.4	G.4	palina di fermata di mezzi di trasporto	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.5	G.5	bagno autopulente	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	2
III.G.7	G.7	contenitori dei rifiuti solidi urbani	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.8	G.8	segnaparcheggio	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	0,5
III.G.9	G.9	mezzi elettronici a messaggio variabile	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1
III.G.10	G.10	parcometro	15	10	15	10	12,5	10	12,5	12,5	50	0	1

I.G.11	G.11	preinsegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
--------	------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---

Tutti gli interventi previsti nella tabella sopraindicata risultano autorizzabili fermo restando: le prescrizioni ed i vincoli dettati dall'art. 23, 1° comma del Codice della Strada (libera la visibilità nel cono ottico di avvicinamento degli impianti semaforici, dei segnali stradali etc.) e dall'Art. 51 IV° comma del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada: i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il rispetto dei suddetti vincoli e prescrizioni deve essere asseverato in apposita relazione redatta dal tecnico abilitato in sede di progettazione.

Nota 1 : Il posizionamento delle pensiline è vincolato a posizioni pre-definite dal piano dei percorsi dei mezzi pubblici di trasporto urbano e, ferma restando l'asseverazione di quanto disposto dall'Art. 23 comma 1 del vigente Codice della Strada, ed Art. 51 comma 4 del relativo Regolamento di esecuzione, potranno essere ammesse deroghe alle distanze previste dalla presente tabella nei limiti del vincolo determinato dal suddetto piano dei percorsi.

TABELLA "C"	
Quantità di pubblicità da riservare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	1.537
TRAMVIA	500
BIKE-SHARING e BAGNI AUTOPULENTI	2.500
Totale	4.537

TABELLA "C"	
Quantità di pubblicità da riservare ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (IN MQ)	
T.P.L. SU GOMMA	fino a 1.537
TRAMVIA	fino a 1.000
BIKE-SHARING	fino a 3.000
Totale	5.537

Ora:16.40

Verbale: 264

DELIBERAZIONE N.: 2015/00155

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentina della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino.

Soggetto/i proponente/i: Dario Nardella

Ufficio proponente: DIREZIONE CULTURA E SPORT

Parere Commissioni/CdQ: Comm. 5 23/03/2015

16.39: Interviene Biti Caterina

16.40: Interviene Gianassi Federico illustra la delibera 155-2015 e presenta un emendamento della giunta

16.40: Interviene Gianassi Federico

16.41: Interviene Biti Caterina

16.41: Entra in aula Torselli Francesco

16.43: Interviene Biti Caterina annuncia che la consigliera Scaletti ha presentato un emendamento

16.44: Interviene Gianassi Federico

16.52: Interviene Biti Caterina

16.53: Interviene Giuliani Maria Federica

16.57: Interviene Biti Caterina

16.58: Interviene Fratini Massimo

17.01: Interviene Biti Caterina

17.02: Interviene Amato Miriam

17.03: Interviene Biti Caterina

Assiste la seduta la Vice Segretario Generale Patrizia De Rosa

17.04: Interviene Torselli Francesco

Ora:17.10

EMENDAMENTO DELLA CONSIGLIERA SCALETTI ALLA DELIBERA 155-2015

17.09: Interviene Biti Caterina viene sospesa la seduta per 5 minuti per permettere ai Capigruppo di riunirsi

17.23: Interviene Biti Caterina Riprende la seduta e assiste la Vice Segretario Carla De Ponti.

17.24: Interviene Scaletti Cristina presenta il suo emendamento

17.25: Interviene Biti Caterina

17.26 Il Presidente pone in votazione l'emendamento Scaletti

Presenti abilitati: 28

Favorevoli: 8

Contrari: 19

Astenuti: 0

Non Votanti: 1

17.26: Esito: Respinto

Favorevoli

Amato Miriam, Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Scaletti Cristina, Stella Marco, Tenerani Mario, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Contrari

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Ceccarelli Andrea, Collesei Stefania, Del Re Cecilia, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Non Votanti

Biti Caterina

Ora:17.26

EMENDAMENTO DEL CONSIGLIERE TOMMASO GRASSI SULLA DELIBERAZIONE 155-2015

17.26: Interviene Grassi Tommaso

17.26: Interviene Biti Caterina e informa il consiglio che il consigliere Grassi ritira l'emendamento

17.27 La Presidente pone in votazione la delibera con gli emendamenti della Giunta

17.27: Interviene Gallo Giampiero Maria

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 23

Contrari: 1

Astenuti: 7

Non Votanti: 0

17.27: Esito: Approvata emendata

Favorevoli

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

Contrari

Torselli Francesco

Astenuti

Cellai Jacopo, Grassi Tommaso, Scaletti Cristina, Stella Marco, Tenerani Mario, Trombi Giacomo, Verdi Donella

Il presidente chiede al consiglio l'immediata eseguibilità dell'atto.

17.28 Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità

Presenti abilitati: 23

Favorevoli: 23

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

17.28: Esito: Approvato

Favorevoli

Armentano Nicola, Bassi Angelo, Bieber Leonardo, Biti Caterina, Ceccarelli Andrea, Collese Stefania, D'Ambrisi Angelo, Del Re Cecilia, Falomi Niccolò, Fratini Massimo, Gallo Giampiero Maria, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Guccione Cosimo, Lauria Antonio, Milani Luca, Nannelli Francesca, Paolieri Francesca, Perini Serena, Pezza Cecilia, Pugliese Andrea, Ricci Fabrizio, Rossi Alessio

ALLEGATO N.1 – Proposta di Deliberazione n. 2015/00155

ALLEGATO N.2 - Emendamento della consigliera Scaletti

ALLEGATO N.3 - Emendamento del consigliere Grassi

ALLEGATO N.4 - Emendamento Giunta

ALLEGATO N.5 – Deliberazione n. 2015/C/00018



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 264

Proposta di Deliberazione per il Consiglio

Servizio Musei Comunali e Eventi

Livello Superiore: Direzione Cultura e Sport

Responsabile: Carmela Valdevies

Data Richiesta: 17/03/2015

Numero: 2015/00155

Proponente: Dario Nardella

Altri Proponenti:

Estensore: Rodolfo Ademollo

Pareri Istruttori:

Responsabile Istruttoria: Rodolfo Ademollo

Importo Totale:

Entrata

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

Spesa

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentina della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino.

IL CONSIGLIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 2013 il Comune di Firenze ha approvato il "Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino";

Rilevato che tra le finalità dell'Amministrazione Comunale vi sono quelle di valorizzare le tradizioni popolari fiorentine e il gioco del calcio fiorentino, in un'ottica di maggior condivisione delle norme che lo disciplinano;

Preso atto che l'Amministrazione ha avviato un percorso di analisi e di revisione del regolamento che ha visto l'apporto anche di esperti del gioco del Calcio Fiorentino e delle Associazioni di Colore;

Rilevato che le principali modifiche proposte riguardano:

- a) ruolo e composizione dell'organismo denominato Consiglio delle Feste e Tradizioni, ampliato nella composizione dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale con compiti di indirizzo e controllo delle attività istituzionali non solo collegate alle feste e tradizioni fiorentine ma anche al Torneo di San Giovanni (art. 1);
- b) la nomina del Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina (art.2);
- c) l'introduzione, nella parte regolamentare e disciplinante la parte sportiva del Gioco del Calcio Fiorentino, di modifiche riguardanti:
 - a. la tutela della "fiorentinità" tipica del gioco (vedi modifiche art. 11 e art. 12);
 - b. altre modifiche riguardanti la pratica del gioco e le relative sanzioni;

Dato atto che dal presente provvedimento non conseguono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino, allegato A (testo a fronte) parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE FESTE E TRADIZIONI FIORENTINE E DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO

Testo

ART. 1 Organizzazione e gestione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

1. Il Comune di Firenze tramite l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, secondo gli indirizzi e gli obiettivi di volta in volta stabiliti dal Sindaco o suo delegato.

2. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con lo scopo di migliorare l'organizzazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di programmare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, si avvale della collaborazione del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal responsabile dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dal Maestro dei Musici, dal Capogruppo dei Bandierai, dal Maggiore Generale Sergente delle Milizie, dai singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario.

5. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il compito di promuovere iniziative ed indirizzare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare

Testo con modifiche

ART. 1 Organizzazione e gestione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Il Comune di Firenze tramite l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, **nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di programma dell'Amministrazione comunale, come esplicitati nell'ambito della relazione previsionale programmatica.**

2. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con lo scopo di migliorare l'organizzazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di programmare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, **supporta l'attività del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.**

4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai capigruppo delle forze politiche rappresentate in Consiglio, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina, dal Maestro dei Musici, dal Capogruppo dei Bandierai, dal Maggiore Generale Sergente delle Milizie, dai singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario. Le funzioni di segreteria amministrativa e di verbalizzazione delle attività del Consiglio sono svolte dall'Ufficio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine:

5. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il

tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e caratteristiche storiche.

compito di promuovere le iniziative istituzionali ed indirizzare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e caratteristiche storiche.

5.bis Il Consiglio delle Feste e Tradizioni popolari da gli indirizzi al Comitato del Calcio Storico Fiorentino sulla organizzazione generale del Torneo di San Giovanni e delle attività ad esso correlate, può proporre modifiche al regolamento e rilascia pareri obbligatori non vincolanti su proposte di modifiche regolamentari;

6. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nomina al suo interno il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino che ha il compito di:

- selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta la presenza del Corteo o di parte di esso;
- definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;
- coordinare, d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
- disporre una costante partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo, compatibilmente alle richieste e alle disponibilità del richiedente, garantendo in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;
- coordinare d'intesa con l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per l'analisi di un particolare evento o manifestazione;

7. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino, d'intesa con il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, comunica all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il consuntivo delle manifestazioni alle quali hanno partecipato anche in forma ridotta, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

8. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine è convocato dal Sindaco o dal suo delegato. Esso delibera a maggioranza dei presenti. I Capigruppo delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Firenze esprimono complessivamente 12 voti, ripartiti in proporzione alla loro rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale.

9. Il Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, designa d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, di volta in volta, il "Magnifico Messere", al quale sono dedicate le partite di Calcio Fiorentino.

ART. 2 Rievocazione del Calcio Fiorentino e Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino

1. Il Calcio Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Calcio Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di S. Giovanni, del Torneo di Carnevale per esordienti e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni di carattere sportivo, cui partecipano i Calcianti e/o le squadre, stabilite dalla Amministrazione Comunale, e coordinate dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

2. E' costituito un Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino composto dal Presidente, dai Presidenti e Capitani delle quattro Associazioni di Colore, dai Presidenti (o loro delegati) delle Circosezioni Comunali, dal Responsabile Comunale dell'Ufficio per la Valorizzazione delle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine, dal Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dal Maestro di Campo e da tre esperti nominati dal Presidente. E' sempre invitato alle riunioni il Sindaco o suo delegato.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto previa convocazione scritta a cura della segreteria.

4. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino coordina il corretto svolgimento della rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, verifica che ad ogni Associazione di Colore e ad ogni Squadra sia garantita, per quanto di competenza, la concessione, nei tempi e nei modi concordati, di tutte quelle risorse necessarie al compimento dei propri doveri istituzionali previsti. Con particolare riferimento alle sedi dei Quartieri Storici, ai campi di allenamento e con un'attenzione particolare per quanto concerne la tutela dell'immagine dei partecipanti al gioco del Calcio Fiorentino. Nomina, se necessario, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o manifestazione.

7. Il Sindaco designa d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, di volta in volta, il "Magnifico Messere", al quale sono dedicate le partite di Calcio Fiorentino.

ART. 2 Rievocazione del Calcio Fiorentino e Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino

1. Il Calcio Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Calcio Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di S. Giovanni, del Torneo di Carnevale per esordienti e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni di carattere sportivo, cui partecipano i Calcianti e/o le squadre, stabilite dalla Amministrazione Comunale, e coordinate dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

2. E' costituito un Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino composto dal Presidente, *nominato dal Sindaco*, dai Presidenti e Capitani delle quattro Associazioni di Colore, dai Presidenti (o loro delegati) delle Circosezioni Comunali, dal Direttore del Corteo della repubblica Fiorentina, dal Maestro di Campo e da tre esperti nominati dal Presidente. E' sempre invitato alle riunioni il Sindaco o suo delegato.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto previa convocazione scritta a cura della segreteria.

4. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino coordina, *sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio delle Feste e delle Tradizioni*, il corretto svolgimento della rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, verifica che ad ogni Associazione di Colore e ad ogni Squadra sia garantita, per quanto di competenza, la concessione, nei tempi e nei modi concordati, di tutte quelle risorse necessarie al compimento dei propri doveri istituzionali previsti. Con particolare riferimento alle sedi dei Quartieri Storici, ai campi di allenamento e con un'attenzione particolare per quanto concerne la tutela dell'immagine dei partecipanti al gioco del Calcio Fiorentino. Nomina, se necessario, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o

manifestazione.

5. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino deve comunicare alla Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il consuntivo delle manifestazioni alle quali hanno partecipato anche in forma ridotta le Associazioni di Colore ovvero le Squadre.

5. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino deve relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività delle Associazioni di Colore ovvero delle Squadre, svolte nel medesimo anno.

Art. 2bis Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina

1. Il Sindaco, sentito il Presidente del Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino, nomina il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha il compito di:

- selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta la presenza del Corteo o parte di esso;
- cura l'organizzazione del corteo e della scelta dei figuranti che, per sfilare, o partecipare ad altre iniziative devono essere in regola con il tesseramento e il previsto limite di età di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- promuovere la partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo garantendone in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;
- coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;
- coordinare, d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
- coordinare d'intesa con l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per l'organizzazione di eventi o manifestazioni.

2. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività svolte dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, nel medesimo anno.

ART. 3 Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per il Torneo di San Giovanni

1. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina in occasione del Torneo di San Giovanni è ordinato e sfila nel modo seguente:

L. GONFALONE DI FIRENZE

ART. 3 Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per il Torneo di San Giovanni

1. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina in occasione del Torneo di San Giovanni è ordinato e sfila nel modo seguente:

II. SERGENTI DEGLI OTTO DI GUARDIA E DI BALIA
 III. ARALDO DELLA SIGNORIA
 IV. BANDIERAIO DELL'ARALDO
 V. CAPITANO DI GUARDIA DEL CONTADO E DEL DISTRETTO
 VI. BANDIERAIO DI FIRENZE
 VII. PAGGETTO
 VIII. GRUPPO DI CINQUE BANDIERAI
 IX. GRUPPO DEI MUSICI
 X. UFFICIALI DELLE FANTERIE
 XI. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEL VAIO
 XII. ARCHIBUSIERI
 XIII. BALESTRIERI
 XIV. ALABARDIERI
 XV. FANTI DI PALAZZO
 XVI. BANDIERAI DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZI
 XVII. MAESTRO DI CAMPO
 XVIII. SCORTA DEL MAESTRO DI CAMPO
 XIX. PALLAIO
 XX. GIUDICE COMMISSARIO
 XXI. TRE ARBITRI (UN GIUDICE ARBITRO E DUE AIUTANTI ARBITRI)
 XXII. OTTO GIUDICI DI CAMPO
 XXIII. BOVARI E CONTADINI
 XXIV. I QUATTRO QUARTIERI DI SANTO SPIRITO, SANTA CROCE, SANTA MARIA NOVELLA e SAN GIOVANNI, con le rispettive squadre dei - BIANCHI, AZZURRI, ROSSI E VERDI.
 XXV. MAGGIOR GENERAL SERGENTE DELLE MILIZIE
 XXVI. LANCE SPEZZATE
 XXVII. COLONNELLI E CAPITANI DELLE BANDE A CAVALLO
 XXVII bis. CAVALLERIA
 XXVIII. SEI STAFFIERI
 XXIX. CAPITANO GENERALE DELLE ARTIGLIERIE
 XXX. BOMBARDIERI
 XXXI. FANTI DELL'ORDINANZA
 XXXII. MUSICI PER LE ARTI
 XXXIII. PROCONSOLO DELLE ARTI
 XXXIV. TRIBUNALE DI MERCATANZIA
 XXXV. GRUPPO DELLE ARTI MAGGIORI
 XXXVI. GRUPPO DELLE ARTI MINORI
 XXXVII. FANTI DELLE CORPORAZIONI

2. Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: i Signori Otto di Guardia e di Balia, che sfilano dopo i Sergenti degli Otto; il Gonfaloniere di Giustizia (tale ruolo, in ordine di precedenza, può essere impersonato dal Sindaco, dall'Assessore da cui dipende per competenza il servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfila dopo i Signori Otto, i Priori (tale ruolo può essere impersonato, in ordine di precedenza, dai consiglieri comunali, da membri delle famiglie che dettero priori alla Repubblica

I. GONFALONE DI FIRENZE
 II. SERGENTI DEGLI OTTO DI GUARDIA E DI BALIA
 III. ARALDO DELLA SIGNORIA
 IV. BANDIERAIO DELL'ARALDO
 V. CAPITANO DI GUARDIA DEL CONTADO E DEL DISTRETTO
 VI. BANDIERAIO DI FIRENZE
 VII. PAGGETTO
 VIII. GRUPPO DI CINQUE BANDIERAI
 IX. GRUPPO DEI MUSICI
 X. UFFICIALI DELLE FANTERIE
 XI. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEL VAIO
 XII. ARCHIBUSIERI
 XIII. BALESTRIERI
 XIV. ALABARDIERI
 XV. FANTI DI PALAZZO
 XVI. BANDIERAI DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZI
 XVII. MAESTRO DI CAMPO
 XVIII. SCORTA DEL MAESTRO DI CAMPO
 XIX. PALLAIO
 XX. GIUDICE COMMISSARIO
 XXI. TRE ARBITRI (UN GIUDICE ARBITRO E DUE AIUTANTI ARBITRI)
 XXII. OTTO GIUDICI DI CAMPO
 XXIII. BOVARI E CONTADINI
 XXIV. I QUATTRO QUARTIERI DI SANTO SPIRITO, SANTA CROCE, SANTA MARIA NOVELLA e SAN GIOVANNI, con le rispettive squadre dei - BIANCHI, AZZURRI, ROSSI E VERDI.
 XXV. MAGGIOR GENERAL SERGENTE DELLE MILIZIE
 XXVI. LANCE SPEZZATE
 XXVII. COLONNELLI E CAPITANI DELLE BANDE A CAVALLO
 XXVII bis. CAVALLERIA
 XXVIII. SEI STAFFIERI
 XXIX. CAPITANO GENERALE DELLE ARTIGLIERIE
 XXX. BOMBARDIERI
 XXXI. FANTI DELL'ORDINANZA
 XXXII. MUSICI PER LE ARTI
 XXXIII. PROCONSOLO DELLE ARTI
 XXXIV. TRIBUNALE DI MERCATANZIA
 XXXV. GRUPPO DELLE ARTI MAGGIORI
 XXXVI. GRUPPO DELLE ARTI MINORI
 XXXVII. FANTI DELLE CORPORAZIONI

2. Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: i Signori Otto di Guardia e di Balia, che sfilano dopo i Sergenti degli Otto; il Gonfaloniere di Giustizia (tale ruolo, in ordine di precedenza, può essere impersonato dal Sindaco, dall'Assessore da cui dipende per competenza il servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfila dopo i Signori Otto, i Priori (tale ruolo può essere impersonato, in ordine di precedenza, dai consiglieri comunali, da

Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfilano dopo il Gonfaloniere; il Gruppo delle Madonne che stanno ai balconi e in tribuna d'onore durante le partite del Torneo del Calcio Fiorentino o che sfilano in particolari circostanze.

3. Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino; per ultimo sfilerà il Quartiere la cui squadra è risultata perdente nella partita medesima.

4. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate annualmente ed organizzate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico e sentito il parere del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

ART. 4 Titolarità dell'immagine storica (insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi) della città di Firenze, rituale d'uso, comportamento dei rappresentanti in costume.

1. La titolarità dell'immagine storica della città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene al Comune di Firenze che la tutela e gestisce, tramite il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in tutte le forme e modi ritualmente deliberati, anche eventuale delega di attività dirette a vantaggio dei quartieri, gonfaloni e le altre aggregazioni storiche per scopi mutualistici. Potrà provvedere, ove sia necessario o richiesto, al deposito presso le sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritenuto meritevole di tutela e protezione, al fine di assicurarne una diffusione e riproduzione secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.

2. E' delegata al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine ogni decisione in merito alla partecipazione e allo scambio gratuito finalizzato a sostenere particolari iniziative pubbliche, nonché all'istruzione di figuranti a servizio di organizzazioni storiche dei comuni dell'ex Repubblica Fiorentina (sia contado che distretto), a condizione che sia preventivamente sottoscritto fra le parti un protocollo di intesa che disciplini il reciproco riconoscimento della titolarità dell'immagine storica con tutte le sue componenti.

3. Ogni gruppo, senza distinzione di ruolo, è tenuto obbligatoriamente a partecipare al Corteo Storico della

Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfilano dopo il Gonfaloniere; il Gruppo delle Madonne che stanno ai balconi e in tribuna d'onore durante le partite del Torneo del Calcio Fiorentino o che sfilano in particolari circostanze.

3. Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino; per ultimo sfilerà il Quartiere la cui squadra è risultata perdente nella partita medesima.

4. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate annualmente ed organizzate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico e sentito il parere del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

5. Tutti i partecipanti al corteo devono indossare il costume proprio della figura rappresentata.

6. E' vietata la partecipazione al corteo da parte di estranei allo stesso. E' onere di ciascun capitano, curare che gli estranei al corteo siano allontanati, sia di propria iniziativa che su indicazione del Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina.

ART. 4 Titolarità dell'immagine storica (insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi) della città di Firenze, rituale d'uso, comportamento dei rappresentanti in costume.

1. La titolarità dell'immagine storica della città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene al Comune di Firenze che la tutela e gestisce, tramite il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in tutte le forme e modi ritualmente deliberati, anche eventuale delega di attività dirette a vantaggio dei quartieri, gonfaloni e le altre aggregazioni storiche per scopi mutualistici. Potrà provvedere, ove sia necessario o richiesto, al deposito presso le sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritenuto meritevole di tutela e protezione, al fine di assicurarne una diffusione e riproduzione secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.

2. E' delegata al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine ogni decisione in merito alla partecipazione e allo scambio gratuito finalizzato a sostenere particolari iniziative pubbliche, nonché all'istruzione di figuranti a servizio di organizzazioni storiche dei comuni dell'ex Repubblica Fiorentina (sia contado che distretto), a condizione che sia preventivamente sottoscritto fra le parti un protocollo di intesa che disciplini il reciproco riconoscimento della titolarità dell'immagine storica con tutte le sue componenti.

3. Ogni gruppo, senza distinzione di ruolo, è tenuto obbligatoriamente a partecipare al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. In caso di assenze o partecipazioni

Repubblica Fiorentina. In caso di assenze o partecipazioni parziali al Corteo Storico, è fatto obbligo del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dei suoi Collaboratori o in alternativa una delle Figure d'Ordine inoltrare rapporto alla Commissione Disciplinare di 1° grado per i provvedimenti a carico dei responsabili di cui dall'art.16, ove ne ricorrano i presupposti. E' inoltre obbligatorio presenziare alle manifestazioni negli spazi e nei modi elaborati dal Direttore del Corteo Storico secondo quanto indicato dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Ogni partecipante al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ogni Calciante iscritto alle quattro Associazioni di Colore riconosce la titolarità dell'immagine storica della Città al Comune di Firenze e non potrà partecipare a manifestazioni e quindi ad altri gruppi od organizzazioni storiche, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentito il parere del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. La violazione della presente norma prevede il deferimento alla Commissione Disciplinare, la quale, visto il verbale di segnalazione redatto dal Capitano di Guardia del Contado e del Distretto o in alternativa da una qualsiasi delle Figure d'Ordine, nella prima sessione utile, potrà emanare le sanzioni di cui all'Art. 16.

5. Tutti i componenti, nelle varie forme di partecipazione, del Corteo Storico della Repubblica, del Calcio Fiorentino e di tutte le altre iniziative a tali Istituzioni riconducibili, sono soggetti all'osservanza del presente regolamento di organizzazione e disciplina, e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e decoro dovuto al costume che indossano e alla città che in quel momento rappresentano.

6. Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo con ordine, dignità e completezza, e si costituisce custode nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i danni e per i trafugamenti dello stesso, dei materiali, delle armi e degli oggetti. Le Figure Singole, i Capitani delle squadre e i Capi gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sono comunque responsabili dei costumi in uso a loro o ai propri gruppi, anche se non direttamente affidatigli, e dovranno denunciare alla Commissione Disciplinare i danni e gli ammanchi di cui sopra unitamente ai colpevoli, quando ne vengano a conoscenza; in caso di omissione ai doveri di vigilanza saranno chiamati a risponderne personalmente. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio preventivo del settore, i capogruppo del Corteo Storico sono tenuti a presentare al Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine l'elenco dei costumi propri o del proprio gruppo che necessitano di restauro o rifacimento, unitamente all'elenco dei costumi che su concessione del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado sono conservati a casa dei figuranti con i nomi di coloro presso cui sono conservati.

7. E' data licenza alle Associazioni di Colore, che sono in regola con i loro obblighi istituzionali e hanno assolto regolarmente tutte le procedure relative alla propria

parziali al Corteo Storico, è fatto obbligo del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dei suoi Collaboratori o in alternativa una delle Figure d'Ordine inoltrare rapporto alla Commissione Disciplinare di 1° grado per i provvedimenti a carico dei responsabili di cui dall'art.16, ove ne ricorrano i presupposti. E' inoltre obbligatorio presenziare alle manifestazioni negli spazi e nei modi elaborati dal Direttore del Corteo Storico secondo quanto indicato dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Ogni partecipante al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ogni Calciante iscritto alle quattro Associazioni di Colore riconosce la titolarità dell'immagine storica della Città al Comune di Firenze e non potrà partecipare a manifestazioni e quindi ad altri gruppi od organizzazioni storiche, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentito il parere del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. La violazione della presente norma prevede il deferimento alla Commissione Disciplinare, la quale, visto il verbale di segnalazione redatto dal Capitano di Guardia del Contado e del Distretto o in alternativa da una qualsiasi delle Figure d'Ordine, nella prima sessione utile, potrà emanare le sanzioni di cui all'Art. 16.

5. Tutti i componenti, nelle varie forme di partecipazione, del Corteo Storico della Repubblica, del Calcio Fiorentino e di tutte le altre iniziative a tali Istituzioni riconducibili, sono soggetti all'osservanza del presente regolamento di organizzazione e disciplina, e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e decoro dovuto al costume che indossano e alla città che in quel momento rappresentano.

6. Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo con ordine, dignità e completezza, e si costituisce custode nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i danni e per i trafugamenti dello stesso, dei materiali, delle armi e degli oggetti. Le Figure Singole, i Capitani delle squadre e i Capi gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sono comunque responsabili dei costumi in uso a loro o ai propri gruppi, anche se non direttamente affidatigli, e dovranno denunciare alla Commissione Disciplinare i danni e gli ammanchi di cui sopra unitamente ai colpevoli, quando ne vengano a conoscenza; in caso di omissione ai doveri di vigilanza saranno chiamati a risponderne personalmente. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio preventivo del settore, i capogruppo del Corteo Storico sono tenuti a presentare al Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine l'elenco dei costumi propri o del proprio gruppo che necessitano di restauro o rifacimento, unitamente all'elenco dei costumi che su concessione del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado sono conservati a casa dei figuranti con i nomi di coloro presso cui sono conservati.

7. E' data licenza alle Associazioni di Colore, che sono in regola con i loro obblighi istituzionali e hanno assolto regolarmente tutte le procedure relative alla propria conduzione, di presentare domanda scritta al Consiglio

conduzione, di presentare domanda scritta al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine per l'affidamento dei costumi loro competenti che dovranno inderogabilmente essere custoditi presso le proprie sedi. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del Capitano, che ne sarà in ogni caso responsabile e il nominativo del magazziniere che effettuerà materialmente la custodia e la manutenzione. L'accoglimento di tale richiesta sarà esclusivamente di competenza del Consiglio delle feste e tradizioni Fiorentine, sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino, che potrà effettuare dei controlli, anche senza preavviso, per valutare l'attendibilità degli affidatari. Le Associazioni di Colore potranno richiedere, al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, un contributo speciale per provvedere all'ordinaria manutenzione dei costumi. Ogni intervento straordinario, dovrà essere preceduto da una dettagliata relazione e presentato al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. Le Associazioni di Colore potranno utilizzare i costumi solo per gli usi previsti dal protocollo predisposto dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e secondo le indicazioni ricevute; diversamente ad istanza di ogni interessato potrà essere fatta comunicazione alla Commissione disciplinare per gli adempimenti e le sanzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

9. L'uso privato o improprio dei costumi, ovvero senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, implica l'immediata revoca della concessione in oggetto nonché per i responsabili la radiazione dal tesseramento.

ART. 5 Definizione dei ruoli dei componenti il Gruppo delle Figure d'Ordine. Definizione dei ruoli delle Figure Singole e dei Capigruppo del Corteo Storico

Capitano di Guardia del Distretto e del Contado

1. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina assume contestualmente la carica di Capitano di Guardia del Distretto e del Contado ed è responsabile di fronte alla Città di Firenze, ordina e comanda il Corteo Storico per tutta la durata della manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi di tutti i partecipanti, alla disciplina e all'ordine fino al termine della stessa.

2. Ha la responsabilità del corretto svolgimento delle Manifestazioni, nella forma e nella rispondenza storica, verifica il Corteo Storico sia dal punto di vista coreografico sia da quello comportamentale. Pertanto ha l'obbligo di segnalare alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica.

3. In occasione delle Partite, ha facoltà di redigere il

delle Feste e Tradizioni Fiorentine per l'affidamento dei costumi loro competenti che dovranno inderogabilmente essere custoditi presso le proprie sedi. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del Capitano, che ne sarà in ogni caso responsabile e il nominativo del magazziniere che effettuerà materialmente la custodia e la manutenzione. L'accoglimento di tale richiesta sarà esclusivamente di competenza del Consiglio delle feste e tradizioni Fiorentine, sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino, che potrà effettuare dei controlli, anche senza preavviso, per valutare l'attendibilità degli affidatari. Le Associazioni di Colore potranno richiedere, al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, un contributo speciale per provvedere all'ordinaria manutenzione dei costumi. Ogni intervento straordinario, dovrà essere preceduto da una dettagliata relazione e presentato al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. Le Associazioni di Colore potranno utilizzare i costumi solo per gli usi previsti dal protocollo predisposto dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e secondo le indicazioni ricevute; diversamente ad istanza di ogni interessato potrà essere fatta comunicazione alla Commissione disciplinare per gli adempimenti e le sanzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

9. L'uso privato o improprio dei costumi, ovvero senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, implica l'immediata revoca della concessione in oggetto nonché per i responsabili la radiazione dal tesseramento.

ART. 5 Definizione dei ruoli dei componenti il Gruppo delle Figure d'Ordine. Definizione dei ruoli delle Figure Singole e dei Capigruppo del Corteo Storico

Capitano di Guardia del Distretto e del Contado

1. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina assume contestualmente la carica di Capitano di Guardia del Distretto e del Contado ed è responsabile di fronte alla Città di Firenze, ordina e comanda il Corteo Storico per tutta la durata della manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi di tutti i partecipanti, alla disciplina e all'ordine fino al termine della stessa.

2. Ha la responsabilità del corretto svolgimento delle Manifestazioni, nella forma e nella rispondenza storica, verifica il Corteo Storico sia dal punto di vista coreografico sia da quello comportamentale. Pertanto ha l'obbligo di segnalare alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica.

3. In occasione delle Partite, ha facoltà di redigere il referto di gara se evidenzia particolari episodi da

referto di gara se evidenzia particolari episodi da segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

4. Il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado è coadiuvato da quattro responsabili da lui delegati, scelti tra i componenti del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, ha potere di controllo e facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni, relaziona sull'andamento della manifestazione al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine nella seduta successiva.

5. La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado comporta per i tesserati sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

Maestro di Campo

1. Il Presidente, con l'Ufficio di Presidenza, sentito il Capogruppo arbitri, nominerà quattro (4) giudici arbitro che dovranno ricoprire durante le partite del Calcio fiorentino il ruolo di Maestro di Campo

2. I quattro (4) giudici arbitro che ricopriranno il ruolo del Maestro di Campo dovranno avere i seguenti requisiti:

- specifica competenza della manifestazione;
- riconosciuta integrità morale;
- aver partecipato ad almeno 3 (tre) tornei (anche non consecutivi) con il ruolo di arbitro. I suddetti giudici/arbitro che saranno di volta in volta sorteggiati, alla presenza dei rappresentanti delle Quattro Associazioni di Colore, per rivestire durante le partite del gioco del Calcio Fiorentino, il ruolo del Maestro di Campo, saranno la massima Autorità presente in campo durante le partite;

3. Il sorteggio del giudice/arbitro che dovrà ricoprire il ruolo del Maestro di Campo, avverrà presso l'ufficio del Presidente del Calcio Fiorentino ventiquattrore prima dello svolgimento di ogni partita di semifinale e di finale, alla presenza dei Presidenti dei Quattro colori o loro delegati;

4. Gli altri 3 giudici/arbitro, sorteggiati contestualmente e con le modalità di cui al precedente punto 1, dovranno ricoprire uno il ruolo di giudice/arbitro, gli altri due il ruolo di aiutanti/arbitro;

5. Il primo giudice arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio delle altre partite del torneo, il secondo giudice/arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio della partita di finale, di conseguenza il ruolo di giudice/arbitro dovrà seguire le stesse modalità di sorteggio del giudice/arbitro/maestro di campo.

6. Come massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle Squadre, sovrintende al corretto svolgimento della Partita e alla corretta

segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

4. Il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado è coadiuvato da quattro responsabili da lui delegati, scelti tra i componenti del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, ha potere di controllo e facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni, relaziona sull'andamento della manifestazione al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine nella seduta successiva.

5. La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado comporta per i tesserati sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

Maestro di Campo

1. Il Presidente, con l'Ufficio di Presidenza, sentito il Capogruppo arbitri, nominerà quattro (4) giudici arbitro che dovranno ricoprire durante le partite del Calcio fiorentino il ruolo di Maestro di Campo

2. I quattro (4) giudici arbitro che ricopriranno il ruolo del Maestro di Campo dovranno avere i seguenti requisiti:

- specifica competenza della manifestazione;
- riconosciuta integrità morale;
- aver partecipato ad almeno 3 (tre) tornei (anche non consecutivi) con il ruolo di arbitro. I suddetti giudici/arbitro che saranno di volta in volta sorteggiati, alla presenza dei rappresentanti delle Quattro Associazioni di Colore, per rivestire durante le partite del gioco del Calcio Fiorentino, il ruolo del Maestro di Campo, saranno la massima Autorità presente in campo durante le partite;

3. Il sorteggio del giudice/arbitro che dovrà ricoprire il ruolo del Maestro di Campo, avverrà presso l'ufficio del Presidente del Calcio Fiorentino ventiquattrore prima dello svolgimento di ogni partita di semifinale e di finale, alla presenza dei Presidenti dei Quattro colori o loro delegati;

4. Gli altri 3 giudici/arbitro, sorteggiati contestualmente e con le modalità di cui al precedente punto 1, dovranno ricoprire uno il ruolo di giudice/arbitro, gli altri due il ruolo di aiutanti/arbitro;

5. Il primo giudice arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio delle altre partite del torneo, il secondo giudice/arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio della partita di finale, di conseguenza il ruolo di giudice/arbitro dovrà seguire le stesse modalità di sorteggio del giudice/arbitro/maestro di campo.

6. Come massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle Squadre, sovrintende al corretto svolgimento della Partita e alla corretta applicazione di quanto previsto dal presente

applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso;

7. ABROGATO

8. Verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea;

9. Ha il compito e la responsabilità di verifica e convalida delle decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce). Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- Comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- Fazzoletto rosso alzato davanti al Calciante per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- Le due braccia alzate e tese, caccia valida.
- Le due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida.

10. Si avvarrà, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

11. Redige il verbale delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado, nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Vice Maestro di Campo

1. Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice Maestro di Campo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Capogruppo arbitri.

3. Possono accedere a questo ruolo sia coloro che sono rispondenti a quanto previsto per il ruolo di Maestro di Campo, sia chi appartiene al gruppo degli Arbitri con esperienza specifica di almeno cinque tornei nel Calcio Fiorentino.

4. E' sottoposto all'obbligo di redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 successive alla partita.

Giudice Commissario

1. Il Giudice Commissario, coadiuvato dal capogruppo degli arbitri, è responsabile presso il Calcio Fiorentino sia della copertura arbitrale delle partite, sia per quanto riguarda il Giudice Arbitro, i due Aiutanti Arbitro e i Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, la sua Carica ha validità annuale e può essere rinominato.

2. Il Giudice Commissario si avvarrà della collaborazione

Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso;

7. ABROGATO

8. Verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea;

9. Ha il compito e la responsabilità di verifica e convalida delle decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce). Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- Comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- Fazzoletto rosso alzato davanti al Calciante per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- Le due braccia alzate e tese, caccia valida.
- Le due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida.

10. Si avvarrà, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

11. Redige il verbale delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado, nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Vice Maestro di Campo

1. Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice Maestro di Campo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Capogruppo arbitri.

3. Possono accedere a questo ruolo sia coloro che sono rispondenti a quanto previsto per il ruolo di Maestro di Campo, sia chi appartiene al gruppo degli Arbitri con esperienza specifica di almeno cinque tornei nel Calcio Fiorentino.

4. E' sottoposto all'obbligo di redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 successive alla partita.

Giudice Commissario

1. Il Giudice Commissario, coadiuvato dal capogruppo degli arbitri, è responsabile presso il Calcio Fiorentino sia della copertura arbitrale delle partite, sia per quanto riguarda il Giudice Arbitro, i due Aiutanti Arbitro e i Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, la sua Carica ha validità annuale e può essere rinominato.

2. Il Giudice Commissario si avvarrà della collaborazione di quattro persone designate, per tutta la durata del

di quattro persone designate, per tutta la durata del Torneo di San Giovanni, dalle quattro squadre; detti collaboratori assisteranno alle partite dal podio riservato al Giudice Commissario.

3. Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

4. Ha l'obbligo di redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Gruppo degli Arbitri

1. I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere iscritti nel proprio gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

2. Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Tesseramento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- Abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto.

- L'assenza di significative sanzioni disciplinari.

- Profonda conoscenza ed esperienza del Gioco del Calcio Fiorentino, acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo e delle Associazioni di Colore.

3. Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato del Calcio Fiorentino.

4. Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che avrà il ruolo di designatore il quale, sentito il Maestro di Campo, provvede alle nomine per ogni incarico e partita.

5. Possono accedere al ruolo di Vice Maestro di Campo coloro che hanno maturato esperienza specifica in almeno cinque tornei di Calcio Fiorentino.

6. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

7. Le designazioni comprensive di due riserve devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino 2 giorni, non oltre, prima della partita.

8. E' cura del loro Responsabile concordare col Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina le attrezzature più idonee per l'espletamento del loro ruolo.

Torneo di San Giovanni, dalle quattro squadre; detti collaboratori assisteranno alle partite dal podio riservato al Giudice Commissario.

3. Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

4. Ha l'obbligo di redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Gruppo degli Arbitri

1. I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere iscritti nel proprio gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

2. Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Tesseramento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- Abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto.

- L'assenza di significative sanzioni disciplinari.

- Profonda conoscenza ed esperienza del Gioco del Calcio Fiorentino, acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo e delle Associazioni di Colore.

3. Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato del Calcio Fiorentino.

4. Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che avrà il ruolo di designatore il quale, sentito il Maestro di Campo, provvede alle nomine per ogni incarico e partita.

5. Possono accedere al ruolo di Vice Maestro di Campo coloro che hanno maturato esperienza specifica in almeno cinque tornei di Calcio Fiorentino.

6. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

7. Le designazioni comprensive di due riserve devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino 2 giorni, non oltre, prima della partita.

8. E' cura del loro Responsabile concordare col Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina le attrezzature più idonee per l'espletamento del loro ruolo.

Giudice Arbitro

Giudice Arbitro

1. Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice Arbitro deve essere iscritto nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. È designato, per competenza e conoscenza dal Responsabile del Gruppo Arbitri, secondo i criteri previsti dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.
4. È colui che s'incarica di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati nei cartellini con i Calcianti presenti in Campo in occasione della Partita, ne dà conferma al Maestro di Campo e a lui comunica eventuali difformità.
5. Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, e quant'altro possa non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico e di Disciplina in materia di sicurezza, informandone il Maestro di Campo per l'adozione dei necessari provvedimenti.
6. È suo compito specifico la gestione della partita, d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, la sua conduzione e interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento, segue costantemente ogni azione di gioco al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, rimette in gioco la palla dopo ogni interruzione da lui comandata, con tempestività e autorità evitando inutili temporeggiamenti e sottraendosi ad ogni discussione con i presenti in Campo.
7. Ha l'obbligo di redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

Aiutanti Arbitro

1. Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Aiutanti Arbitro devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Si adopereranno a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.
4. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento Gioco.
5. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, , indicando dettagliatamente

1. Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.

2. Per poter accedere al ruolo di Giudice Arbitro deve essere iscritto nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).

3. È designato, per competenza e conoscenza dal Responsabile del Gruppo Arbitri, secondo i criteri previsti dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

4. È colui che s'incarica di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati nei cartellini con i Calcianti presenti in Campo in occasione della Partita, ne dà conferma al Maestro di Campo e a lui comunica eventuali difformità.

5. Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, e quant'altro possa non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico e di Disciplina in materia di sicurezza, informandone il Maestro di Campo per l'adozione dei necessari provvedimenti.

6. È suo compito specifico la gestione della partita, d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, la sua conduzione e interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento, segue costantemente ogni azione di gioco al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, rimette in gioco la palla dopo ogni interruzione da lui comandata, con tempestività e autorità evitando inutili temporeggiamenti e sottraendosi ad ogni discussione con i presenti in Campo.

7. Ha l'obbligo di redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

Aiutanti Arbitro

1. Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Per poter accedere al ruolo di Aiutanti Arbitro devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).

3. Si adopereranno a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.

4. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento Gioco.

5. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, , indicando dettagliatamente consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo

quanto da loro rilevato durante il suo svolgimento consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Giudici di Linea

1. I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice di Linea devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando chiaramente e con decisione l'uscita del pallone dal terreno di gioco, indicando a chi spetta la sua rimessa in gioco.
4. Hanno la responsabilità di controllare ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento per i Calcianti e le altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando quanto sopra al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta interpretazione di quegli episodi d'importanza rilevante (assegnazione di cacce e mezze cacce).
5. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse. Il loro tempestivo intervento, oltre che evidenziare la costante attenzione necessaria durante la partita, ha lo scopo di evitare il dilagare d'episodi violenti ed estranei al gioco.
6. In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione oltre che il verificarsi di pericolosi equivoci.
7. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Maggiore Generale Sergente delle Milizie

1. Il Maggiore Generale Sergente delle Milizie è il Nobile Comandante di tutte le Milizie Fiorentine sia a piedi che a cavallo; egli fa parte del Gruppo dei Nobili insieme all'Araldo della Signoria, ai quattro Commissari di Quartiere e a tutti i nobili cavalieri; è inoltre Capogruppo del Gruppo dei Nobili riguardo alla sua composizione, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione

grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Giudici di Linea

1. I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice di Linea devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando chiaramente e con decisione l'uscita del pallone dal terreno di gioco, indicando a chi spetta la sua rimessa in gioco.
4. Hanno la responsabilità di controllare ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento per i Calcianti e le altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando quanto sopra al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta interpretazione di quegli episodi d'importanza rilevante (assegnazione di cacce e mezze cacce).
5. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse. Il loro tempestivo intervento, oltre che evidenziare la costante attenzione necessaria durante la partita, ha lo scopo di evitare il dilagare d'episodi violenti ed estranei al gioco.
6. In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione oltre che il verificarsi di pericolosi equivoci.
7. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.
- 8 Ogni rapporto tra le figure di ordine durante lo svolgimento della manifestazione potrà avvenire anche attraverso l'uso di strumenti tecnici di comunicazione a distanza.

Maggiore Generale Sergente delle Milizie

1. Il Maggiore Generale Sergente delle Milizie è il Nobile Comandante di tutte le Milizie Fiorentine sia a piedi che a cavallo; egli fa parte del Gruppo dei Nobili insieme all'Araldo della Signoria, ai quattro Commissari di Quartiere e a tutti i nobili cavalieri; è inoltre Capogruppo del Gruppo dei Nobili riguardo alla sua composizione, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

2. Coordina e sovrintende all'ordine della Piazza, e interviene, sentito il Maestro di Campo, con i mezzi a sua

connessa.

2. Coordina e sovrintende all'ordine della Piazza, e interviene, sentito il Maestro di Campo, con i mezzi a sua disposizione (Famigli di Quartiere) affinché siano rispettate le indicazioni disciplinari provenienti dal Campo.

3. E' autorizzato a redigere referto di gara se deve segnalare episodi degni di rilievo da Lui evidenziati consegnandolo al Maestro di campo nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Figure Singole, e Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Le Figure Singole rappresentano le categorie sociali più elevate del Popolo Fiorentino e sono quindi il simbolo della comunità.

2. Prendono parte al Corteo Storico secondo l'ordine sancito dall'art. 3 del regolamento e sono responsabili della cura e tenuta dei propri costumi se ed in quanto a loro affidati.

3. Ogni Gruppo del Corteo Storico della Repubblica è diretto dal Capogruppo che è responsabile riguardo alla composizione del Gruppo, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

4. All'inizio della partita liberano il campo e si dispongono ai bordi dello stesso e negli spazi a loro destinati, con i loro Gruppi, e quindi presenziando alla partita partecipano attivamente al corretto e regolare svolgimento della manifestazione.

5. E' affidato al Capitano di Guardia del distretto e del Contado, nonché Direttore del Corteo Storico, il compito di individuare e specificare nell'ambito della manifestazione i ruoli e le competenze di ogni Figura o Gruppo di figuranti.

6. I Capigruppo eletti dai figuranti del loro gruppo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili senza eccezione alcuna.

7. La procedura per l'elezione dei Capigruppo è stabilita dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e possono parteciparvi tutti gli iscritti di ogni Gruppo in regola con il tesseramento.

8. La non ottemperanza a quanto previsto da ogni singolo ruolo prevede la segnalazione, da parte dei Presidenti competenti alla Commissione Disciplinare per gli accertamenti necessari e le eventuali sanzioni.

ART. 6 Identificazione dei Quartieri Storici, dei Gruppi del Corteo Storico, definizione dei ruoli istituzionali per i dirigenti delle Associazioni di Colore e dei Capogruppo del Corteo Storico. I Calcianti. I Famigli di Quartiere.

1. I Colori sono identificati con i quattro Rioni dell'antico centro storico della città corrispondenti agli Azzurri per S. Croce, Bianchi per S. Spirito, Rossi per S.M. Novella e Verdi per S. Giovanni. I quartieri della città, che per

disposizione (Famigli di Quartiere) affinché siano rispettate le indicazioni disciplinari provenienti dal Campo.

3. E' autorizzato a redigere referto di gara se deve segnalare episodi degni di rilievo da Lui evidenziati consegnandolo al Maestro di campo nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Figure Singole, e Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Le Figure Singole rappresentano le categorie sociali più elevate del Popolo Fiorentino e sono quindi il simbolo della comunità.

2. Prendono parte al Corteo Storico secondo l'ordine sancito dall'art. 3 del regolamento e sono responsabili della cura e tenuta dei propri costumi se ed in quanto a loro affidati.

3. Ogni Gruppo del Corteo Storico della Repubblica è diretto dal Capogruppo che è responsabile riguardo alla composizione del Gruppo, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

4. All'inizio della partita liberano il campo e si dispongono ai bordi dello stesso e negli spazi a loro destinati, con i loro Gruppi, e quindi presenziando alla partita partecipano attivamente al corretto e regolare svolgimento della manifestazione.

5. E' affidato al Capitano di Guardia del distretto e del Contado, nonché Direttore del Corteo Storico, il compito di individuare e specificare nell'ambito della manifestazione i ruoli e le competenze di ogni Figura o Gruppo di figuranti.

6. I Capigruppo eletti dai figuranti del loro gruppo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili senza eccezione alcuna.

7. La procedura per l'elezione dei Capigruppo è stabilita dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e possono parteciparvi tutti gli iscritti di ogni Gruppo in regola con il tesseramento.

8. La non ottemperanza a quanto previsto da ogni singolo ruolo prevede la segnalazione, da parte dei Presidenti Competenti alla Commissione Disciplinare per gli accertamenti necessari e le eventuali sanzioni.

ART. 6 Identificazione dei Quartieri Storici, dei Gruppi del Corteo Storico, definizione dei ruoli istituzionali per i dirigenti delle Associazioni di Colore e dei Capogruppo del Corteo Storico. I Calcianti. I Famigli di Quartiere.

1. I Colori sono identificati con i quattro Rioni dell'antico centro storico della città corrispondenti agli Azzurri per S. Croce, Bianchi per S. Spirito, Rossi per S.M. Novella e Verdi per S. Giovanni. I quartieri della città, che per progressivo consolidamento sociale sono identificati ai

progressivo consolidamento sociale sono identificati ai quattro Colori storici, sono in ordine: La Circoscrizione 2 con i Verdi, La Circoscrizione 3 con i Bianchi, La Circoscrizione 4 con i Rossi e La Circoscrizione 5 con gli Azzurri, territorialmente pertinenti al Quartiere.

2. La Circoscrizione 1 - centro storico - cui non è stata associato nessun Quartiere Storico, ha facoltà di nominare un consigliere per il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e partecipare quindi alle sessioni di lavoro, con diritto di voto.

3. L'attività delle Associazioni di Colore sarà svolta utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale oltre ad altri eventuali mezzi propri, con autonomia amministrativa e finanziaria e quindi senza responsabilità alcuna, per tali aspetti, per il Comitato del Calcio Fiorentino e quindi per l'Amministrazione Comunale.

4. Le Associazioni di Colore devono essere costituite con atto pubblico e secondo le norme previste dagli artt. 14 e seguenti del Cod. Civ. e lo statuto dovrà essere conforme alle norme del presente regolamento previste per le Associazioni di Colore e per la rappresentatività dei propri organi deliberanti. I Consigli delle Associazioni di Colore garantiranno, comunque, che tutti i cittadini interessati alle Associazioni stesse, partecipino all'elezione delle cariche dirigenziali prevedendo che le cariche sociali debbano essere sempre espressioni dell'assemblea dei soci che procedono con metodo democratico allo sviluppo dei lavori.

5. Le Assemblee elettive delle Associazioni di Colore provvederanno alla nomina delle seguenti figure istituzionali:

Presidente

Vice Presidente

Capitano

Alfiere

Consiglieri

Allenatore

(che ne compongono il Consiglio Direttivo)

Gli iscritti ai Gruppi del Corteo Storico nominano la seguente figura:

Capogruppo (Per ogni Gruppo di Figuranti, di cui ne è responsabile)

6. Obiettivo comune è il corretto svolgimento delle attività previste dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato del gioco del Calcio Fiorentino al fine della diffusione dell'immagine di Firenze in Italia e nel mondo. A tale scopo:

- gli Statuti delle Associazioni di Colore prevedono la programmazione e la realizzazione delle proprie attività d'intesa con il Comune;

- il contributo comunale è corrisposto soltanto alle Associazioni di Colore i cui componenti del Consiglio Direttivo abbiano ricevuto il gradimento da parte del

quattro Colori storici, sono in ordine: La Circoscrizione 2 con i Verdi, La Circoscrizione 3 con i Bianchi, La Circoscrizione 4 con i Rossi e La Circoscrizione 5 con gli Azzurri, territorialmente pertinenti al Quartiere.

2. La Circoscrizione 1 - centro storico - cui non è stata associato nessun Quartiere Storico, ha facoltà di nominare un consigliere per il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e partecipare quindi alle sessioni di lavoro, con diritto di voto.

3. L'attività delle Associazioni di Colore sarà svolta utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale oltre ad altri eventuali mezzi propri, con autonomia amministrativa e finanziaria e quindi senza responsabilità alcuna, per tali aspetti, per il Comitato del Calcio Fiorentino e quindi per l'Amministrazione Comunale.

4. Le Associazioni di Colore devono essere costituite con atto pubblico e secondo le norme previste dagli artt. 14 e seguenti del Cod. Civ. e lo statuto dovrà essere conforme alle norme del presente regolamento previste per le Associazioni di Colore e per la rappresentatività dei propri organi deliberanti. I Consigli delle Associazioni di Colore garantiranno, comunque, che tutti i cittadini interessati alle Associazioni stesse, partecipino all'elezione delle cariche dirigenziali prevedendo che le cariche sociali debbano essere sempre espressioni dell'assemblea dei soci che procedono con metodo democratico allo sviluppo dei lavori.

5. Le Assemblee elettive delle Associazioni di Colore provvederanno alla nomina delle seguenti figure istituzionali:

Presidente

Vice Presidente

Capitano

Alfiere

Consiglieri

Allenatore

(che ne compongono il Consiglio Direttivo)

Gli iscritti ai Gruppi del Corteo Storico nominano la seguente figura:

Capogruppo (Per ogni Gruppo di Figuranti, di cui ne è responsabile)

6. Obiettivo comune è il corretto svolgimento delle attività previste dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato del gioco del Calcio Fiorentino al fine della diffusione dell'immagine di Firenze in Italia e nel mondo. A tale scopo:

- gli Statuti delle Associazioni di Colore prevedono la programmazione e la realizzazione delle proprie attività d'intesa con il Comune;

- il contributo comunale è corrisposto soltanto alle Associazioni di Colore i cui componenti del Consiglio Direttivo abbiano ricevuto il gradimento da parte del Comune;

Comune;

- i componenti del Consiglio direttivo e il Capogruppo di cui al precedente comma 5 garantiscono come proprio dovere il perseguimento delle finalità proprie del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino;

- il Comune può revocare tutto o parte del Contributo per l'anno in corso e/o per l'anno successivo, qualora ravvisi una o più violazioni del presente articolo da parte dell'Associazione o di una delle figure istituzionali.

7. Legittimati a ricoprire le cariche sociali relative ai ruoli sopra descritti sono tutti coloro che, in regola con quanto contemplato dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, saranno eletti dai propri Gruppi e Associazioni in apposita assemblea quinquennale nella quale siano presenti, di persona, non meno di 1/3 (un terzo) degli iscritti, in regola con gli obblighi associativi, ed aventi diritto al voto. Le Associazioni ed i Gruppi dovranno, nel termine di giorni venti dall'effettuazione dell'Assemblea, depositare presso la Segreteria del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine copia integrale del verbale della stessa, con indicati i nomi dei Soci, ovvero gli iscritti ad ogni Gruppo, partecipanti e firmata dal Presidente o Capogruppo uscente, dal nuovo Consiglio e dal Presidente o Capigruppo eletti. Entro quindici giorni dal deposito il Comune comunica l'eventuale mancato gradimento di uno o più membri del Consiglio direttivo. In caso di silenzio il gradimento si considera espresso

8. Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni, di norma non sono ammesse scadenze diverse per procedere al rinnovo delle cariche, eventuali deroghe saranno autorizzate dal Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino secondo la specifica competenza a seguito di motivata richiesta da parte degli interessati.

9. Sono consentite sostituzioni in caso di motivate rinunce, squalifiche o radiazioni dai ruoli del Calcio Fiorentino, nonché in caso di mancato gradimento da parte del Comune, attingendo dalla lista dei non eletti per ciascun' Assemblea elettiva, risultanti dai verbali presentati nei termini di cui al precedente comma 6.

10. In deroga a quanto sopra il ruolo di Presidente d'Associazione di Colore del Quartiere Storico è sostituibile esclusivamente dal Vice Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di un residuo di mandato superiore ad un anno sarà possibile procedere alla nomina di un nuovo Presidente e del relativo Consiglio. I ruoli di Capitano e d'Alfiere possono essere sostituiti solo ed esclusivamente da coloro che, nei verbali presentati all'Amministrazione Comunale, sono eletti come Consiglieri del proprio Colore.

11. Le persone nominate nelle cariche, una volta elette, dovranno presenziare alla Cerimonia d'Investitura che si svolgerà alla presenza del Sindaco di Firenze, nella quale dovranno prestare promessa d'osservanza di fronte alla Città del presente Regolamento d'Organizzazione e di Disciplina. Della cerimonia sarà redatto verbale con la sottoscrizione di tutte le parti. La Cerimonia d'Investitura si terrà di norma in occasione del Capodanno Fiorentino,

- i componenti del Consiglio direttivo e il Capogruppo di cui al precedente comma 5 garantiscono come proprio dovere il perseguimento delle finalità proprie del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino;

- il Comune può revocare tutto o parte del Contributo per l'anno in corso e/o per l'anno successivo, qualora ravvisi una o più violazioni del presente articolo da parte dell'Associazione o di una delle figure istituzionali.

7. Legittimati a ricoprire le cariche sociali relative ai ruoli sopra descritti sono tutti coloro che, in regola con quanto contemplato dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, saranno eletti dai propri Gruppi e Associazioni in apposita assemblea quinquennale nella quale siano presenti, di persona, non meno di 1/3 (un terzo) degli iscritti, in regola con gli obblighi associativi, ed aventi diritto al voto. Le Associazioni ed i Gruppi dovranno, nel termine di giorni venti dall'effettuazione dell'Assemblea, depositare presso la Segreteria del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine copia integrale del verbale della stessa, con indicati i nomi dei Soci, ovvero gli iscritti ad ogni Gruppo, partecipanti e firmata dal Presidente o Capogruppo uscente, dal nuovo Consiglio e dal Presidente o Capigruppo eletti. Entro quindici giorni dal deposito il Comune comunica l'eventuale mancato gradimento di uno o più membri del Consiglio direttivo. In caso di silenzio il gradimento si considera espresso

8. Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni, di norma non sono ammesse scadenze diverse per procedere al rinnovo delle cariche, eventuali deroghe saranno autorizzate dal Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino secondo la specifica competenza a seguito di motivata richiesta da parte degli interessati.

9. Sono consentite sostituzioni in caso di motivate rinunce, squalifiche o radiazioni dai ruoli del Calcio Fiorentino, nonché in caso di mancato gradimento da parte del Comune, attingendo dalla lista dei non eletti per ciascun' Assemblea elettiva, risultanti dai verbali presentati nei termini di cui al precedente comma 6.

10. In deroga a quanto sopra il ruolo di Presidente d'Associazione di Colore del Quartiere Storico è sostituibile esclusivamente dal Vice Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di un residuo di mandato superiore ad un anno sarà possibile procedere alla nomina di un nuovo Presidente e del relativo Consiglio. I ruoli di Capitano e d'Alfiere possono essere sostituiti solo ed esclusivamente da coloro che, nei verbali presentati all'Amministrazione Comunale, sono eletti come Consiglieri del proprio Colore.

11. Le persone nominate nelle cariche, una volta elette, dovranno presenziare alla Cerimonia d'Investitura che si svolgerà alla presenza del Sindaco di Firenze, nella quale dovranno prestare promessa d'osservanza di fronte alla Città del presente Regolamento d'Organizzazione e di Disciplina. Della cerimonia sarà redatto verbale con la sottoscrizione di tutte le parti. La Cerimonia d'Investitura si terrà di norma in occasione del Capodanno Fiorentino, che cade il 25 di Marzo, ed avrà cadenza quinquennale

che cade il 25 di Marzo, ed avrà cadenza quinquennale ugualmente alla legislatura Comunale.

12. Alla scadenza quinquennale delle cariche le Associazioni dovranno procedere nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la fine del mandato, alla convocazione delle nuove assemblee elettive.

ART. 7 Specifica dei ruoli istituzionali

Presidente dell'Associazione di Colore

1. Può essere eletto Presidente qualsiasi Socio dell'Associazione di Colore che sia in regola con quanto previsto dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, e che abbia dimostrato specchiata rettitudine morale e garanzie d'affidabilità economica. E' considerato motivo d'ineleggibilità l'esistenza di contenziosi e/o procedimenti, anche di carattere amministrativo, pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Firenze, oltre che di quanto già previsto dal presente regolamento in materia di tesseramento (art.12).

2. Il Presidente eletto di un Associazione di Colore del Quartiere Storico è il responsabile legale della stessa, quindi ne esprime la maggiore rappresentatività, la sua nomina è il momento più alto nella costruzione dell'identità dell'Associazione; è compito principale del Presidente attivare tutte le risorse e potenzialità dell'Associazione al fine di garantire l'adempimento dei propri doveri costitutivi, con particolare riferimento alla disputa dei Tornei di Calcio Fiorentino e la partecipazione a tutte le manifestazioni e attività che fanno parte del programma redatto dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine. Il suo operato è sottoposto alla verifica congiunta del Sindaco o suo delegato e del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

3. Il Presidente è personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della conduzione dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è il custode delle tradizioni, dell'integrità, della moralità dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è colui che rappresenta la stessa e i propri iscritti di fronte alla Presidenza del Calcio Fiorentino, al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e all'Amministrazione Comunale.

4. Salvo quanto disposto a proposito del ruolo di Capitano, in nessun caso è consentito l'intervento d'altri Consiglieri o di altri iscritti nei rapporti con le Istituzioni sopra citate.

5. È il custode e responsabile del Libro dei Soci, che ha l'obbligo di aggiornare e di fornirne annualmente copia al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

6. Il Presidente dell'Associazione di Colore dovrà relazionare periodicamente al Presidente del Consiglio Circoscrizionale dell'Amministrazione Comunale (Circoscrizioni 2-3-4-5) d'appartenenza, sulle attività e le iniziative promosse dall'Associazione, il quale avrà il compito di verificarne la fattibilità, oltre all'operato

ugualmente alla legislatura Comunale.

12. Alla scadenza quinquennale delle cariche le Associazioni dovranno procedere nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la fine del mandato, alla convocazione delle nuove assemblee elettive.

ART. 7 Specifica dei ruoli istituzionali

Presidente dell'Associazione di Colore

1. Può essere eletto Presidente qualsiasi Socio dell'Associazione di Colore che sia in regola con quanto previsto dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, e che abbia dimostrato specchiata rettitudine morale e garanzie d'affidabilità economica. E' considerato motivo d'ineleggibilità l'esistenza di contenziosi e/o procedimenti, anche di carattere amministrativo, pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Firenze, oltre che di quanto già previsto dal presente regolamento in materia di tesseramento (art.12).

2. Il Presidente eletto di un Associazione di Colore del Quartiere Storico è il responsabile legale della stessa, quindi ne esprime la maggiore rappresentatività, la sua nomina è il momento più alto nella costruzione dell'identità dell'Associazione; è compito principale del Presidente attivare tutte le risorse e potenzialità dell'Associazione al fine di garantire l'adempimento dei propri doveri costitutivi, con particolare riferimento alla disputa dei Tornei di Calcio Fiorentino e la partecipazione a tutte le manifestazioni e attività che fanno parte del programma redatto dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine. Il suo operato è sottoposto alla verifica congiunta del Sindaco o suo delegato e del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

3. Il Presidente è personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della conduzione dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è il custode delle tradizioni, dell'integrità, della moralità dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è colui che rappresenta la stessa e i propri iscritti di fronte alla Presidenza del Calcio Fiorentino, al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e all'Amministrazione Comunale.

4. Salvo quanto disposto a proposito del ruolo di Capitano, in nessun caso è consentito l'intervento d'altri Consiglieri o di altri iscritti nei rapporti con le Istituzioni sopra citate.

5. È il custode e responsabile del Libro dei Soci, che ha l'obbligo di aggiornare e di fornirne annualmente copia al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

6. Il Presidente dell'Associazione di Colore dovrà relazionare periodicamente al Presidente del Consiglio Circoscrizionale dell'Amministrazione Comunale (Circoscrizioni 2-3-4-5) d'appartenenza, sulle attività e le iniziative promosse dall'Associazione, il quale avrà il compito di verificarne la fattibilità, oltre all'operato degli iscritti nell'ambito del programma delle iniziative

degli iscritti nell'ambito del programma delle iniziative congiuntamente concordate per l'inserimento dell'Associazione nella vita e nelle attività del Quartiere.

7. Il programma di tali attività è elaborato congiuntamente dal Consiglio dell'Associazione di Colore e dal Consiglio Circoscrizionale, esso è presentato all'Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre d'ogni anno.

8. La presentazione, la conseguente attuazione del programma e la successiva rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo è presupposto vincolante per la concessione dei contributi Comunali annuali per le attività dell'Associazione.

9. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio Circoscrizionale di tutti quei problemi, oltre a quelli di carattere logistico, che possono condizionare, rallentare o addirittura impedire l'esercizio della propria attività istituzionale. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvederà ad attivare le risorse di cui dispone per la risoluzione dei problemi a lui segnalati.

10. ABROGATO

Vice Presidente

1. Sostituisce e rappresenta, in caso di giustificata assenza, il Presidente dell'Associazione di colore del Quartiere Storico in tutte le attività, compiti, mansioni, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, condividendo col Presidente le conseguenti responsabilità di fronte all'Amministrazione Comunale.

2. ABROGATO

Capitano

1. Il Capitano dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha la delega del suo Presidente, a rappresentare il proprio Colore di fronte al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine, al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e all'Amministrazione Comunale ad ogni manifestazione cui partecipa la propria Associazione.

2. Può essere eletto esclusivamente dai Soci della propria Associazione ed è membro di diritto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Per la nomina a Capitano del proprio Colore occorre essere in possesso dei requisiti previsti per i calcianti all'art.12 del presente Regolamento e di aver disputato con il proprio Colore almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla carica di Capitano, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che il candidato abbia già rivestito precedentemente questa carica per il proprio colore e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per il proprio Colore, è la massima autorità di parte presente in campo, durante gli incontri dei Tornei, in occasione delle uscite del proprio Colore, anche per partecipazioni solamente rappresentative.

5. Ha la responsabilità e il compito di sovrintendere a

congiuntamente concordate per l'inserimento dell'Associazione nella vita e nelle attività del Quartiere.

7. Il programma di tali attività è elaborato congiuntamente dal Consiglio dell'Associazione di Colore e dal Consiglio Circoscrizionale, esso è presentato all'Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre d'ogni anno.

8. La presentazione, la conseguente attuazione del programma e la successiva rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo è presupposto vincolante per la concessione dei contributi Comunali annuali per le attività dell'Associazione.

9. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio Circoscrizionale di tutti quei problemi, oltre a quelli di carattere logistico, che possono condizionare, rallentare o addirittura impedire l'esercizio della propria attività istituzionale. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvederà ad attivare le risorse di cui dispone per la risoluzione dei problemi a lui segnalati.

10. ABROGATO

Vice Presidente

1. Sostituisce e rappresenta, in caso di giustificata assenza, il Presidente dell'Associazione di colore del Quartiere Storico in tutte le attività, compiti, mansioni, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, condividendo col Presidente le conseguenti responsabilità di fronte all'Amministrazione Comunale.

2. ABROGATO

Capitano

1. Il Capitano dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha la delega del suo Presidente, a rappresentare il proprio Colore di fronte al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine, al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e all'Amministrazione Comunale ad ogni manifestazione cui partecipa la propria Associazione.

2. Può essere eletto esclusivamente dai Soci della propria Associazione ed è membro di diritto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Per la nomina a Capitano del proprio Colore occorre essere in possesso dei requisiti previsti per i calcianti all'art.12 del presente Regolamento e di aver disputato con il proprio Colore almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla carica di Capitano, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che il candidato abbia già rivestito precedentemente questa carica per il proprio colore e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per il proprio Colore, è la massima autorità di parte presente in campo, durante gli incontri dei Tornei, in occasione delle uscite del proprio Colore, anche per partecipazioni solamente rappresentative.

5. Ha la responsabilità e il compito di sovrintendere a tutte le procedure che disciplinano le attività della propria

tutte le procedure che disciplinano le attività della propria squadra, è il tutore morale e materiale, per la propria Associazione, del gioco del Calcio Fiorentino nella sua completezza e tradizione, è il garante del rispetto delle regole del gioco, di cui è perfetto conoscitore e interprete; è colui che, attraverso l'esercizio della sua mansione, favorisce e tutela il rispetto dei regolamenti da parte dei Calcianti, trasmette a loro ogni indicazione, interpretazione o adeguamento del regolamento che il Consiglio Comunale, attraverso il Sindaco il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, ritiene necessario far giungere alle Squadre per un corretto svolgimento delle Partite e di tutte le altre Manifestazioni.

6. Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle Partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

7. Rispetta il regolamento e con il suo irreprensibile atteggiamento contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostra in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e i Giudici di Linea rimandando, nei tempi e nelle sedi opportune, ogni controversia e discussione.

8. In occasione delle partite di Calcio Fiorentino, se presente in Campo nella sola veste di Capitano, dopo aver prestato giuramento sulla Spada del Maestro di Campo, nei modi previsti dal presente Regolamento, si posiziona entro la linea che delimita l'area di Caccia (dieci metri dalla Garitta) e da questa si sposta solo per gravi motivi e non prima di aver chiesto l'autorizzazione alle Figure d'Ordine.

9. Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

10. Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione in campo di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali, è responsabile dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento a quanto previsto in materia d'espulsioni dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

11. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni e pertanto, in caso di mancato rispetto della normativa o dei provvedimenti disposti, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo possano compromettere il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia, immediati, come l'espulsione, sia, in sede di Commissione Disciplinare, la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino. Partecipa a tutti gli incontri, anche informali, su richiesta della Presidenza del Calcio Fiorentino o del Maestro di Campo nonché in ogni altra occasione dove è richiesto il suo contributo; garantisce in ogni caso la propria disponibilità per ogni iniziativa che coinvolge il suo ruolo sia dal punto di vista tecnico sia da quello rappresentativo.

12. È il Rappresentante del proprio Colore autorizzato ad intervenire, in occasione delle riunioni delle Commissioni

squadra, è il tutore morale e materiale, per la propria Associazione, del gioco del Calcio Fiorentino nella sua completezza e tradizione, è il garante del rispetto delle regole del gioco, di cui è perfetto conoscitore e interprete; è colui che, attraverso l'esercizio della sua mansione, favorisce e tutela il rispetto dei regolamenti da parte dei Calcianti, trasmette a loro ogni indicazione, interpretazione o adeguamento del regolamento che il Consiglio Comunale, attraverso il Sindaco il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, ritiene necessario far giungere alle Squadre per un corretto svolgimento delle Partite e di tutte le altre Manifestazioni.

6. Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle Partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

7. Rispetta il regolamento e con il suo irreprensibile atteggiamento contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostra in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e i Giudici di Linea rimandando, nei tempi e nelle sedi opportune, ogni controversia e discussione.

8. In occasione delle partite di Calcio Fiorentino, se presente in Campo nella sola veste di Capitano, dopo aver prestato giuramento sulla Spada del Maestro di Campo, nei modi previsti dal presente Regolamento, si posiziona entro la linea che delimita l'area di Caccia (dieci metri dalla Garitta) e da questa si sposta solo per gravi motivi e non prima di aver chiesto l'autorizzazione alle Figure d'Ordine.

9. Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

10. Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione in campo di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali, è responsabile dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento a quanto previsto in materia d'espulsioni dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

11. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni e pertanto, in caso di mancato rispetto della normativa o dei provvedimenti disposti, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo possano compromettere il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia, immediati, come l'espulsione, sia, in sede di Commissione Disciplinare, la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino. Partecipa a tutti gli incontri, anche informali, su richiesta della Presidenza del Calcio Fiorentino o del Maestro di Campo nonché in ogni altra occasione dove è richiesto il suo contributo; garantisce in ogni caso la propria disponibilità per ogni iniziativa che coinvolge il suo ruolo sia dal punto di vista tecnico sia da quello rappresentativo.

12. È il Rappresentante del proprio Colore autorizzato ad intervenire, in occasione delle riunioni delle Commissioni

Disciplinari di Primo e Secondo grado.

13. Il suo mandato dura per 5 (cinque) anni e non è permessa la sua sostituzione, a meno di motivata giustificazione. In caso di sua impossibilità a proseguire il suo mandato, dovrà essere presentata una relazione scritta al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino con la richiesta di sostituzione, con indicato, il nominativo del Candidato (indicato tra i membri del proprio consiglio), la cui nomina è subordinata, oltre ai requisiti sopra indicati, all'accettazione del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

14. La carica di capitano non è compatibile con il ruolo di calciante.

Alfiere

1. È colui che custodisce la Bandiera dell'Associazione, ne rappresenta le insegne in occasione delle cerimonie o manifestazioni ufficiali cui partecipa il proprio Quartiere Storico, è eletto dall'assemblea dei Soci della propria Associazione e quindi è membro di diritto del proprio consiglio direttivo.

2. Nel corso della partita si schiera all'interno della Garitta sostenendo sempre la bandiera del Colore. In nessun caso potrà allontanarsi nel corso delle fasi di gioco dalla Garitta e si sottrae a discussioni con i Calcianti avversari.

3. Ad ogni "Caccia" provvederà a cambiare campo nel più breve tempo possibile, esortando i propri Calcianti a fare lo stesso. In caso di "Caccia" a favore sventolerà la propria Bandiera fino alla Garitta opposta, altrimenti la Bandiera sarà sempre alta ma avvolta.

4. La carica di Alfiere non è compatibile con il ruolo di Calciante.

Consiglieri delle Associazioni di Colore

1. Rappresentano i Soci dell'Associazione di Colore, sostengono le attività della stessa e contribuiscono all'attuazione di quanto previsto dai programmi concordati con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, con il Presidente del Quartiere d'appartenenza e quant'altro da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'Associazione e dei propri iscritti, con particolare attenzione alla tutela dell'aspetto morale e sociale.

2. Partecipano con assiduità alle riunioni di Consiglio concordate dal proprio Presidente, a lui trasmettono ogni indicazione o suggerimento proveniente dai Soci dell'Associazione di Colore.

3. Possono essere eletti nel Consiglio tutti coloro che vogliono partecipare alle attività dello stesso, a condizione che siano iscritti come Soci nella propria

Disciplinari di Primo e Secondo grado.

13. Il suo mandato dura per 5 (cinque) anni e non è permessa la sua sostituzione, a meno di motivata giustificazione. In caso di sua impossibilità a proseguire il suo mandato, dovrà essere presentata una relazione scritta al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino con la richiesta di sostituzione, con indicato, il nominativo del Candidato (indicato tra i membri del proprio consiglio), la cui nomina è subordinata, oltre ai requisiti sopra indicati, all'accettazione del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

14. La carica di capitano non è compatibile con il ruolo di calciante.

Alfiere

1. È colui che custodisce la Bandiera dell'Associazione, ne rappresenta le insegne in occasione delle cerimonie o manifestazioni ufficiali cui partecipa il proprio Quartiere Storico, è eletto dall'assemblea dei Soci della propria Associazione e quindi è membro di diritto del proprio consiglio direttivo.

2. Nel corso della partita si schiera all'interno della Garitta sostenendo sempre la bandiera del Colore. In nessun caso potrà allontanarsi nel corso delle fasi di gioco dalla Garitta e si sottrae a discussioni con i Calcianti avversari.

3. Ad ogni "Caccia" provvederà a cambiare campo nel più breve tempo possibile, esortando i propri Calcianti a fare lo stesso. In caso di "Caccia" a favore sventolerà la propria Bandiera fino alla Garitta opposta, altrimenti la Bandiera sarà sempre alta ma avvolta.

4. La carica di Alfiere non è compatibile con il ruolo di Calciante.

5. Collabora con il capitano nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 11 della sezione riguardante il capitano a pena di responsabilità e sanzione disciplinare qualora partecipi attivamente al gioco.

Consiglieri delle Associazioni di Colore

1. Rappresentano i Soci dell'Associazione di Colore, sostengono le attività della stessa e contribuiscono all'attuazione di quanto previsto dai programmi concordati con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, con il Presidente del Quartiere d'appartenenza e quant'altro da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'Associazione e dei propri iscritti, con particolare attenzione alla tutela dell'aspetto morale e sociale.

2. Partecipano con assiduità alle riunioni di Consiglio concordate dal proprio Presidente, a lui trasmettono ogni indicazione o suggerimento proveniente dai Soci dell'Associazione di Colore.

3. Possono essere eletti nel Consiglio tutti coloro che vogliono partecipare alle attività dello stesso, a condizione che siano iscritti come Soci nella propria

Associazione di Colore.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. La loro nomina è valida per 5 (cinque) anni ed è ammessa la loro sostituzione solo ed esclusivamente con nominativi compresi tra quelli non eletti, in ordine crescente come indicato dal Verbale dell'Assemblea Elettiva dei Soci. In ogni caso, per la composizione del Consiglio dell'Associazione si deve assolutamente rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

7. Non intervengono in nessun caso nei rapporti della propria associazione con gli organi del Calcio Fiorentino né durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive o rappresentative.

8. La carica di Consigliere è compatibile con il ruolo di Calciante.

Allenatore

1. È il responsabile tecnico della preparazione della Squadra che disputa i Tornei, ne cura la preparazione atletica, la disciplina tecnica e trasmette ai Calcianti le sue conoscenze relative al gioco del Calcio Fiorentino.

2. Insegna, ai Calcianti, le regole del gioco e le applica secondo le proprie strategie, rimanendo in ogni caso vincolato da quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Per accedere alla qualifica di Allenatore di Calcio Fiorentino occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere abilitato all'insegnamento di una disciplina sportiva, di qualsiasi ordine e grado;

- Aver disputato, anche con altre Associazioni di Colore, almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla qualifica di Allenatore, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che, il Candidato, abbia già rivestito precedentemente questa carica e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. Coloro che sono in regola con i requisiti necessari per svolgere l'attività di Allenatore, saranno iscritti in un registro tenuto a cura della Segreteria del Calcio Fiorentino, dal quale le Associazioni di Colore dovranno attingere per la scelta del loro Tecnico da presentare all'assemblea dei Soci e successivamente al Consiglio per la nomina.

9. La carica d'Allenatore è incompatibile con ogni altra carica fatta eccezione per quella di Consigliere.

10. L'Allenatore è nominato dal Consiglio di Parte, e può anche essere esterno al Consiglio stesso.

11. Il suo compito istituzionale consiste nel preparare i

Associazione di Colore.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. La loro nomina è valida per 5 (cinque) anni ed è ammessa la loro sostituzione solo ed esclusivamente con nominativi compresi tra quelli non eletti, in ordine crescente come indicato dal Verbale dell'Assemblea Elettiva dei Soci. In ogni caso, per la composizione del Consiglio dell'Associazione si deve assolutamente rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

7. Non intervengono in nessun caso nei rapporti della propria associazione con gli organi del Calcio Fiorentino né durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive o rappresentative.

8. La carica di Consigliere è compatibile con il ruolo di Calciante.

Allenatore

1. È il responsabile tecnico della preparazione della Squadra che disputa i Tornei, ne cura la preparazione atletica, la disciplina tecnica e trasmette ai Calcianti le sue conoscenze relative al gioco del Calcio Fiorentino.

2. Insegna, ai Calcianti, le regole del gioco e le applica secondo le proprie strategie, rimanendo in ogni caso vincolato da quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Per accedere alla qualifica di Allenatore di Calcio Fiorentino occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere abilitato all'insegnamento di una disciplina sportiva, di qualsiasi ordine e grado;

- Aver disputato, anche con altre Associazioni di Colore, almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla qualifica di Allenatore, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che, il Candidato, abbia già rivestito precedentemente questa carica e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. Coloro che sono in regola con i requisiti necessari per svolgere l'attività di Allenatore, saranno iscritti in un registro tenuto a cura della Segreteria del Calcio Fiorentino, dal quale le Associazioni di Colore dovranno attingere per la scelta del loro Tecnico da presentare all'assemblea dei Soci e successivamente al Consiglio per la nomina.

9. La carica d'Allenatore è incompatibile con ogni altra carica fatta eccezione per quella di Consigliere.

10. L'Allenatore è nominato dal Consiglio di Parte, e può anche essere esterno al Consiglio stesso.

11. Il suo compito istituzionale consiste nel preparare i

Calcianti per le Partite dei Tornei, stimolarne la passione agonistica nonché l'osservanza alle norme del Calcio Fiorentino ed a quelle generali di lealtà sportiva.

12. E' garante nei confronti degli organi del Calcio Fiorentino della presenza in campo della propria squadra durante tutto il periodo di effettuazione delle competizioni. Risponde direttamente anche sotto il profilo disciplinare, per le decisioni dallo stesso assunte in ordine alla presenza ed alla condotta di gara.

13. La sua presenza in campo, se nella sola veste di Allenatore, è finalizzata esclusivamente alla conduzione tecnica della squadra, pertanto non sono tollerate da parte sua ingerenze nel rapporto tra Calcianti, Capitano e Maestro di Campo, inoltre è escluso da qualsiasi intervento nei confronti dell'operato dei Giudici di Gara e dei Giudici di Linea. Durante le partite del Calcio Fiorentino si posiziona lungo la linea laterale del campo di gioco (lato lungo) e da questa non gli è consentito spostarsi, né transitare o sostare in aree diverse del Campo. I due Allenatori delle Squadre in campo si dispongono frontalmente e mai dallo stesso lato di campo.

I Calcianti

1. I Calcianti sono coloro che, con la loro prestazione sportiva, permettono materialmente la rievocazione storica, e il perpetuarsi della tradizione del Gioco del Calcio Fiorentino.

2. Possono accedere a tale ruolo tutti coloro che, in osservanza al presente Regolamento, soddisfano tutti i requisiti richiesti in materia di tesseramento specificati nell'art.12 del presente regolamento.

3. Questo ruolo, oltre alle necessarie doti atletiche, richiede anche una precisa conoscenza delle regole di gioco, dei ruoli delle Figure d'Ordine e delle loro competenze. Sarà cura dei Capitani e degli Allenatori delle Squadre preparare al meglio i propri atleti sotto il profilo tecnico.

4. E' responsabilità diretta di ogni Calciante, la tutela dell'immagine della propria Associazione, che con il proprio comportamento contribuirà a mantenere integra e affidabile.

5. Il comportamento dei calcianti sia nel Corteo Storico della Repubblica sia durante lo svolgimento della Partita, deve rispecchiare i comandi e le indicazioni previste dai Codici del 1688, e che sono improntate al rispetto dei valori della fiorentinità, della nobiltà e della cavalleria.

6. A loro è richiesto il massimo impegno nei confronti della Manifestazione, considerando un non comune privilegio vestire i Colori dell'Associazione di appartenenza, dovranno trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esatto che anima le loro gesta.

7. Il comportamento con gli avversari dovrà sempre e comunque essere rispettoso e mai antisportivo, ed ogni condotta di gioco, per quanto sportivamente e apparentemente violenta, dovrà sempre rispecchiare tale codice d'onore. Ogni comportamento difforme sarà

Calcianti per le Partite dei Tornei, stimolarne la passione agonistica nonché l'osservanza alle norme del Calcio Fiorentino ed a quelle generali di lealtà sportiva.

12. E' garante nei confronti degli organi del Calcio Fiorentino della presenza in campo della propria squadra durante tutto il periodo di effettuazione delle competizioni. Risponde direttamente anche sotto il profilo disciplinare, per le decisioni dallo stesso assunte in ordine alla presenza ed alla condotta di gara.

13. La sua presenza in campo, se nella sola veste di Allenatore, è finalizzata esclusivamente alla conduzione tecnica della squadra, pertanto non sono tollerate da parte sua ingerenze nel rapporto tra Calcianti, Capitano e Maestro di Campo, inoltre è escluso da qualsiasi intervento nei confronti dell'operato dei Giudici di Gara e dei Giudici di Linea. Durante le partite del Calcio Fiorentino si posiziona lungo la linea laterale del campo di gioco (lato lungo) e da questa non gli è consentito spostarsi, né transitare o sostare in aree diverse del Campo. I due Allenatori delle Squadre in campo si dispongono frontalmente e mai dallo stesso lato di campo.

I Calcianti

1. I Calcianti sono coloro che, con la loro prestazione sportiva, permettono materialmente la rievocazione storica, e il perpetuarsi della tradizione del Gioco del Calcio Fiorentino.

2. Possono accedere a tale ruolo tutti coloro che, in osservanza al presente Regolamento, soddisfano tutti i requisiti richiesti in materia di tesseramento specificati nell'art.12 del presente regolamento.

3. Questo ruolo, oltre alle necessarie doti atletiche, richiede anche una precisa conoscenza delle regole di gioco, dei ruoli delle Figure d'Ordine e delle loro competenze. Sarà cura dei Capitani e degli Allenatori delle Squadre preparare al meglio i propri atleti sotto il profilo tecnico.

4. E' responsabilità diretta di ogni Calciante, la tutela dell'immagine della propria Associazione, che con il proprio comportamento contribuirà a mantenere integra e affidabile.

5. Il comportamento dei calcianti sia nel Corteo Storico della Repubblica sia durante lo svolgimento della Partita, deve rispecchiare i comandi e le indicazioni previste dai Codici del 1688, e che sono improntate al rispetto dei valori della fiorentinità, della nobiltà e della cavalleria.

6. A loro è richiesto il massimo impegno nei confronti della Manifestazione, considerando un non comune privilegio vestire i Colori dell'Associazione di appartenenza, dovranno trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esatto che anima le loro gesta.

7. Il comportamento con gli avversari dovrà sempre e comunque essere rispettoso e mai antisportivo, ed ogni condotta di gioco, per quanto sportivamente e apparentemente violenta, dovrà sempre rispecchiare tale codice d'onore. Ogni comportamento difforme sarà

segnalato dagli organi competenti e giudicato dalla Commissione Disciplinare per i provvedimenti previsti dall'Art. 16.

Gruppo dei Famigli di Quartiere

1. Sono costituiti da ex Calcianti o Dirigenti ed ex Dirigenti delle Associazioni di Colore e devono appartenere al Gruppo dei Veterani del Calcio Fiorentino.
2. Partecipano attivamente alle Partite e alle Manifestazioni dove è prevista la presenza della loro Squadra, accompagnando i Calcianti durante il Corteo, presidiando gli spazi occupati dalle proprie tifoserie, esercitando la tutela e il controllo dei propri Calcianti quando si allontanano dal Campo a seguito di provvedimento d'espulsione o intervento medico o di altro motivo assimilabile.
3. Nominano un Capogruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, che li coordina e seleziona, il quale sarà individuato tra coloro che danno maggiori garanzie di serietà, competenza e personalità.
4. Rispondono ai comandi del Maggiore Generale Sergente delle Milizie Fiorentine, collaborando comunque con tutte le Figure d'Ordine allo scopo di garantire un corretto svolgimento della Manifestazione.
5. Dovranno essere dotati di adeguato costume, o solo temporaneamente, di adeguato mezzo di identificazione secondo quanto indicato dal Direttore del Corteo che ne curerà l'esatta rispondenza storica e l'allocazione nelle file del Corteo.

ART. 8 Calendario delle Partite e sorteggi

1. La rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino si terrà in due diverse sessioni nei tornei di San Giovanni e di Carnevale, quest'ultimo riservato ai calcianti esordienti e comunque che abbiano partecipato a non più di una partita nel Torneo di San Giovanni. In via eccezionale si potranno anche organizzare altre partite o altri tornei.
2. Le partite del Calcio Fiorentino si svolgono a Firenze nel luogo che l'Amministrazione comunale determinerà anno per anno e che per il Torneo di San Giovanni è piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della partita dell'assedio del 17 febbraio 1530. Il Torneo di Carnevale si svolge generalmente nel mese di febbraio, comunque secondo quanto deliberato dal Comitato per il Gioco del Calcio, sia per quello che riguarda i tempi di esecuzione sia per le modalità di partecipazione.
3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentiti i pareri del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, decide in merito alla partecipazione a tornei, partite, manifestazioni dimostrative che si svolgono fuori Firenze.
4. Per ogni torneo ogni anno saranno effettuate almeno tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria.
5. Le partite si svolgeranno secondo il seguente

segnalato dagli organi competenti e giudicato dalla Commissione Disciplinare per i provvedimenti previsti dall'Art. 16.

Gruppo dei Famigli di Quartiere

1. Sono costituiti da ex Calcianti o Dirigenti ed ex Dirigenti delle Associazioni di Colore e devono appartenere al Gruppo dei Veterani del Calcio Fiorentino.
2. Partecipano attivamente alle Partite e alle Manifestazioni dove è prevista la presenza della loro Squadra, accompagnando i Calcianti durante il Corteo, presidiando gli spazi occupati dalle proprie tifoserie, esercitando la tutela e il controllo dei propri Calcianti quando si allontanano dal Campo a seguito di provvedimento d'espulsione o intervento medico o di altro motivo assimilabile.
3. Nominano un Capogruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, che li coordina e seleziona, il quale sarà individuato tra coloro che danno maggiori garanzie di serietà, competenza e personalità.
4. Rispondono ai comandi del Maggiore Generale Sergente delle Milizie Fiorentine, collaborando comunque con tutte le Figure d'Ordine allo scopo di garantire un corretto svolgimento della Manifestazione.
5. Dovranno essere dotati di adeguato costume, o solo temporaneamente, di adeguato mezzo di identificazione secondo quanto indicato dal Direttore del Corteo che ne curerà l'esatta rispondenza storica e l'allocazione nelle file del Corteo.

ART. 8 Calendario delle Partite e sorteggi

1. La rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino si terrà in due diverse sessioni nei tornei di San Giovanni e di Carnevale, quest'ultimo riservato ai calcianti esordienti e comunque che abbiano partecipato a non più di una partita nel Torneo di San Giovanni. In via eccezionale si potranno anche organizzare altre partite o altri tornei.
2. Le partite del Calcio Fiorentino si svolgono a Firenze nel luogo che l'Amministrazione comunale determinerà anno per anno e che per il Torneo di San Giovanni è piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della partita dell'assedio del 17 febbraio 1530. Il Torneo di Carnevale si svolge generalmente nel mese di febbraio, comunque secondo quanto deliberato dal Comitato per il Gioco del Calcio, sia per quello che riguarda i tempi di esecuzione sia per le modalità di partecipazione.
3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentiti i pareri del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, decide in merito alla partecipazione a tornei, partite, manifestazioni dimostrative che si svolgono fuori Firenze.
4. Per ogni torneo ogni anno saranno effettuate almeno tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria.
5. Le partite si svolgeranno secondo il seguente

calendario: le eliminatorie possibilmente a non meno di una settimana l'una dall'altra, la finale, di norma, ad almeno sette giorni di distanza dall'ultima eliminataria e nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni, Patrono di Firenze.

6. Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie saranno effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

7. Gli accoppiamenti relativi alle eliminatorie del Torneo di Carnevale si effettueranno in occasione della Festa degli Omaggi presso la sede del Comune e presenziati dalle stesse figure.

ART. 9 Svolgimento del Gioco del Calcio Fiorentino

1. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre.

2. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea.

3. Ai bordi del Campo, il Pallao provvederà al recupero della palla.

4. Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribunetta coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

5. Il Maestro di Campo controlla il regolare svolgimento della partita. Prima dell'inizio della partita, al centro del campo, i due Capitani delle squadre, scortati dai rispettivi Alfieri, si assumono con atto solenne, secondo la formula prevista dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688, ponendo la mano destra sulla spada del Maestro di Campo, l'impegno d'onore, di lealtà e cavalleria durante il gioco.

6. Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. I Capitani delle squadre in campo seguono la partita accanto alla garitta posta a metà della linea di caccia e di norma non devono superare la linea dei 10 metri, sono vincolati a far mantenere il corretto

calendario: le eliminatorie possibilmente a non meno di una settimana l'una dall'altra, la finale, di norma, ad almeno sette giorni di distanza dall'ultima eliminataria e nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni, Patrono di Firenze.

6. Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie saranno effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

7. Gli accoppiamenti relativi alle eliminatorie del Torneo di Carnevale si effettueranno in occasione della Festa degli Omaggi presso la sede del Comune e presenziati dalle stesse figure.

8. Alla squadra vincitrice del torneo verrà assegnato il Palio e la vitella. Il Palio resterà di proprietà del colore vincente il torneo

9. Al termine della gara di finale, il Magnifico Messere consegnerà il Palio al Nobile Commissario del quartiere vincente il quale, a sua volta, lo consegnerà al capitano della squadra vincente unitamente alla vitella condotta dai bovari

ART. 9 Svolgimento del Gioco del Calcio Fiorentino

1. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre.

2. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea.

3. Ai bordi del Campo, il Pallao provvederà al recupero della palla.

4. Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribunetta coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

5. Il Maestro di Campo controlla il regolare svolgimento della partita. Prima dell'inizio della partita, al centro del campo, i due Capitani delle squadre, scortati dai rispettivi Alfieri, si assumono con atto solenne, secondo la formula prevista dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688, ponendo la mano destra sulla spada del Maestro di Campo, l'impegno d'onore, di lealtà e cavalleria durante il gioco.

6. Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. I Capitani delle squadre in campo seguono la partita accanto alla garitta posta a metà della linea di caccia e di norma non devono superare la linea dei 10 metri, sono vincolati a far mantenere il corretto

svolgimento del gioco da parte dei giocatori e tecnici della propria squadra. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza. Le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni dei Capitani e degli Alfieri sono previste all'art.16 del presente regolamento.

7. Comportamenti violenti ed offensivi nel campo di gioco o fuori da parte di qualsiasi componente del Calcio Fiorentino verso chiunque saranno puniti dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'art. 16 del presente Regolamento. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, Vice Maestro di Campo, Giudice Arbitro, Giudici di Linea, Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, Giudice Commissario, Maggiore General Sergente delle Milizie, Capitani delle Squadre.

8. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine oltre che i due Capitani, dovrà essere immediatamente espulso dalla piazza da parte del Maestro di Campo, notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione.

9. Ogni espulsione, per qualsiasi causa, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata dallo speaker, impersonato da un Giudice di Gara non operativo, il quale si limiterà a pronunciare il nome, cognome e il simbolo corrispondente del Calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il giocatore espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il giuoco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. Il giocatore che si sia reso colpevole della infrazione di cui al comma 8 sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore. Gli espulsi, a seconda della decisione del Maestro di Campo saranno allontanati dalla Piazza e seguiranno la partita da un apposito spazio fuori dal campo, sotto la tutela del Maggiore Generale Sergente delle Milizie coadiuvato dai Famigli di Quartiere.

10. Qualora il giocatore o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, nonostante il comando del Maestro di Campo con il fazzoletto rosso e l'annuncio pubblico, provocherà la sconfitta a tavolino del proprio colore in caso di vittoria finale della propria squadra, e la radiazione per il giocatore o allenatore o altro membro espulso. Se invece la sua squadra risultasse perdente sarà applicata la radiazione al solo giocatore, o allenatore o altro membro espulso. Sarà inoltre comminata,

svolgimento del gioco da parte dei giocatori e tecnici della propria squadra. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza. Le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni dei Capitani e degli Alfieri sono previste all'art.16 del presente regolamento.

7. Comportamenti violenti ed offensivi nel campo di gioco o fuori da parte di qualsiasi componente del Calcio Fiorentino verso chiunque saranno puniti dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'art. 16 del presente Regolamento. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, Vice Maestro di Campo, Giudice Arbitro, Giudici di Linea, Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, Giudice Commissario, Maggiore General Sergente delle Milizie, Capitani *e alfieri* delle Squadre .

8. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine oltre che i due Capitani *e alfieri*, dovrà essere immediatamente espulso dalla piazza da parte del Maestro di Campo, notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione.

9. Ogni espulsione, per qualsiasi causa *e diffida*, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata dallo speaker ai soli fini di pubblicità e non di efficacia del provvedimento, impersonato da un Giudice di Gara non operativo, il quale si limiterà a pronunciare il nome, cognome e il simbolo corrispondente del Calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il giocatore espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il giuoco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. Il giocatore che si sia reso colpevole della infrazione di cui al comma 8 sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore. Gli espulsi, a seconda della decisione del Maestro di Campo saranno allontanati dalla Piazza e seguiranno la partita da un apposito spazio fuori dal campo, sotto la tutela del Maggiore Generale Sergente delle Milizie coadiuvato dai Famigli di Quartiere.

10. Qualora il giocatore o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, nonostante il comando del Maestro di Campo, verrà decretata irrevocabilmente la interruzione della partita con sconfitta a tavolino del colore il cui giocatore, allenatore o altro membro della squadra espulso non abbia lasciato il terreno di gioco. Sarà inoltre comminata una sanzione economica euro

indipendentemente dal risultato sportivo finale, a carico dell'Associazione di Colore responsabile della mancata espulsione, la sanzione amministrativa da Euro 5.000 (cinquemila) per ogni giocatore che non uscirà dal campo. Nel caso l'espulsione riguardi Calcianti di entrambe le Squadre, che si rifiutino di uscire dal campo, oltre a determinare la non assegnazione del Palio, la Commissione Disciplinare applicherà ad entrambe le Squadre le sanzioni già indicate precedentemente, congiuntamente alle sanzioni amministrative previste.

11. Sarà inoltre valutato l'atteggiamento dei Capitani al fine di sanzionare atteggiamenti di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento d'espulsione.

12. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento, invece di far rispettare lo stile della manifestazione, favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti, sarà proposto alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

13. I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare, se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art. 16 del presente Regolamento.

14. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico, né in campo con scarpe o altri indumenti dal marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulla base dei criteri concordati dal Consiglio competente.

5.000 per ogni giocatore non uscito dal campo e la revoca del contributo annuale. Nel caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata ferma rimanendo l'ulteriore revoca del contributo annuale. Nei casi più gravi sarà, altresì, disposta la revoca dell'assegnazione della sede. Il calciante non ottemperante sarà responsabile in solido con il colore fino alla concorrenza del 50% della sanzione pecuniaria

11. Sarà inoltre valutato l'atteggiamento dei Capitani ed ogni altra figura di cui all'art. 7 al fine di sanzionare atteggiamenti di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento d'espulsione.

12. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento, invece di far rispettare lo stile della manifestazione, favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti, sarà proposto alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

13. I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare, se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art. 16 del presente Regolamento.

14. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico, né in campo con scarpe o altri indumenti dal marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulla base dei criteri concordati dal Consiglio competente.

ART. 10 Disposizioni Tecniche

1. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. La delibera della giunta, annualmente predisposta per il montaggio e lo smontaggio delle tribune, deve indicare chiaramente le misure del campo.
2. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.
3. Le partite del torneo di S. Giovanni si svolgono in tempo unico della durata di 50 minuti; per il Torneo di Carnevale o per partite straordinarie, il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino può prevedere tempi diversi.
4. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.
5. La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei costumi.
6. I Capitani delle squadre sono responsabili del mancato schieramento delle stesse nei modi e nei tempi sopra specificati, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica: l'inosservanza costituirà per la squadra inadempiente "comportamento sleale" con segnalazione alla Commissione Disciplinare con l'erogazione di eventuali sanzioni.
7. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni giocatore comprende: maglia con simbolo di riconoscimento, calzoncini con in evidenza lo stesso simbolo, calzettoni e calzature, questi indumenti devono restare integri fino al compimento del Saluto alla Voce, diversamente sarà riferito alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso. Il giocatore rimasto privo di maglia durante il gioco deve, nel più breve tempo possibile, farsi dare la maglia di riserva dagli addetti ai bordi del campo.
8. Al momento dell'impegno di lealtà dei Capitani sulla spada del Maestro di Campo sarà effettuato dal Giudice Arbitro il sorteggio per decidere chi inizierà il gioco. Le squadre si schiereranno entro le rispettive aree di caccia e la partita avrà inizio quando il giudice arbitro emetterà il fischio, consegnando la palla al Capitano della squadra vincente al sorteggio che la consegnerà al piede di un suo giocatore entro la linea di caccia. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

ART. 10 Disposizioni Tecniche

1. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. La delibera della giunta, annualmente predisposta per il montaggio e lo smontaggio delle tribune, deve indicare chiaramente le misure del campo.
2. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.
3. Le partite del torneo di S. Giovanni si svolgono in tempo unico della durata di 50 minuti; per il Torneo di Carnevale o per partite straordinarie, il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino può prevedere tempi diversi.
4. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.
5. La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei costumi.
6. I Capitani delle squadre sono responsabili del mancato schieramento delle stesse nei modi e nei tempi sopra specificati, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica: l'inosservanza costituirà per la squadra inadempiente "comportamento sleale" con segnalazione alla Commissione Disciplinare con l'erogazione di eventuali sanzioni.
7. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni giocatore comprende: maglia con simbolo di riconoscimento, calzoncini con in evidenza lo stesso simbolo, calzettoni e calzature, questi indumenti devono restare integri fino al compimento del Saluto alla Voce, diversamente sarà riferito alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso. Il giocatore rimasto privo di maglia durante il gioco deve, nel più breve tempo possibile, farsi dare la maglia di riserva dagli addetti ai bordi del campo.
8. Dopo l'impegno di lealtà prestato dai capitani sulla spada del maestro di campo, le due squadre si schiereranno nelle rispettive metà campo su quattro righe come in antico. Accertata la regolarità dello schieramento, il maestro di campo ordinerà uno sparo della colubrina ed il pallaiolo lancerà la palla alla battuta. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

9. In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

10. Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale, ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca o oltrepassa detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia. Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il giocatore che l'ha toccata per ultimo.

11. I giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare, secondo le sanzioni di cui all'Art.16. Non è concesso, a nessun titolo, la possibilità di perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine, in tal caso si procederà immediatamente al provvedimento d'espulsione. Nel caso che il giocatore si rifiuti di uscire valgono comunque nei suoi confronti le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 9. Si considera atto sanzionabile anche lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori. Come tattica di gioco non è sanzionato dalle vigenti disposizioni tecniche il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno.

12. Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario.

12 bis. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro giocatore.

9. In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

9.bis Il maestro di campo, a propria discrezione, ordinerà il lancio della palla alla battuta dal centro del campo quando questa rimanga inattiva in possesso della stessa squadra

10. Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale, ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca o oltrepassa detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia. Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il giocatore che l'ha toccata per ultimo.

11. I giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare, secondo le sanzioni di cui all'Art.16. Non è concesso, a nessun titolo, la possibilità di perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine, in tal caso si procederà immediatamente al provvedimento d'espulsione. Nel caso che il giocatore si rifiuti di uscire valgono comunque nei suoi confronti le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 9. Si considera atto sanzionabile anche lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori. Come tattica di gioco non è sanzionato dalle vigenti disposizioni tecniche il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno purchè questo avvenga per un periodo di tempo limitato e l'avversario abbia accettato l'ingaggio.

12. Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario.

12 bis. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro

giocatore.

13. Si verifica un placcaggio quando il giocatore è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra, deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone, al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco. Il giocatore che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un giocatore in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. Un giocatore, non partecipante al placcaggio, può recuperare il pallone che ancora si trova nell'area del placcaggio (cioè lo spazio che è all'interno di un perimetro che si sviluppa tutto attorno ai giocatori partecipanti al placcaggio, ad un metro di distanza da loro). In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla al vento.

13 bis. Si considera "uomo a terra" quando il giocatore placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

14. Comportamento scorretto: è considerato comportamento scorretto qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

15. Gioco sleale: nessun giocatore deve infrangere volontariamente una regola. Nessun giocatore deve perdere tempo volontariamente.

16. Gioco pericoloso e scorrettezze: nessun giocatore può colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro giocatore di colpirlo; placcare a braccio rigido, entrare su un avversario a gamba tesa.

ART. 11 Composizione delle squadre e modalità della partecipazione al gioco

1. Le Squadre per le partite normali e per il Torneo di San Giovanni, sono composte di 27 giocatori per parte, suddivisi in 3 "datori indietro" (portieri), 4 "datori innanzi" (terzini), 5 "sconciatori" (mediani), 15 "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere che deve restare sulla porta della propria garitta e un allenatore che deve restare lungo la balastra sul confine del terreno di gioco, fuori campo è ammesso un altro allenatore. Non sono ammesse riserve. Al momento

13. Si verifica un placcaggio quando il giocatore è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra, deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone, al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco. Il giocatore che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un giocatore in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. Un giocatore, non partecipante al placcaggio, può recuperare il pallone che ancora si trova nell'area del placcaggio (cioè lo spazio che è all'interno di un perimetro che si sviluppa tutto attorno ai giocatori partecipanti al placcaggio, ad un metro di distanza da loro). In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla al vento.

13 bis. Si considera "uomo a terra" quando il giocatore placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

14. Comportamento scorretto: è considerato comportamento scorretto qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

15. Gioco sleale: nessun giocatore deve infrangere volontariamente una regola. Nessun giocatore deve perdere tempo volontariamente.

16. Gioco pericoloso e scorrettezze: nessun giocatore può colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro giocatore di colpirlo; placcare a braccio rigido, entrare su un avversario a gamba tesa.

ART. 11 Composizione delle squadre e modalità della partecipazione al gioco

1. Le Squadre per le partite normali e per il Torneo di San Giovanni, sono composte di 27 giocatori per parte, suddivisi in 3 "datori indietro" (portieri), 4 "datori innanzi" (terzini), 5 "sconciatori" (mediani), 15 "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere che deve restare sulla porta della propria garitta e un allenatore che deve restare lungo la balastra sul confine

dell'ingresso del Corteo Storico non potranno entrare in campo per ogni squadra più di 30 persone, di cui 27 giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore. Sarà cura dell'organizzazione del Calcio e sottratta alla competenza delle Squadre la predisposizione di spugnaioi ai lati del campo. Chiunque subisce abrasioni o ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

1 bis. Nel rispetto delle caratteristiche storiche del Calcio Fiorentino e per salvaguardare la fiorentinità tipica del gioco, ogni squadra potrà schierare in campo solo 5 calcianti che non siano residenti nella provincia di Firenze da almeno 2 anni.

2. Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo e controllo dei cartellini e della corrispondenza dei simboli sul costume, da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita. Le foto sui cartellini devono essere fedeli all'aspetto del giocatore al momento del suo ingresso sul terreno di gioco.

3. Il giorno di Pasqua, al momento del sorteggio, sarà presentato da ogni Associazione di Colore il riepilogo delle persone che sono legittimate a seguire e rappresentare la Squadra; oltre ai nomi del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere, dell'Allenatore, saranno indicati il Rappresentante della Squadra in merito alla normativa anti-doping, il nome del secondo Allenatore, il rappresentante collaboratore del Giudice Commissario e il fisioterapista dei Calcianti. La figura del fisioterapista è autorizzata a recarsi nello spazio riservato alle Squadre prima della Partita per svolgere i propri compiti, e mai all'interno del Campo. Tali nominativi sono definitivi e non potranno essere modificati fino alla fine del torneo, a meno di infortunio o altro grave motivo assimilabile. Ogni squadra dovrà presentare 30 giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni, all'ufficio di segreteria del Calcio Fiorentino, che provvederà a sottoporlo all'apposita Commissione per i tesseramenti, un elenco con al massimo 60 nominativi di giocatori tesserati, fra i quali dovranno essere scelti i 27 che parteciperanno alle partite del torneo. La squadra che non presenterà l'elenco entro le ore 12 del 30° giorno precedente alla prima partita del torneo, sarà sottoposta a una penale minima di Euro 300 (trecento) al giorno e potrà eventualmente essere esclusa dal torneo da parte della Commissione Disciplinare. In caso di documenti mancanti o incompleti vale quanto espresso nell'Art. 12 comma 7, ma in nessun caso potranno essere cambiati i nominativi consegnati nella lista dei 60. Il giorno

del terreno di gioco, fuori campo è ammesso un altro allenatore. Non sono ammesse riserve. Al momento dell'ingresso del Corteo Storico non potranno entrare in campo per ogni squadra più di 30 persone, di cui 27 giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore. Sarà cura dell'organizzazione del Calcio e sottratta alla competenza delle Squadre la predisposizione di spugnaioi ai lati del campo. Chiunque subisce abrasioni o ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

1 bis. "Nel rispetto delle caratteristiche del calcio fiorentino e per salvaguardare la fiorentinità tipica del gioco tutti i calcianti dovranno essere nati a Firenze ovvero residenti nel Comune di Firenze o altro Comune della Città Metropolitana Fiorentina da almeno 10 anni ininterrottamente."

2. Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo e controllo dei cartellini e della corrispondenza dei simboli sul costume, da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita. Le foto sui cartellini devono essere fedeli all'aspetto del giocatore al momento del suo ingresso sul terreno di gioco.

3. Il giorno di Pasqua, al momento del sorteggio, sarà presentato da ogni Associazione di Colore il riepilogo delle persone che sono legittimate a seguire e rappresentare la Squadra; oltre ai nomi del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere, dell'Allenatore, saranno indicati il Rappresentante della Squadra in merito alla normativa anti-doping, il nome del secondo Allenatore, il rappresentante collaboratore del Giudice Commissario e il fisioterapista dei Calcianti. La figura del fisioterapista è autorizzata a recarsi nello spazio riservato alle Squadre prima della Partita per svolgere i propri compiti, e mai all'interno del Campo. Tali nominativi sono definitivi e non potranno essere modificati fino alla fine del torneo, a meno di infortunio o altro grave motivo assimilabile. Ogni squadra dovrà presentare 30 giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni, all'ufficio di segreteria del Calcio Fiorentino, che provvederà a sottoporlo all'apposita Commissione per i tesseramenti, un elenco con al massimo 60 nominativi di giocatori tesserati, fra i quali dovranno essere scelti i 27 che parteciperanno alle partite del torneo. La squadra che non presenterà l'elenco entro le ore 12 del 30° giorno precedente alla prima partita del torneo, sarà sottoposta a una penale minima di Euro 300 (trecento) al giorno e potrà eventualmente essere esclusa dal torneo da parte della Commissione Disciplinare. In caso di documenti mancanti o incompleti vale quanto espresso nell'Art. 12 comma 7, ma in nessun caso potranno essere cambiati i

precedente la partita sarà consegnato al Giudice Arbitro, un elenco in triplice copia con i nomi dei due allenatori presenti, tenendo conto che solamente colui che è in possesso della qualifica di Allenatore è quello autorizzato a scendere in campo, dei 27 giocatori coi relativi simboli. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici delle persone elencate e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Capitano della squadra.

4. Il Giudice Arbitro esamina gli elenchi, riceve dal segretario della Commissione Disciplinare i cartellini dei membri delle Squadre, restituisce prima dell'inizio della Partita ai Capitani delle squadre che devono scendere in campo, una copia dell'elenco della Squadra avversaria e, al termine dei controlli, consegna alla segreteria della Commissione Disciplinare i documenti in suo possesso. Due copie di ogni elenco delle Squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornire una copia all'annunciatore della manifestazione.

5. Tutti i giocatori che partecipano agli allenamenti, al torneo di S. Giovanni o a qualunque altra partita o torneo del gioco del Calcio Fiorentino devono aver sottoscritto l'accettazione del regolamento antidoping allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

6. I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

7. E' presente sul campo il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, assicurato dall'Organizzazione della manifestazione. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, è tenuto a presentare un rapporto scritto al Responsabile dei Medici in carichi dei prelievi Antidoping che lo trasmetterà al Presidente, dove saranno precisati i nomi dei giocatori espulsi per ferite nonché quelli autorizzati al ricovero in ospedale di cui all'Art. 4 comma 2 del Regolamento Antidoping e dovrà accompagnare all'esame i giocatori estratti per l'esame antidoping.

8. Eventuali violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.14 del presente Regolamento.

9. Entro le 24 ore del giorno successivo alla partita, le figure d'ordine di cui al precedente articolo 5 redigono ognuno un rapporto della partita e lo trasmettono alla Commissione disciplinare di primo grado.

10. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino istituisce un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

11. ABROGATO

nominativi consegnati nella lista dei 60. Il giorno precedente la partita sarà consegnato al Giudice Arbitro, un elenco in triplice copia con i nomi dei due allenatori presenti, tenendo conto che solamente colui che è in possesso della qualifica di Allenatore è quello autorizzato a scendere in campo, dei 27 giocatori coi relativi simboli. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici delle persone elencate e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Capitano della squadra.

4. Il Giudice Arbitro esamina gli elenchi, riceve dal segretario della Commissione Disciplinare i cartellini dei membri delle Squadre, restituisce prima dell'inizio della Partita ai Capitani delle squadre che devono scendere in campo, una copia dell'elenco della Squadra avversaria e, al termine dei controlli, consegna alla segreteria della Commissione Disciplinare i documenti in suo possesso. Due copie di ogni elenco delle Squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornire una copia all'annunciatore della manifestazione.

5. Tutti i giocatori che partecipano agli allenamenti, al torneo di S. Giovanni o a qualunque altra partita o torneo del gioco del Calcio Fiorentino devono aver sottoscritto l'accettazione del regolamento antidoping allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

6. I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

7. E' presente sul campo il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, assicurato dall'Organizzazione della manifestazione. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, è tenuto a presentare un rapporto scritto al Responsabile dei Medici in carichi dei prelievi Antidoping che lo trasmetterà al Presidente, dove saranno precisati i nomi dei giocatori espulsi per ferite nonché quelli autorizzati al ricovero in ospedale di cui all'Art. 4 comma 2 del Regolamento Antidoping e dovrà accompagnare all'esame i giocatori estratti per l'esame antidoping.

8. Eventuali violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.14 del presente Regolamento.

9. Entro le 24 ore del giorno successivo alla partita, le figure d'ordine di cui al precedente articolo 5 redigono ognuno un rapporto della partita e lo trasmettono alla Commissione disciplinare di primo grado.

10. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino istituisce un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

11. ABROGATO

ART.12 Tesseramento dei partecipanti al Corteo Storico della Repubblica, dei giocatori del Calcio Fiorentino e dei Dirigenti delle Associazioni di Colore

1. La partecipazione a tutte le manifestazioni è subordinata, per uomini e donne, ai limiti di età dei 18 e 70 anni, in possesso di certificazione medica di buona salute. Per il corteo e previo assenso scritto del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, è ammessa la partecipazione di ragazzi di età non inferiore ai 10 anni, acquisendo formalmente l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale.

1 bis. La partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine è effettuato a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

1 ter. La certificazione di cui al comma precedente è acquisita da ogni capogruppo e conservata presso la sede di ogni gruppo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

1 quater. I calcianti, alla data della domanda e per tutto il periodo del tesseramento, devono essere iscritti all'Associazione di Colore da almeno un anno e non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive passate in giudicato, per i seguenti reati:

- associazione per delinquere, associazione al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato di cui al Titolo I, Capo I del libro II c.p
- delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Libro II, Titolo VI, Capo I e II del c.p.;
- delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al Libro II, Titolo IX del c.p.;
- omicidio volontario e preterintenzionale, rissa, lesioni personali dolose, omissione di soccorso;
- delitti contro la libertà personale e contro la libertà morale di cui agli artt. 605 e ss. del c.p.,
- delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, danneggiamento, truffa, usura e ricettazione;
- delitti e contravvenzioni per la detenzione abusiva di armi;
- produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Tutti i partecipanti alle Manifestazioni devono essere dotati di iscrizione in corso al servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in osservanza al presente Regolamento.

3. Il tesseramento è autorizzato senza discriminazioni di carattere religioso, politico, territoriale e quant'altro sia in contrasto con la legislatura vigente. Ogni tesseramento ha la validità ed è vincolante per l'interessato per cinque anni, senza necessità di aggiornamento della

ART.12 Tesseramento dei partecipanti al Corteo Storico della Repubblica, dei giocatori del Calcio Fiorentino e dei Dirigenti delle Associazioni di Colore

1. La partecipazione a tutte le manifestazioni è subordinata, per uomini e donne, ai limiti di età dei 18 e 70 anni, in possesso di certificazione medica di buona salute. Per il corteo e previo assenso scritto del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, è ammessa la partecipazione di ragazzi di età non inferiore ai 10 anni, acquisendo formalmente l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale.

1 bis. La partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine è effettuato a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

1 ter. La certificazione di cui al comma precedente è acquisita da ogni capogruppo e conservata presso la sede di ogni gruppo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

1 quater. I calcianti alla data della domanda e per tutto il periodo del tesseramento devono essere iscritti all'associazione di colore da almeno un anno; alla stessa data, inoltre, non devono avere riportato condanna penale definitiva a pena superiore a mesi 6 di reclusione o di arresto per delitti non colposi o contravvenzioni nonché qualsiasi pena sia detentiva che pecuniaria per reati in materia di armi e quelli non colposi di cui a libro secondo, titolo 12, capo I codice penale per fatti commessi entro 10 anni dalla data di presentazione della domanda di tesseramento. Il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. fa venire meno gli effetti preclusivi derivanti dalla sentenza di condanna

2. Tutti i partecipanti alle Manifestazioni devono essere tesserati in osservanza alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il tesseramento è autorizzato senza discriminazioni di carattere religioso, politico, territoriale e quant'altro sia in contrasto con la legislatura vigente salvo quanto previsto

documentazione, per gli appartenenti al Corteo Storico della Repubblica e per gli iscritti alle Associazioni di Colore, mentre ha validità ed è vincolante per cinque anni per i Calcianti e per i Dirigenti, con espressa necessità di aggiornamento annuale della documentazione di cui al successivo punto 14 del presente articolo. Qualora un calciante perda uno dei requisiti indicati al comma 1 dovrà comunicarlo immediatamente alla propria Associazione di Colore che dovrà riferire senza ritardo alla Commissione Tesseramenti.

4. Il trasferimento da un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica all'altro, o da un'Associazione di Colore all'altra è consentito solamente dopo che sono scaduti i termini del vincolo di cui al punto precedente, dietro presentazione, alla Commissione Tesseramenti, della richiesta scritta del Gruppo o Associazione richiedente e il nulla osta del Capogruppo o Presidente d'origine.

5. Sono considerati tesserati di diritto tutte le figure indicate negli Artt. 1, 2, 14 e 15 del presente Regolamento.

6. Dovranno essere obbligatoriamente iscritti, con cartellino diversificato per ogni categoria di appartenenza, i 27 Calcianti partecipanti ad ogni partita, il Presidente della squadra, il Capitano, l'Alfiere e gli allenatori. Possono essere iscritti anche i simpatizzanti e coloro che intendono collaborare alle attività e manifestazioni in varie forme.

7. Coloro che non saranno in regola con il tesseramento non possono assumere alcun ruolo elettivo o istituzionale collegato in alcun modo alle manifestazioni organizzate dal servizio stesso. La tessera di iscrizione predisposta dall'Ufficio per la valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine dovrà indicare puntualmente la dizione: "Calcio Fiorentino" ovvero "Corteo Storico della Repubblica Fiorentina" secondo l'attività propria degli iscritti.

8. La verifica dei termini e dei presupposti obbligatori per il tesseramento è devoluta alla competenza della Commissione per i Tesseramenti che, nominata annualmente dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, sarà composta da:

- un delegato dei due Presidenti che la presiede
- un esperto della materia, proveniente da una Federazione Sportiva o Ente Promozionale
- un rappresentante del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e ad esso appartenente
- un Rappresentante del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e ad esso appartenente.

9. La Commissione per i Tesseramenti delibera sulle questioni, a lei affidate secondo il presente regolamento a

dall'art. 11 comma 1 bis a tutela della manifestazione storica della manifestazione. Ogni tesseramento ha la validità ed è vincolante per l'interessato per dieci anni, senza necessità di aggiornamento della documentazione, per gli appartenenti al Corteo Storico della Repubblica e per gli iscritti alle Associazioni di Colore, mentre ha validità ed è vincolante per cinque anni per i Calcianti e per i Dirigenti, con espressa necessità di aggiornamento annuale della documentazione di cui al successivo punto 14 del presente articolo. Qualora un calciante perda uno dei requisiti indicati al comma 1 dovrà comunicarlo immediatamente alla propria Associazione di Colore che dovrà riferire senza ritardo alla Commissione Tesseramenti.

4. Il trasferimento da un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica all'altro, o da un'Associazione di Colore all'altra è consentito solamente dopo che sono scaduti i termini del vincolo di cui al punto precedente, dietro presentazione, alla Commissione Tesseramenti, della richiesta scritta del Gruppo o Associazione richiedente e il nulla osta del Capogruppo o Presidente d'origine.

5. Sono considerati tesserati di diritto tutte le figure indicate negli Artt. 1, 2, 14 e 15 del presente Regolamento.

6. Dovranno essere obbligatoriamente iscritti, con cartellino diversificato per ogni categoria di appartenenza, i 27 Calcianti partecipanti ad ogni partita, il Presidente della squadra, il Capitano, l'Alfiere e gli allenatori. Possono essere iscritti anche i simpatizzanti e coloro che intendono collaborare alle attività e manifestazioni in varie forme.

7. Coloro che non saranno in regola con il tesseramento non possono assumere alcun ruolo elettivo o istituzionale collegato in alcun modo alle manifestazioni organizzate dal servizio stesso. La tessera di iscrizione predisposta dall'Ufficio per la valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine dovrà indicare puntualmente la dizione: "Calcio Fiorentino" ovvero "Corteo Storico della Repubblica Fiorentina" secondo l'attività propria degli iscritti.

8. La verifica dei termini e dei presupposti obbligatori per il tesseramento è devoluta alla competenza della Commissione per i Tesseramenti che, nominata annualmente dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, sarà composta da:

- il **Presidente del Comitato** che la presiede
- un esperto della materia, proveniente da una Federazione Sportiva o Ente Promozionale
- un rappresentante del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e ad esso appartenente
- un Rappresentante del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e ad esso appartenente.

maggioranza, ed in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Avverso le decisione rese dalla Commissione Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

10. I Presidenti delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Gioco del Calcio Fiorentino autorizzano il tesseramento dei partecipanti del Corteo Storico della Repubblica e del Gioco del Calcio Fiorentino, ognuno per la propria competenza, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, e corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 15.

11. Per partecipare al Torneo e agli allenamenti è obbligatoria per i calcianti la certificazione medico sportiva d'idoneità alla pratica agonistica. In nessun caso possono essere accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

12. Le domande di tesseramento per i calcianti, a pena di nullità, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro 30 (trenta giorni) dallo svolgimento della prima partita del Torneo. Le domande presentate tardivamente non potranno essere prese in considerazione.

13. ABROGATO

14. Sarà cura della Commissione per i Tesseramenti, provvedere all'istruttoria per l'accettazione delle domande e alla compilazione del relativo schedario. La Commissione per i Tesseramenti attesta formalmente la presenza di tutti i documenti richiesti, segnalando alla Commissione Disciplinare i casi di documentazione irregolare per le relative decisioni. Il tesseramento dei giocatori, che conferma l'idoneità al gioco, di validità annuale, sarà completato dalla Commissione per i Tesseramenti in tempo utile per l'inizio dei Tornei.

15. Le domande di tesseramento dei giocatori devono comprendere la seguente documentazione:

- a) Domanda di tesseramento su apposito modulo.
- b) Autocertificazione relativa al possesso del requisito morale di cui al comma 1 del presente articolo.
- c) Certificato medico sportivo attestante l'idoneità fisica, in corso di validità.
- d) Tre fotografie formato tessera.
- e) Dichiarazione di consenso per l'effettuazione dell'esame anti-doping.

16. La redazione infedele dell'autocertificazione comporterà, su segnalazione di chi ne abbia interesse, la radiazione, fatte salve le altre responsabilità penali.

17. Sono comunque soggetti alla osservanza del presente

9. La Commissione per i Tesseramenti delibera sulle questioni, a lei affidate secondo il presente regolamento a maggioranza, ed in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Avverso le decisione rese dalla Commissione Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

10. I Presidenti delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Gioco del Calcio Fiorentino autorizzano il tesseramento dei partecipanti del Corteo Storico della Repubblica e del Gioco del Calcio Fiorentino, ognuno per la propria competenza, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, e corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 15.

11. Per partecipare al Torneo e agli allenamenti è obbligatoria per i calcianti la certificazione medico sportiva d'idoneità alla pratica agonistica. In nessun caso possono essere accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

12. Le domande di tesseramento per i calcianti, a pena di nullità, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro 30 (trenta giorni) dallo svolgimento della prima partita del Torneo. Le domande presentate tardivamente non potranno essere prese in considerazione.

13. ABROGATO

14. Sarà cura della Commissione per i Tesseramenti, provvedere all'istruttoria per l'accettazione delle domande e alla compilazione del relativo schedario. La Commissione per i Tesseramenti attesta formalmente la presenza di tutti i documenti richiesti, segnalando alla Commissione Disciplinare i casi di documentazione irregolare per le relative decisioni. Il tesseramento dei giocatori, che conferma l'idoneità al gioco, di validità annuale, sarà completato dalla Commissione per i Tesseramenti in tempo utile per l'inizio dei Tornei.

15. Le domande di tesseramento dei giocatori devono comprendere la seguente documentazione:

- a) Domanda di tesseramento su apposito modulo.
- b) Autocertificazione relativa al possesso del requisito morale di cui al comma 1 del presente articolo.
- c) Certificato medico sportivo attestante l'idoneità fisica, in corso di validità.
- d) Tre fotografie formato tessera.
- e) Dichiarazione di consenso per l'effettuazione dell'esame anti-doping.

16. La redazione infedele dell'autocertificazione comporterà, su segnalazione di chi ne abbia interesse, la radiazione, fatte salve le altre responsabilità penali.

regolamento, ancorché non iscritti od in regola con il tesseramento, tutti i Calcianti contenuti negli elenchi presentati dai Colori per la copertura assicurativa.

18. Sia le tessere che i cartellini saranno di colore: bianco per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santo Spirito, patrocinato dalla Circoscrizione 3 (Gavinana-Galluzzo); azzurro per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Croce, patrocinato dalla Circoscrizione 5 (Novoli-Rifredi); rosso per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Maria Novella, patrocinato dalla Circoscrizione 4 (Isolotto-Legnaia); verde per gli appartenenti al Quartiere Storico di San Giovanni, patrocinato dalla Circoscrizione 2 (Campo di Marte).

19. Potranno essere rilasciate fino a 90 tessere per squadra, ma non più cartellini dei calcianti che entrano effettivamente in campo.

20. Per il rilascio dei cartellini a Capitani, Alfieri, Allenatori e Presidenti non è necessaria la documentazione di cui al comma 15 punto e) del presente articolo. E' prevista inoltre una diversificazione per i cartellini di dette Figure, la cui presentazione grafica sarà curata dalla Commissione per i Tesseramenti.

21. Il rilascio del cartellino prima dell'entrata in campo comporta per il giocatore il dovere di presentarsi in campo per lo svolgimento della partita, salvo giustificato motivo da documentare per iscritto. L'eventuale inadempienza comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare.

ART. 13 Giurisdizione

1. Organi di disciplina sono: la Commissione Disciplinare, e la Commissione d'Appello, che nel Corteo Storico è impersonificata dai signori Otto di Guardia e di Balìa, di cui agli Artt. 14 e 15. Tutti i membri degli organi di disciplina sono muniti di apposita iscrizione.

2. La Commissione Disciplinare è organo collegiale di prima istanza per tutti i partecipanti al Corteo Storico, gli iscritti ai Quartieri, alle squadre del Calcio e alle altre iniziative dell'Ufficio delle Feste e Tradizioni Fiorentine.

3. La Commissione d'Appello è Organo collegiale di seconda istanza.

4. Le Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità. I componenti delle Commissioni presenziano alle partite del torneo dalla tribuna d'onore.

5. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della

17. Sono comunque soggetti alla osservanza del presente regolamento, ancorché non iscritti od in regola con il tesseramento, tutti i Calcianti contenuti negli elenchi presentati dai Colori per la copertura assicurativa.

18. Sia le tessere che i cartellini saranno di colore: bianco per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santo Spirito, patrocinato dalla Circoscrizione 3 (Gavinana-Galluzzo); azzurro per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Croce, patrocinato dalla Circoscrizione 5 (Novoli-Rifredi); rosso per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Maria Novella, patrocinato dalla Circoscrizione 4 (Isolotto-Legnaia); verde per gli appartenenti al Quartiere Storico di San Giovanni, patrocinato dalla Circoscrizione 2 (Campo di Marte).

19. Potranno essere rilasciate fino a 90 tessere per squadra, ma non più cartellini dei calcianti che entrano effettivamente in campo.

20. Per il rilascio dei cartellini a Capitani, Alfieri, Allenatori e Presidenti non è necessaria la documentazione di cui al comma 15 punto e) del presente articolo. E' prevista inoltre una diversificazione per i cartellini di dette Figure, la cui presentazione grafica sarà curata dalla Commissione per i Tesseramenti.

21. Il rilascio del cartellino prima dell'entrata in campo comporta per il giocatore il dovere di presentarsi in campo per lo svolgimento della partita, salvo giustificato motivo da documentare per iscritto. L'eventuale inadempienza comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare.

ART. 13 Giurisdizione

1. Organi di disciplina sono: la Commissione Disciplinare, e la Commissione d'Appello, che nel Corteo Storico è impersonificata dai signori Otto di Guardia e di Balìa, di cui agli Artt. 14 e 15. Tutti i membri degli organi di disciplina sono muniti di apposita iscrizione.

2. La Commissione Disciplinare è organo collegiale di prima istanza per tutti i partecipanti al Corteo Storico, gli iscritti ai Quartieri, alle squadre del Calcio e alle altre iniziative dell'Ufficio delle Feste e Tradizioni Fiorentine.

3. La Commissione d'Appello è Organo collegiale di seconda istanza.

4. Le Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità. I componenti delle Commissioni presenziano alle partite del torneo dalla tribuna d'onore.

ART. 14 Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto, giustizia penale, giustizia sportiva, ordine pubblico, da un segretario senza diritto di voto, nominati ogni anno dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino in piena autonomia. I membri della Commissione sono rieleggibili. Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

2. La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente, nei cinque giorni successivi allo svolgimento di ogni partita quando una delle due squadre debba giocare un'altra partita dello stesso Torneo. La Commissione può chiedere agli arbitri integrazioni o precisazioni dei loro rapporti ovvero, al Maestro di Campo, integrazione o precisazione del verbale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

3. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

4. La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un giocatore passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria, aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

5. Per le violazioni al Regolamento presente, a carico dei componenti il Corteo Storico, giocatori compresi, maturate nella fase della sfilata, la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e gli aiutanti da lui designati che dovranno stendere uno specifico rapporto scritto, oltre al Maestro di Campo, per la parte loro competente. Gli eventuali provvedimenti in merito saranno presi dalla Commissione Disciplinare soltanto

5. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

ART. 14 Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto, giustizia penale, giustizia sportiva, ordine pubblico, da un segretario senza diritto di voto, nominati ogni anno dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino in piena autonomia. I membri della Commissione sono rieleggibili. Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

2. La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente, nei cinque giorni successivi allo svolgimento di ogni partita quando una delle due squadre debba giocare un'altra partita dello stesso Torneo. La Commissione può chiedere agli arbitri integrazioni o precisazioni dei loro rapporti ovvero, al Maestro di Campo, integrazione o precisazione del verbale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

3. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

4. La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un giocatore passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria, aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

5. Per le violazioni al Regolamento presente, a carico dei componenti il Corteo Storico, giocatori compresi, maturate nella fase della sfilata, la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e gli aiutanti da lui designati che dovranno stendere uno specifico rapporto scritto, oltre al Maestro di Campo, per la parte

dopo la fine del Torneo di San Giovanni.

6. La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

7. Il Sindaco, il Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine e il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino possono investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritengono opportuni nell'ambito dei fini della Manifestazione.

8. La Commissione Disciplinare dovrà emettere il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un giocatore o di una squadra, entro cinque giorni dalla apertura del procedimento e comunque in tempo utile da consentire l'esperimento dell'appello. I provvedimenti nei confronti di altri iscritti dovranno essere emessi con gli stessi criteri.

9. Copia del Comunicato Ufficiale sarà affissa nel Palagio di Parte Guelfa subito dopo la sua pubblicazione e dovrà essere notificata a mezzo Raccomandata A.R., telefax o mezzo elettronico presso le sedi delle squadre interessate ove tutti i tesserati si intendono domiciliati. Ai fini della notificazione degli atti del procedimento disciplinare, ogni Associazione di Colore, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dovrà comunicare alla segreteria della Commissione disciplinare con raccomandata A.R. il luogo di ubicazione della sede con tutte le indicazioni utili alla effettuazione delle notifiche previste dal presente regolamento. In mancanza o insufficienza della comunicazione, le notifiche saranno eseguite presso gli indirizzi delle sedi precedentemente comunicati.

ART. 15 Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello, organo collegiale, è nominata dal Presidente del Comitato del Calcio, rimane in carica cinque anni ed è riconfermabile. La stessa è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

2. La Commissione d'Appello decide collegialmente e funge da organo di Seconda Istanza avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare; nel giudizio di 2° grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione degli atti e documenti ufficiali, soltanto nel caso in cui ne abbiano fatta esplicita richiesta con il ricorso. E' ammesso il ricorso avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare in tutte le materie.

3. La Commissione d'Appello delibera in unica istanza con competenza esclusiva in materia di antidoping nel caso in cui non siano state rispettate le procedure previste dal regolamento apposito e su ricorso di ogni interessato.

4. I provvedimenti disciplinari, emessi dalla Commissione di primo grado, sono impugnabili, dagli aventi diritto, ovvero dalle altre figure del Calcio fiorentino che ne abbiano interesse, con ricorso davanti alla Commissione d'Appello da presentarsi alla segreteria del Calcio entro

loro competente. Gli eventuali provvedimenti in merito saranno presi dalla Commissione Disciplinare soltanto dopo la fine del Torneo di San Giovanni.

6. La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

7. Il Sindaco, il Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine e il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino possono investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritengono opportuni nell'ambito dei fini della Manifestazione.

8. La Commissione Disciplinare dovrà emettere il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un giocatore o di una squadra, entro cinque giorni dalla apertura del procedimento e comunque in tempo utile da consentire l'esperimento dell'appello. I provvedimenti nei confronti di altri iscritti dovranno essere emessi con gli stessi criteri.

9. Copia del Comunicato Ufficiale sarà affissa nel Palagio di Parte Guelfa subito dopo la sua pubblicazione e dovrà essere notificata a mezzo Raccomandata A.R., telefax o mezzo elettronico presso le sedi delle squadre interessate ove tutti i tesserati si intendono domiciliati. Ai fini della notificazione degli atti del procedimento disciplinare, ogni Associazione di Colore, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dovrà comunicare alla segreteria della Commissione disciplinare con raccomandata A.R. il luogo di ubicazione della sede con tutte le indicazioni utili alla effettuazione delle notifiche previste dal presente regolamento. In mancanza o insufficienza della comunicazione, le notifiche saranno eseguite presso gli indirizzi delle sedi precedentemente comunicati.

ART. 15 Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello, organo collegiale, è nominata dal Presidente del Comitato del Calcio, rimane in carica cinque anni ed è riconfermabile. La stessa è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

2. La Commissione d'Appello decide collegialmente e funge da organo di Seconda Istanza avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare; nel giudizio di 2° grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione degli atti e documenti ufficiali, soltanto nel caso in cui ne abbiano fatta esplicita richiesta con il ricorso. E' ammesso il ricorso avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare in tutte le materie.

3. La Commissione d'Appello delibera in unica istanza con competenza esclusiva in materia di antidoping nel caso in cui non siano state rispettate le procedure previste dal regolamento apposito e su ricorso di ogni interessato.

4. I provvedimenti disciplinari, emessi dalla Commissione di primo grado, sono impugnabili, dagli aventi diritto, ovvero dalle altre figure del Calcio fiorentino che ne

30 giorni dalla comunicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare.

5. I ricorsi alla Commissione d'Appello dovranno essere accompagnati dalla tassa di Euro 35,00 (trentacinque) e inviati in copia alle rispettive segreterie del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, a pena di improcedibilità.

6. Inoltre è previsto, con il rispetto delle stesse forme, il ricorso d'urgenza alla Commissione d'Appello che dovrà riunirsi e deliberare prima della successiva partita. Il ricorso d'urgenza dovrà essere accompagnato dalla tassa di reclamo di Euro 200,00 (duecento).

7. Le tasse di reclamo sopra descritte saranno incamerate in caso di rigetto del ricorso o di sua inammissibilità, mentre saranno integralmente restituite in caso di accoglimento, anche parziale.

8. I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati a mano alla Segreteria della Commissione d'Appello, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9. I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'associazione o gruppo, b) l'indicazione analitica dei fatti contestati, c) i motivi di appello, d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi, e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

10. All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria della Commissione dovrà inviare entro tre giorni ai singoli componenti il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto. Nel caso di ricorso ordinario la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata entro e non oltre giorni 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso in appello mentre nel caso di ricorso d'urgenza in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

11. Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza comunicandone formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

12. La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di 1° istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Soltanto nel caso in cui il destinatario della sanzione sia l'unico ricorrente la Commissione d'Appello non potrà modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

13. La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami presentati da chiunque interessato avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Tesseramenti per le questioni ad essa affidate. I ricorsi per questa materia sono qualificati esclusivamente d'urgenza e secondo la procedura di cui ai precedenti articoli.

abbiano interesse, con ricorso davanti alla Commissione d'Appello da presentarsi alla segreteria del Calcio entro 30 giorni dalla comunicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare.

5. I ricorsi alla Commissione d'Appello dovranno essere accompagnati dalla tassa di Euro 35,00 (trentacinque) e inviati in copia alle rispettive segreterie del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, a pena di improcedibilità.

6. Inoltre è previsto, con il rispetto delle stesse forme, il ricorso d'urgenza alla Commissione d'Appello che dovrà riunirsi e deliberare prima della successiva partita. Il ricorso d'urgenza dovrà essere accompagnato dalla tassa di reclamo di Euro 200,00 (duecento).

7. Le tasse di reclamo sopra descritte saranno incamerate in caso di rigetto del ricorso o di sua inammissibilità, mentre saranno integralmente restituite in caso di accoglimento, anche parziale.

8. I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati a mano alla Segreteria della Commissione d'Appello, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9. I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'associazione o gruppo, b) l'indicazione analitica dei fatti contestati, c) i motivi di appello, d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi, e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

10. All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria della Commissione dovrà inviare entro tre giorni ai singoli componenti il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto. Nel caso di ricorso ordinario la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata entro e non oltre giorni 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso in appello mentre nel caso di ricorso d'urgenza in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

11. Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza comunicandone formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

12. La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di 1° istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Soltanto nel caso in cui il destinatario della sanzione sia l'unico ricorrente la Commissione d'Appello non potrà modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

13. La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami presentati da chiunque interessato avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Tesseramenti per le questioni ad essa affidate. I ricorsi per questa materia sono qualificati esclusivamente d'urgenza

14. Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

ART. 16 Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica e radiazione;

- Diffida: consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Fiorentino e l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine;

- Ammenda: sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore, da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila), che sarà recuperata sul contributo comunale dell'anno successivo, fatta eccezione per le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra di cui all'Art.11 comma 3, per non aver partecipato ad una Manifestazione, o avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo e per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione che saranno recuperate dal contributo dell'anno in corso. In caso di deterioramento, sottrazione, o comunque indisponibilità dei costumi per il regolare svolgimento delle manifestazioni, potrà essere comminata un'ammenda pari ai due terzi del contributo annuale erogato alla Associazione. In caso di mancanza del contributo economico a favore delle Associazioni di Colore, si potrà, in alternativa, intervenire sulle risorse logistiche o agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale, ovvero dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, a favore delle attività delle Associazioni di Colore interessate dal provvedimento disciplinare;

- Squalifica per una partita: il provvedimento si applica a carico del Calciante che commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida ovvero violi una delle norme tecniche di gioco di cui all'art. 10 del presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave; In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva;

- Squalifica per uno o più Tornei: il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco;

- Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino: il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati

e secondo la procedura di cui ai precedenti articoli.

14. Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

ART. 16 Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica e radiazione;

- Diffida: consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Fiorentino e l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine;

- Ammenda: sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore, da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila), che sarà recuperata sul contributo comunale dell'anno successivo, fatta eccezione per le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra di cui all'Art.11 comma 3, per non aver partecipato ad una Manifestazione, o avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo e per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione che saranno recuperate dal contributo dell'anno in corso. In caso di deterioramento, sottrazione, o comunque indisponibilità dei costumi per il regolare svolgimento delle manifestazioni, potrà essere comminata un'ammenda pari ai due terzi del contributo annuale erogato alla Associazione. In caso di mancanza del contributo economico a favore delle Associazioni di Colore, si potrà, in alternativa, intervenire sulle risorse logistiche o agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale, ovvero dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, a favore delle attività delle Associazioni di Colore interessate dal provvedimento disciplinare;

- Squalifica per una partita: il provvedimento si applica a carico del Calciante che commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida ovvero violi una delle norme tecniche di gioco di cui all'art. 10 del presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave; In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva;

- Squalifica per uno o più Tornei: il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco;

- Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino: il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine

con il provvedimento di cui al punto precedente;

- Radiazione per una squadra o parte di essa, per un gruppo del Corteo della Repubblica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa;

2. Le persone che rivestono i ruoli di cui all'art. 6, comma 5 sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente articolo, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

3. I calcianti o figuranti che dovessero essere raggiunti dal provvedimento di Polizia DA.SPO. o da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'A.G., anche per manifestazioni diverse da quelle riguardanti il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, non potranno in alcun modo né partecipare al gioco, né alla sfilata del Corteo Storico, né assistere alle manifestazioni sia del Calcio Fiorentino, sia delle Feste e Tradizioni Fiorentine, per tutta la durata dell'inibizione, fino alla revoca disposta dall'Autorità che lo ha emanato o al giudizio di merito della giurisdizione competente.

4. I componenti il Corteo Storico della Repubblica, i Calcianti e ogni altra Figura ad essi assimilabile in qualsiasi manifestazione alla quale partecipano, sono soggetti al rispetto delle norme del presente Regolamento ed alle sanzioni ivi previste.

5. La Commissione Disciplinare potrà adottare sanzioni nei confronti di un tesserato del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

6. Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, sia per quanto attiene alle questioni relative al doping che alle condanne penali passate in giudicato. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

ART. 17 Provvedimenti straordinari e norme finali

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una Squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della Partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del

ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati con il provvedimento di cui al punto precedente;

- Radiazione per una squadra o parte di essa, per un gruppo del Corteo della Repubblica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa;

2. Le persone che rivestono i ruoli di cui all'art. 6, comma 5 sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente articolo, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

3. I calcianti o figuranti che dovessero essere raggiunti dal provvedimento di Polizia DA.SPO. o da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'A.G., anche per manifestazioni diverse da quelle riguardanti il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, non potranno in alcun modo né partecipare al gioco, né alla sfilata del Corteo Storico, né assistere alle manifestazioni sia del Calcio Fiorentino, sia delle Feste e Tradizioni Fiorentine, per tutta la durata dell'inibizione, fino alla revoca disposta dall'Autorità che lo ha emanato o al giudizio di merito della giurisdizione competente.

4. I componenti il Corteo Storico della Repubblica, i Calcianti e ogni altra Figura ad essi assimilabile in qualsiasi manifestazione alla quale partecipano, sono soggetti al rispetto delle norme del presente Regolamento ed alle sanzioni ivi previste.

5. La Commissione Disciplinare potrà adottare sanzioni nei confronti di un tesserato del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

6. Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, sia per quanto attiene alle questioni relative al doping che alle condanne penali passate in giudicato. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

ART. 17 Provvedimenti straordinari e norme finali

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una Squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della Partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da

cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal torneo in corso.

2. L'eliminazione delle due squadre dal Torneo per gli incidenti di notevole gravità di cui al comma 1, che si verificano in sede di semifinale, porta le altre due squadre automaticamente in finale; se invece si verifica in occasione della finale del Torneo, lo stesso potrà essere assegnato in occasione di una nuova finale giocata fra le squadre risultate perdenti nelle semifinali, in caso d'impedimento alla disputa di nuova partita non vi sarà alcuna assegnazione.

3. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita, o qualora la partita sia sospesa per fatti imputabili ai giocatori anche se non vengano rimborsati i biglietti, risarcimento sarà effettuato recupero sul contributo dall'anno in corso alla squadra o alle squadre responsabili. Oltre alle sanzioni previste a carico del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere e dell'Allenatore.

3 bis. Qualora un'Associazione di colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni, comunicate almeno 60 giorni della prima partita prevista, si procederà alla revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti e alla revoca definitiva della concessione delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

4. Qualora a carico delle Associazioni di Colore o di Gruppi di Figuranti o di singoli calcianti siano ravvisati e accertati comportamenti e usi delle proprie risorse lesivi dell'onorabilità dei propri iscritti, dell'immagine della città di Firenze, del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e comunque non rispondenti alle norme indicate nel presente Regolamento, ovvero comunque in contrasto con la legislazione vigente, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del contributo Comunale, quando previsto, la revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

5. E' concesso a tutti gli interessati interpellare, per iscritto, in caso di necessità, il Presidente del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine o il Presidente del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, per avere chiarimenti, o suggerire integrazioni e variazioni al presente Regolamento, con un tempo limite di 90 (novanta) giorni prima della manifestazione in questione. Successivamente questo non sarà possibile fino alla scadenza della manifestazione oggetto dell'interrogazione. L'istanza al Presidente deve essere depositata presso la Segreteria del Calcio Storico.

6. Il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente ove la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare.

7. Il Presidente con l'Ufficio di Presidenza nominerà quattro garanti che saranno scelti tra le Autorità cittadine

un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal torneo in corso.

2. L'eliminazione delle due squadre dal Torneo per gli incidenti di notevole gravità di cui al comma 1, che si verificano in sede di semifinale, porta le altre due squadre automaticamente in finale; se invece si verifica in occasione della finale del Torneo, lo stesso potrà essere assegnato in occasione di una nuova finale giocata fra le squadre risultate perdenti nelle semifinali, in caso d'impedimento alla disputa di nuova partita non vi sarà alcuna assegnazione.

3. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita, o qualora la partita sia sospesa per fatti imputabili ai giocatori anche se non vengano rimborsati i biglietti, risarcimento sarà effettuato recupero sul contributo dall'anno in corso alla squadra o alle squadre responsabili. Oltre alle sanzioni previste a carico del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere e dell'Allenatore.

3 bis. Qualora un'Associazione di colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni, comunicate almeno 60 giorni della prima partita prevista, si procederà alla revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti e alla revoca definitiva della concessione delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

4. Qualora a carico delle Associazioni di Colore o di Gruppi di Figuranti o di singoli calcianti siano ravvisati e accertati comportamenti e usi delle proprie risorse lesivi dell'onorabilità dei propri iscritti, dell'immagine della città di Firenze, del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e comunque non rispondenti alle norme indicate nel presente Regolamento, ovvero comunque in contrasto con la legislazione vigente, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del contributo Comunale, quando previsto, la revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

5. E' concesso a tutti gli interessati interpellare, per iscritto, in caso di necessità, il Presidente del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine o il Presidente del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, per avere chiarimenti, o suggerire integrazioni e variazioni al presente Regolamento, con un tempo limite di 90 (novanta) giorni prima della manifestazione in questione. Successivamente questo non sarà possibile fino alla scadenza della manifestazione oggetto dell'interrogazione. L'istanza al Presidente deve essere depositata presso la Segreteria del Calcio Storico.

6. Il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente ove la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare.

7. Il Presidente con l'Ufficio di Presidenza nominerà

per la loro vicinanza all'Amministrazione Comunale e per la profonda conoscenza delle Associazioni di Colore e del gioco del Calcio Fiorentino;

8. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino nominerà un coordinatore, scelto tra chi all'interno della manifestazione abbia i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di campo, che visionerà l'operato dei Maestri di Campo durante lo svolgimento delle partite e invierà successivamente al Presidente una relazione sullo svolgimento delle partite stesse. Tale coordinatore seguirà lo svolgimento delle partite di Calcio Fiorentino dalla torretta riservata allo speaker.

9. Il Presidente invierà la relazione di cui al comma precedente alla Commissione Disciplina e alla Commissione d'Appello.

10. Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

NORME TRANSITORIE

I. Riguardo alle Feste e Tradizioni Fiorentine da rivitalizzare ne è demandata generalmente l'individuazione specifica al Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel caso di coinvolgimento del Calcio Fiorentino, ovvero delle Associazioni di Colore si procederà sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino.

II. Tutte le manifestazioni diverse dalla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, che si svolge in occasione del Torneo di San Giovanni, sono disciplinate da norme precise, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto storico e in quello organizzativo. Tali norme sono messe a punto dai Presidenti, ognuno per la propria competenza, sentito il parere dei rispettivi organi consultivi, in funzione delle diverse caratteristiche o necessità che di volta in volta si presentano.

III. Le Associazioni di Colore, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e tutti coloro coinvolti a qualsiasi titolo nell'esercizio del Servizio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia economica e amministrativa, e di cui sono messi a conoscenza dalle segreterie competenti.

IV. ABROGATO

V. Per quanto non previsto dal presente regolamento decidono il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino in base alla loro rispettiva competenza a maggioranza di due terzi, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

VI. ABROGATO

VII. ABROGATO

VIII. ABROGATO

IX. Le sanzioni disciplinari ed amministrative previste

quattro garanti che saranno scelti tra le Autorità cittadine per la loro vicinanza all'Amministrazione Comunale e per la profonda conoscenza delle Associazioni di Colore e del gioco del Calcio Fiorentino;

8. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino nominerà un coordinatore, scelto tra chi all'interno della manifestazione abbia i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di campo, che visionerà l'operato dei Maestri di Campo durante lo svolgimento delle partite e invierà successivamente al Presidente una relazione sullo svolgimento delle partite stesse. Tale coordinatore seguirà lo svolgimento delle partite di Calcio Fiorentino dalla torretta riservata allo speaker.

9. Il Presidente invierà la relazione di cui al comma precedente alla Commissione Disciplina e alla Commissione d'Appello.

10. Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

NORME TRANSITORIE

I. Riguardo alle Feste e Tradizioni Fiorentine da rivitalizzare ne è demandata generalmente l'individuazione specifica al Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel caso di coinvolgimento del Calcio Fiorentino, ovvero delle Associazioni di Colore si procederà sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino.

II. Tutte le manifestazioni diverse dalla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, che si svolge in occasione del Torneo di San Giovanni, sono disciplinate da norme precise, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto storico e in quello organizzativo. Tali norme sono messe a punto dai Presidenti, ognuno per la propria competenza, sentito il parere dei rispettivi organi consultivi, in funzione delle diverse caratteristiche o necessità che di volta in volta si presentano.

III. Le Associazioni di Colore, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e tutti coloro coinvolti a qualsiasi titolo nell'esercizio del Servizio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia economica e amministrativa, e di cui sono messi a conoscenza dalle segreterie competenti.

IV. ABROGATO

V. Per quanto non previsto dal presente regolamento decidono il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino in base alla loro rispettiva competenza a maggioranza di due terzi, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

VI. ABROGATO

VII. ABROGATO

VIII. ABROGATO

dall'art. 16 del presente Regolamento così come sostituito dalla delibera del Consiglio comunale n. 465/66 del 17/12/2012 si applicano, ove più favorevoli, anche alle violazioni relative a fatti commessi nel corso del Torneo di San Giovanni dell'anno 2012.

IX. Le sanzioni disciplinari ed amministrative previste dall'art. 16 del presente Regolamento così come sostituito dalla delibera del Consiglio comunale n. 465/66 del 17/12/2012 si applicano, ove più favorevoli, anche alle violazioni relative a fatti commessi nel corso del Torneo di San Giovanni dell'anno 2012.

X sarà consentito inserire nella lista dei calcianti numero 5 atleti (che sarà presentata contestualmente alla lista dei 60) che siano già scesi in campo almeno ad una partita ufficiale. Di questi cinque giocatori ne possono giocare solamente due; in caso di infortuni refertati o scelte tecniche, nella successiva partita possono giocare altre due in sostituzione.



COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

~~RECEIVED~~
RESINT

RICEVUTO DA SCALETTI
23.3.2015 - ore 16.10

ALLEGATO N° 2
ARGOMENTO N° 266

Gruppo Consiliare
La Scaletti, la Firenze viva

Consiglio comunale 23 Marzo 2015

Proposta di emendamento alla delibera 2015/00155

All'art. 11 dopo il comma 1 bis, a seguire il termine "ininterrottamente" inserire il seguente testo:

10 ANNI ~~CONSECUTIVI~~ = 12A SINGOLI ALLE PARTITE DEL

" oppure aver giocato almeno 5 partite di Calcio Storico al momento dell'entrata in vigore del seguente Regolamento" presente disposition

Luigi Scaletti

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Parere favorevole 23-3-2015

DATA FIRMA

ALLEGATO N° 3
ARGOMENTO N° 266

RITIRATO DAL
PROPONENTE



EMENDAMENTO ALLA
DELIBERA 155/2015

Al Comm. 4 dell'articolo 1 si cassano le
parole: " dal Direttore del Corto della
Repubblica Fiorentina " e si aggiungono le
medesime parole dopo " senza diritto di ~~parola~~
voto,

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
RICEVUTO DA CLASSI
IL 23.3.2015

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA/CONTABILE
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA FIRMA
23.3.2015

Emendamento di Giunta - proposta di delibera n. 155/2015, avente ad oggetto "Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino"

Modificare l'allegato parte integrante, nella parte "testo con modifiche", come segue.

Sostituire il comma 4 dell'art. 1 con il seguente:

"4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed è composto di diritto dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capigruppo delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Per specifici argomenti, su invito del Sindaco, possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro dei Musici, il Capogruppo dei Bandierai, il Maggiore Generale Sergente delle Milizie, i singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario. Le funzioni di segreteria amministrativa e di verbalizzazione delle attività del Consiglio sono svolte dall'Ufficio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine."

Modificare l'art. 12 comma 1, terzo rigo, come segue: dopo le parole "70 anni" sostituire le parole "in possesso di certificazione medica di buona salute con le parole "in possesso di idonea certificazione medica"

In calce al regolamento "NORME TRANSITORIE", comma X, prima delle parole "sarà consentito inserire" aggiungere "In deroga a quanto previsto all'art. 11, comma 1 bis, nel triennio 2015-2017"


Firenze, 23 marzo 2015

Assessore Federico Gianassi



Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

D.ssa Carmela Valdevies



COMUNE DI FIRENZE
SEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RECEVUTO DA ASS. GIANASSI
23.3.2015 ore 16:58



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/03/2015

DELIBERAZIONE N. 2015/C/00018 (PROPOSTA N. 2015/00155)

ARGOMENTO N.264

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 14.55 nel Salone de' Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria.

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI

Assiste Il Vice Segretario Generale Carla DE PONTI

Fungono da scrutatori i signori Cecilia Pezza, Cecilia Del Re, Andrea Pugliese

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Caterina BITI	Domenico Antonio LAURIA
Nicola ARMENTANO	Luca MILANI
Angelo BASSI	Francesca NANNELLI
Leonardo BIEBER	Francesca PAOLIERI
Andrea CECCARELLI	Serena PERINI
Jacopo CELLAI	Cecilia PEZZA
Stefania COLLESEI	Andrea PUGLIESE
Angelo D'AMBRISI	Fabrizio RICCI
Cecilia DEL RE	Alessio ROSSI
Niccolò FALOMI	Cristina SCALETTI
Massimo FRATINI	Marco STELLA
Giampiero Maria GALLO	Mario TENERANI
Fabio GIORGETTI	Francesco TORSELLI
Maria Federica GIULIANI	Giacomo TROMBI
Tommaso GRASSI	Donella VERDI
Cosimo GUCCIONE	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Benedetta ALBANESE	Mario RAZZANELLI
Miriam AMATO	Arianna XEKALOS
Silvia NOFERI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 2013 il Comune di Firenze ha approvato il “Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino;

Rilevato che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale vi sono quelle di valorizzare le tradizioni popolari fiorentine e il gioco del calcio fiorentino, in un’ottica di maggior condivisione delle norme che lo disciplinano;

Preso atto che l’Amministrazione ha avviato un percorso di analisi e di revisione del regolamento che ha visto l’apporto anche di esperti del gioco del Calcio Fiorentino e delle Associazioni di Colore;

Rilevato che le principali modifiche proposte riguardano:

- a) ruolo e composizione dell’organismo denominato Consiglio delle Feste e Tradizioni, ampliato nella composizione dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale con compiti di indirizzo e controllo delle attività istituzionali non solo collegate alle feste e tradizioni fiorentine ma anche al Torneo di San Giovanni (art. 1);
- b) la nomina del Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina (art.2);
- c) l’introduzione, nella parte regolamentare e disciplinante la parte sportiva del Gioco del Calcio Fiorentino, di modifiche riguardanti:
 - a. la tutela della “fiorentinità” tipica del gioco (vedi modifiche art. 11 e art. 12);
 - b. altre modifiche riguardanti la pratica del gioco e le relative sanzioni;

Dato atto che dal presente provvedimento non conseguono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

OMISSIS

IL CONSIGLIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 27 maggio 2013 il Comune di Firenze ha approvato il "Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino;

Rilevato che tra le finalità dell'Amministrazione Comunale vi sono quelle di valorizzare le tradizioni popolari fiorentine e il gioco del calcio fiorentino, in un'ottica di maggior condivisione delle norme che lo disciplinano;

Preso atto che l'Amministrazione ha avviato un percorso di analisi e di revisione del regolamento che ha visto l'apporto anche di esperti del gioco del Calcio Fiorentino e delle Associazioni di Colore;

Rilevato che le principali modifiche proposte riguardano:

- a) ruolo e composizione dell'organismo denominato Consiglio delle Feste e Tradizioni, ampliato nella composizione dal Presidente del Consiglio Comunale e dai capigruppo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale con compiti di indirizzo e controllo delle attività istituzionali non solo collegate alle feste e tradizioni fiorentine ma anche al Torneo di San Giovanni (art. 1);
- b) la nomina del Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina (art.2);
- c) l'introduzione, nella parte regolamentare e disciplinante la parte sportiva del Gioco del Calcio Fiorentino, di modifiche riguardanti:
 - a. la tutela della "fiorentinità" tipica del gioco (vedi modifiche art. 11 e art. 12);
 - b. altre modifiche riguardanti la pratica del gioco e le relative sanzioni;

Dato atto che dal presente provvedimento non conseguono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento di organizzazione e disciplina delle feste e tradizioni fiorentine e della rievocazione storica del gioco del calcio fiorentino, allegato A (testo a fronte) parte integrante del presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 17/03/2015

Il Dirigente/Direttore
Carmela Valdevies

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	23:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesci, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi
contrari	1:	Francesco Torselli,
astenuti	7:	Jacopo Cellai, Tommaso Grassi, Cristina Scaletti, Marco Stella, Mario Tenerani, Giacomo Trombi, Donella Verdi,
non votanti	0:	

essendo presenti 31 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Cristina SCALETTI, Marco STELLA, Mario TENERANI, Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesei, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Faloni, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuiti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
----------------------------	------------	---------------	-------------	--------

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Jacopo CELLAI, Tommaso GRASSI, Cristina SCALETTI, Marco STELLA, Mario TENERANI, Francesco TORSELLI, Giacomo TROMBI, Donella VERDI

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli	23:	Caterina Biti, Nicola Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea Ceccarelli, Stefania Collesi, Angelo D'Ambrisi, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Nannelli, Francesca Paolieri, Serena Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, Alessio Rossi,
contrari	0:	
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 23 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Commissione / Quartiere	Data Invio	Data Scadenza	Data Parere	Parere
----------------------------	------------	---------------	-------------	--------

Comm. 5

18/03/2015

22/03/2015

23/03/2015

Favorevole
unanime

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO MODIFICATO
- REGOLAMENTO CALCIO STORICO FIORENTINO TESTO A FRONTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ALLEGATI INTEGRANTI

- REGOLAMENTO MODIFICATO
- REGOLAMENTO CALCIO STORICO FIORENTINO TESTO A FRONTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carla De Ponti

IL PRESIDENTE
Caterina Biti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE FESTE E TRADIZIONI FIORENTINE E DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO

Testo

ART. 1 Organizzazione e gestione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Il Comune di Firenze tramite l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, secondo gli indirizzi e gli obiettivi di volta in volta stabiliti dal Sindaco o suo delegato.

2. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con lo scopo di migliorare l'organizzazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di programmare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, si avvale della collaborazione del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal responsabile dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dal Maestro dei Musicisti, dal Capogruppo dei Bandierai, dal Maggiore Generale Sergente delle Milizie, dai singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario.

5. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il compito di promuovere iniziative ed indirizzare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare

Testo con modifiche

ART. 1 Organizzazione e gestione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Il Comune di Firenze tramite l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, **nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di programma dell'Amministrazione comunale, come esplicitati nell'ambito della relazione previsionale programmatica.**

2. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con lo scopo di migliorare l'organizzazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di programmare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, **supporta l'attività del** Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio comunale, dai Capigruppo delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Per specifici argomenti, su invito del Sindaco, possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro dei Musicisti, il Capogruppo dei Bandierai, il Maggiore Generale Sergente delle Milizie, i singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario. Le funzioni di segreteria amministrativa e di verbalizzazione delle attività del Consiglio sono svolte dall'Ufficio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine;

tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e caratteristiche storiche.

5. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il compito di promuovere le iniziative istituzionali ed indirizzare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e caratteristiche storiche.

5.bis Il Consiglio delle Feste e Tradizioni popolari da gli indirizzi al Comitato del Calcio Storico Fiorentino sulla organizzazione generale del Torneo di San Giovanni e delle attività ad esso correlate, può proporre modifiche al regolamento e rilascia pareri obbligatori non vincolanti su proposte di modifiche regolamentari;

6. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nomina al suo interno il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino che ha il compito di:

- selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta la presenza del Corteo o di parte di esso;

- definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;

- coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;

- coordinare, d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;

- disporre una costante partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo, compatibilmente alle richieste e alle disponibilità del richiedente, garantendo in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;

- coordinare d'intesa con l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per l'analisi di un particolare evento o manifestazione;

7. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino, d'intesa con il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, comunica all'Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, il consuntivo delle manifestazioni alle quali hanno partecipato anche in forma ridotta, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

8. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine è convocato dal Sindaco o dal suo delegato. Esso delibera a maggioranza dei presenti. I Capigruppo delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Firenze esprimono complessivamente 12 voti, ripartiti in proporzione alla loro rappresentanza

all'interno del Consiglio Comunale.

9. Il Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, designa d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, di volta in volta, il "Magnifico Messere", al quale sono dedicate le partite di Calcio Fiorentino.

7. Il Sindaco designa d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, di volta in volta, il "Magnifico Messere", al quale sono dedicate le partite di Calcio Fiorentino.

ART. 2 Rievocazione del Calcio Fiorentino e Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino

1. Il Calcio Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Calcio Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di S. Giovanni, del Torneo di Carnevale per esordienti e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni di carattere sportivo, cui partecipano i Calcianti e/o le squadre, stabilite dalla Amministrazione Comunale, e coordinate dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

ART. 2 Rievocazione del Calcio Fiorentino e Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino

1. Il Calcio Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Calcio Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di S. Giovanni, del Torneo di Carnevale per esordienti e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni di carattere sportivo, cui partecipano i Calcianti e/o le squadre, stabilite dalla Amministrazione Comunale, e coordinate dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

2. E' costituito un Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino composto dal Presidente, dai Presidenti e Capitani delle quattro Associazioni di Colore, dai Presidenti (o loro delegati) delle Circoscrizioni Comunali, dal Responsabile Comunale dell'Ufficio per la Valorizzazione delle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine, dal Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dal Maestro di Campo e da tre esperti nominati dal Presidente. E' sempre invitato alle riunioni il Sindaco o suo delegato.

2. E' costituito un Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino composto dal Presidente, *nominato dal Sindaco*, dai Presidenti e Capitani delle quattro Associazioni di Colore, dai Presidenti (o loro delegati) delle Circoscrizioni Comunali, dal Direttore del Corteo della repubblica Fiorentina, dal Maestro di Campo e da tre esperti nominati dal Presidente. E' sempre invitato alle riunioni il Sindaco o suo delegato.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto previa convocazione scritta a cura della segreteria.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto previa convocazione scritta a cura della segreteria.

4. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino coordina il corretto svolgimento della rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, verifica che ad ogni Associazione di Colore e ad ogni Squadra sia garantita, per quanto di competenza, la concessione, nei tempi e nei modi concordati, di tutte quelle risorse necessarie al compimento dei propri doveri istituzionali previsti. Con particolare riferimento alle sedi dei Quartieri Storici, ai campi di allenamento e con un'attenzione particolare per quanto concerne la tutela dell'immagine dei partecipanti al gioco del Calcio Fiorentino. Nomina, se necessario, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o manifestazione.

4. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino coordina, *sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio delle Feste e delle Tradizioni*, il corretto svolgimento della rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, verifica che ad ogni Associazione di Colore e ad ogni Squadra sia garantita, per quanto di competenza, la concessione, nei tempi e nei modi concordati, di tutte quelle risorse necessarie al compimento dei propri doveri istituzionali previsti. Con particolare riferimento alle sedi dei Quartieri Storici, ai campi di allenamento e con un'attenzione particolare per quanto concerne la tutela dell'immagine dei partecipanti al gioco del Calcio

5. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino deve comunicare alla Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il consuntivo delle manifestazioni alle quali hanno partecipato anche in forma ridotta le Associazioni di Colore ovvero le Squadre.

Fiorentino. Nomina, se necessario, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o manifestazione.

5. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino deve relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività delle Associazioni di Colore ovvero delle Squadre, svolte nel medesimo anno.

Art. 2bis Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina

1. Il Sindaco, sentito il Presidente del Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino, nomina il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha il compito di:

- selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta la presenza del Corteo o parte di esso;
- cura l'organizzazione del corteo e della scelta dei figuranti che, per sfilare, o partecipare ad altre iniziative devono essere in regola con il tesseramento e il previsto limite di età di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- promuovere la partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo garantendone in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;
- coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;
- coordinare, d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
- coordinare d'intesa con l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per l'organizzazione di eventi o manifestazioni.

2. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività svolte dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, nel medesimo anno.

ART. 3 Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per il Torneo di San Giovanni

1. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina in occasione del Torneo di San Giovanni è ordinato e sfila nel modo seguente:

I. GONFALONE DI FIRENZE

ART. 3 Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per il Torneo di San Giovanni

1. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina in occasione del Torneo di San Giovanni è ordinato e sfila

II. SERGENTI DEGLI OTTO DI GUARDIA E DI BALIA
 III. ARALDO DELLA SIGNORIA
 IV. BANDIERAIO DELL'ARALDO
 V. CAPITANO DI GUARDIA DEL CONTADO E DEL DISTRETTO
 VI. BANDIERAJO DI FIRENZE
 VII. PAGGETTO
 VIII. GRUPPO DI CINQUE BANDIERAI
 IX. GRUPPO DEI MUSICI
 X. UFFICIALI DELLE FANTERIE
 XI. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEL VAIO
 XII. ARCHIBUSIERI
 XIII. BALESTRIERI
 XIV. ALABARDIERI
 XV. FANTI DI PALAZZO
 XVI. BANDIERAI DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZI
 XVII. MAESTRO DI CAMPO
 XVIII. SCORTA DEL MAESTRO DI CAMPO
 XIX. PALLAIO
 XX. GIUDICE COMMISSARIO
 XXI. TRE ARBITRI (UN GIUDICE ARBITRO E DUE AIUTANTI ARBITRI)
 XXII. OTTO GIUDICI DI CAMPO
 XXIII. BOVARI E CONTADINI
 XXIV. I QUATTRO QUARTIERI DI SANTO SPIRITO, SANTA CROCE, SANTA MARIA NOVELLA e SAN GIOVANNI, con le rispettive squadre dei - BIANCHI, AZZURRI, ROSSI E VERDI.
 XXV. MAGGIOR GENERAL SERGENTE DELLE MILIZIE
 XXVI. LANCE SPEZZATE
 XXVII. COLONNELLI E CAPITANI DELLE BANDE A CAVALLO
 XXVII bis. CAVALLERIA
 XXVIII. SEI STAFFIERI
 XXIX. CAPITANO GENERALE DELLE ARTIGLIERIE
 XXX. BOMBARDIERI
 XXXI. FANTI DELL'ORDINANZA
 XXXII. MUSICI PER LE ARTI
 XXXIII. PROCONSOLO DELLE ARTI
 XXXIV. TRIBUNALE DI MERCATANZIA
 XXXV. GRUPPO DELLE ARTI MAGGIORI
 XXXVI. GRUPPO DELLE ARTI MINORI
 XXXVII. FANTI DELLE CORPORAZIONI

2. Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: i Signori Otto di Guardia e di Balia, che sfilano dopo i Sergenti degli Otto; il Gonfaloniere di Giustizia (tale ruolo, in ordine di precedenza, può essere impersonato dal Sindaco, dall'Assessore da cui dipende per competenza il servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfila dopo i Signori Otto, i Priori (tale ruolo può essere impersonato, in ordine di precedenza, dai consiglieri comunali, da membri delle famiglie che dettero priori alla Repubblica

nel modo seguente:

I. GONFALONE DI FIRENZE
 II. SERGENTI DEGLI OTTO DI GUARDIA E DI BALIA
 III. ARALDO DELLA SIGNORIA
 IV. BANDIERAJO DELL'ARALDO
 V. CAPITANO DI GUARDIA DEL CONTADO E DEL DISTRETTO
 VI. BANDIERAIO DI FIRENZE
 VII. PAGGETTO
 VIII. GRUPPO DI CINQUE BANDIERAI
 IX. GRUPPO DEI MUSICI
 X. UFFICIALI DELLE FANTERIE
 XI. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEL VAIO
 XII. ARCHIBUSIERI
 XIII. BALESTRIERI
 XIV. ALABARDIERI
 XV. FANTI DI PALAZZO
 XVI. BANDIERAI DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZI
 XVII. MAESTRO DI CAMPO
 XVIII. SCORTA DEL MAESTRO DI CAMPO
 XIX. PALLAIO
 XX. GIUDICE COMMISSARIO
 XXI. TRE ARBITRI (UN GIUDICE ARBITRO E DUE AIUTANTI ARBITRI)
 XXII. OTTO GIUDICI DI CAMPO
 XXIII. BOVARI E CONTADINI
 XXIV. I QUATTRO QUARTIERI DI SANTO SPIRITO, SANTA CROCE, SANTA MARIA NOVELLA e SAN GIOVANNI, con le rispettive squadre dei - BIANCHI, AZZURRI, ROSSI E VERDI.
 XXV. MAGGIOR GENERAL SERGENTE DELLE MILIZIE
 XXVI. LANCE SPEZZATE
 XXVII. COLONNELLI E CAPITANI DELLE BANDE A CAVALLO
 XXVII bis. CAVALLERIA
 XXVIII. SEI STAFFIERI
 XXIX. CAPITANO GENERALE DELLE ARTIGLIERIE
 XXX. BOMBARDIERI
 XXXI. FANTI DELL'ORDINANZA
 XXXII. MUSICI PER LE ARTI
 XXXIII. PROCONSOLO DELLE ARTI
 XXXIV. TRIBUNALE DI MERCATANZIA
 XXXV. GRUPPO DELLE ARTI MAGGIORI
 XXXVI. GRUPPO DELLE ARTI MINORI
 XXXVII. FANTI DELLE CORPORAZIONI

2. Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: i Signori Otto di Guardia e di Balia, che sfilano dopo i Sergenti degli Otto; il Gonfaloniere di Giustizia (tale ruolo, in ordine di precedenza, può essere impersonato dal Sindaco, dall'Assessore da cui dipende per competenza il servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfila dopo i

Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfilano dopo il Gonfaloniere; il Gruppo delle Madonne che stanno ai balconi e in tribuna d'onore durante le partite del Torneo del Calcio Fiorentino o che sfilano in particolari circostanze.

3. Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino; per ultimo sfilerà il Quartiere la cui squadra è risultata perdente nella partita medesima.

4. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate annualmente ed organizzate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico e sentito il parere del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

ART. 4 Titolarità dell'immagine storica (insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi) della città di Firenze, rituale d'uso, comportamento dei rappresentanti in costume.

1. La titolarità dell'immagine storica della città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene al Comune di Firenze che la tutela e gestisce, tramite il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in tutte le forme e modi ritualmente deliberati, anche eventuale delega di attività dirette a vantaggio dei quartieri, gonfaloni e le altre aggregazioni storiche per scopi mutualistici. Potrà provvedere, ove sia necessario o richiesto, al deposito presso le sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritenuto meritevole di tutela e protezione, al fine di assicurarne una diffusione e riproduzione secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.

2. E' delegata al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine ogni decisione in merito alla partecipazione e allo scambio gratuito finalizzato a sostenere particolari iniziative pubbliche, nonché all'istruzione di figuranti a servizio di organizzazioni storiche dei comuni dell'ex Repubblica Fiorentina (sia contado che distretto), a condizione che sia preventivamente sottoscritto fra le parti un protocollo di intesa che disciplini il reciproco riconoscimento della titolarità dell'immagine storica con tutte le sue componenti.

3. Ogni gruppo, senza distinzione di ruolo, è tenuto obbligatoriamente a partecipare al Corteo Storico della

Signori Otto, i Priori (tale ruolo può essere impersonato, in ordine di precedenza, dai consiglieri comunali, da membri delle famiglie che dettero priori alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfilano dopo il Gonfaloniere; il Gruppo delle Madonne che stanno ai balconi e in tribuna d'onore durante le partite del Torneo del Calcio Fiorentino o che sfilano in particolari circostanze.

3. Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino; per ultimo sfilerà il Quartiere la cui squadra è risultata perdente nella partita medesima.

4. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate annualmente ed organizzate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico e sentito il parere del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

5. Tutti i partecipanti al corteo devono indossare il costume proprio della figura rappresentata.

6. E' vietata la partecipazione al corteo da parte di estranei allo stesso. E' onere di ciascun capitano, curare che gli estranei al corteo siano allontanati, sia di propria iniziativa che su indicazione del Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina.

ART. 4 Titolarità dell'immagine storica (insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi) della città di Firenze, rituale d'uso, comportamento dei rappresentanti in costume.

1. La titolarità dell'immagine storica della città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene al Comune di Firenze che la tutela e gestisce, tramite il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in tutte le forme e modi ritualmente deliberati, anche eventuale delega di attività dirette a vantaggio dei quartieri, gonfaloni e le altre aggregazioni storiche per scopi mutualistici. Potrà provvedere, ove sia necessario o richiesto, al deposito presso le sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritenuto meritevole di tutela e protezione, al fine di assicurarne una diffusione e riproduzione secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.

2. E' delegata al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine ogni decisione in merito alla partecipazione e allo scambio gratuito finalizzato a sostenere particolari iniziative pubbliche, nonché all'istruzione di figuranti a servizio di organizzazioni storiche dei comuni dell'ex Repubblica Fiorentina (sia contado che distretto), a condizione che sia preventivamente sottoscritto fra le parti un protocollo di intesa che disciplini il reciproco riconoscimento della titolarità dell'immagine storica con tutte le sue componenti.

3. Ogni gruppo, senza distinzione di ruolo, è tenuto

Repubblica Fiorentina. In caso di assenze o partecipazioni parziali al Corteo Storico, è fatto obbligo del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dei suoi Collaboratori o in alternativa una delle Figure d'Ordine inoltrare rapporto alla Commissione Disciplinare di 1° grado per i provvedimenti a carico dei responsabili di cui dall'art.16, ove ne ricorrano i presupposti. E' inoltre obbligatorio presenziare alle manifestazioni negli spazi e nei modi elaborati dal Direttore del Corteo Storico secondo quanto indicato dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Ogni partecipante al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ogni Calciante iscritto alle quattro Associazioni di Colore riconosce la titolarità dell'immagine storica della Città al Comune di Firenze e non potrà partecipare a manifestazioni e quindi ad altri gruppi od organizzazioni storiche, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentito il parere del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. La violazione della presente norma prevede il deferimento alla Commissione Disciplinare, la quale, visto il verbale di segnalazione redatto dal Capitano di Guardia del Contado e del Distretto o in alternativa da una qualsiasi delle Figure d'Ordine, nella prima sessione utile, potrà emanare le sanzioni di cui all'Art. 16.

5. Tutti i componenti, nelle varie forme di partecipazione, del Corteo Storico della Repubblica, del Calcio Fiorentino e di tutte le altre iniziative a tali Istituzioni riconducibili, sono soggetti all'osservanza del presente regolamento di organizzazione e disciplina, e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e decoro dovuto al costume che indossano e alla città che in quel momento rappresentano.

6. Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo con ordine, dignità e completezza, e si costituisce custode nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i danni e per i trafugamenti dello stesso, dei materiali, delle armi e degli oggetti. Le Figure Singole, i Capitani delle squadre e i Capi gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sono comunque responsabili dei costumi in uso a loro o ai propri gruppi, anche se non direttamente affidatigli, e dovranno denunciare alla Commissione Disciplinare i danni e gli ammanchi di cui sopra unitamente ai colpevoli, quando ne vengano a conoscenza; in caso di omissione ai doveri di vigilanza saranno chiamati a risponderne personalmente. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio preventivo del settore, i capogruppo del Corteo Storico sono tenuti a presentare al Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine l'elenco dei costumi propri o del proprio gruppo che necessitano di restauro o rifacimento, unitamente all'elenco dei costumi che su concessione del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado sono conservati a casa dei figuranti con i nomi di coloro presso cui sono conservati.

7. E' data licenza alle Associazioni di Colore, che sono in regola con i loro obblighi istituzionali e hanno assolto regolarmente tutte le procedure relative alla propria

obbligatoriamente a partecipare al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. In caso di assenze o partecipazioni parziali al Corteo Storico, è fatto obbligo del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dei suoi Collaboratori o in alternativa una delle Figure d'Ordine inoltrare rapporto alla Commissione Disciplinare di 1° grado per i provvedimenti a carico dei responsabili di cui dall'art.16, ove ne ricorrano i presupposti. E' inoltre obbligatorio presenziare alle manifestazioni negli spazi e nei modi elaborati dal Direttore del Corteo Storico secondo quanto indicato dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Ogni partecipante al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ogni Calciante iscritto alle quattro Associazioni di Colore riconosce la titolarità dell'immagine storica della Città al Comune di Firenze e non potrà partecipare a manifestazioni e quindi ad altri gruppi od organizzazioni storiche, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentito il parere del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. La violazione della presente norma prevede il deferimento alla Commissione Disciplinare, la quale, visto il verbale di segnalazione redatto dal Capitano di Guardia del Contado e del Distretto o in alternativa da una qualsiasi delle Figure d'Ordine, nella prima sessione utile, potrà emanare le sanzioni di cui all'Art. 16.

5. Tutti i componenti, nelle varie forme di partecipazione, del Corteo Storico della Repubblica, del Calcio Fiorentino e di tutte le altre iniziative a tali Istituzioni riconducibili, sono soggetti all'osservanza del presente regolamento di organizzazione e disciplina, e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e decoro dovuto al costume che indossano e alla città che in quel momento rappresentano.

6. Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo con ordine, dignità e completezza, e si costituisce custode nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i danni e per i trafugamenti dello stesso, dei materiali, delle armi e degli oggetti. Le Figure Singole, i Capitani delle squadre e i Capi gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sono comunque responsabili dei costumi in uso a loro o ai propri gruppi, anche se non direttamente affidatigli, e dovranno denunciare alla Commissione Disciplinare i danni e gli ammanchi di cui sopra unitamente ai colpevoli, quando ne vengano a conoscenza; in caso di omissione ai doveri di vigilanza saranno chiamati a risponderne personalmente. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio preventivo del settore, i capogruppo del Corteo Storico sono tenuti a presentare al Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine l'elenco dei costumi propri o del proprio gruppo che necessitano di restauro o rifacimento, unitamente all'elenco dei costumi che su concessione del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado sono conservati a casa dei figuranti con i nomi di coloro presso cui sono conservati.

7. E' data licenza alle Associazioni di Colore, che sono in regola con i loro obblighi istituzionali e hanno assolto

conduzione, di presentare domanda scritta al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine per l'affidamento dei costumi loro competenti che dovranno inderogabilmente essere custoditi presso le proprie sedi. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del Capitano, che ne sarà in ogni caso responsabile e il nominativo del magazziniere che effettuerà materialmente la custodia e la manutenzione. L'accoglimento di tale richiesta sarà esclusivamente di competenza del Consiglio delle feste e tradizioni Fiorentine, sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino, che potrà effettuare dei controlli, anche senza preavviso, per valutare l'attendibilità degli affidatari. Le Associazioni di Colore potranno richiedere, al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, un contributo speciale per provvedere all'ordinaria manutenzione dei costumi. Ogni intervento straordinario, dovrà essere preceduto da una dettagliata relazione e presentato al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. Le Associazioni di Colore potranno utilizzare i costumi solo per gli usi previsti dal protocollo predisposto dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e secondo le indicazioni ricevute; diversamente ad istanza di ogni interessato potrà essere fatta comunicazione alla Commissione disciplinare per gli adempimenti e le sanzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

9. L'uso privato o improprio dei costumi, ovvero senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, implica l'immediata revoca della concessione in oggetto nonché per i responsabili la radiazione dal tesseramento.

ART. 5 Definizione dei ruoli dei componenti il Gruppo delle Figure d'Ordine. Definizione dei ruoli delle Figure Singole e dei Capigruppo del Corteo Storico

Capitano di Guardia del Distretto e del Contado

1. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina assume contestualmente la carica di Capitano di Guardia del Distretto e del Contado ed è responsabile di fronte alla Città di Firenze, ordina e comanda il Corteo Storico per tutta la durata della manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi di tutti i partecipanti, alla disciplina e all'ordine fino al termine della stessa.

2. Ha la responsabilità del corretto svolgimento delle Manifestazioni, nella forma e nella rispondenza storica, verifica il Corteo Storico sia dal punto di vista coreografico sia da quello comportamentale. Pertanto ha l'obbligo di segnalare alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica.

3. In occasione delle Partite, ha facoltà di redigere il

regolarmente tutte le procedure relative alla propria conduzione, di presentare domanda scritta al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine per l'affidamento dei costumi loro competenti che dovranno inderogabilmente essere custoditi presso le proprie sedi. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del Capitano, che ne sarà in ogni caso responsabile e il nominativo del magazziniere che effettuerà materialmente la custodia e la manutenzione. L'accoglimento di tale richiesta sarà esclusivamente di competenza del Consiglio delle feste e tradizioni Fiorentine, sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino, che potrà effettuare dei controlli, anche senza preavviso, per valutare l'attendibilità degli affidatari. Le Associazioni di Colore potranno richiedere, al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, un contributo speciale per provvedere all'ordinaria manutenzione dei costumi. Ogni intervento straordinario, dovrà essere preceduto da una dettagliata relazione e presentato al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. Le Associazioni di Colore potranno utilizzare i costumi solo per gli usi previsti dal protocollo predisposto dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e secondo le indicazioni ricevute; diversamente ad istanza di ogni interessato potrà essere fatta comunicazione alla Commissione disciplinare per gli adempimenti e le sanzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

9. L'uso privato o improprio dei costumi, ovvero senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, implica l'immediata revoca della concessione in oggetto nonché per i responsabili la radiazione dal tesseramento.

ART. 5 Definizione dei ruoli dei componenti il Gruppo delle Figure d'Ordine. Definizione dei ruoli delle Figure Singole e dei Capigruppo del Corteo Storico

Capitano di Guardia del Distretto e del Contado

1. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina assume contestualmente la carica di Capitano di Guardia del Distretto e del Contado ed è responsabile di fronte alla Città di Firenze, ordina e comanda il Corteo Storico per tutta la durata della manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi di tutti i partecipanti, alla disciplina e all'ordine fino al termine della stessa.

2. Ha la responsabilità del corretto svolgimento delle Manifestazioni, nella forma e nella rispondenza storica, verifica il Corteo Storico sia dal punto di vista coreografico sia da quello comportamentale. Pertanto ha l'obbligo di segnalare alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica.

referto di gara se evidenzia particolari episodi da segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

4. Il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado è coadiuvato da quattro responsabili da lui delegati, scelti tra i componenti del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, ha potere di controllo e facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni, relaziona sull'andamento della manifestazione al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine nella seduta successiva.

5. La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado comporta per i tesserati sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

Maestro di Campo

1. Il Presidente, con l'Ufficio di Presidenza, sentito il Capogruppo arbitri, nominerà quattro (4) giudici arbitro che dovranno ricoprire durante le partite del Calcio fiorentino il ruolo di Maestro di Campo

2. I quattro (4) giudici arbitro che ricopriranno il ruolo del Maestro di Campo dovranno avere i seguenti requisiti:

- specifica competenza della manifestazione;
- riconosciuta integrità morale;
- aver partecipato ad almeno 3 (tre) tornei (anche non consecutivi) con il ruolo di arbitro. I suddetti giudici/arbitro che saranno di volta in volta sorteggiati, alla presenza dei rappresentanti delle Quattro Associazioni di Colore, per rivestire durante le partite del gioco del Calcio Fiorentino, il ruolo del Maestro di Campo, saranno la massima Autorità presente in campo durante le partite;

3. Il sorteggio del giudice/arbitro che dovrà ricoprire il ruolo del Maestro di Campo, avverrà presso l'ufficio del Presidente del Calcio Fiorentino ventiquattrore prima dello svolgimento di ogni partita di semifinale e di finale, alla presenza dei Presidenti dei Quattro colori o loro delegati;

4. Gli altri 3 giudici/arbitro, sorteggiati contestualmente e con le modalità di cui al precedente punto 1, dovranno ricoprire uno il ruolo di giudice/arbitro, gli altri due il ruolo di aiutanti/arbitro;

5. Il primo giudice arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio delle altre partite del torneo, il secondo giudice/arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio della partita di finale, di conseguenza il ruolo di giudice/arbitro dovrà seguire le stesse modalità di sorteggio del giudice/arbitro/maestro di campo.

6. Come massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle Squadre, sovrintende al corretto svolgimento della Partita e alla corretta

3. In occasione delle Partite, ha facoltà di redigere il referto di gara se evidenzia particolari episodi da segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

4. Il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado è coadiuvato da quattro responsabili da lui delegati, scelti tra i componenti del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, ha potere di controllo e facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni, relaziona sull'andamento della manifestazione al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine nella seduta successiva.

5. La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado comporta per i tesserati sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

Maestro di Campo

1. Il Presidente, con l'Ufficio di Presidenza, sentito il Capogruppo arbitri, nominerà quattro (4) giudici arbitro che dovranno ricoprire durante le partite del Calcio fiorentino il ruolo di Maestro di Campo

2. I quattro (4) giudici arbitro che ricopriranno il ruolo del Maestro di Campo dovranno avere i seguenti requisiti:

- specifica competenza della manifestazione;
- riconosciuta integrità morale;
- aver partecipato ad almeno 3 (tre) tornei (anche non consecutivi) con il ruolo di arbitro. I suddetti giudici/arbitro che saranno di volta in volta sorteggiati, alla presenza dei rappresentanti delle Quattro Associazioni di Colore, per rivestire durante le partite del gioco del Calcio Fiorentino, il ruolo del Maestro di Campo, saranno la massima Autorità presente in campo durante le partite;

3. Il sorteggio del giudice/arbitro che dovrà ricoprire il ruolo del Maestro di Campo, avverrà presso l'ufficio del Presidente del Calcio Fiorentino ventiquattrore prima dello svolgimento di ogni partita di semifinale e di finale, alla presenza dei Presidenti dei Quattro colori o loro delegati;

4. Gli altri 3 giudici/arbitro, sorteggiati contestualmente e con le modalità di cui al precedente punto 1, dovranno ricoprire uno il ruolo di giudice/arbitro, gli altri due il ruolo di aiutanti/arbitro;

5. Il primo giudice arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio delle altre partite del torneo, il secondo giudice/arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio della partita di finale, di conseguenza il ruolo di giudice/arbitro dovrà seguire le stesse modalità di sorteggio del giudice/arbitro/maestro di campo.

6. Come massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle Squadre, sovrintende al

applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso;

7. ABROGATO

8. Verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea;

9. Ha il compito e la responsabilità di verifica e convalida delle decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce). Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- Comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- Fazzoletto rosso alzato davanti al Calciante per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- Le due braccia alzate e tese, caccia valida.
- Le due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida.

10. Si avvarrà, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

11. Redige il verbale delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado, nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Vice Maestro di Campo

1. Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice Maestro di Campo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Capogruppo arbitri.

3. Possono accedere a questo ruolo sia coloro che sono rispondenti a quanto previsto per il ruolo di Maestro di Campo, sia chi appartiene al gruppo degli Arbitri con esperienza specifica di almeno cinque tornei nel Calcio Fiorentino.

4. E' sottoposto all'obbligo di redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 successive alla partita.

Giudice Commissario

1. Il Giudice Commissario, coadiuvato dal capogruppo degli arbitri, è responsabile presso il Calcio Fiorentino sia della copertura arbitrale delle partite, sia per quanto riguarda il Giudice Arbitro, i due Aiutanti Arbitro e i Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, la sua Carica ha validità annuale e può essere rinominato.

2. Il Giudice Commissario si avvarrà della collaborazione

corretto svolgimento della Partita e alla corretta applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso;

7. ABROGATO

8. Verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea;

9. Ha il compito e la responsabilità di verifica e convalida delle decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce). Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- Comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- Fazzoletto rosso alzato davanti al Calciante per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- Le due braccia alzate e tese, caccia valida.
- Le due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida.

10. Si avvarrà, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

11. Redige il verbale delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado, nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Vice Maestro di Campo

1. Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice Maestro di Campo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Capogruppo arbitri.

3. Possono accedere a questo ruolo sia coloro che sono rispondenti a quanto previsto per il ruolo di Maestro di Campo, sia chi appartiene al gruppo degli Arbitri con esperienza specifica di almeno cinque tornei nel Calcio Fiorentino.

4. E' sottoposto all'obbligo di redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 successive alla partita.

Giudice Commissario

1. Il Giudice Commissario, coadiuvato dal capogruppo degli arbitri, è responsabile presso il Calcio Fiorentino sia della copertura arbitrale delle partite, sia per quanto riguarda il Giudice Arbitro, i due Aiutanti Arbitro e i Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, la sua Carica ha validità annuale e può essere rinominato.

di quattro persone designate, per tutta la durata del Torneo di San Giovanni, dalle quattro squadre; detti collaboratori assisteranno alle partite dal podio riservato al Giudice Commissario.

3. Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

4. Ha l'obbligo di redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Gruppo degli Arbitri

1. I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere iscritti nel proprio gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

2. Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Tesseramento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- Abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto.

- L'assenza di significative sanzioni disciplinari.

- Profonda conoscenza ed esperienza del Gioco del Calcio Fiorentino, acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo e delle Associazioni di Colore.

3. Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato del Calcio Fiorentino.

4. Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che avrà il ruolo di designatore il quale, sentito il Maestro di Campo, provvede alle nomine per ogni incarico e partita.

5. Possono accedere al ruolo di Vice Maestro di Campo coloro che hanno maturato esperienza specifica in almeno cinque tornei di Calcio Fiorentino.

6. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

7. Le designazioni comprensive di due riserve devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino 2 giorni, non oltre, prima della partita.

8. E' cura del loro Responsabile concordare col Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina le attrezzature più idonee per l'espletamento del loro ruolo.

2. Il Giudice Commissario si avvarrà della collaborazione di quattro persone designate, per tutta la durata del Torneo di San Giovanni, dalle quattro squadre; detti collaboratori assisteranno alle partite dal podio riservato al Giudice Commissario.

3. Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

4. Ha l'obbligo di redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Gruppo degli Arbitri

1. I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere iscritti nel proprio gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

2. Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Tesseramento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- Abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto.

- L'assenza di significative sanzioni disciplinari.

- Profonda conoscenza ed esperienza del Gioco del Calcio Fiorentino, acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo e delle Associazioni di Colore.

3. Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato del Calcio Fiorentino.

4. Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che avrà il ruolo di designatore il quale, sentito il Maestro di Campo, provvede alle nomine per ogni incarico e partita.

5. Possono accedere al ruolo di Vice Maestro di Campo coloro che hanno maturato esperienza specifica in almeno cinque tornei di Calcio Fiorentino.

6. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

7. Le designazioni comprensive di due riserve devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino 2 giorni, non oltre, prima della partita.

8. E' cura del loro Responsabile concordare col Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina le attrezzature più idonee per l'espletamento del loro ruolo.

Giudice Arbitro

1. Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice Arbitro deve essere iscritto nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. È designato, per competenza e conoscenza dal Responsabile del Gruppo Arbitri, secondo i criteri previsti dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.
4. È colui che s'incarica di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati nei cartellini con i Calcianti presenti in Campo in occasione della Partita, ne dà conferma al Maestro di Campo e a lui comunica eventuali difformità.
5. Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, e quant'altro possa non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico e di Disciplina in materia di sicurezza, informandone il Maestro di Campo per l'adozione dei necessari provvedimenti.
6. È suo compito specifico la gestione della partita, d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, la sua conduzione e interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento, segue costantemente ogni azione di gioco al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, rimette in gioco la palla dopo ogni interruzione da lui comandata, con tempestività e autorità evitando inutili temporeggiamenti e sottraendosi ad ogni discussione con i presenti in Campo.
7. Ha l'obbligo di redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

Aiutanti Arbitro

1. Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Aiutanti Arbitro devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Si adopereranno a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.
4. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento Gioco.
5. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente

Giudice Arbitro

1. Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice Arbitro deve essere iscritto nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. È designato, per competenza e conoscenza dal Responsabile del Gruppo Arbitri, secondo i criteri previsti dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.
4. È colui che s'incarica di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati nei cartellini con i Calcianti presenti in Campo in occasione della Partita, ne dà conferma al Maestro di Campo e a lui comunica eventuali difformità.
5. Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, e quant'altro possa non essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Tecnico e di Disciplina in materia di sicurezza, informandone il Maestro di Campo per l'adozione dei necessari provvedimenti.
6. È suo compito specifico la gestione della partita, d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, la sua conduzione e interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento, segue costantemente ogni azione di gioco al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, rimette in gioco la palla dopo ogni interruzione da lui comandata, con tempestività e autorità evitando inutili temporeggiamenti e sottraendosi ad ogni discussione con i presenti in Campo.
7. Ha l'obbligo di redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

Aiutanti Arbitro

1. Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Aiutanti Arbitro devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Si adopereranno a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.
4. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento Gioco.
5. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente

quanto da loro rilevato durante il suo svolgimento consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Giudici di Linea

1. I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice di Linea devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando chiaramente e con decisione l'uscita del pallone dal terreno di gioco, indicando a chi spetta la sua rimessa in gioco.
4. Hanno la responsabilità di controllare ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento per i Calcianti e le altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando quanto sopra al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta interpretazione di quegli episodi d'importanza rilevante (assegnazione di cacce e mezze cacce).
5. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse. Il loro tempestivo intervento, oltre che evidenziare la costante attenzione necessaria durante la partita, ha lo scopo di evitare il dilagare d'episodi violenti ed estranei al gioco.
6. In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione oltre che il verificarsi di pericolosi equivoci.
7. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Maggiore Generale Sergente delle Milizie

1. Il Maggiore Generale Sergente delle Milizie è il Nobile Comandante di tutte le Milizie Fiorentine sia a piedi che a cavallo; egli fa parte del Gruppo dei Nobili insieme all'Araldo della Signoria, ai quattro Commissari di Quartiere e a tutti i nobili cavalieri; è inoltre Capogruppo del Gruppo dei Nobili riguardo alla sua composizione, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione

quanto da loro rilevato durante il suo svolgimento consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Giudici di Linea

1. I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Per poter accedere al ruolo di Giudice di Linea devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).
3. Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando chiaramente e con decisione l'uscita del pallone dal terreno di gioco, indicando a chi spetta la sua rimessa in gioco.
4. Hanno la responsabilità di controllare ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento per i Calcianti e le altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando quanto sopra al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta interpretazione di quegli episodi d'importanza rilevante (assegnazione di cacce e mezze cacce).
5. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse. Il loro tempestivo intervento, oltre che evidenziare la costante attenzione necessaria durante la partita, ha lo scopo di evitare il dilagare d'episodi violenti ed estranei al gioco.
6. In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione oltre che il verificarsi di pericolosi equivoci.
7. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

8 Ogni rapporto tra le figure di ordine durante lo svolgimento della manifestazione potrà avvenire anche attraverso l'uso di strumenti tecnici di comunicazione a distanza.

Maggiore Generale Sergente delle Milizie

1. Il Maggiore Generale Sergente delle Milizie è il Nobile Comandante di tutte le Milizie Fiorentine sia a piedi che a cavallo; egli fa parte del Gruppo dei Nobili insieme all'Araldo della Signoria, ai quattro Commissari di Quartiere e a tutti i nobili cavalieri; è inoltre Capogruppo del Gruppo dei Nobili riguardo alla sua composizione, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

connessa.

2. Coordina e sovrintende all'ordine della Piazza, e interviene, sentito il Maestro di Campo, con i mezzi a sua disposizione (Famigli di Quartiere) affinché siano rispettate le indicazioni disciplinari provenienti dal Campo.

3. E' autorizzato a redigere referto di gara se deve segnalare episodi degni di rilievo da Lui evidenziati consegnandolo al Maestro di campo nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Figure Singole, e Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Le Figure Singole rappresentano le categorie sociali più elevate del Popolo Fiorentino e sono quindi il simbolo della comunità.

2. Prendono parte al Corteo Storico secondo l'ordine sancito dall'art. 3 del regolamento e sono responsabili della cura e tenuta dei propri costumi se ed in quanto a loro affidati.

3. Ogni Gruppo del Corteo Storico della Repubblica è diretto dal Capogruppo che è responsabile riguardo alla composizione del Gruppo, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

4. All'inizio della partita liberano il campo e si dispongono ai bordi dello stesso e negli spazi a loro destinati, con i loro Gruppi, e quindi presenziando alla partita partecipano attivamente al corretto e regolare svolgimento della manifestazione.

5. E' affidato al Capitano di Guardia del distretto e del Contado, nonché Direttore del Corteo Storico, il compito di individuare e specificare nell'ambito della manifestazione i ruoli e le competenze di ogni Figura o Gruppo di figuranti.

6. I Capigruppo eletti dai figuranti del loro gruppo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili senza eccezione alcuna.

7. La procedura per l'elezione dei Capigruppo è stabilita dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e possono parteciparvi tutti gli iscritti di ogni Gruppo in regola con il tesseramento.

8. La non ottemperanza a quanto previsto da ogni singolo ruolo prevede la segnalazione, da parte dei Presidenti Competenti alla Commissione Disciplinare per gli accertamenti necessari e le eventuali sanzioni.

ART. 6 Identificazione dei Quartieri Storici, dei Gruppi del Corteo Storico, definizione dei ruoli istituzionali per i dirigenti delle Associazioni di Colore e dei Capogruppo del Corteo Storico. I Calcianti. I Famigli di Quartiere.

1. I Colori sono identificati con i quattro Rioni dell'antico centro storico della città corrispondenti agli Azzurri per S. Croce, Bianchi per S. Spirito, Rossi per S.M. Novella e Verdi per S. Giovanni. I quartieri della città, che per

2. Coordina e sovrintende all'ordine della Piazza, e interviene, sentito il Maestro di Campo, con i mezzi a sua disposizione (Famigli di Quartiere) affinché siano rispettate le indicazioni disciplinari provenienti dal Campo.

3. E' autorizzato a redigere referto di gara se deve segnalare episodi degni di rilievo da Lui evidenziati consegnandolo al Maestro di campo nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Figure Singole, e Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Le Figure Singole rappresentano le categorie sociali più elevate del Popolo Fiorentino e sono quindi il simbolo della comunità.

2. Prendono parte al Corteo Storico secondo l'ordine sancito dall'art. 3 del regolamento e sono responsabili della cura e tenuta dei propri costumi se ed in quanto a loro affidati.

3. Ogni Gruppo del Corteo Storico della Repubblica è diretto dal Capogruppo che è responsabile riguardo alla composizione del Gruppo, alla disciplina dello stesso e ad ogni altra questione connessa.

4. All'inizio della partita liberano il campo e si dispongono ai bordi dello stesso e negli spazi a loro destinati, con i loro Gruppi, e quindi presenziando alla partita partecipano attivamente al corretto e regolare svolgimento della manifestazione.

5. E' affidato al Capitano di Guardia del distretto e del Contado, nonché Direttore del Corteo Storico, il compito di individuare e specificare nell'ambito della manifestazione i ruoli e le competenze di ogni Figura o Gruppo di figuranti.

6. I Capigruppo eletti dai figuranti del loro gruppo restano in carica 5 anni e sono rieleggibili senza eccezione alcuna.

7. La procedura per l'elezione dei Capigruppo è stabilita dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e possono parteciparvi tutti gli iscritti di ogni Gruppo in regola con il tesseramento.

8. La non ottemperanza a quanto previsto da ogni singolo ruolo prevede la segnalazione, da parte dei Presidenti Competenti alla Commissione Disciplinare per gli accertamenti necessari e le eventuali sanzioni.

ART. 6 Identificazione dei Quartieri Storici, dei Gruppi del Corteo Storico, definizione dei ruoli istituzionali per i dirigenti delle Associazioni di Colore e dei Capogruppo del Corteo Storico. I Calcianti. I Famigli di Quartiere.

1. I Colori sono identificati con i quattro Rioni dell'antico centro storico della città corrispondenti agli Azzurri per S. Croce, Bianchi per S. Spirito, Rossi per S.M. Novella e

progressivo consolidamento sociale sono identificati ai quattro Colori storici, sono in ordine: La Circoscrizione 2 con i Verdi, La Circoscrizione 3 con i Bianchi, La Circoscrizione 4 con i Rossi e La Circoscrizione 5 con gli Azzurri, territorialmente pertinenti al Quartiere.

2. La Circoscrizione 1 - centro storico – cui non è stata associato nessun Quartiere Storico, ha facoltà di nominare un consigliere per il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e partecipare quindi alle sessioni di lavoro, con diritto di voto.

3. L'attività delle Associazioni di Colore sarà svolta utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale oltre ad altri eventuali mezzi propri, con autonomia amministrativa e finanziaria e quindi senza responsabilità alcuna, per tali aspetti, per il Comitato del Calcio Fiorentino e quindi per l'Amministrazione Comunale.

4. Le Associazioni di Colore devono essere costituite con atto pubblico e secondo le norme previste dagli artt. 14 e seguenti del Cod. Civ. e lo statuto dovrà essere conforme alle norme del presente regolamento previste per le Associazioni di Colore e per la rappresentatività dei propri organi deliberanti. I Consigli delle Associazioni di Colore garantiranno, comunque, che tutti i cittadini interessati alle Associazioni stesse, partecipino all'elezione delle cariche dirigenziali prevedendo che le cariche sociali debbano essere sempre espressioni dell'assemblea dei soci che procedono con metodo democratico allo sviluppo dei lavori.

5. Le Assemblee elettive delle Associazioni di Colore provvederanno alla nomina delle seguenti figure istituzionali:

Presidente

Vice Presidente

Capitano

Alfiere

Consiglieri

Allenatore

(che ne compongono il Consiglio Direttivo)

Gli iscritti ai Gruppi del Corteo Storico nominano la seguente figura:

Capogruppo (Per ogni Gruppo di Figuranti, di cui ne è responsabile)

6. Obiettivo comune è il corretto svolgimento delle attività previste dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato del gioco del Calcio Fiorentino al fine della diffusione dell'immagine di Firenze in Italia e nel mondo. A tale scopo:

- gli Statuti delle Associazioni di Colore prevedono la programmazione e la realizzazione delle proprie attività d'intesa con il Comune;

- il contributo comunale è corrisposto soltanto alle Associazioni di Colore i cui componenti del Consiglio Direttivo abbiano ricevuto il gradimento da parte del

Verdi per S. Giovanni. I quartieri della città, che per progressivo consolidamento sociale sono identificati ai quattro Colori storici, sono in ordine: La Circoscrizione 2 con i Verdi, La Circoscrizione 3 con i Bianchi, La Circoscrizione 4 con i Rossi e La Circoscrizione 5 con gli Azzurri, territorialmente pertinenti al Quartiere.

2. La Circoscrizione 1 - centro storico – cui non è stata associato nessun Quartiere Storico, ha facoltà di nominare un consigliere per il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e partecipare quindi alle sessioni di lavoro, con diritto di voto.

3. L'attività delle Associazioni di Colore sarà svolta utilizzando le strutture ed i mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale oltre ad altri eventuali mezzi propri, con autonomia amministrativa e finanziaria e quindi senza responsabilità alcuna, per tali aspetti, per il Comitato del Calcio Fiorentino e quindi per l'Amministrazione Comunale.

4. Le Associazioni di Colore devono essere costituite con atto pubblico e secondo le norme previste dagli artt. 14 e seguenti del Cod. Civ. e lo statuto dovrà essere conforme alle norme del presente regolamento previste per le Associazioni di Colore e per la rappresentatività dei propri organi deliberanti. I Consigli delle Associazioni di Colore garantiranno, comunque, che tutti i cittadini interessati alle Associazioni stesse, partecipino all'elezione delle cariche dirigenziali prevedendo che le cariche sociali debbano essere sempre espressioni dell'assemblea dei soci che procedono con metodo democratico allo sviluppo dei lavori.

5. Le Assemblee elettive delle Associazioni di Colore provvederanno alla nomina delle seguenti figure istituzionali:

Presidente

Vice Presidente

Capitano

Alfiere

Consiglieri

Allenatore

(che ne compongono il Consiglio Direttivo)

Gli iscritti ai Gruppi del Corteo Storico nominano la seguente figura:

Capogruppo (Per ogni Gruppo di Figuranti, di cui ne è responsabile)

6. Obiettivo comune è il corretto svolgimento delle attività previste dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato del gioco del Calcio Fiorentino al fine della diffusione dell'immagine di Firenze in Italia e nel mondo. A tale scopo:

- gli Statuti delle Associazioni di Colore prevedono la programmazione e la realizzazione delle proprie attività d'intesa con il Comune;

- il contributo comunale è corrisposto soltanto alle Associazioni di Colore i cui componenti del Consiglio

Comune;

- i componenti del Consiglio direttivo e il Capogruppo di cui al precedente comma 5 garantiscono come proprio dovere il perseguimento delle finalità proprie del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino;

- il Comune può revocare tutto o parte del Contributo per l'anno in corso e/o per l'anno successivo, qualora ravvisi una o più violazioni del presente articolo da parte dell'Associazione o di una delle figure istituzionali.

7. Legittimati a ricoprire le cariche sociali relative ai ruoli sopra descritti sono tutti coloro che, in regola con quanto contemplato dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, saranno eletti dai propri Gruppi e Associazioni in apposita assemblea quinquennale nella quale siano presenti, di persona, non meno di 1/3 (un terzo) degli iscritti, in regola con gli obblighi associativi, ed aventi diritto al voto. Le Associazioni ed i Gruppi dovranno, nel termine di giorni venti dall'effettuazione dell'Assemblea, depositare presso la Segreteria del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine copia integrale del verbale della stessa, con indicati i nomi dei Soci, ovvero gli iscritti ad ogni Gruppo, partecipanti e firmata dal Presidente o Capogruppo uscente, dal nuovo Consiglio e dal Presidente o Capigruppo eletti. Entro quindici giorni dal deposito il Comune comunica l'eventuale mancato gradimento di uno o più membri del Consiglio direttivo. In caso di silenzio il gradimento si considera espresso

8. Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni, di norma non sono ammesse scadenze diverse per procedere al rinnovo delle cariche, eventuali deroghe saranno autorizzate dal Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino secondo la specifica competenza a seguito di motivata richiesta da parte degli interessati.

9. Sono consentite sostituzioni in caso di motivate rinunce, squalifiche o radiazioni dai ruoli del Calcio Fiorentino, nonché in caso di mancato gradimento da parte del Comune, attingendo dalla lista dei non eletti per ciascun' Assemblea elettiva, risultanti dai verbali presentati nei termini di cui al precedente comma 6.

10. In deroga a quanto sopra il ruolo di Presidente d'Associazione di Colore del Quartiere Storico è sostituibile esclusivamente dal Vice Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di un residuo di mandato superiore ad un anno sarà possibile procedere alla nomina di un nuovo Presidente e del relativo Consiglio. I ruoli di Capitano e d'Alfiere possono essere sostituiti solo ed esclusivamente da coloro che, nei verbali presentati all'Amministrazione Comunale, sono eletti come Consiglieri del proprio Colore.

11. Le persone nominate nelle cariche, una volta elette, dovranno presenziare alla Cerimonia d'Investitura che si svolgerà alla presenza del Sindaco di Firenze, nella quale dovranno prestare promessa d'osservanza di fronte alla Città del presente Regolamento d'Organizzazione e di Disciplina. Della cerimonia sarà redatto verbale con la sottoscrizione di tutte le parti. La Cerimonia d'Investitura si terrà di norma in occasione del Capodanno Fiorentino,

Direttivo abbiano ricevuto il gradimento da parte del Comune;

- i componenti del Consiglio direttivo e il Capogruppo di cui al precedente comma 5 garantiscono come proprio dovere il perseguimento delle finalità proprie del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino;

- il Comune può revocare tutto o parte del Contributo per l'anno in corso e/o per l'anno successivo, qualora ravvisi una o più violazioni del presente articolo da parte dell'Associazione o di una delle figure istituzionali.

7. Legittimati a ricoprire le cariche sociali relative ai ruoli sopra descritti sono tutti coloro che, in regola con quanto contemplato dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, saranno eletti dai propri Gruppi e Associazioni in apposita assemblea quinquennale nella quale siano presenti, di persona, non meno di 1/3 (un terzo) degli iscritti, in regola con gli obblighi associativi, ed aventi diritto al voto. Le Associazioni ed i Gruppi dovranno, nel termine di giorni venti dall'effettuazione dell'Assemblea, depositare presso la Segreteria del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine copia integrale del verbale della stessa, con indicati i nomi dei Soci, ovvero gli iscritti ad ogni Gruppo, partecipanti e firmata dal Presidente o Capogruppo uscente, dal nuovo Consiglio e dal Presidente o Capigruppo eletti. Entro quindici giorni dal deposito il Comune comunica l'eventuale mancato gradimento di uno o più membri del Consiglio direttivo. In caso di silenzio il gradimento si considera espresso

8. Le cariche hanno la durata di 5 (cinque) anni, di norma non sono ammesse scadenze diverse per procedere al rinnovo delle cariche, eventuali deroghe saranno autorizzate dal Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino secondo la specifica competenza a seguito di motivata richiesta da parte degli interessati.

9. Sono consentite sostituzioni in caso di motivate rinunce, squalifiche o radiazioni dai ruoli del Calcio Fiorentino, nonché in caso di mancato gradimento da parte del Comune, attingendo dalla lista dei non eletti per ciascun' Assemblea elettiva, risultanti dai verbali presentati nei termini di cui al precedente comma 6.

10. In deroga a quanto sopra il ruolo di Presidente d'Associazione di Colore del Quartiere Storico è sostituibile esclusivamente dal Vice Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di un residuo di mandato superiore ad un anno sarà possibile procedere alla nomina di un nuovo Presidente e del relativo Consiglio. I ruoli di Capitano e d'Alfiere possono essere sostituiti solo ed esclusivamente da coloro che, nei verbali presentati all'Amministrazione Comunale, sono eletti come Consiglieri del proprio Colore.

11. Le persone nominate nelle cariche, una volta elette, dovranno presenziare alla Cerimonia d'Investitura che si svolgerà alla presenza del Sindaco di Firenze, nella quale dovranno prestare promessa d'osservanza di fronte alla Città del presente Regolamento d'Organizzazione e di Disciplina. Della cerimonia sarà redatto verbale con la sottoscrizione di tutte le parti. La Cerimonia d'Investitura

che cade il 25 di Marzo, ed avrà cadenza quinquennale ugualmente alla legislatura Comunale.

12. Alla scadenza quinquennale delle cariche le Associazioni dovranno procedere nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la fine del mandato, alla convocazione delle nuove assemblee elettive.

ART. 7 Specifica dei ruoli istituzionali

Presidente dell'Associazione di Colore

1. Può essere eletto Presidente qualsiasi Socio dell'Associazione di Colore che sia in regola con quanto previsto dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, e che abbia dimostrato specechiata rettitudine morale e garanzie d'affidabilità economica. E' considerato motivo d'ineleggibilità l'esistenza di contenziosi e/o procedimenti, anche di carattere amministrativo, pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Firenze, oltre che di quanto già previsto dal presente regolamento in materia di tesseramento (art.12).

2. Il Presidente eletto di un Associazione di Colore del Quartiere Storico è il responsabile legale della stessa, quindi ne esprime la maggiore rappresentatività, la sua nomina è il momento più alto nella costruzione dell'identità dell'Associazione; è compito principale del Presidente attivare tutte le risorse e potenzialità dell'Associazione al fine di garantire l'adempimento dei propri doveri costitutivi, con particolare riferimento alla disputa dei Tornei di Calcio Fiorentino e la partecipazione a tutte le manifestazioni e attività che fanno parte del programma redatto dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine. Il suo operato è sottoposto alla verifica congiunta del Sindaco o suo delegato e del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

3. Il Presidente è personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della conduzione dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è il custode delle tradizioni, dell'integrità, della moralità dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è colui che rappresenta la stessa e i propri iscritti di fronte alla Presidenza del Calcio Fiorentino, al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e all'Amministrazione Comunale.

4. Salvo quanto disposto a proposito del ruolo di Capitano, in nessun caso è consentito l'intervento d'altri Consiglieri o di altri iscritti nei rapporti con le Istituzioni sopra citate.

5. È il custode e responsabile del Libro dei Soci, che ha l'obbligo di aggiornare e di fornirne annualmente copia al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

6. Il Presidente dell'Associazione di Colore dovrà relazionare periodicamente al Presidente del Consiglio Circoscrizionale dell'Amministrazione Comunale (Circoscrizioni 2-3-4-5) d'appartenenza, sulle attività e le iniziative promosse dall'Associazione, il quale avrà il compito di verificarne la fattibilità, oltre all'operato

si terrà di norma in occasione del Capodanno Fiorentino, che cade il 25 di Marzo, ed avrà cadenza quinquennale ugualmente alla legislatura Comunale.

12. Alla scadenza quinquennale delle cariche le Associazioni dovranno procedere nei 60 (sessanta) giorni antecedenti la fine del mandato, alla convocazione delle nuove assemblee elettive.

ART. 7 Specifica dei ruoli istituzionali

Presidente dell'Associazione di Colore

1. Può essere eletto Presidente qualsiasi Socio dell'Associazione di Colore che sia in regola con quanto previsto dal presente Regolamento in materia di tesseramenti, e che abbia dimostrato specechiata rettitudine morale e garanzie d'affidabilità economica. E' considerato motivo d'ineleggibilità l'esistenza di contenziosi e/o procedimenti, anche di carattere amministrativo, pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Firenze, oltre che di quanto già previsto dal presente regolamento in materia di tesseramento (art.12).

2. Il Presidente eletto di un Associazione di Colore del Quartiere Storico è il responsabile legale della stessa, quindi ne esprime la maggiore rappresentatività, la sua nomina è il momento più alto nella costruzione dell'identità dell'Associazione; è compito principale del Presidente attivare tutte le risorse e potenzialità dell'Associazione al fine di garantire l'adempimento dei propri doveri costitutivi, con particolare riferimento alla disputa dei Tornei di Calcio Fiorentino e la partecipazione a tutte le manifestazioni e attività che fanno parte del programma redatto dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine. Il suo operato è sottoposto alla verifica congiunta del Sindaco o suo delegato e del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

3. Il Presidente è personalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale della conduzione dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è il custode delle tradizioni, dell'integrità, della moralità dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico, è colui che rappresenta la stessa e i propri iscritti di fronte alla Presidenza del Calcio Fiorentino, al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e all'Amministrazione Comunale.

4. Salvo quanto disposto a proposito del ruolo di Capitano, in nessun caso è consentito l'intervento d'altri Consiglieri o di altri iscritti nei rapporti con le Istituzioni sopra citate.

5. È il custode e responsabile del Libro dei Soci, che ha l'obbligo di aggiornare e di fornirne annualmente copia al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

6. Il Presidente dell'Associazione di Colore dovrà relazionare periodicamente al Presidente del Consiglio Circoscrizionale dell'Amministrazione Comunale (Circoscrizioni 2-3-4-5) d'appartenenza, sulle attività e le iniziative promosse dall'Associazione, il quale avrà il

degli iscritti nell'ambito del programma delle iniziative congiuntamente concordate per l'inserimento dell'Associazione nella vita e nelle attività del Quartiere.

7. Il programma di tali attività è elaborato congiuntamente dal Consiglio dell'Associazione di Colore e dal Consiglio Circoscrizionale, esso è presentato all'Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre d'ogni anno.

8. La presentazione, la conseguente attuazione del programma e la successiva rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo è presupposto vincolante per la concessione dei contributi Comunali annuali per le attività dell'Associazione.

9. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio Circoscrizionale di tutti quei problemi, oltre a quelli di carattere logistico, che possono condizionare, rallentare o addirittura impedire l'esercizio della propria attività istituzionale. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvederà ad attivare le risorse di cui dispone per la risoluzione dei problemi a lui segnalati.

10. ABROGATO

Vice Presidente

1. Sostituisce e rappresenta, in caso di giustificata assenza, il Presidente dell'Associazione di colore del Quartiere Storico in tutte le attività, compiti, mansioni, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, condividendo col Presidente le conseguenti responsabilità di fronte all'Amministrazione Comunale.

2. ABROGATO

Capitano

1. Il Capitano dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha la delega del suo Presidente, a rappresentare il proprio Colore di fronte al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine, al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e all'Amministrazione Comunale ad ogni manifestazione cui partecipa la propria Associazione.

2. Può essere eletto esclusivamente dai Soci della propria Associazione ed è membro di diritto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Per la nomina a Capitano del proprio Colore occorre essere in possesso dei requisiti previsti per i calcianti all'art.12 del presente Regolamento e di aver disputato con il proprio Colore almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla carica di Capitano, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che il candidato abbia già rivestito precedentemente questa carica per il proprio colore e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per il proprio Colore, è la massima autorità di parte presente in campo, durante gli incontri dei Tornei, in occasione delle uscite del proprio Colore, anche per partecipazioni solamente rappresentative.

5. Ha la responsabilità e il compito di sovrintendere a

compito di verificarne la fattibilità, oltre all'operato degli iscritti nell'ambito del programma delle iniziative congiuntamente concordate per l'inserimento dell'Associazione nella vita e nelle attività del Quartiere.

7. Il programma di tali attività è elaborato congiuntamente dal Consiglio dell'Associazione di Colore e dal Consiglio Circoscrizionale, esso è presentato all'Amministrazione Comunale entro il 31 Dicembre d'ogni anno.

8. La presentazione, la conseguente attuazione del programma e la successiva rendicontazione entro il 30 aprile dell'anno successivo è presupposto vincolante per la concessione dei contributi Comunali annuali per le attività dell'Associazione.

9. Il Presidente dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha l'obbligo di informare il Presidente del Consiglio Circoscrizionale di tutti quei problemi, oltre a quelli di carattere logistico, che possono condizionare, rallentare o addirittura impedire l'esercizio della propria attività istituzionale. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, provvederà ad attivare le risorse di cui dispone per la risoluzione dei problemi a lui segnalati.

10. ABROGATO

Vice Presidente

1. Sostituisce e rappresenta, in caso di giustificata assenza, il Presidente dell'Associazione di colore del Quartiere Storico in tutte le attività, compiti, mansioni, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, condividendo col Presidente le conseguenti responsabilità di fronte all'Amministrazione Comunale.

2. ABROGATO

Capitano

1. Il Capitano dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha la delega del suo Presidente, a rappresentare il proprio Colore di fronte al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine, al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e all'Amministrazione Comunale ad ogni manifestazione cui partecipa la propria Associazione.

2. Può essere eletto esclusivamente dai Soci della propria Associazione ed è membro di diritto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Per la nomina a Capitano del proprio Colore occorre essere in possesso dei requisiti previsti per i calcianti all'art.12 del presente Regolamento e di aver disputato con il proprio Colore almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla carica di Capitano, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che il candidato abbia già rivestito precedentemente questa carica per il proprio colore e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per il proprio Colore, è la massima autorità di parte presente in campo, durante gli incontri dei Tornei, in occasione delle uscite del proprio Colore, anche per partecipazioni solamente rappresentative.

tutte le procedure che disciplinano le attività della propria squadra, è il tutore morale e materiale, per la propria Associazione, del gioco del Calcio Fiorentino nella sua completezza e tradizione, è il garante del rispetto delle regole del gioco, di cui è perfetto conoscitore e interprete; è colui che, attraverso l'esercizio della sua mansione, favorisce e tutela il rispetto dei regolamenti da parte dei Calcianti, trasmette a loro ogni indicazione, interpretazione o adeguamento del regolamento che il Consiglio Comunale, attraverso il Sindaco il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, ritiene necessario far giungere alle Squadre per un corretto svolgimento delle Partite e di tutte le altre Manifestazioni.

6. Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle Partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

7. Rispetta il regolamento e con il suo irreprensibile atteggiamento contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostra in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e i Giudici di Linea rimandando, nei tempi e nelle sedi opportune, ogni controversia e discussione.

8. In occasione delle partite di Calcio Fiorentino, se presente in Campo nella sola veste di Capitano, dopo aver prestato giuramento sulla Spada del Maestro di Campo, nei modi previsti dal presente Regolamento, si posiziona entro la linea che delimita l'area di Caccia (dieci metri dalla Garitta) e da questa si sposta solo per gravi motivi e non prima di aver chiesto l'autorizzazione alle Figure d'Ordine.

9. Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

10. Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione in campo di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali, è responsabile dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento a quanto previsto in materia d'espulsioni dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

11. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni e pertanto, in caso di mancato rispetto della normativa o dei provvedimenti disposti, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo possano compromettere il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia, immediati, come l'espulsione, sia, in sede di Commissione Disciplinare, la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino. Partecipa a tutti gli incontri, anche informali, su richiesta della Presidenza del Calcio Fiorentino o del Maestro di Campo nonché in ogni altra occasione dove è richiesto il suo contributo; garantisce in ogni caso la propria disponibilità per ogni iniziativa che coinvolge il suo ruolo sia dal punto di vista tecnico sia da quello rappresentativo.

12. È il Rappresentante del proprio Colore autorizzato ad intervenire, in occasione delle riunioni delle Commissioni

5. Ha la responsabilità e il compito di sovrintendere a tutte le procedure che disciplinano le attività della propria squadra, è il tutore morale e materiale, per la propria Associazione, del gioco del Calcio Fiorentino nella sua completezza e tradizione, è il garante del rispetto delle regole del gioco, di cui è perfetto conoscitore e interprete; è colui che, attraverso l'esercizio della sua mansione, favorisce e tutela il rispetto dei regolamenti da parte dei Calcianti, trasmette a loro ogni indicazione, interpretazione o adeguamento del regolamento che il Consiglio Comunale, attraverso il Sindaco il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, ritiene necessario far giungere alle Squadre per un corretto svolgimento delle Partite e di tutte le altre Manifestazioni.

6. Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle Partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

7. Rispetta il regolamento e con il suo irreprensibile atteggiamento contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostra in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e i Giudici di Linea rimandando, nei tempi e nelle sedi opportune, ogni controversia e discussione.

8. In occasione delle partite di Calcio Fiorentino, se presente in Campo nella sola veste di Capitano, dopo aver prestato giuramento sulla Spada del Maestro di Campo, nei modi previsti dal presente Regolamento, si posiziona entro la linea che delimita l'area di Caccia (dieci metri dalla Garitta) e da questa si sposta solo per gravi motivi e non prima di aver chiesto l'autorizzazione alle Figure d'Ordine.

9. Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

10. Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione in campo di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali, è responsabile dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento a quanto previsto in materia d'espulsioni dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

11. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni e pertanto, in caso di mancato rispetto della normativa o dei provvedimenti disposti, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo possano compromettere il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia, immediati, come l'espulsione, sia, in sede di Commissione Disciplinare, la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino. Partecipa a tutti gli incontri, anche informali, su richiesta della Presidenza del Calcio Fiorentino o del Maestro di Campo nonché in ogni altra occasione dove è richiesto il suo contributo; garantisce in ogni caso la propria disponibilità per ogni iniziativa che coinvolge il suo ruolo sia dal punto di vista tecnico sia da quello rappresentativo.

12. È il Rappresentante del proprio Colore autorizzato ad

Disciplinari di Primo e Secondo grado.

13. Il suo mandato dura per 5 (cinque) anni e non è permessa la sua sostituzione, a meno di motivata giustificazione. In caso di sua impossibilità a proseguire il suo mandato, dovrà essere presentata una relazione scritta al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino con la richiesta di sostituzione, con indicato, il nominativo del Candidato (indicato tra i membri del proprio consiglio), la cui nomina è subordinata, oltre ai requisiti sopra indicati, all'accettazione del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

14. La carica di capitano non è compatibile con il ruolo di calciante.

Alfiere

1. È colui che custodisce la Bandiera dell'Associazione, ne rappresenta le insegne in occasione delle cerimonie o manifestazioni ufficiali cui partecipa il proprio Quartiere Storico, è eletto dall'assemblea dei Soci della propria Associazione e quindi è membro di diritto del proprio consiglio direttivo.

2. Nel corso della partita si schiera all'interno della Garitta sostenendo sempre la bandiera del Colore. In nessun caso potrà allontanarsi nel corso delle fasi di gioco dalla Garitta e si sottrae a discussioni con i Calcianti avversari.

3. Ad ogni "Caccia" provvederà a cambiare campo nel più breve tempo possibile, esortando i propri Calcianti a fare lo stesso. In caso di "Caccia" a favore sventolerà la propria Bandiera fino alla Garitta opposta, altrimenti la Bandiera sarà sempre alta ma avvolta.

4. La carica di Alfiere non è compatibile con il ruolo di Calciante.

Consiglieri delle Associazioni di Colore

1. Rappresentano i Soci dell'Associazione di Colore, sostengono le attività della stessa e contribuiscono all'attuazione di quanto previsto dai programmi concordati con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, con il Presidente del Quartiere d'appartenenza e quant'altro da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'Associazione e dei propri iscritti, con particolare attenzione alla tutela dell'aspetto morale e sociale.

2. Partecipano con assiduità alle riunioni di Consiglio concordate dal proprio Presidente, a lui trasmettono ogni indicazione o suggerimento proveniente dai Soci dell'Associazione di Colore.

3. Possono essere eletti nel Consiglio tutti coloro che vogliono partecipare alle attività dello stesso, a condizione che siano iscritti come Soci nella propria

intervenire, in occasione delle riunioni delle Commissioni Disciplinari di Primo e Secondo grado.

13. Il suo mandato dura per 5 (cinque) anni e non è permessa la sua sostituzione, a meno di motivata giustificazione. In caso di sua impossibilità a proseguire il suo mandato, dovrà essere presentata una relazione scritta al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino con la richiesta di sostituzione, con indicato, il nominativo del Candidato (indicato tra i membri del proprio consiglio), la cui nomina è subordinata, oltre ai requisiti sopra indicati, all'accettazione del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

14. La carica di capitano non è compatibile con il ruolo di calciante.

Alfiere

1. È colui che custodisce la Bandiera dell'Associazione, ne rappresenta le insegne in occasione delle cerimonie o manifestazioni ufficiali cui partecipa il proprio Quartiere Storico, è eletto dall'assemblea dei Soci della propria Associazione e quindi è membro di diritto del proprio consiglio direttivo.

2. Nel corso della partita si schiera all'interno della Garitta sostenendo sempre la bandiera del Colore. In nessun caso potrà allontanarsi nel corso delle fasi di gioco dalla Garitta e si sottrae a discussioni con i Calcianti avversari.

3. Ad ogni "Caccia" provvederà a cambiare campo nel più breve tempo possibile, esortando i propri Calcianti a fare lo stesso. In caso di "Caccia" a favore sventolerà la propria Bandiera fino alla Garitta opposta, altrimenti la Bandiera sarà sempre alta ma avvolta.

4. La carica di Alfiere non è compatibile con il ruolo di Calciante.

5. Collabora con il capitano nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 11 della sezione riguardante il capitano a pena di responsabilità e sanzione disciplinare qualora partecipi attivamente al gioco.

Consiglieri delle Associazioni di Colore

1. Rappresentano i Soci dell'Associazione di Colore, sostengono le attività della stessa e contribuiscono all'attuazione di quanto previsto dai programmi concordati con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, con il Presidente del Quartiere d'appartenenza e quant'altro da attuare per la promozione e lo sviluppo dell'Associazione e dei propri iscritti, con particolare attenzione alla tutela dell'aspetto morale e sociale.

2. Partecipano con assiduità alle riunioni di Consiglio concordate dal proprio Presidente, a lui trasmettono ogni indicazione o suggerimento proveniente dai Soci dell'Associazione di Colore.

3. Possono essere eletti nel Consiglio tutti coloro che vogliono partecipare alle attività dello stesso, a condizione che siano iscritti come Soci nella propria

Associazione di Colore.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. La loro nomina è valida per 5 (cinque) anni ed è ammessa la loro sostituzione solo ed esclusivamente con nominativi compresi tra quelli non eletti, in ordine crescente come indicato dal Verbale dell'Assemblea Elettiva dei Soci. In ogni caso, per la composizione del Consiglio dell'Associazione si deve assolutamente rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

7. Non intervengono in nessun caso nei rapporti della propria associazione con gli organi del Calcio Fiorentino né durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive o rappresentative.

8. La carica di Consigliere è compatibile con il ruolo di Calciante.

Allenatore

1. È il responsabile tecnico della preparazione della Squadra che disputa i Tornei, ne cura la preparazione atletica, la disciplina tecnica e trasmette ai Calcianti le sue conoscenze relative al gioco del Calcio Fiorentino.

2. Insegna, ai Calcianti, le regole del gioco e le applica secondo le proprie strategie, rimanendo in ogni caso vincolato da quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Per accedere alla qualifica di Allenatore di Calcio Fiorentino occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere abilitato all'insegnamento di una disciplina sportiva, di qualsiasi ordine e grado;

- Aver disputato, anche con altre Associazioni di Colore, almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla qualifica di Allenatore, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che, il Candidato, abbia già rivestito precedentemente questa carica e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. Coloro che sono in regola con i requisiti necessari per svolgere l'attività di Allenatore, saranno iscritti in un registro tenuto a cura della Segreteria del Calcio Fiorentino, dal quale le Associazioni di Colore dovranno attingere per la scelta del loro Tecnico da presentare all'assemblea dei Soci e successivamente al Consiglio per la nomina.

9. La carica d'Allenatore è incompatibile con ogni altra carica fatta eccezione per quella di Consigliere.

10. L'Allenatore è nominato dal Consiglio di Parte, e può anche essere esterno al Consiglio stesso.

11. Il suo compito istituzionale consiste nel preparare i

Associazione di Colore.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. La loro nomina è valida per 5 (cinque) anni ed è ammessa la loro sostituzione solo ed esclusivamente con nominativi compresi tra quelli non eletti, in ordine crescente come indicato dal Verbale dell'Assemblea Elettiva dei Soci. In ogni caso, per la composizione del Consiglio dell'Associazione si deve assolutamente rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

7. Non intervengono in nessun caso nei rapporti della propria associazione con gli organi del Calcio Fiorentino né durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive o rappresentative.

8. La carica di Consigliere è compatibile con il ruolo di Calciante.

Allenatore

1. È il responsabile tecnico della preparazione della Squadra che disputa i Tornei, ne cura la preparazione atletica, la disciplina tecnica e trasmette ai Calcianti le sue conoscenze relative al gioco del Calcio Fiorentino.

2. Insegna, ai Calcianti, le regole del gioco e le applica secondo le proprie strategie, rimanendo in ogni caso vincolato da quanto previsto dal presente Regolamento.

3. Per accedere alla qualifica di Allenatore di Calcio Fiorentino occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere abilitato all'insegnamento di una disciplina sportiva, di qualsiasi ordine e grado;

- Aver disputato, anche con altre Associazioni di Colore, almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla qualifica di Allenatore, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che, il Candidato, abbia già rivestito precedentemente questa carica e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

7. ABROGATO

8. Coloro che sono in regola con i requisiti necessari per svolgere l'attività di Allenatore, saranno iscritti in un registro tenuto a cura della Segreteria del Calcio Fiorentino, dal quale le Associazioni di Colore dovranno attingere per la scelta del loro Tecnico da presentare all'assemblea dei Soci e successivamente al Consiglio per la nomina.

9. La carica d'Allenatore è incompatibile con ogni altra carica fatta eccezione per quella di Consigliere.

10. L'Allenatore è nominato dal Consiglio di Parte, e può anche essere esterno al Consiglio stesso.

11. Il suo compito istituzionale consiste nel preparare i

Calcianti per le Partite dei Tornei, stimolarne la passione agonistica nonché l'osservanza alle norme del Calcio Fiorentino ed a quelle generali di lealtà sportiva.

12. E' garante nei confronti degli organi del Calcio Fiorentino della presenza in campo della propria squadra durante tutto il periodo di effettuazione delle competizioni. Risponde direttamente anche sotto il profilo disciplinare, per le decisioni dallo stesso assunte in ordine alla presenza ed alla condotta di gara.

13. La sua presenza in campo, se nella sola veste di Allenatore, è finalizzata esclusivamente alla conduzione tecnica della squadra, pertanto non sono tollerate da parte sua ingerenze nel rapporto tra Calcianti, Capitano e Maestro di Campo, inoltre è escluso da qualsiasi intervento nei confronti dell'operato dei Giudici di Gara e dei Giudici di Linea. Durante le partite del Calcio Fiorentino si posiziona lungo la linea laterale del campo di gioco (lato lungo) e da questa non gli è consentito spostarsi, né transitare o sostare in aree diverse del Campo. I due Allenatori delle Squadre in campo si dispongono frontalmente e mai dallo stesso lato di campo.

I Calcianti

1. I Calcianti sono coloro che, con la loro prestazione sportiva, permettono materialmente la rievocazione storica, e il perpetuarsi della tradizione del Gioco del Calcio Fiorentino.

2. Possono accedere a tale ruolo tutti coloro che, in osservanza al presente Regolamento, soddisfano tutti i requisiti richiesti in materia di tesseramento specificati nell'art. 12 del presente regolamento.

3. Questo ruolo, oltre alle necessarie doti atletiche, richiede anche una precisa conoscenza delle regole di gioco, dei ruoli delle Figure d'Ordine e delle loro competenze. Sarà cura dei Capitani e degli Allenatori delle Squadre preparare al meglio i propri atleti sotto il profilo tecnico.

4. E' responsabilità diretta di ogni Calciante, la tutela dell'immagine della propria Associazione, che con il proprio comportamento contribuirà a mantenere integra e affidabile.

5. Il comportamento dei calcianti sia nel Corteo Storico della Repubblica sia durante lo svolgimento della Partita, deve rispecchiare i comandi e le indicazioni previste dai Codici del 1688, e che sono improntate al rispetto dei valori della fiorentinità, della nobiltà e della cavalleria.

6. A loro è richiesto il massimo impegno nei confronti della Manifestazione, considerando un non comune privilegio vestire i Colori dell'Associazione di appartenenza, dovranno trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esalto che anima le loro gesta.

7. Il comportamento con gli avversari dovrà sempre e comunque essere rispettoso e mai antisportivo, ed ogni condotta di gioco, per quanto sportivamente e apparentemente violenta, dovrà sempre rispecchiare tale codice d'onore. Ogni comportamento difforme sarà

Calcianti per le Partite dei Tornei, stimolarne la passione agonistica nonché l'osservanza alle norme del Calcio Fiorentino ed a quelle generali di lealtà sportiva.

12. E' garante nei confronti degli organi del Calcio Fiorentino della presenza in campo della propria squadra durante tutto il periodo di effettuazione delle competizioni. Risponde direttamente anche sotto il profilo disciplinare, per le decisioni dallo stesso assunte in ordine alla presenza ed alla condotta di gara.

13. La sua presenza in campo, se nella sola veste di Allenatore, è finalizzata esclusivamente alla conduzione tecnica della squadra, pertanto non sono tollerate da parte sua ingerenze nel rapporto tra Calcianti, Capitano e Maestro di Campo, inoltre è escluso da qualsiasi intervento nei confronti dell'operato dei Giudici di Gara e dei Giudici di Linea. Durante le partite del Calcio Fiorentino si posiziona lungo la linea laterale del campo di gioco (lato lungo) e da questa non gli è consentito spostarsi, né transitare o sostare in aree diverse del Campo. I due Allenatori delle Squadre in campo si dispongono frontalmente e mai dallo stesso lato di campo.

I Calcianti

1. I Calcianti sono coloro che, con la loro prestazione sportiva, permettono materialmente la rievocazione storica, e il perpetuarsi della tradizione del Gioco del Calcio Fiorentino.

2. Possono accedere a tale ruolo tutti coloro che, in osservanza al presente Regolamento, soddisfano tutti i requisiti richiesti in materia di tesseramento specificati nell'art. 12 del presente regolamento.

3. Questo ruolo, oltre alle necessarie doti atletiche, richiede anche una precisa conoscenza delle regole di gioco, dei ruoli delle Figure d'Ordine e delle loro competenze. Sarà cura dei Capitani e degli Allenatori delle Squadre preparare al meglio i propri atleti sotto il profilo tecnico.

4. E' responsabilità diretta di ogni Calciante, la tutela dell'immagine della propria Associazione, che con il proprio comportamento contribuirà a mantenere integra e affidabile.

5. Il comportamento dei calcianti sia nel Corteo Storico della Repubblica sia durante lo svolgimento della Partita, deve rispecchiare i comandi e le indicazioni previste dai Codici del 1688, e che sono improntate al rispetto dei valori della fiorentinità, della nobiltà e della cavalleria.

6. A loro è richiesto il massimo impegno nei confronti della Manifestazione, considerando un non comune privilegio vestire i Colori dell'Associazione di appartenenza, dovranno trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esalto che anima le loro gesta.

7. Il comportamento con gli avversari dovrà sempre e comunque essere rispettoso e mai antisportivo, ed ogni condotta di gioco, per quanto sportivamente e apparentemente violenta, dovrà sempre rispecchiare tale codice d'onore. Ogni comportamento difforme sarà

segnalato dagli organi competenti e giudicato dalla Commissione Disciplinare per i provvedimenti previsti dall'Art. 16.

Gruppo dei Famigli di Quartiere

1. Sono costituiti da ex Calcianti o Dirigenti ed ex Dirigenti delle Associazioni di Colore e devono appartenere al Gruppo dei Veterani del Calcio Fiorentino.
2. Partecipano attivamente alle Partite e alle Manifestazioni dove è prevista la presenza della loro Squadra, accompagnando i Calcianti durante il Corteo, presidiando gli spazi occupati dalle proprie tifoserie, esercitando la tutela e il controllo dei propri Calcianti quando si allontanano dal Campo a seguito di provvedimento d'espulsione o intervento medico o di altro motivo assimilabile.
3. Nominano un Capogruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, che li coordina e seleziona, il quale sarà individuato tra coloro che danno maggiori garanzie di serietà, competenza e personalità.
4. Rispondono ai comandi del Maggiore Generale Sergente delle Milizie Fiorentine, collaborando comunque con tutte le Figure d'Ordine allo scopo di garantire un corretto svolgimento della Manifestazione.
5. Dovranno essere dotati di adeguato costume, o solo temporaneamente, di adeguato mezzo di identificazione secondo quanto indicato dal Direttore del Corteo che ne curerà l'esatta rispondenza storica e l'allocazione nelle file del Corteo.

ART. 8 Calendario delle Partite e sorteggi

1. La rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino si terrà in due diverse sessioni nei tornei di San Giovanni e di Carnevale, quest'ultimo riservato ai calcianti esordienti e comunque che abbiano partecipato a non più di una partita nel Torneo di San Giovanni. In via eccezionale si potranno anche organizzare altre partite o altri tornei.
2. Le partite del Calcio Fiorentino si svolgono a Firenze nel luogo che l'Amministrazione comunale determinerà anno per anno e che per il Torneo di San Giovanni è piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della partita dell'assedio del 17 febbraio 1530. Il Torneo di Carnevale si svolge generalmente nel mese di febbraio, comunque secondo quanto deliberato dal Comitato per il Gioco del Calcio, sia per quello che riguarda i tempi di esecuzione sia per le modalità di partecipazione.
3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentiti i pareri del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, decide in merito alla partecipazione a tornei, partite, manifestazioni dimostrative che si svolgono fuori Firenze.
4. Per ogni torneo ogni anno saranno effettuate almeno tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria.
5. Le partite si svolgeranno secondo il seguente

segnalato dagli organi competenti e giudicato dalla Commissione Disciplinare per i provvedimenti previsti dall'Art. 16.

Gruppo dei Famigli di Quartiere

1. Sono costituiti da ex Calcianti o Dirigenti ed ex Dirigenti delle Associazioni di Colore e devono appartenere al Gruppo dei Veterani del Calcio Fiorentino.
2. Partecipano attivamente alle Partite e alle Manifestazioni dove è prevista la presenza della loro Squadra, accompagnando i Calcianti durante il Corteo, presidiando gli spazi occupati dalle proprie tifoserie, esercitando la tutela e il controllo dei propri Calcianti quando si allontanano dal Campo a seguito di provvedimento d'espulsione o intervento medico o di altro motivo assimilabile.
3. Nominano un Capogruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, che li coordina e seleziona, il quale sarà individuato tra coloro che danno maggiori garanzie di serietà, competenza e personalità.
4. Rispondono ai comandi del Maggiore Generale Sergente delle Milizie Fiorentine, collaborando comunque con tutte le Figure d'Ordine allo scopo di garantire un corretto svolgimento della Manifestazione.
5. Dovranno essere dotati di adeguato costume, o solo temporaneamente, di adeguato mezzo di identificazione secondo quanto indicato dal Direttore del Corteo che ne curerà l'esatta rispondenza storica e l'allocazione nelle file del Corteo.

ART. 8 Calendario delle Partite e sorteggi

1. La rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino si terrà in due diverse sessioni nei tornei di San Giovanni e di Carnevale, quest'ultimo riservato ai calcianti esordienti e comunque che abbiano partecipato a non più di una partita nel Torneo di San Giovanni. In via eccezionale si potranno anche organizzare altre partite o altri tornei.
2. Le partite del Calcio Fiorentino si svolgono a Firenze nel luogo che l'Amministrazione comunale determinerà anno per anno e che per il Torneo di San Giovanni è piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della partita dell'assedio del 17 febbraio 1530. Il Torneo di Carnevale si svolge generalmente nel mese di febbraio, comunque secondo quanto deliberato dal Comitato per il Gioco del Calcio, sia per quello che riguarda i tempi di esecuzione sia per le modalità di partecipazione.
3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentiti i pareri del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, decide in merito alla partecipazione a tornei, partite, manifestazioni dimostrative che si svolgono fuori Firenze.
4. Per ogni torneo ogni anno saranno effettuate almeno tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria.

5. Le partite si svolgeranno secondo il seguente

calendario: le eliminatorie possibilmente a non meno di una settimana l'una dall'altra, la finale, di norma, ad almeno sette giorni di distanza dall'ultima eliminatória e nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni, Patrono di Firenze.

6. Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie saranno effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

7. Gli accoppiamenti relativi alle eliminatorie del Torneo di Carnevale si effettueranno in occasione della Festa degli Omaggi presso la sede del Comune e presenziati dalle stesse figure.

ART. 9 Svolgimento del Gioco del Calcio Fiorentino

1. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre.

2. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea.

3. Ai bordi del Campo, il Pallaiò provvederà al recupero della palla.

4. Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribunetta coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

5. Il Maestro di Campo controlla il regolare svolgimento della partita. Prima dell'inizio della partita, al centro del campo, i due Capitani delle squadre, scortati dai rispettivi Alfieri, si assumono con atto solenne, secondo la formula prevista dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688, ponendo la mano destra sulla spada del Maestro di Campo, l'impegno d'onore, di lealtà e cavalleria durante il gioco.

6. Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. I Capitani delle squadre in campo seguono la partita accanto alla garitta posta a metà della linea di caccia e di norma non devono superare la linea dei 10 metri, sono vincolati a far mantenere il corretto

calendario: le eliminatorie possibilmente a non meno di una settimana l'una dall'altra, la finale, di norma, ad almeno sette giorni di distanza dall'ultima eliminatória e nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni, Patrono di Firenze.

6. Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie saranno effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

7. Gli accoppiamenti relativi alle eliminatorie del Torneo di Carnevale si effettueranno in occasione della Festa degli Omaggi presso la sede del Comune e presenziati dalle stesse figure.

8. Alla squadra vincitrice del torneo verrà assegnato il Palio e la vitella. Il Palio resterà di proprietà del colore vincente il torneo

9. Al termine della gara di finale, il Magnifico Messere consegnerà il Palio al Nobile Commissario del quartiere vincente il quale, a sua volta, lo consegnerà al capitano della squadra vincente unitamente alla vitella condotta dai bovati

ART. 9 Svolgimento del Gioco del Calcio Fiorentino

1. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre.

2. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea.

3. Ai bordi del Campo, il Pallaiò provvederà al recupero della palla.

4. Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribunetta coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

5. Il Maestro di Campo controlla il regolare svolgimento della partita. Prima dell'inizio della partita, al centro del campo, i due Capitani delle squadre, scortati dai rispettivi Alfieri, si assumono con atto solenne, secondo la formula prevista dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688, ponendo la mano destra sulla spada del Maestro di Campo, l'impegno d'onore, di lealtà e cavalleria durante il gioco.

6. Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. I Capitani delle squadre in campo seguono la partita accanto alla garitta posta a metà della linea di caccia e di norma non devono superare la linea dei 10 metri, sono vincolati a far mantenere il corretto

svolgimento del gioco da parte dei giocatori e tecnici della propria squadra. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza. Le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni dei Capitani e degli Alfieri sono previste all'art.16 del presente regolamento.

7. Comportamenti violenti ed offensivi nel campo di gioco o fuori da parte di qualsiasi componente del Calcio Fiorentino verso chiunque saranno puniti dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'art. 16 del presente Regolamento. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, Vice Maestro di Campo, Giudice Arbitro, Giudici di Linea, Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, Giudice Commissario, Maggiore General Sergente delle Milizie, Capitani delle Squadre.

8. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine oltre che i due Capitani, dovrà essere immediatamente espulso dalla piazza da parte del Maestro di Campo, notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione.

9. Ogni espulsione, per qualsiasi causa, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata dallo speaker, impersonato da un Giudice di Gara non operativo, il quale si limiterà a pronunciare il nome, cognome e il simbolo corrispondente del Calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il giocatore espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il giuoco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. Il giocatore che si sia reso colpevole della infrazione di cui al comma 8 sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore. Gli espulsi, a seconda della decisione del Maestro di Campo saranno allontanati dalla Piazza e seguiranno la partita da un apposito spazio fuori dal campo, sotto la tutela del Maggiore Generale Sergente delle Milizie coadiuvato dai Famigli di Quartiere.

10. Qualora il giocatore o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, nonostante il comando del Maestro di Campo con il fazzoletto rosso e l'annuncio pubblico, provocherà la sconfitta a tavolino del proprio colore in caso di vittoria finale della propria squadra, e la radiazione per il giocatore o allenatore o altro membro espulso. Se invece la sua squadra risultasse perdente sarà applicata la radiazione al solo giocatore, o allenatore o altro membro espulso. Sarà inoltre conminata,

svolgimento del gioco da parte dei giocatori e tecnici della propria squadra. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza. Le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni dei Capitani e degli Alfieri sono previste all'art.16 del presente regolamento.

7. Comportamenti violenti ed offensivi nel campo di gioco o fuori da parte di qualsiasi componente del Calcio Fiorentino verso chiunque saranno puniti dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'art. 16 del presente Regolamento. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, Vice Maestro di Campo, Giudice Arbitro, Giudici di Linea, Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, Giudice Commissario, Maggiore General Sergente delle Milizie, Capitani *e alfieri* delle Squadre .

8. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine oltre che i due Capitani *e alfieri*, dovrà essere immediatamente espulso dalla piazza da parte del Maestro di Campo, notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione.

9. Ogni espulsione, per qualsiasi causa **e diffida**, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata dallo speaker **ai soli fini di pubblicità e non di efficacia del provvedimento**, impersonato da un Giudice di Gara non operativo, il quale si limiterà a pronunciare il nome, cognome e il simbolo corrispondente del Calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il giocatore espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il giuoco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. Il giocatore che si sia reso colpevole della infrazione di cui al comma 8 sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore. Gli espulsi, a seconda della decisione del Maestro di Campo saranno allontanati dalla Piazza e seguiranno la partita da un apposito spazio fuori dal campo, sotto la tutela del Maggiore Generale Sergente delle Milizie coadiuvato dai Famigli di Quartiere.

10. Qualora il giocatore o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, nonostante il comando del Maestro di Campo, **verrà decretata irrevocabilmente la interruzione della partita con sconfitta a tavolino del colore il cui giocatore, allenatore o altro membro della squadra espulso non abbia lasciato il terreno di gioco. Sarà inoltre conminata una sanzione economica euro**

indipendentemente dal risultato sportivo finale, a carico dell'Associazione di Colore responsabile della mancata espulsione, la sanzione amministrativa da Euro 5.000 (cinquemila) per ogni giocatore che non uscirà dal campo. Nel caso l'espulsione riguardi Calcianti di entrambe le Squadre, che si rifiutino di uscire dal campo, oltre a determinare la non assegnazione del Palio, la Commissione Disciplinare applicherà ad entrambe le Squadre le sanzioni già indicate precedentemente, congiuntamente alle sanzioni amministrative previste.

5.000 per ogni giocatore non uscito dal campo e la revoca del contributo annuale. Nel caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata ferma rimanendo l'ulteriore revoca del contributo annuale. Nei casi più gravi sarà, altresì, disposta la revoca dell'assegnazione della sede. Il calciante non ottemperante sarà responsabile in solido con il colore fino alla concorrenza del 50% della sanzione pecuniaria

11. Sarà inoltre valutato l'atteggiamento dei Capitani al fine di sanzionare atteggiamenti di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento d'espulsione.

11. Sarà inoltre valutato l'atteggiamento dei Capitani ed **ogni altra figura di cui all'art. 7** al fine di sanzionare atteggiamenti di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento d'espulsione.

12. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento, invece di far rispettare lo stile della manifestazione, favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti, sarà proposto alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

12. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento, invece di far rispettare lo stile della manifestazione, favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti, sarà proposto alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

13. I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare, se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.16 del presente Regolamento.

13. I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare, se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.16 del presente Regolamento.

14. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico, né in campo con scarpe o altri indumenti dal marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulla base dei criteri concordati dal Consiglio competente.

14. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico, né in campo con scarpe o altri indumenti dal marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulla base dei criteri concordati dal Consiglio competente.

ART. 10 Disposizioni Tecniche

1. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. La delibera della giunta, annualmente predisposta per il montaggio e lo smontaggio delle tribune, deve indicare chiaramente le misure del campo.

2. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.

3. Le partite del torneo di S. Giovanni si svolgono in tempo unico della durata di 50 minuti; per il Torneo di Carnevale o per partite straordinarie, il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino può prevedere tempi diversi.

4. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.

5. La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei costumi.

6. I Capitani delle squadre sono responsabili del mancato schieramento delle stesse nei modi e nei tempi sopra specificati, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica: l'inosservanza costituirà per la squadra inadempiente "comportamento sleale" con segnalazione alla Commissione Disciplinare con l'erogazione di eventuali sanzioni.

7. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni giocatore comprende: maglia con simbolo di riconoscimento, calzoncini con in evidenza lo stesso simbolo, calzettoni e calzature, questi indumenti devono restare integri fino al compimento del Saluto alla Voce, diversamente sarà riferito alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso. Il giocatore rimasto privo di maglia durante il gioco deve, nel più breve tempo possibile, farsi dare la maglia di riserva dagli addetti ai bordi del campo.

8. Al momento dell'impegno di lealtà dei Capitani sulla spada del Maestro di Campo sarà effettuato dal Giudice Arbitro il sorteggio per decidere chi inizierà il gioco. Le squadre si schiereranno entro le rispettive aree di caccia e la partita avrà inizio quando il giudice arbitro emetterà il fischio, consegnando la palla al Capitano della squadra vincente al sorteggio che la consegnerà al piede di un suo giocatore entro la linea di caccia. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

ART. 10 Disposizioni Tecniche

1. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. La delibera della giunta, annualmente predisposta per il montaggio e lo smontaggio delle tribune, deve indicare chiaramente le misure del campo.

2. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.

3. Le partite del torneo di S. Giovanni si svolgono in tempo unico della durata di 50 minuti; per il Torneo di Carnevale o per partite straordinarie, il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino può prevedere tempi diversi.

4. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.

5. La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei costumi.

6. I Capitani delle squadre sono responsabili del mancato schieramento delle stesse nei modi e nei tempi sopra specificati, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica: l'inosservanza costituirà per la squadra inadempiente "comportamento sleale" con segnalazione alla Commissione Disciplinare con l'erogazione di eventuali sanzioni.

7. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni giocatore comprende: maglia con simbolo di riconoscimento, calzoncini con in evidenza lo stesso simbolo, calzettoni e calzature, questi indumenti devono restare integri fino al compimento del Saluto alla Voce, diversamente sarà riferito alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso. Il giocatore rimasto privo di maglia durante il gioco deve, nel più breve tempo possibile, farsi dare la maglia di riserva dagli addetti ai bordi del campo.

8. Dopo l'impegno di lealtà prestato dai capitani sulla spada del maestro di campo, le due squadre si schiereranno nelle rispettive metà campo su quattro righe come in antico. Accertata la regolarità dello schieramento, il maestro di campo ordinerà uno sparo della colubrina ed il pallaio lancerà la palla alla battuta. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

9. In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

10. Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale, ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca o oltrepassa detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia. Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il giocatore che l'ha toccata per ultimo.

11. I giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare, secondo le sanzioni di cui all'Art.16. Non è concesso, a nessun titolo, la possibilità di perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine, in tal caso si procederà immediatamente al provvedimento d'espulsione. Nel caso che il giocatore si rifiuti di uscire valgono comunque nei suoi confronti le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 9. Si considera atto sanzionabile anche lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori. Come tattica di gioco non è sanzionato dalle vigenti disposizioni tecniche il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno.

12. Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario.

12 bis. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro giocatore.

9. In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

9.bis Il maestro di campo, a propria discrezione, ordinerà il lancio della palla alla battuta dal centro del campo quando questa rimanga inattiva in possesso della stessa squadra

10. Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale, ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca o oltrepassa detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia. Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il giocatore che l'ha toccata per ultimo.

11. I giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare, secondo le sanzioni di cui all'Art.16. Non è concesso, a nessun titolo, la possibilità di perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine, in tal caso si procederà immediatamente al provvedimento d'espulsione. Nel caso che il giocatore si rifiuti di uscire valgono comunque nei suoi confronti le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 9. Si considera atto sanzionabile anche lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori. Come tattica di gioco non è sanzionato dalle vigenti disposizioni tecniche il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno purchè questo avvenga per un periodo di tempo limitato e l'avversario abbia accettato l'ingaggio.

12. Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario.

12 bis. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro

13. Si verifica un placcaggio quando il giocatore è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra, deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone, al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco. Il giocatore che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un giocatore in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. Un giocatore, non partecipante al placcaggio, può recuperare il pallone che ancora si trova nell'area del placcaggio (cioè lo spazio che è all'interno di un perimetro che si sviluppa tutto attorno ai giocatori partecipanti al placcaggio, ad un metro di distanza da loro). In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla al vento.

13 bis. Si considera "uomo a terra" quando il giocatore placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

14. Comportamento scorretto: è considerato comportamento scorretto qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

15. Gioco sleale: nessun giocatore deve infrangere volontariamente una regola. Nessun giocatore deve perdere tempo volontariamente.

16. Gioco pericoloso e scorrettezze: nessun giocatore può colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro giocatore di colpirlo; placcare a braccio rigido, entrare su un avversario a gamba tesa.

ART. 11 Composizione delle squadre e modalità della partecipazione al gioco

1. Le Squadre per le partite normali e per il Torneo di San Giovanni, sono composte di 27 giocatori per parte, suddivisi in 3 "datori indietro" (portieri), 4 "datori innanzi" (terzini), 5 "sconciatori" (mediani), 15 "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere che deve restare sulla porta della propria garitta e un allenatore che deve restare lungo la balaustra sul confine del terreno di gioco, fuori campo è ammesso un altro allenatore. Non sono ammesse riserve. Al momento

giocatore.

13. Si verifica un placcaggio quando il giocatore è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra, deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone, al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco. Il giocatore che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un giocatore in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. Un giocatore, non partecipante al placcaggio, può recuperare il pallone che ancora si trova nell'area del placcaggio (cioè lo spazio che è all'interno di un perimetro che si sviluppa tutto attorno ai giocatori partecipanti al placcaggio, ad un metro di distanza da loro). In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla al vento.

13 bis. Si considera "uomo a terra" quando il giocatore placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

14. Comportamento scorretto: è considerato comportamento scorretto qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

15. Gioco sleale: nessun giocatore deve infrangere volontariamente una regola. Nessun giocatore deve perdere tempo volontariamente.

16. Gioco pericoloso e scorrettezze: nessun giocatore può colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro giocatore di colpirlo; placcare a braccio rigido, entrare su un avversario a gamba tesa.

ART. 11 Composizione delle squadre e modalità della partecipazione al gioco

1. Le Squadre per le partite normali e per il Torneo di San Giovanni, sono composte di 27 giocatori per parte, suddivisi in 3 "datori indietro" (portieri), 4 "datori innanzi" (terzini), 5 "sconciatori" (mediani), 15 "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere che deve restare sulla porta della propria garitta e un allenatore che deve restare lungo la balaustra sul confine

dell'ingresso del Corteo Storico non potranno entrare in campo per ogni squadra più di 30 persone, di cui 27 giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore. Sarà cura dell'organizzazione del Calcio e sottratta alla competenza delle Squadre la predisposizione di spugnaioi ai lati del campo. Chiunque subisce abrasioni o ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

1 bis. Nel rispetto delle caratteristiche storiche del Calcio Fiorentino e per salvaguardare la fiorentinità tipica del gioco, ogni squadra potrà schierare in campo solo 5 calcianti che non siano residenti nella provincia di Firenze da almeno 2 anni.

2. Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo e controllo dei cartellini e della corrispondenza dei simboli sul costume, da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita. Le foto sui cartellini devono essere fedeli all'aspetto del giocatore al momento del suo ingresso sul terreno di gioco.

3. Il giorno di Pasqua, al momento del sorteggio, sarà presentato da ogni Associazione di Colore il riepilogo delle persone che sono legittimate a seguire e rappresentare la Squadra; oltre ai nomi del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere, dell'Allenatore, saranno indicati il Rappresentante della Squadra in merito alla normativa anti-doping, il nome del secondo Allenatore, il rappresentante collaboratore del Giudice Commissario e il fisioterapista dei Calcianti. La figura del fisioterapista è autorizzata a recarsi nello spazio riservato alle Squadre prima della Partita per svolgere i propri compiti, e mai all'interno del Campo. Tali nominativi sono definitivi e non potranno essere modificati fino alla fine del torneo, a meno di infortunio o altro grave motivo assimilabile. Ogni squadra dovrà presentare 30 giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni, all'ufficio di segreteria del Calcio Fiorentino, che provvederà a sottoporlo all'apposita Commissione per i tesseramenti, un elenco con al massimo 60 nominativi di giocatori tesserati, fra i quali dovranno essere scelti i 27 che parteciperanno alle partite del torneo. La squadra che non presenterà l'elenco entro le ore 12 del 30° giorno precedente alla prima partita del torneo, sarà sottoposta a una penale minima di Euro 300 (trecento) al giorno e potrà eventualmente essere esclusa dal torneo da parte della Commissione Disciplinare. In caso di documenti mancanti o incompleti vale quanto espresso nell'Art. 12 comma 7, ma in nessun caso potranno essere cambiati i nominativi consegnati nella lista dei 60. Il giorno

del terreno di gioco, fuori campo è ammesso un altro allenatore. Non sono ammesse riserve. Al momento dell'ingresso del Corteo Storico non potranno entrare in campo per ogni squadra più di 30 persone, di cui 27 giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore. Sarà cura dell'organizzazione del Calcio e sottratta alla competenza delle Squadre la predisposizione di spugnaioi ai lati del campo. Chiunque subisce abrasioni o ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

1 bis. **“Nel rispetto delle caratteristiche del calcio fiorentino e per salvaguardare la fiorentinità tipica del gioco tutti i calcianti dovranno essere nati a Firenze ovvero residenti nel Comune di Firenze o altro Comune della Città Metropolitana Fiorentina da almeno 10 anni ininterrottamente.”**

2. Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo e controllo dei cartellini e della corrispondenza dei simboli sul costume, da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita. Le foto sui cartellini devono essere fedeli all'aspetto del giocatore al momento del suo ingresso sul terreno di gioco.

3. Il giorno di Pasqua, al momento del sorteggio, sarà presentato da ogni Associazione di Colore il riepilogo delle persone che sono legittimate a seguire e rappresentare la Squadra; oltre ai nomi del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere, dell'Allenatore, saranno indicati il Rappresentante della Squadra in merito alla normativa anti-doping, il nome del secondo Allenatore, il rappresentante collaboratore del Giudice Commissario e il fisioterapista dei Calcianti. La figura del fisioterapista è autorizzata a recarsi nello spazio riservato alle Squadre prima della Partita per svolgere i propri compiti, e mai all'interno del Campo. Tali nominativi sono definitivi e non potranno essere modificati fino alla fine del torneo, a meno di infortunio o altro grave motivo assimilabile. Ogni squadra dovrà presentare 30 giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni, all'ufficio di segreteria del Calcio Fiorentino, che provvederà a sottoporlo all'apposita Commissione per i tesseramenti, un elenco con al massimo 60 nominativi di giocatori tesserati, fra i quali dovranno essere scelti i 27 che parteciperanno alle partite del torneo. La squadra che non presenterà l'elenco entro le ore 12 del 30° giorno precedente alla prima partita del torneo, sarà sottoposta a una penale minima di Euro 300 (trecento) al giorno e potrà eventualmente essere esclusa dal torneo da parte della Commissione Disciplinare. In caso di documenti mancanti o incompleti vale quanto espresso nell'Art. 12 comma 7, ma in nessun caso potranno essere cambiati i

precedente la partita sarà consegnato al Giudice Arbitro, un elenco in triplice copia con i nomi dei due allenatori presenti, tenendo conto che solamente colui che è in possesso della qualifica di Allenatore è quello autorizzato a scendere in campo, dei 27 giocatori coi relativi simboli. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici delle persone elencate e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Capitano della squadra.

4. Il Giudice Arbitro esamina gli elenchi, riceve dal segretario della Commissione Disciplinare i cartellini dei membri delle Squadre, restituisce prima dell'inizio della Partita ai Capitani delle squadre che devono scendere in campo, una copia dell'elenco della Squadra avversaria e, al termine dei controlli, consegna alla segreteria della Commissione Disciplinare i documenti in suo possesso. Due copie di ogni elenco delle Squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornirne una copia all'annunciatore della manifestazione.

5. Tutti i giocatori che partecipano agli allenamenti, al torneo di S. Giovanni o a qualunque altra partita o torneo del gioco del Calcio Fiorentino devono aver sottoscritto l'accettazione del regolamento antidoping allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

6. I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

7. E' presente sul campo il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, assicurato dall'Organizzazione della manifestazione. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, è tenuto a presentare un rapporto scritto al Responsabile dei Medici in carichi dei prelievi Antidoping che lo trasmetterà al Presidente, dove saranno precisati i nomi dei giocatori espulsi per ferite nonché quelli autorizzati al ricovero in ospedale di cui all'Art. 4 comma 2 del Regolamento Antidoping e dovrà accompagnare all'esame i giocatori estratti per l'esame antidoping.

8. Eventuali violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.14 del presente Regolamento.

9. Entro le 24 ore del giorno successivo alla partita, le figure d'ordine di cui al precedente articolo 5 redigono ognuno un rapporto della partita e lo trasmettono alla Commissione disciplinare di primo grado.

10. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino istituisce un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

11. ABROGATO

nominativi consegnati nella lista dei 60. Il giorno precedente la partita sarà consegnato al Giudice Arbitro, un elenco in triplice copia con i nomi dei due allenatori presenti, tenendo conto che solamente colui che è in possesso della qualifica di Allenatore è quello autorizzato a scendere in campo, dei 27 giocatori coi relativi simboli. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici delle persone elencate e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Capitano della squadra.

4. Il Giudice Arbitro esamina gli elenchi, riceve dal segretario della Commissione Disciplinare i cartellini dei membri delle Squadre, restituisce prima dell'inizio della Partita ai Capitani delle squadre che devono scendere in campo, una copia dell'elenco della Squadra avversaria e, al termine dei controlli, consegna alla segreteria della Commissione Disciplinare i documenti in suo possesso. Due copie di ogni elenco delle Squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornirne una copia all'annunciatore della manifestazione.

5. Tutti i giocatori che partecipano agli allenamenti, al torneo di S. Giovanni o a qualunque altra partita o torneo del gioco del Calcio Fiorentino devono aver sottoscritto l'accettazione del regolamento antidoping allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

6. I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

7. E' presente sul campo il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, assicurato dall'Organizzazione della manifestazione. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, è tenuto a presentare un rapporto scritto al Responsabile dei Medici in carichi dei prelievi Antidoping che lo trasmetterà al Presidente, dove saranno precisati i nomi dei giocatori espulsi per ferite nonché quelli autorizzati al ricovero in ospedale di cui all'Art. 4 comma 2 del Regolamento Antidoping e dovrà accompagnare all'esame i giocatori estratti per l'esame antidoping.

8. Eventuali violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.14 del presente Regolamento.

9. Entro le 24 ore del giorno successivo alla partita, le figure d'ordine di cui al precedente articolo 5 redigono ognuno un rapporto della partita e lo trasmettono alla Commissione disciplinare di primo grado.

10. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino istituisce un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

11. ABROGATO

ART.12 Tesseramento dei partecipanti al Corteo Storico della Repubblica, dei giocatori del Calcio Fiorentino e dei Dirigenti delle Associazioni di Colore

1. La partecipazione a tutte le manifestazioni è subordinata, per uomini e donne, ai limiti di età dei 18 e 70 anni, in possesso di certificazione medica di buona salute. Per il corteo e previo assenso scritto del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, è ammessa la partecipazione di ragazzi di età non inferiore ai 10 anni, acquisendo formalmente l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale.

1 bis. La partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine è effettuato a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

1 ter. La certificazione di cui al comma precedente è acquisita da ogni capogruppo e conservata presso la sede di ogni gruppo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

1 quater. I calcianti, alla data della domanda e per tutto il periodo del tesseramento, devono essere iscritti all'Associazione di Colore da almeno un anno e non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne definitive passate in giudicato, per i seguenti reati:

- associazione per delinquere, associazione al fine di commettere delitti contro la personalità dello Stato di cui al Titolo I, Capo I del libro II c.p
- delitti contro l'incolumità pubblica di cui al Libro II, Titolo VI, Capo I e II del c.p.;
- delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui al Libro II, Titolo IX del c.p.;
- omicidio volontario e preterintenzionale, rissa, lesioni personali dolose, omissione di soccorso;
- delitti contro la libertà personale e contro la libertà morale di cui agli artt. 605 e ss. del c.p.,
- delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, danneggiamento, truffa, usura e ricettazione;
- delitti e contravvenzioni per la detenzione abusiva di armi;
- produzione, detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Tutti i partecipanti alle Manifestazioni devono essere dotati di iscrizione in corso al servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in osservanza al presente Regolamento.

3. Il tesseramento è autorizzato senza discriminazioni di carattere religioso, politico, territoriale e quant'altro sia in contrasto con la legislatura vigente. Ogni tesseramento ha la validità ed è vincolante per l'interessato per cinque anni, senza necessità di aggiornamento della

ART.12 Tesseramento dei partecipanti al Corteo Storico della Repubblica, dei giocatori del Calcio Fiorentino e dei Dirigenti delle Associazioni di Colore

1. La partecipazione a tutte le manifestazioni è subordinata, per uomini e donne, ai limiti di età dei 18 e 70 anni, in possesso di idonea certificazione medica. Per il corteo e previo assenso scritto del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, è ammessa la partecipazione di ragazzi di età non inferiore ai 10 anni, acquisendo formalmente l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale.

1 bis. La partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine è effettuato a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

1 ter. La certificazione di cui al comma precedente è acquisita da ogni capogruppo e conservata presso la sede di ogni gruppo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

1 quater. I calcianti alla data della domanda e per tutto il periodo del tesseramento devono essere iscritti all'associazione di colore da almeno un anno; alla stessa data, inoltre, non devono avere riportato condanna penale definitiva a pena superiore a mesi 6 di reclusione o di arresto per delitti non colposi o contravvenzioni nonché qualsiasi pena sia detentiva che pecuniaria per reati in materia di armi e quelli non colposi di cui a libro secondo, titolo 12, capo 1 codice penale per fatti commessi entro 10 anni dalla data di presentazione della domanda di tesseramento. Il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. fa venire meno gli effetti preclusivi derivanti dalla sentenza di condanna

2. Tutti i partecipanti alle Manifestazioni devono essere tesserati in osservanza alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il tesseramento è autorizzato senza discriminazioni di carattere religioso, politico, territoriale e quant'altro sia in contrasto con la legislatura vigente salvo quanto previsto

documentazione, per gli appartenenti al Corteo Storico della Repubblica e per gli iscritti alle Associazioni di Colore, mentre ha validità ed è vincolante per cinque anni per i Calcianti e per i Dirigenti, con espressa necessità di aggiornamento annuale della documentazione di cui al successivo punto 14 del presente articolo. Qualora un calciante perda uno dei requisiti indicati al comma 1 dovrà comunicarlo immediatamente alla propria Associazione di Colore che dovrà riferire senza ritardo alla Commissione Tesseramenti.

4. Il trasferimento da un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica all'altro, o da un'Associazione di Colore all'altra è consentito solamente dopo che sono scaduti i termini del vincolo di cui al punto precedente, dietro presentazione, alla Commissione Tesseramenti, della richiesta scritta del Gruppo o Associazione richiedente e il nulla osta del Capogruppo o Presidente d'origine.

5. Sono considerati tesserati di diritto tutte le figure indicate negli Artt. 1, 2, 14 e 15 del presente Regolamento.

6. Dovranno essere obbligatoriamente iscritti, con cartellino diversificato per ogni categoria di appartenenza, i 27 Calcianti partecipanti ad ogni partita, il Presidente della squadra, il Capitano, l'Alfiere e gli allenatori. Possono essere iscritti anche i simpatizzanti e coloro che intendono collaborare alle attività e manifestazioni in varie forme.

7. Coloro che non saranno in regola con il tesseramento non possono assumere alcun ruolo elettivo o istituzionale collegato in alcun modo alle manifestazioni organizzate dal servizio stesso. La tessera di iscrizione predisposta dall'Ufficio per la valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine dovrà indicare puntualmente la dizione: "Calcio Fiorentino" ovvero "Corteo Storico della Repubblica Fiorentina" secondo l'attività propria degli iscritti.

8. La verifica dei termini e dei presupposti obbligatori per il tesseramento è devoluta alla competenza della Commissione per i Tesseramenti che, nominata annualmente dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, sarà composta da:

- un delegato dei due Presidenti che la presiede
- un esperto della materia, proveniente da una Federazione Sportiva o Ente Promozionale
- un rappresentante del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e ad esso appartenente
- un Rappresentante del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e ad esso appartenente.

9. La Commissione per i Tesseramenti delibera sulle questioni, a lei affidate secondo il presente regolamento a

dall'art. 11 comma 1 bis a tutela della manifestazione storica della manifestazione. Ogni tesseramento ha la validità ed è vincolante per l'interessato per dieci anni, senza necessità di aggiornamento della documentazione, per gli appartenenti al Corteo Storico della Repubblica e per gli iscritti alle Associazioni di Colore, mentre ha validità ed è vincolante per cinque anni per i Calcianti e per i Dirigenti, con espressa necessità di aggiornamento annuale della documentazione di cui al successivo punto 14 del presente articolo. Qualora un calciante perda uno dei requisiti indicati al comma 1 dovrà comunicarlo immediatamente alla propria Associazione di Colore che dovrà riferire senza ritardo alla Commissione Tesseramenti.

4. Il trasferimento da un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica all'altro, o da un'Associazione di Colore all'altra è consentito solamente dopo che sono scaduti i termini del vincolo di cui al punto precedente, dietro presentazione, alla Commissione Tesseramenti, della richiesta scritta del Gruppo o Associazione richiedente e il nulla osta del Capogruppo o Presidente d'origine.

5. Sono considerati tesserati di diritto tutte le figure indicate negli Artt. 1, 2, 14 e 15 del presente Regolamento.

6. Dovranno essere obbligatoriamente iscritti, con cartellino diversificato per ogni categoria di appartenenza, i 27 Calcianti partecipanti ad ogni partita, il Presidente della squadra, il Capitano, l'Alfiere e gli allenatori. Possono essere iscritti anche i simpatizzanti e coloro che intendono collaborare alle attività e manifestazioni in varie forme.

7. Coloro che non saranno in regola con il tesseramento non possono assumere alcun ruolo elettivo o istituzionale collegato in alcun modo alle manifestazioni organizzate dal servizio stesso. La tessera di iscrizione predisposta dall'Ufficio per la valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine dovrà indicare puntualmente la dizione: "Calcio Fiorentino" ovvero "Corteo Storico della Repubblica Fiorentina" secondo l'attività propria degli iscritti.

8. La verifica dei termini e dei presupposti obbligatori per il tesseramento è devoluta alla competenza della Commissione per i Tesseramenti che, nominata annualmente dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, sarà composta da:

- il **Presidente del Comitato** che la presiede
- un esperto della materia, proveniente da una Federazione Sportiva o Ente Promozionale
- un rappresentante del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e ad esso appartenente
- un Rappresentante del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e ad esso appartenente.

maggioranza, ed in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Avverso le decisioni rese dalla Commissione Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

10. I Presidenti delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Gioco del Calcio Fiorentino autorizzano il tesseramento dei partecipanti del Corteo Storico della Repubblica e del Gioco del Calcio Fiorentino, ognuno per la propria competenza, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, e corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 15.

11. Per partecipare al Torneo e agli allenamenti è obbligatoria per i calcianti la certificazione medico sportiva d'idoneità alla pratica agonistica. In nessun caso possono essere accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

12. Le domande di tesseramento per i calcianti, a pena di nullità, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro 30 (trenta giorni) dallo svolgimento della prima partita del Torneo. Le domande presentate tardivamente non potranno essere prese in considerazione.

13. ABROGATO

14. Sarà cura della Commissione per i Tesseramenti, provvedere all'istruttoria per l'accettazione delle domande e alla compilazione del relativo schedario. La Commissione per i Tesseramenti attesta formalmente la presenza di tutti i documenti richiesti, segnalando alla Commissione Disciplinare i casi di documentazione irregolare per le relative decisioni. Il tesseramento dei giocatori, che conferma l'idoneità al gioco, di validità annuale, sarà completato dalla Commissione per i Tesseramenti in tempo utile per l'inizio dei Tornei.

15. Le domande di tesseramento dei giocatori devono comprendere la seguente documentazione:

- a) Domanda di tesseramento su apposito modulo.
- b) Autocertificazione relativa al possesso del requisito morale di cui al comma 1 del presente articolo.
- c) Certificato medico sportivo attestante l'idoneità fisica, in corso di validità.
- d) Tre fotografie formato tessera.
- e) Dichiarazione di consenso per l'effettuazione dell'esame anti-doping.

16. La redazione infedele dell'autocertificazione comporterà, su segnalazione di chi ne abbia interesse, la radiazione, fatte salve le altre responsabilità penali.

17. Sono comunque soggetti alla osservanza del presente

9. La Commissione per i Tesseramenti delibera sulle questioni, a lei affidate secondo il presente regolamento a maggioranza, ed in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Avverso le decisioni rese dalla Commissione Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

10. I Presidenti delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Gioco del Calcio Fiorentino autorizzano il tesseramento dei partecipanti del Corteo Storico della Repubblica e del Gioco del Calcio Fiorentino, ognuno per la propria competenza, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, e corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 15.

11. Per partecipare al Torneo e agli allenamenti è obbligatoria per i calcianti la certificazione medico sportiva d'idoneità alla pratica agonistica. In nessun caso possono essere accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

12. Le domande di tesseramento per i calcianti, a pena di nullità, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro 30 (trenta giorni) dallo svolgimento della prima partita del Torneo. Le domande presentate tardivamente non potranno essere prese in considerazione.

13. ABROGATO

14. Sarà cura della Commissione per i Tesseramenti, provvedere all'istruttoria per l'accettazione delle domande e alla compilazione del relativo schedario. La Commissione per i Tesseramenti attesta formalmente la presenza di tutti i documenti richiesti, segnalando alla Commissione Disciplinare i casi di documentazione irregolare per le relative decisioni. Il tesseramento dei giocatori, che conferma l'idoneità al gioco, di validità annuale, sarà completato dalla Commissione per i Tesseramenti in tempo utile per l'inizio dei Tornei.

15. Le domande di tesseramento dei giocatori devono comprendere la seguente documentazione:

- a) Domanda di tesseramento su apposito modulo.
- b) Autocertificazione relativa al possesso del requisito morale di cui al comma 1 del presente articolo.
- c) Certificato medico sportivo attestante l'idoneità fisica, in corso di validità.
- d) Tre fotografie formato tessera.
- e) Dichiarazione di consenso per l'effettuazione dell'esame anti-doping.

16. La redazione infedele dell'autocertificazione comporterà, su segnalazione di chi ne abbia interesse, la radiazione, fatte salve le altre responsabilità penali.

regolamento, ancorché non iscritti od in regola con il tesseramento, tutti i Calcianti contenuti negli elenchi presentati dai Colori per la copertura assicurativa.

18. Sia le tessere che i cartellini saranno di colore: bianco per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santo Spirito, patrocinato dalla Circoscrizione 3 (Gavinana-Galluzzo); azzurro per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Croce, patrocinato dalla Circoscrizione 5 (Novoli-Rifredi); rosso per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Maria Novella, patrocinato dalla Circoscrizione 4 (Isolotto-Legnaia); verde per gli appartenenti al Quartiere Storico di San Giovanni, patrocinato dalla Circoscrizione 2 (Campo di Marte).

19. Potranno essere rilasciate fino a 90 tessere per squadra, ma non più cartellini dei calcianti che entrano effettivamente in campo.

20. Per il rilascio dei cartellini a Capitani, Alfieri, Allenatori e Presidenti non è necessaria la documentazione di cui al comma 15 punto e) del presente articolo. E' prevista inoltre una diversificazione per i cartellini di dette Figure, la cui presentazione grafica sarà curata dalla Commissione per i Tesseramenti.

21. Il rilascio del cartellino prima dell'entrata in campo comporta per il giocatore il dovere di presentarsi in campo per lo svolgimento della partita, salvo giustificato motivo da documentare per iscritto. L'eventuale inadempienza comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare.

ART. 13 Giurisdizione

1. Organi di disciplina sono: la Commissione Disciplinare, e la Commissione d'Appello, che nel Corteo Storico è impersonificata dai signori Otto di Guardia e di Balia, di cui agli Artt. 14 e 15. Tutti i membri degli organi di disciplina sono muniti di apposita iscrizione.

2. La Commissione Disciplinare è organo collegiale di prima istanza per tutti i partecipanti al Corteo Storico, gli iscritti ai Quartieri, alle squadre del Calcio e alle altre iniziative dell'Ufficio delle Feste e Tradizioni Fiorentine.

3. La Commissione d'Appello è Organo collegiale di seconda istanza.

4. Le Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità. I componenti delle Commissioni presenziano alle partite del torneo dalla tribuna d'onore.

5. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della

17. Sono comunque soggetti alla osservanza del presente regolamento, ancorché non iscritti od in regola con il tesseramento, tutti i Calcianti contenuti negli elenchi presentati dai Colori per la copertura assicurativa.

18. Sia le tessere che i cartellini saranno di colore: bianco per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santo Spirito, patrocinato dalla Circoscrizione 3 (Gavinana-Galluzzo); azzurro per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Croce, patrocinato dalla Circoscrizione 5 (Novoli-Rifredi); rosso per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Maria Novella, patrocinato dalla Circoscrizione 4 (Isolotto-Legnaia); verde per gli appartenenti al Quartiere Storico di San Giovanni, patrocinato dalla Circoscrizione 2 (Campo di Marte).

19. Potranno essere rilasciate fino a 90 tessere per squadra, ma non più cartellini dei calcianti che entrano effettivamente in campo.

20. Per il rilascio dei cartellini a Capitani, Alfieri, Allenatori e Presidenti non è necessaria la documentazione di cui al comma 15 punto e) del presente articolo. E' prevista inoltre una diversificazione per i cartellini di dette Figure, la cui presentazione grafica sarà curata dalla Commissione per i Tesseramenti.

21. Il rilascio del cartellino prima dell'entrata in campo comporta per il giocatore il dovere di presentarsi in campo per lo svolgimento della partita, salvo giustificato motivo da documentare per iscritto. L'eventuale inadempienza comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare.

ART. 13 Giurisdizione

1. Organi di disciplina sono: la Commissione Disciplinare, e la Commissione d'Appello, che nel Corteo Storico è impersonificata dai signori Otto di Guardia e di Balia, di cui agli Artt. 14 e 15. Tutti i membri degli organi di disciplina sono muniti di apposita iscrizione.

2. La Commissione Disciplinare è organo collegiale di prima istanza per tutti i partecipanti al Corteo Storico, gli iscritti ai Quartieri, alle squadre del Calcio e alle altre iniziative dell'Ufficio delle Feste e Tradizioni Fiorentine.

3. La Commissione d'Appello è Organo collegiale di seconda istanza.

4. Le Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità. I componenti delle Commissioni presenziano alle partite del torneo dalla tribuna d'onore.

ART. 14 Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto, giustizia penale, giustizia sportiva, ordine pubblico, da un segretario senza diritto di voto, nominati ogni anno dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino in piena autonomia. I membri della Commissione sono rieleggibili. Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

2. La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente, nei cinque giorni successivi allo svolgimento di ogni partita quando una delle due squadre debba giocare un'altra partita dello stesso Torneo. La Commissione può chiedere agli arbitri integrazioni o precisazioni dei loro rapporti ovvero, al Maestro di Campo, integrazione o precisazione del verbale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

3. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

4. La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un giocatore passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria, aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

5. Per le violazioni al Regolamento presente, a carico dei componenti il Corteo Storico, giocatori compresi, maturate nella fase della sfilata, la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e gli aiutanti da lui designati che dovranno stendere uno specifico rapporto scritto, oltre al Maestro di Campo, per la parte loro competente. Gli eventuali provvedimenti in merito saranno presi dalla Commissione Disciplinare soltanto

5. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

ART. 14 Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto, giustizia penale, giustizia sportiva, ordine pubblico, da un segretario senza diritto di voto, nominati ogni anno dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino in piena autonomia. I membri della Commissione sono rieleggibili. Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

2. La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente, nei cinque giorni successivi allo svolgimento di ogni partita quando una delle due squadre debba giocare un'altra partita dello stesso Torneo. La Commissione può chiedere agli arbitri integrazioni o precisazioni dei loro rapporti ovvero, al Maestro di Campo, integrazione o precisazione del verbale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

3. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

4. La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un giocatore passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria, aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

5. Per le violazioni al Regolamento presente, a carico dei componenti il Corteo Storico, giocatori compresi, maturate nella fase della sfilata, la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e gli aiutanti da lui designati che dovranno stendere uno specifico rapporto scritto, oltre al Maestro di Campo, per la parte

dopo la fine del Torneo di San Giovanni.

6. La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

7. Il Sindaco, il Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine e il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino possono investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritengono opportuni nell'ambito dei fini della Manifestazione.

8. La Commissione Disciplinare dovrà emettere il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un giocatore o di una squadra, entro cinque giorni dalla apertura del procedimento e comunque in tempo utile da consentire l'esperimento dell'appello. I provvedimenti nei confronti di altri iscritti dovranno essere emessi con gli stessi criteri.

9. Copia del Comunicato Ufficiale sarà affissa nel Palagio di Parte Guelfa subito dopo la sua pubblicazione e dovrà essere notificata a mezzo Raccomandata A.R., telefax o mezzo elettronico presso le sedi delle squadre interessate ove tutti i tesserati si intendono domiciliati. Ai fini della notificazione degli atti del procedimento disciplinare, ogni Associazione di Colore, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dovrà comunicare alla segreteria della Commissione disciplinare con raccomandata A.R. il luogo di ubicazione della sede con tutte le indicazioni utili alla effettuazione delle notifiche previste dal presente regolamento. In mancanza o insufficienza della comunicazione, le notifiche saranno eseguite presso gli indirizzi delle sedi precedentemente comunicati.

ART. 15 Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello, organo collegiale, è nominata dal Presidente del Comitato del Calcio, rimane in carica cinque anni ed è riconfermabile. La stessa è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

2. La Commissione d'Appello decide collegialmente e funge da organo di Seconda Istanza avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare; nel giudizio di 2° grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione degli atti e documenti ufficiali, soltanto nel caso in cui ne abbiano fatta esplicita richiesta con il ricorso. È ammesso il ricorso avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare in tutte le materie.

3. La Commissione d'Appello delibera in unica istanza con competenza esclusiva in materia di antidoping nel caso in cui non siano state rispettate le procedure previste dal regolamento apposito e su ricorso di ogni interessato.

4. I provvedimenti disciplinari, emessi dalla Commissione di primo grado, sono impugnabili, dagli aventi diritto, ovvero dalle altre figure del Calcio fiorentino che ne abbiano interesse, con ricorso davanti alla Commissione d'Appello da presentarsi alla segreteria del Calcio entro

loro competente. Gli eventuali provvedimenti in merito saranno presi dalla Commissione Disciplinare soltanto dopo la fine del Torneo di San Giovanni.

6. La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

7. Il Sindaco, il Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine e il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino possono investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritengono opportuni nell'ambito dei fini della Manifestazione.

8. La Commissione Disciplinare dovrà emettere il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un giocatore o di una squadra, entro cinque giorni dalla apertura del procedimento e comunque in tempo utile da consentire l'esperimento dell'appello. I provvedimenti nei confronti di altri iscritti dovranno essere emessi con gli stessi criteri.

9. Copia del Comunicato Ufficiale sarà affissa nel Palagio di Parte Guelfa subito dopo la sua pubblicazione e dovrà essere notificata a mezzo Raccomandata A.R., telefax o mezzo elettronico presso le sedi delle squadre interessate ove tutti i tesserati si intendono domiciliati. Ai fini della notificazione degli atti del procedimento disciplinare, ogni Associazione di Colore, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dovrà comunicare alla segreteria della Commissione disciplinare con raccomandata A.R. il luogo di ubicazione della sede con tutte le indicazioni utili alla effettuazione delle notifiche previste dal presente regolamento. In mancanza o insufficienza della comunicazione, le notifiche saranno eseguite presso gli indirizzi delle sedi precedentemente comunicati.

ART. 15 Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello, organo collegiale, è nominata dal Presidente del Comitato del Calcio, rimane in carica cinque anni ed è riconfermabile. La stessa è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

2. La Commissione d'Appello decide collegialmente e funge da organo di Seconda Istanza avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare; nel giudizio di 2° grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione degli atti e documenti ufficiali, soltanto nel caso in cui ne abbiano fatta esplicita richiesta con il ricorso. È ammesso il ricorso avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare in tutte le materie.

3. La Commissione d'Appello delibera in unica istanza con competenza esclusiva in materia di antidoping nel caso in cui non siano state rispettate le procedure previste dal regolamento apposito e su ricorso di ogni interessato.

4. I provvedimenti disciplinari, emessi dalla Commissione di primo grado, sono impugnabili, dagli aventi diritto, ovvero dalle altre figure del Calcio fiorentino che ne

30 giorni dalla comunicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare.

5. I ricorsi alla Commissione d'Appello dovranno essere accompagnati dalla tassa di Euro 35.00 (trentacinque) e inviati in copia alle rispettive segreterie del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, a pena di improcedibilità.

6. Inoltre è previsto, con il rispetto delle stesse forme, il ricorso d'urgenza alla Commissione d'Appello che dovrà riunirsi e deliberare prima della successiva partita. Il ricorso d'urgenza dovrà essere accompagnato dalla tassa di reclamo di Euro 200.00 (duecento).

7. Le tasse di reclamo sopra descritte saranno incamerate in caso di rigetto del ricorso o di sua inammissibilità, mentre saranno integralmente restituite in caso di accoglimento, anche parziale.

8. I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati a mano alla Segreteria della Commissione d'Appello, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9. I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'associazione o gruppo, b) l'indicazione analitica dei fatti contestati, c) i motivi di appello, d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi, e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

10. All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria della Commissione dovrà inviare entro tre giorni ai singoli componenti il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto. Nel caso di ricorso ordinario la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata entro e non oltre giorni 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso in appello mentre nel caso di ricorso d'urgenza in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

11. Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza comunicandone formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

12. La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di 1^a istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Soltanto nel caso in cui il destinatario della sanzione sia l'unico ricorrente la Commissione d'Appello non potrà modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

13. La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami presentati da chiunque interessato avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Tesseramenti per le questioni ad essa affidate. I ricorsi per questa materia sono qualificati esclusivamente d'urgenza e secondo la procedura di cui ai precedenti articoli.

abbiano interesse, con ricorso davanti alla Commissione d'Appello da presentarsi alla segreteria del Calcio entro 30 giorni dalla comunicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare.

5. I ricorsi alla Commissione d'Appello dovranno essere accompagnati dalla tassa di Euro 35.00 (trentacinque) e inviati in copia alle rispettive segreterie del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, a pena di improcedibilità.

6. Inoltre è previsto, con il rispetto delle stesse forme, il ricorso d'urgenza alla Commissione d'Appello che dovrà riunirsi e deliberare prima della successiva partita. Il ricorso d'urgenza dovrà essere accompagnato dalla tassa di reclamo di Euro 200.00 (duecento).

7. Le tasse di reclamo sopra descritte saranno incamerate in caso di rigetto del ricorso o di sua inammissibilità, mentre saranno integralmente restituite in caso di accoglimento, anche parziale.

8. I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati a mano alla Segreteria della Commissione d'Appello, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9. I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'associazione o gruppo, b) l'indicazione analitica dei fatti contestati, c) i motivi di appello, d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi, e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

10. All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria della Commissione dovrà inviare entro tre giorni ai singoli componenti il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto. Nel caso di ricorso ordinario la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata entro e non oltre giorni 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso in appello mentre nel caso di ricorso d'urgenza in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

11. Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza comunicandone formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

12. La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di 1^a istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Soltanto nel caso in cui il destinatario della sanzione sia l'unico ricorrente la Commissione d'Appello non potrà modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

13. La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami presentati da chiunque interessato avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Tesseramenti per le questioni ad essa affidate. I ricorsi per questa materia sono qualificati esclusivamente d'urgenza

14. Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

ART. 16 Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica e radiazione;

- Diffida: consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Fiorentino e l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine;

- Ammenda: sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore, da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila), che sarà recuperata sul contributo comunale dell'anno successivo, fatta eccezione per le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra di cui all'Art.11 comma 3, per non aver partecipato ad una Manifestazione, o avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo e per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione che saranno recuperate dal contributo dell'anno in corso. In caso di deterioramento, sottrazione, o comunque indisponibilità dei costumi per il regolare svolgimento delle manifestazioni, potrà essere comminata un'ammenda pari ai due terzi del contributo annuale erogato alla Associazione. In caso di mancanza del contributo economico a favore delle Associazioni di Colore, si potrà, in alternativa, intervenire sulle risorse logistiche o agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale, ovvero dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, a favore delle attività delle Associazioni di Colore interessate dal provvedimento disciplinare;

- Squalifica per una partita: il provvedimento si applica a carico del Calciante che commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida ovvero violi una delle norme tecniche di gioco di cui all'art. 10 del presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave; In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva;

- Squalifica per uno o più Tornei: il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco;

- Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino: il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati

e secondo la procedura di cui ai precedenti articoli.

14. Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

ART. 16 Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica e radiazione;

- Diffida: consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Fiorentino e l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine;

- Ammenda: sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore, da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila), che sarà recuperata sul contributo comunale dell'anno successivo, fatta eccezione per le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra di cui all'Art.11 comma 3, per non aver partecipato ad una Manifestazione, o avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo e per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione che saranno recuperate dal contributo dell'anno in corso. In caso di deterioramento, sottrazione, o comunque indisponibilità dei costumi per il regolare svolgimento delle manifestazioni, potrà essere comminata un'ammenda pari ai due terzi del contributo annuale erogato alla Associazione. In caso di mancanza del contributo economico a favore delle Associazioni di Colore, si potrà, in alternativa, intervenire sulle risorse logistiche o agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale, ovvero dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, a favore delle attività delle Associazioni di Colore interessate dal provvedimento disciplinare;

- Squalifica per una partita: il provvedimento si applica a carico del Calciante che commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida ovvero violi una delle norme tecniche di gioco di cui all'art. 10 del presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave; In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva;

- Squalifica per uno o più Tornei: il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco;

- Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino: il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine

con il provvedimento di cui al punto precedente;

- Radiazione per una squadra o parte di essa, per un gruppo del Corteo della Repubblica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa;

2. Le persone che rivestono i ruoli di cui all'art. 6, comma 5 sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente articolo, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

3. I calcianti o figuranti che dovessero essere raggiunti dal provvedimento di Polizia D.A.S.P.O. o da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'A.G., anche per manifestazioni diverse da quelle riguardanti il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, non potranno in alcun modo né partecipare al gioco, né alla sfilata del Corteo Storico, né assistere alle manifestazioni sia del Calcio Fiorentino, sia delle Feste e Tradizioni Fiorentine, per tutta la durata dell'inibizione, fino alla revoca disposta dall'Autorità che lo ha emanato o al giudizio di merito della giurisdizione competente.

4. I componenti il Corteo Storico della Repubblica, i Calcianti e ogni altra Figura ad essi assimilabile in qualsiasi manifestazione alla quale partecipano, sono soggetti al rispetto delle norme del presente Regolamento ed alle sanzioni ivi previste.

5. La Commissione Disciplinare potrà adottare sanzioni nei confronti di un tesserato del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

6. Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, sia per quanto attiene alle questioni relative al doping che alle condanne penali passate in giudicato. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

ART. 17 Provvedimenti straordinari e norme finali

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una Squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della Partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del

ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati con il provvedimento di cui al punto precedente;

- Radiazione per una squadra o parte di essa, per un gruppo del Corteo della Repubblica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa;

2. Le persone che rivestono i ruoli di cui all'art. 6, comma 5 sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente articolo, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

3. I calcianti o figuranti che dovessero essere raggiunti dal provvedimento di Polizia D.A.S.P.O. o da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'A.G., anche per manifestazioni diverse da quelle riguardanti il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, non potranno in alcun modo né partecipare al gioco, né alla sfilata del Corteo Storico, né assistere alle manifestazioni sia del Calcio Fiorentino, sia delle Feste e Tradizioni Fiorentine, per tutta la durata dell'inibizione, fino alla revoca disposta dall'Autorità che lo ha emanato o al giudizio di merito della giurisdizione competente.

4. I componenti il Corteo Storico della Repubblica, i Calcianti e ogni altra Figura ad essi assimilabile in qualsiasi manifestazione alla quale partecipano, sono soggetti al rispetto delle norme del presente Regolamento ed alle sanzioni ivi previste.

5. La Commissione Disciplinare potrà adottare sanzioni nei confronti di un tesserato del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

6. Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, sia per quanto attiene alle questioni relative al doping che alle condanne penali passate in giudicato. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

ART. 17 Provvedimenti straordinari e norme finali

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una Squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della Partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da

cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal torneo in corso.

2. L'eliminazione delle due squadre dal Torneo per gli incidenti di notevole gravità di cui al comma 1, che si verifichi in sede di semifinale, porta le altre due squadre automaticamente in finale; se invece si verifica in occasione della finale del Torneo, lo stesso potrà essere assegnato in occasione di una nuova finale giocata fra le squadre risultate perdenti nelle semifinali, in caso d'impedimento alla disputa di nuova partita non vi sarà alcuna assegnazione.

3. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita, o qualora la partita sia sospesa per fatti imputabili ai giocatori anche se non vengano rimborsati i biglietti, risarà effettuato recupero sul contributo dall'anno in corso alla squadra o alle squadre responsabili. Oltre alle sanzioni previste a carico del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere e dell'Allenatore.

3 bis. Qualora un'Associazione di colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni, comunicate almeno 60 giorni della prima partita prevista, si procederà alla revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti e alla revoca definitiva della concessione delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

4. Qualora a carico delle Associazioni di Colore o di Gruppi di Figuranti o di singoli calcianti siano ravvisati e accertati comportamenti e usi delle proprie risorse lesivi dell'onorabilità dei propri iscritti, dell'immagine della città di Firenze, del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e comunque non rispondenti alle norme indicate nel presente Regolamento, ovvero comunque in contrasto con la legislazione vigente, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del contributo Comunale, quando previsto, la revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

5. E' concesso a tutti gli interessati interpellare, per iscritto, in caso di necessità, il Presidente del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine o il Presidente del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, per avere chiarimenti, o suggerire integrazioni e variazioni al presente Regolamento, con un tempo limite di 90 (novanta) giorni prima della manifestazione in questione. Successivamente questo non sarà possibile fino alla scadenza della manifestazione oggetto dell'interrogazione. L'istanza al Presidente deve essere depositata presso la Segreteria del Calcio Storico.

6. Il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente ove la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare.

7. Il Presidente con l'Ufficio di Presidenza nominerà quattro garanti che saranno scelti tra le Autorità cittadine

un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal torneo in corso.

2. L'eliminazione delle due squadre dal Torneo per gli incidenti di notevole gravità di cui al comma 1, che si verifichi in sede di semifinale, porta le altre due squadre automaticamente in finale; se invece si verifica in occasione della finale del Torneo, lo stesso potrà essere assegnato in occasione di una nuova finale giocata fra le squadre risultate perdenti nelle semifinali, in caso d'impedimento alla disputa di nuova partita non vi sarà alcuna assegnazione.

3. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita, o qualora la partita sia sospesa per fatti imputabili ai giocatori anche se non vengano rimborsati i biglietti, risarà effettuato recupero sul contributo dall'anno in corso alla squadra o alle squadre responsabili. Oltre alle sanzioni previste a carico del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere e dell'Allenatore.

3 bis. Qualora un'Associazione di colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni, comunicate almeno 60 giorni della prima partita prevista, si procederà alla revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti e alla revoca definitiva della concessione delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

4. Qualora a carico delle Associazioni di Colore o di Gruppi di Figuranti o di singoli calcianti siano ravvisati e accertati comportamenti e usi delle proprie risorse lesivi dell'onorabilità dei propri iscritti, dell'immagine della città di Firenze, del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e comunque non rispondenti alle norme indicate nel presente Regolamento, ovvero comunque in contrasto con la legislazione vigente, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del contributo Comunale, quando previsto, la revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

5. E' concesso a tutti gli interessati interpellare, per iscritto, in caso di necessità, il Presidente del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine o il Presidente del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, per avere chiarimenti, o suggerire integrazioni e variazioni al presente Regolamento, con un tempo limite di 90 (novanta) giorni prima della manifestazione in questione. Successivamente questo non sarà possibile fino alla scadenza della manifestazione oggetto dell'interrogazione. L'istanza al Presidente deve essere depositata presso la Segreteria del Calcio Storico.

6. Il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente ove la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare.

7. Il Presidente con l'Ufficio di Presidenza nominerà

per la loro vicinanza all'Amministrazione Comunale e per la profonda conoscenza delle Associazioni di Colore e del gioco del Calcio Fiorentino;

8. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino nominerà un coordinatore, scelto tra chi all'interno della manifestazione abbia i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di campo, che visionerà l'operato dei Maestri di Campo durante lo svolgimento delle partite e invierà successivamente al Presidente una relazione sullo svolgimento delle partite stesse. Tale coordinatore seguirà lo svolgimento delle partite di Calcio Fiorentino dalla torretta riservata allo speaker.

9. Il Presidente invierà la relazione di cui al comma precedente alla Commissione Disciplina e alla Commissione d'Appello.

10. Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

NORME TRANSITORIE

I. Riguardo alle Feste e Tradizioni Fiorentine da rivitalizzare ne è demandata generalmente l'individuazione specifica al Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel caso di coinvolgimento del Calcio Fiorentino, ovvero delle Associazioni di Colore si procederà sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino.

II. Tutte le manifestazioni diverse dalla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, che si svolge in occasione del Torneo di San Giovanni, sono disciplinate da norme precise, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto storico e in quello organizzativo. Tali norme sono messe a punto dai Presidenti, ognuno per la propria competenza, sentito il parere dei rispettivi organi consultivi, in funzione delle diverse caratteristiche o necessità che di volta in volta si presentano.

III. Le Associazioni di Colore, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e tutti coloro coinvolti a qualsiasi titolo nell'esercizio del Servizio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia economica e amministrativa, e di cui sono messi a conoscenza dalle segreterie competenti.

IV. ABROGATO

V. Per quanto non previsto dal presente regolamento decidono il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino in base alla loro rispettiva competenza a maggioranza di due terzi, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

VI. ABROGATO

VII. ABROGATO

VIII. ABROGATO

IX. Le sanzioni disciplinari ed amministrative previste

quattro garanti che saranno scelti tra le Autorità cittadine per la loro vicinanza all'Amministrazione Comunale e per la profonda conoscenza delle Associazioni di Colore e del gioco del Calcio Fiorentino;

8. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino nominerà un coordinatore, scelto tra chi all'interno della manifestazione abbia i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di campo, che visionerà l'operato dei Maestri di Campo durante lo svolgimento delle partite e invierà successivamente al Presidente una relazione sullo svolgimento delle partite stesse. Tale coordinatore seguirà lo svolgimento delle partite di Calcio Fiorentino dalla torretta riservata allo speaker.

9. Il Presidente invierà la relazione di cui al comma precedente alla Commissione Disciplina e alla Commissione d'Appello.

10. Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

NORME TRANSITORIE

I. Riguardo alle Feste e Tradizioni Fiorentine da rivitalizzare ne è demandata generalmente l'individuazione specifica al Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel caso di coinvolgimento del Calcio Fiorentino, ovvero delle Associazioni di Colore si procederà sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino.

II. Tutte le manifestazioni diverse dalla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, che si svolge in occasione del Torneo di San Giovanni, sono disciplinate da norme precise, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto storico e in quello organizzativo. Tali norme sono messe a punto dai Presidenti, ognuno per la propria competenza, sentito il parere dei rispettivi organi consultivi, in funzione delle diverse caratteristiche o necessità che di volta in volta si presentano.

III. Le Associazioni di Colore, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e tutti coloro coinvolti a qualsiasi titolo nell'esercizio del Servizio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia economica e amministrativa, e di cui sono messi a conoscenza dalle segreterie competenti.

IV. ABROGATO

V. Per quanto non previsto dal presente regolamento decidono il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino in base alla loro rispettiva competenza a maggioranza di due terzi, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

VI. ABROGATO

VII. ABROGATO

VIII. ABROGATO

dall'art. 16 del presente Regolamento così come sostituito dalla delibera del Consiglio comunale n. 465/66 del 17/12/2012 si applicano, ove più favorevoli, anche alle violazioni relative a fatti commessi nel corso del Torneo di San Giovanni dell'anno 2012.

IX. Le sanzioni disciplinari ed amministrative previste dall'art. 16 del presente Regolamento così come sostituito dalla delibera del Consiglio comunale n. 465/66 del 17/12/2012 si applicano, ove più favorevoli, anche alle violazioni relative a fatti commessi nel corso del Torneo di San Giovanni dell'anno 2012.

X In deroga a quanto previsto all'art.11, comma 1 bis, nel triennio 2015-2017 sarà consentito inserire nella lista dei calcianti numero 5 atleti (che sarà presentata contestualmente alla lista dei 60) che siano già scesi in campo almeno ad una partita ufficiale. Di questi cinque giocatori ne possono giocare solamente due; in caso di infortuni refertati o scelte tecniche, nella successiva partita possono giocare altre due in sostituzione.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE FESTE E TRADIZIONI FIORENTINE E DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO

ART. 1 Organizzazione e gestione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina

1. Il Comune di Firenze tramite l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine gestisce il complesso di beni, risorse, personale, impegnati per la realizzazione, promozione, disciplina storica e normativa delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi di programma dell'Amministrazione comunale, come esplicitati nell'ambito della relazione previsionale programmatica.

2. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, programma ed organizza le manifestazioni cui partecipa il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina con particolare attenzione alle Feste Tradizionali fiorentine e alla rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, con lo scopo di migliorare l'organizzazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di programmare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, supporta l'attività del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Il Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capigruppo delle forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, dal Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina, dai Presidenti delle quattro Associazioni di Colore. Per specifici argomenti, su invito del Sindaco, possono partecipare, senza diritto di voto, il Maestro dei Musicisti, il Capogruppo dei Bandierai, il Maggiore Generale Sergente delle Milizie, i singoli Capigruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, il Maestro di Campo e il Giudice Commissario. Le funzioni di segreteria amministrativa e di verbalizzazione delle attività del Consiglio sono svolte dall'Ufficio delle Feste e delle tradizioni fiorentine.

5. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine ha il compito di promuovere le iniziative istituzionali ed indirizzare l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Fiorentine, di valutare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e di migliorare la sua organizzazione, di mantenerne le peculiarità e caratteristiche storiche.

5.bis Il Consiglio delle Feste e Tradizioni popolari dà gli indirizzi al Comitato del Calcio Storico Fiorentino sulla organizzazione generale del Torneo di San Giovanni e delle attività ad esso correlate, può proporre modifiche al regolamento e rilascia pareri obbligatori non vincolanti su proposte di modifiche regolamentari;

6. Il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine è convocato *dal Sindaco o dal suo delegato*. Esso delibera a maggioranza dei presenti. I Capigruppo delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale di Firenze esprimono complessivamente 12 voti, ripartiti in proporzione alla loro rappresentanza all'interno del Consiglio Comunale.

7. Il *Sindaco* designa d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, di volta in volta, il "Magnifico Messere", al quale sono dedicate le partite di Calcio Fiorentino.

ART. 2 Rievocazione del Calcio Fiorentino e Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino

1. Il Calcio Fiorentino è la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e Tradizioni Fiorentine. Il Calcio Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di S. Giovanni, del Torneo di Carnevale per esordienti e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni di carattere sportivo, cui partecipano i Calciatori e/o le squadre, stabilite dalla Amministrazione Comunale, e coordinate dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

2. E' costituito un Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino composto dal Presidente, *nominato dal Sindaco*, dai Presidenti e Capitani delle quattro Associazioni di Colore, dai Presidenti (o loro delegati) delle Circoscrizioni Comunali, dal Direttore del Corteo della repubblica Fiorentina, dal Maestro di Campo e da tre esperti nominati dal Presidente. E' sempre invitato alle riunioni il Sindaco o suo delegato.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto previa convocazione scritta a cura della segreteria.

4. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino coordina, *sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio delle Feste e delle Tradizioni*, il corretto svolgimento della rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, verifica che ad ogni Associazione di Colore e ad ogni Squadra sia garantita, per quanto di competenza, la concessione, nei tempi e nei modi concordati, di tutte quelle risorse necessarie al compimento dei propri doveri istituzionali previsti. Con particolare riferimento alle sedi dei Quartieri Storici, ai campi di allenamento e con un'attenzione particolare per quanto concerne la tutela dell'immagine dei partecipanti al gioco del Calcio Fiorentino. Nomina, se necessario, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o manifestazione.

5. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino deve relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività delle Associazioni di Colore ovvero delle Squadre, svolte nel medesimo anno.

ART. 2bis Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina

1. Il Sindaco, sentito il Presidente del Comitato per il gioco del Calcio Fiorentino, nomina il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina che ha il compito di:

- selezionare e controllare tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie dove è richiesta la presenza del Corteo o parte di esso;
- cura l'organizzazione del corteo e della scelta dei figuranti che, per sfilare, o partecipare ad altre iniziative devono essere in regola con il tesseramento e il previsto limite di età di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- definire per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- promuovere la partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo garantendone in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;
- coordinare il corretto svolgimento di ogni manifestazione o partecipazione del Corteo;
- coordinare, d'intesa con il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, tutte le attività ed iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
- coordinare d'intesa con l'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, gruppi di lavoro per l'organizzazione di eventi o manifestazioni.

2. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Fiorentino relazione al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, sulle attività svolte dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, nel medesimo anno.

ART. 3 Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per il Torneo di San Giovanni

1. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina in occasione del Torneo di San Giovanni è ordinato e sfila nel modo seguente:

I. GONFALONE DI FIRENZE

II. SERGENTI DEGLI OTTO DI GUARDIA E DI BALIA

III. ARALDO DELLA SIGNORIA

IV. BANDIERAIO DELL'ARALDO

- V. CAPITANO DI GUARDIA DEL CONTADO E DEL DISTRETTO
- VI. BANDIERAIO DI FIRENZE
- VII. PAGGETTO
- VIII. GRUPPO DI CINQUE BANDIERAI
- IX. GRUPPO DEI MUSICI
- X. UFFICIALI DELLE FANTERIE
- XI. COMANDANTE DELLA COMPAGNIA DEL VAJO
- XII. ARCHIBUSIERI
- XIII. BALESTRIERI
- XIV. ALABARDIERI
- XV. FANTI DI PALAZZO
- XVI. BANDIERAI DELLE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZZI
- XVII. MAESTRO DI CAMPO
- XVIII. SCORTA DEL MAESTRO DI CAMPO
- XIX. PALLAIO
- XX. GIUDICE COMMISSARIO
- XXI. TRE ARBITRI (UN GIUDICE ARBITRO E DUE AIUTANTI ARBITRI)
- XXII. OTTO GIUDICI DI CAMPO
- XXIII. BOVARI E CONTADINI
- XXIV. I QUATTRO QUARTIERI DI SANTO SPIRITO, SANTA CROCE, SANTA MARIA NOVELLA e SAN GIOVANNI, con le rispettive squadre dei - BIANCHI, AZZURRI, ROSSI E VERDI.
- XXV. MAGGIOR GENERAL SERGENTE DELLE MILIZIE
- XXVI. LANCE SPEZZATE
- XXVII. COLONNELLI E CAPITANI DELLE BANDE A CAVALLO
- XXVII bis. CAVALLERIA
- XXVIII. SEI STAFFIERI
- XXIX. CAPITANO GENERALE DELLE ARTIGLIERIE
- XXX. BOMBARDIERI
- XXXI. FANTI DELL'ORDINANZA
- XXXII. MUSICI PER LE ARTI
- XXXIII. PROCONSOLO DELLE ARTI
- XXXIV. TRIBUNALE DI MERCATANZIA
- XXXV. GRUPPO DELLE ARTI MAGGIORI
- XXXVI. GRUPPO DELLE ARTI MINORI
- XXXVII. FANTI DELLE CORPORAZIONI

2. Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: i Signori Otto di Guardia e di Balìa, che sfilano dopo i Sergenti degli Otto; il Gonfaloniere di Giustizia (tale ruolo, in ordine di precedenza, può essere impersonato dal Sindaco, dall'Assessore da cui dipende per competenza il servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfila dopo i Signori Otto, i Priori (tale ruolo può essere impersonato, in ordine di precedenza, dai consiglieri comunali, da membri delle famiglie che dettero priori alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530) che sfilano dopo il Gonfaloniere; il Gruppo delle Madonne che stanno ai balconi e in tribuna d'onore durante le partite del Torneo del Calcio Fiorentino o che sfilano in particolari circostanze.

3. Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino; per ultimo sfilerà il Quartiere la cui squadra è risultata perdente nella partita medesima.

4. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina partecipa obbligatoriamente alle manifestazioni programmate annualmente ed organizzate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, in rappresentanza della città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico e sentito il parere del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino.

5. Tutti i partecipanti al corteo devono indossare il costume proprio della figura rappresentata.

6. E' vietata la partecipazione al corteo da parte di estranei allo stesso. E' onere di ciascun capitano, curare che gli estranei al corteo siano allontanati, sia di propria iniziativa che su indicazione del Direttore del Corteo della Repubblica Fiorentina.

ART. 4 Titolarità dell'immagine storica (insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi) della città di Firenze, rituale d'uso, comportamento dei rappresentanti in costume.

1. La titolarità dell'immagine storica della città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene al Comune di Firenze che la tutela e gestisce, tramite il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, in tutte le forme e modi ritualmente deliberati, anche eventuale delega di attività dirette a vantaggio dei quartieri, gonfaloni e le altre aggregazioni storiche per scopi mutualistici. Potrà provvedere, ove sia necessario o richiesto, al deposito presso le sedi competenti, dei prototipi e di tutto quanto ritenuto meritevole di tutela e protezione, al fine di assicurarne una diffusione e riproduzione secondo quanto consentito dalla normativa in vigore.

2. E' delegata al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine ogni decisione in merito alla partecipazione e allo scambio gratuito finalizzato a sostenere particolari iniziative pubbliche, nonché all'istruzione di figuranti a servizio di organizzazioni storiche dei comuni dell'ex Repubblica Fiorentina (sia contado che distretto), a condizione che sia preventivamente sottoscritto fra le parti un protocollo di intesa che disciplini il reciproco riconoscimento della titolarità dell'immagine storica con tutte le sue componenti.

3. Ogni gruppo, senza distinzione di ruolo, è tenuto obbligatoriamente a partecipare al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. In caso di assenze o partecipazioni parziali al Corteo Storico, è fatto obbligo del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, dei suoi Collaboratori o in alternativa una delle Figure d'Ordine inoltrare rapporto alla Commissione Disciplinare di 1° grado per i provvedimenti a carico dei responsabili di cui dall'art.16, ove ne ricorrano i presupposti. E' inoltre obbligatorio presenziare alle manifestazioni negli spazi e nei modi elaborati dal Direttore del Corteo Storico secondo quanto indicato dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine.

4. Ogni partecipante al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ogni Calciante iscritto alle quattro Associazioni di Colore riconosce la titolarità dell'immagine storica della Città al Comune di Firenze e non potrà partecipare a manifestazioni e quindi ad altri gruppi od organizzazioni storiche, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentito il parere del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine. La violazione della presente norma prevede il deferimento alla Commissione Disciplinare, la quale, visto il verbale di segnalazione redatto dal Capitano di Guardia del Contado e del Distretto o in alternativa da una qualsiasi delle Figure d'Ordine, nella prima sessione utile, potrà emanare le sanzioni di cui all'Art. 16.

5. Tutti i componenti, nelle varie forme di partecipazione, del Corteo Storico della Repubblica, del Calcio Fiorentino e di tutte le altre iniziative a tali Istituzioni riconducibili, sono soggetti all'osservanza del presente regolamento di organizzazione e disciplina, e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e decoro dovuto al costume che indossano e alla città che in quel momento rappresentano.

6. Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo con ordine, dignità e completezza, e si costituisce custode nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i danni e per i trafugamenti dello stesso, dei materiali, delle armi e degli oggetti. Le Figure Singole, i Capitani delle squadre e i Capi gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sono comunque responsabili dei costumi in uso a loro o ai propri gruppi, anche se non direttamente affidatigli, e dovranno denunciare alla Commissione Disciplinare i danni e gli ammanchi di cui sopra unitamente ai colpevoli, quando ne vengano a conoscenza; in caso di omissione ai doveri di vigilanza saranno chiamati a risponderne personalmente. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio preventivo del settore, i capogruppo del Corteo Storico sono tenuti a presentare al Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine l'elenco dei costumi propri o del proprio gruppo che necessitano di restauro o rifacimento, unitamente all'elenco dei costumi che su concessione del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado sono conservati a casa dei figuranti con i nomi di coloro presso cui sono conservati.

7. E' data licenza alle Associazioni di Colore, che sono in regola con i loro obblighi istituzionali e hanno assolto regolarmente tutte le procedure relative alla propria conduzione, di presentare domanda scritta al

Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine per l'affidamento dei costumi loro competenti che dovranno inderogabilmente essere custoditi presso le proprie sedi. Nella richiesta dovranno essere chiaramente indicati il nominativo del Capitano, che ne sarà in ogni caso responsabile e il nominativo del magazziniere che effettuerà materialmente la custodia e la manutenzione. L'accoglimento di tale richiesta sarà esclusivamente di competenza del Consiglio delle feste e tradizioni Fiorentine, sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino, che potrà effettuare dei controlli, anche senza preavviso, per valutare l'attendibilità degli affidatari. Le Associazioni di Colore potranno richiedere, al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, un contributo speciale per provvedere all'ordinaria manutenzione dei costumi. Ogni intervento straordinario, dovrà essere preceduto da una dettagliata relazione e presentato al Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine nei tempi e nei modi previsti dal regolamento comunale.

8. Le Associazioni di Colore potranno utilizzare i costumi solo per gli usi previsti dal protocollo predisposto dal Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine e secondo le indicazioni ricevute; diversamente ad istanza di ogni interessato potrà essere fatta comunicazione alla Commissione disciplinare per gli adempimenti e le sanzioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

9. L'uso privato o improprio dei costumi, ovvero senza autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, implica l'immediata revoca della concessione in oggetto nonché per i responsabili la radiazione dal tesseramento.

ART. 5 Definizione dei ruoli dei componenti il Gruppo delle Figure d'Ordine. Definizione dei ruoli delle Figure Singole e dei Capigruppo del Corteo Storico

Capitano di Guardia del Distretto e del Contado

1. Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina assume contestualmente la carica di Capitano di Guardia del Distretto e del Contado ed è responsabile di fronte alla Città di Firenze, ordina e comanda il Corteo Storico per tutta la durata della manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi di tutti i partecipanti, alla disciplina e all'ordine fino al termine della stessa.

2. Ha la responsabilità del corretto svolgimento delle Manifestazioni, nella forma e nella rispondenza storica, verifica il Corteo Storico sia dal punto di vista coreografico sia da quello comportamentale. Pertanto ha l'obbligo di segnalare alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica.

3. In occasione delle Partite, ha facoltà di redigere il referto di gara se evidenzia particolari episodi da segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

4. Il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado è coadiuvato da quattro responsabili da lui delegati, scelti tra i componenti del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, ha potere di controllo e facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni, relaziona sull'andamento della manifestazione al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine nella seduta successiva.

5. La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado comporta per i tesserati sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 16 del presente Regolamento.

Maestro di Campo

1. Il Presidente, con l'Ufficio di Presidenza, sentito il Capogruppo arbitri, nominerà quattro (4) giudici arbitro che dovranno ricoprire durante le partite del Calcio fiorentino il ruolo di Maestro di Campo

2. I quattro (4) giudici arbitro che ricopriranno il ruolo del Maestro di Campo dovranno avere i seguenti requisiti:

- specifica competenza della manifestazione;

- riconosciuta integrità morale;

- aver partecipato ad almeno 3 (tre) tornei (anche non consecutivi) con il ruolo di arbitro. I suddetti giudici/arbitro che saranno di volta in volta sorteggiati, alla presenza dei rappresentanti delle Quattro

Associazioni di Colore, per rivestire durante le partite del gioco del Calcio Fiorentino, il ruolo del Maestro di Campo, saranno la massima Autorità presente in campo durante le partite;

3. Il sorteggio del giudice/arbitro che dovrà ricoprire il ruolo del Maestro di Campo, avverrà presso l'ufficio del Presidente del Calcio Fiorentino ventiquattrore prima dello svolgimento di ogni partita di semifinale e di finale, alla presenza dei Presidenti dei Quattro colori o loro delegati;

4. Gli altri 3 giudici/arbitro, sorteggiati contestualmente e con le modalità di cui al precedente punto 1, dovranno ricoprire uno il ruolo di giudice/arbitro, gli altri due il ruolo di aiutanti/arbitro;

5. Il primo giudice arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio delle altre partite del torneo, il secondo giudice/arbitro con il ruolo di Maestro di Campo non potrà partecipare al sorteggio della partita di finale, di conseguenza il ruolo di giudice/arbitro dovrà seguire le stesse modalità di sorteggio del giudice/arbitro/maestro di campo.

6. Come massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle Squadre, sovrintende al corretto svolgimento della Partita e alla corretta applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso;

7. ABROGATO

8. Verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea;

9. Ha il compito e la responsabilità di verifica e convalida delle decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce). Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- Comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- Fazzoletto rosso alzato davanti al Calciante per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- Le due braccia alzate e tese, caccia valida.
- Le due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida.

10. Si avvarrà, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

11. Redige il verbale delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado, nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Vice Maestro di Campo

1. Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

2. Il Vice Maestro di Campo è nominato dal Presidente, sentito il parere del Capogruppo arbitri.

3. Possono accedere a questo ruolo sia coloro che sono rispondenti a quanto previsto per il ruolo di Maestro di Campo, sia chi appartiene al gruppo degli Arbitri con esperienza specifica di almeno cinque tornei nel Calcio Fiorentino.

4. E' sottoposto all'obbligo di redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 successive alla partita.

Giudice Commissario

1. Il Giudice Commissario, coadiuvato dal capogruppo degli arbitri, è responsabile presso il Calcio Fiorentino sia della copertura arbitrale delle partite, sia per quanto riguarda il Giudice Arbitro, i due Aiutanti Arbitro e i Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, la sua Carica ha validità annuale e può essere rinominato.

2. Il Giudice Commissario si avvarrà della collaborazione di quattro persone designate, per tutta la durata del Torneo di San Giovanni, dalle quattro squadre; detti collaboratori assisteranno alle partite dal podio riservato al Giudice Commissario.

3. Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

4. Ha l'obbligo di redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Gruppo degli Arbitri

1. I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere iscritti nel proprio gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

2. Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Tesseramento secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

- Abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto.

- L'assenza di significative sanzioni disciplinari.

- Profonda conoscenza ed esperienza del Gioco del Calcio Fiorentino, acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo e delle Associazioni di Colore.

3. Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Comitato del Calcio Fiorentino.

4. Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che avrà il ruolo di designatore il quale, sentito il Maestro di Campo, provvede alle nomine per ogni incarico e partita.

5. Possono accedere al ruolo di Vice Maestro di Campo coloro che hanno maturato esperienza specifica in almeno cinque tornei di Calcio Fiorentino.

6. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

7. Le designazioni comprensive di due riserve devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino 2 giorni, non oltre, prima della partita.

8. E' cura del loro Responsabile concordare col Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina le attrezzature più idonee per l'espletamento del loro ruolo.

Giudice Arbitro

1. Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.

2. Per poter accedere al ruolo di Giudice Arbitro deve essere iscritto nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).

3. È designato, per competenza e conoscenza dal Responsabile del Gruppo Arbitri, secondo i criteri previsti dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

4. È colui che s'incarica di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati nei cartellini con i Calcianti presenti in Campo in occasione della Partita, ne dà conferma al Maestro di Campo e a lui comunica eventuali difformità.

5. Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, e quant'altro possa non essere conforme a

quanto previsto dal Regolamento Tecnico e di Disciplina in materia di sicurezza, informandone il Maestro di Campo per l'adozione dei necessari provvedimenti.

6. È suo compito specifico la gestione della partita, d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, la sua conduzione e interruzione secondo quanto previsto dal Regolamento, segue costantemente ogni azione di gioco al fine di intervenire nel più breve tempo possibile, rimette in gioco la palla dopo ogni interruzione da lui comandata, con tempestività e autorità evitando inutili temporeggiamenti e sottraendosi ad ogni discussione con i presenti in Campo.

7. Ha l'obbligo di redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

Aiutanti Arbitro

1. Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Per poter accedere al ruolo di Aiutanti Arbitro devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).

3. Si adopereranno a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.

4. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento Gioco.

5. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, , indicando dettagliatamente quanto da loro rilevato durante il suo svolgimento consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

Giudici di Linea

1. I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal loro Responsabile per competenza e conoscenza, secondo quanto previsto dal Regolamento.

2. Per poter accedere al ruolo di Giudice di Linea devono essere iscritti nell'albo dei Giudici di Gara (Giudice Arbitro e suoi Aiutanti, Giudici di Linea).

3. Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando chiaramente e con decisione l'uscita del pallone dal terreno di gioco, indicando a chi spetta la sua rimessa in gioco.

4. Hanno la responsabilità di controllare ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento per i Calcianti e le altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando quanto sopra al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta interpretazione di quegli episodi d'importanza rilevante (assegnazione di cacce e mezze cacce).

5. Intervengono dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse. Il loro tempestivo intervento, oltre che evidenziare la costante attenzione necessaria durante la partita, ha lo scopo di evitare il dilagare d'episodi violenti ed estranei al gioco.

6. In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione oltre che il verificarsi di pericolosi equivoci.

7. Hanno l'obbligo di redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle 24 ore successive alla disputa della partita.

8. Ogni rapporto tra le figure di ordine durante lo svolgimento della manifestazione potrà avvenire anche attraverso l'uso di strumenti tecnici di comunicazione a distanza.

Maggiore Generale Sergente delle Milizie

Vice Presidente

1. Sostituisce e rappresenta, in caso di giustificata assenza, il Presidente dell'Associazione di colore del Quartiere Storico in tutte le attività, compiti, mansioni, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, condividendo col Presidente le conseguenti responsabilità di fronte all'Amministrazione Comunale.

2. ABROGATO

Capitano

1. Il Capitano dell'Associazione di Colore del Quartiere Storico ha la delega del suo Presidente, a rappresentare il proprio Colore di fronte al Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine, al Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e all'Amministrazione Comunale ad ogni manifestazione cui partecipa la propria Associazione.

2. Può essere eletto esclusivamente dai Soci della propria Associazione ed è membro di diritto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Per la nomina a Capitano del proprio Colore occorre essere in possesso dei requisiti previsti per i calcianti all'art.12 del presente Regolamento e di aver disputato con il proprio Colore almeno 5 (cinque) Tornei di Calcio Fiorentino. È possibile accedere alla carica di Capitano, anche in assenza del suddetto requisito, a condizione che il candidato abbia già rivestito precedentemente questa carica per il proprio colore e l'abbia mantenuta per un periodo non inferiore a due anni.

4. Per il proprio Colore, è la massima autorità di parte presente in campo, durante gli incontri dei Tornei, in occasione delle uscite del proprio Colore, anche per partecipazioni solamente rappresentative.

5. Ha la responsabilità e il compito di sovrintendere a tutte le procedure che disciplinano le attività della propria squadra, è il tutore morale e materiale, per la propria Associazione, del gioco del Calcio Fiorentino nella sua completezza e tradizione, è il garante del rispetto delle regole del gioco, di cui è perfetto conoscitore e interprete; è colui che, attraverso l'esercizio della sua mansione, favorisce e tutela il rispetto dei regolamenti da parte dei Calcianti, trasmette a loro ogni indicazione, interpretazione o adeguamento del regolamento che il Consiglio Comunale, attraverso il Sindaco il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, ritiene necessario far giungere alle Squadre per un corretto svolgimento delle Partite e di tutte le altre Manifestazioni.

6. Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle Partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

7. Rispetta il regolamento e con il suo irreprensibile atteggiamento contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostra in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e i Giudici di Linea rimandando, nei tempi e nelle sedi opportune, ogni controversia e discussione.

8. In occasione delle partite di Calcio Fiorentino, se presente in Campo nella sola veste di Capitano, dopo aver prestato giuramento sulla Spada del Maestro di Campo, nei modi previsti dal presente Regolamento, si posiziona entro la linea che delimita l'area di Caccia (dieci metri dalla Garitta) e da questa si sposta solo per gravi motivi e non prima di aver chiesto l'autorizzazione alle Figure d'Ordine.

9. Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

10. Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione in campo di quanto previsto dal presente Regolamento e di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali, è responsabile dell'applicazione delle norme, con particolare riferimento a quanto previsto in materia d'espulsioni dal Regolamento Tecnico e di Disciplina.

11. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni e pertanto, in caso di mancato rispetto della normativa o dei provvedimenti disposti, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo possano compromettere il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia, immediati, come l'espulsione, sia, in sede di Commissione Disciplinare, la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino. Partecipa a tutti gli incontri, anche informali, su richiesta della Presidenza del Calcio Fiorentino o del Maestro di Campo nonché in ogni altra occasione dove è richiesto il suo contributo; garantisce in ogni caso la propria disponibilità per ogni iniziativa che coinvolge il suo ruolo sia dal punto di vista tecnico sia da quello rappresentativo.

6. A loro è richiesto il massimo impegno nei confronti della Manifestazione, considerando un non comune privilegio vestire i Colori dell'Associazione di appartenenza, dovranno trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esatto che anima le loro gesta.

7. Il comportamento con gli avversari dovrà sempre e comunque essere rispettoso e mai antisportivo, ed ogni condotta di gioco, per quanto sportivamente e apparentemente violenta, dovrà sempre rispecchiare tale codice d'onore. Ogni comportamento difforme sarà segnalato dagli organi competenti e giudicato dalla Commissione Disciplinare per i provvedimenti previsti dall'Art. 16.

Gruppo dei Famigli di Quartiere

1. Sono costituiti da ex Calcianti o Dirigenti ed ex Dirigenti delle Associazioni di Colore e devono appartenere al Gruppo dei Veterani del Calcio Fiorentino.

2. Partecipano attivamente alle Partite e alle Manifestazioni dove è prevista la presenza della loro Squadra, accompagnando i Calcianti durante il Corteo, presidiando gli spazi occupati dalle proprie tifoserie, esercitando la tutela e il controllo dei propri Calcianti quando si allontanano dal Campo a seguito di provvedimento d'espulsione o intervento medico o di altro motivo assimilabile.

3. Nominano un Capogruppo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, che li coordina e seleziona, il quale sarà individuato tra coloro che danno maggiori garanzie di serietà, competenza e personalità.

4. Rispondono ai comandi del Maggiore Generale Sergente delle Milizie Fiorentine, collaborando comunque con tutte le Figure d'Ordine allo scopo di garantire un corretto svolgimento della Manifestazione.

5. Dovranno essere dotati di adeguato costume, o solo temporaneamente, di adeguato mezzo di identificazione secondo quanto indicato dal Direttore del Corteo che ne curerà l'esatta rispondenza storica e l'allocazione nelle file del Corteo.

ART. 8 Calendario delle Partite e sorteggi

1. La rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino si terrà in due diverse sessioni nei tornei di San Giovanni e di Carnevale, quest'ultimo riservato ai calcianti esordienti e comunque che abbiano partecipato a non più di una partita nel Torneo di San Giovanni. In via eccezionale si potranno anche organizzare altre partite o altri tornei.

2. Le partite del Calcio Fiorentino si svolgono a Firenze nel luogo che l'Amministrazione comunale determinerà anno per anno e che per il Torneo di San Giovanni è piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della partita dell'assedio del 17 febbraio 1530. Il Torneo di Carnevale si svolge generalmente nel mese di febbraio, comunque secondo quanto deliberato dal Comitato per il Gioco del Calcio, sia per quello che riguarda i tempi di esecuzione sia per le modalità di partecipazione.

3. L'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine, sentiti i pareri del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, decide in merito alla partecipazione a tornei, partite, manifestazioni dimostrative che si svolgono fuori Firenze.

4. Per ogni torneo ogni anno saranno effettuate almeno tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria.

5. Le partite si svolgeranno secondo il seguente calendario: le eliminatorie possibilmente a non meno di una settimana l'una dall'altra, la finale, di norma, ad almeno sette giorni di distanza dall'ultima eliminataria e nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni, Patrono di Firenze.

6. Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie saranno effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

7. Gli accoppiamenti relativi alle eliminatorie del Torneo di Carnevale si effettueranno in occasione della Festa degli Omaggi presso la sede del Comune e presenziati dalle stesse figure.

8. Alla squadra vincitrice del torneo verrà assegnato il Palio e la vitella. Il Palio resterà di proprietà del colore vincente il torneo

9. Al termine della gara di finale, il Magnifico Messere consegnerà il Palio al Nobile Commissario del quartiere vincente il quale, a sua volta, lo consegnerà al capitano della squadra vincente unitamente alla vitella condotta dai bovani

ART. 9 Svolgimento del Gioco del Calcio Fiorentino

1. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre.

2. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea.

3. Ai bordi del Campo, il Pallaio provvederà al recupero della palla.

4. Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribuna coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

5. Il Maestro di Campo controlla il regolare svolgimento della partita. Prima dell'inizio della partita, al centro del campo, i due Capitani delle squadre, scortati dai rispettivi Alfieri, si assumono con atto solenne, secondo la formula prevista dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688, ponendo la mano destra sulla spada del Maestro di Campo, l'impegno d'onore, di lealtà e cavalleria durante il gioco.

6. Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. I Capitani delle squadre in campo seguono la partita accanto alla garitta posta a metà della linea di caccia e di norma non devono superare la linea dei 10 metri, sono vincolati a far mantenere il corretto svolgimento del gioco da parte dei giocatori e tecnici della propria squadra. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza. Le sanzioni disciplinari relative alle infrazioni dei Capitani e degli Alfieri sono previste all'art.16 del presente regolamento.

7. Comportamenti violenti ed offensivi nel campo di gioco o fuori da parte di qualsiasi componente del Calcio Fiorentino verso chiunque saranno puniti dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'art. 16 del presente Regolamento. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, Vice Maestro di Campo, Giudice Arbitro, Giudici di Linea, Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, Giudice Commissario, Maggiore General Sergente delle Milizie, Capitani e alfieri delle Squadre .

8. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine oltre che i due Capitani e alfieri, dovrà essere immediatamente espulso dalla piazza da parte del Maestro di Campo, notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione.

9. Ogni espulsione, per qualsiasi causa e diffida, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata dallo speaker ai soli fini di pubblicità e non di efficacia del provvedimento, impersonato da un Giudice di Gara non operativo, il quale si limiterà a pronunciare il nome, cognome e il simbolo corrispondente del calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il giocatore espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il giuoco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. Il giocatore che si sia reso colpevole della infrazione di cui al comma 8 sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore. Gli espulsi, a seconda della decisione del Maestro di Campo saranno allontanati dalla Piazza e seguiranno la partita da un apposito spazio fuori dal campo, sotto la tutela del Maggiore Generale Sergente delle Milizie coadiuvato dai Famigli di Quartiere.

10. Qualora il giocatore o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco, nonostante il comando del Maestro di Campo, verrà decretata irrevocabilmente la interruzione della partita con sconfitta a tavolino del colore il cui giocatore, allenatore o altro membro della squadra espulso non abbia lasciato il terreno di gioco. Sarà inoltre comminata una sanzione economica euro 5.000 per ogni giocatore non uscito dal campo e la revoca del contributo annuale. Nel caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata ferma rimanendo l'ulteriore revoca del contributo annuale. Nei casi più gravi sarà, altresì, disposta la revoca dell'assegnazione della sede. Il calciante non ottemperante sarà responsabile in solido con il colore fino alla concorrenza del 50% della sanzione pecuniaria.

11. Sarà inoltre valutato l'atteggiamento dei Capitani ed ogni altra figura di cui all'art. 7 al fine di sanzionare atteggiamenti di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento d'espulsione.

12. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento, invece di far rispettare lo stile della manifestazione, favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti, sarà proposto alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

13. I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare, se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art. 16 del presente Regolamento.

14. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico, né in campo con scarpe o altri indumenti dal marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine sulla base dei criteri concordati dal Consiglio competente.

ART. 10 Disposizioni Tecniche

1. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. La delibera della giunta, annualmente predisposta per il montaggio e lo smontaggio delle tribune, deve indicare chiaramente le misure del campo.

2. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.

3. Le partite del torneo di S. Giovanni si svolgono in tempo unico della durata di 50 minuti; per il Torneo di Carnevale o per partite straordinarie, il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino può prevedere tempi diversi.

4. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.

5. La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei costumi.

6. I Capitani delle squadre sono responsabili del mancato schieramento delle stesse nei modi e nei tempi sopra specificati, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica: l'inosservanza costituirà per la squadra inadempiente "comportamento sleale" con segnalazione alla Commissione Disciplinare con l'erogazione di eventuali sanzioni.

7. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni giocatore comprende: maglia con simbolo di riconoscimento, calzoni con in evidenza lo stesso simbolo, calzettoni e calzature, questi indumenti devono restare integri fino al compimento del Saluto alla Voce, diversamente sarà riferito alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti del caso. Il giocatore rimasto privo di maglia durante il gioco deve, nel più breve tempo possibile, farsi dare la maglia di riserva dagli addetti ai bordi del campo.

8. Dopo l'impegno di lealtà prestato dai capitani sulla spada del maestro di campo, le due squadre si schiereranno nelle rispettive metà campo su quattro righe come in antico. Accertata la regolarità dello schieramento, il maestro di campo ordinerà uno sparo della colubrina ed il pallaio lancerà la palla alla battuta. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

9. In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

9.bis Il maestro di campo, a propria discrezione, ordinerà il lancio della palla alla battuta dal centro del campo quando questa rimanga inattiva in possesso della stessa squadra

10. Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale, ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca o oltrepassa detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia. Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il giocatore che l'ha toccata per ultimo.

11. I giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare, secondo le sanzioni di cui all'Art.16. Non è concesso, a nessun titolo, la possibilità di perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine, in tal caso si procederà immediatamente al provvedimento d'espulsione. Nel caso che il giocatore si rifiuti di uscire valgono comunque nei suoi confronti le norme di cui ai commi 9 e 10 dell'Art. 9. Si considera atto sanzionabile anche lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori. Come tattica di gioco non è sanzionato dalle vigenti disposizioni tecniche il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno purchè questo avvenga per un periodo di tempo limitato e l'avversario abbia accettato l'ingaggio.

12. Ogni giocatore può placcare, tenere o spingere un avversario.

12 bis. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro giocatore.

13. Si verifica un placcaggio quando il giocatore è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra, deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone, al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco. Il giocatore che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un giocatore in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. Un giocatore, non partecipante al placcaggio, può recuperare il pallone che ancora si trova nell'area del placcaggio (cioè lo spazio che è all'interno di un perimetro che si sviluppa tutto attorno ai giocatori partecipanti al placcaggio, ad un metro di distanza da loro). In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla al vento.

13 bis. Si considera "uomo a terra" quando il giocatore placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

14. Comportamento scorretto: è considerato comportamento scorretto qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

15. Gioco sleale: nessun giocatore deve infrangere volontariamente una regola. Nessun giocatore deve perdere tempo volontariamente.

16. Gioco pericoloso e scorrettezze: nessun giocatore può colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro giocatore di colpirlo; placcare a braccio rigido; entrare su un avversario a gamba tesa.

ART. 11 Composizione delle squadre e modalità della partecipazione al gioco

1. Le Squadre per le partite normali e per il Torneo di San Giovanni, sono composte di 27 giocatori per parte, suddivisi in 3 "datori indietro" (portieri), 4 "datori innanzi" (terzini), 5 "sconciatori" (mediani), 15 "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere che deve restare sulla porta della propria garitta e un allenatore che deve restare lungo la balaustra sul confine del terreno di gioco, fuori campo è ammesso un altro allenatore. Non sono ammesse riserve. Al momento dell'ingresso del Corteo Storico non potranno entrare in campo per ogni squadra più di 30 persone, di cui 27 giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore. Sarà cura dell'organizzazione del Calcio e sottratta alla competenza delle Squadre la predisposizione di spugnaio ai lati del campo. Chiunque subisce abrasioni o ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

I bis. Nel rispetto delle caratteristiche del calcio fiorentino e per salvaguardare la fiorentinità tipica del gioco tutti i calcianti dovranno essere nati a Firenze ovvero residenti nel Comune di Firenze o altro Comune della Città Metropolitana Fiorentina da almeno 10 anni ininterrottamente.

2. Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo e controllo dei cartellini e della corrispondenza dei simboli sul costume, da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita. Le foto sui cartellini devono essere fedeli all'aspetto del giocatore al momento del suo ingresso sul terreno di gioco.

3. Il giorno di Pasqua, al momento del sorteggio, sarà presentato da ogni Associazione di Colore il riepilogo delle persone che sono legittimate a seguire e rappresentare la Squadra; oltre ai nomi del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere, dell'Allenatore, saranno indicati il Rappresentante della Squadra in merito alla normativa anti-doping, il nome del secondo Allenatore, il rappresentante collaboratore del Giudice Commissario e il fisioterapista dei Calcianti. La figura del fisioterapista è autorizzata a recarsi nello spazio riservato alle Squadre prima della Partita per svolgere i propri compiti, e mai all'interno del Campo. Tali nominativi sono definitivi e non potranno essere modificati fino alla fine del torneo, a meno di infortunio o altro grave motivo assimilabile. Ogni squadra dovrà presentare 30 giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni, all'ufficio di segreteria del Calcio Fiorentino, che provvederà a sottoporlo all'apposita Commissione per i tesseramenti, un elenco con al massimo 60 nominativi di giocatori tesserati, fra i quali dovranno essere scelti i 27 che parteciperanno alle partite del torneo. La squadra che non presenterà l'elenco entro le ore 12 del 30° giorno precedente alla prima partita del torneo, sarà sottoposta a una penale minima di Euro 300 (trecento) al giorno e potrà eventualmente essere esclusa dal torneo da parte della Commissione Disciplinare. In caso di documenti mancanti o incompleti vale quanto espresso nell'Art. 12 comma 7, ma in nessun caso potranno essere cambiati i nominativi consegnati nella lista dei 60. Il giorno precedente la partita sarà consegnato al Giudice Arbitro, un elenco in triplice copia con i nomi dei due allenatori presenti, tenendo conto che solamente colui che è in possesso della qualifica di Allenatore è quello autorizzato a scendere in campo, dei 27 giocatori coi relativi simboli. L'elenco dovrà comprendere i dati anagrafici delle persone elencate e dovrà essere firmato dal Presidente e dal Capitano della squadra.

4. Il Giudice Arbitro esamina gli elenchi, riceve dal segretario della Commissione Disciplinare i cartellini dei membri delle Squadre, restituisce prima dell'inizio della Partita ai Capitani delle squadre che devono scendere in campo, una copia dell'elenco della Squadra avversaria e, al termine dei controlli, consegna alla segreteria della Commissione Disciplinare i documenti in suo possesso. Due copie di ogni elenco delle Squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornirne una copia all'annunciatore della manifestazione.

5. Tutti i giocatori che partecipano agli allenamenti, al torneo di S. Giovanni o a qualunque altra partita o torneo del gioco del Calcio Fiorentino devono aver sottoscritto l'accettazione del regolamento antidoping allegato che fa parte integrante del presente regolamento.

6. I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

7. E' presente sul campo il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, assicurato dall'Organizzazione della manifestazione. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, è tenuto a presentare un rapporto scritto al Responsabile dei Medici in carichi dei prelievi Antidoping che lo trasmetterà al Presidente, dove saranno precisati i nomi dei giocatori espulsi per ferite nonché quelli autorizzati al ricovero in ospedale di cui all'Art. 4 comma 2 del Regolamento Antidoping e dovrà accompagnare all'esame i giocatori estratti per l'esame antidoping.

8. Eventuali violazioni alle disposizioni di cui sopra saranno punite dalla Commissione Disciplinare con le sanzioni previste all'Art.14 del presente Regolamento.

9. Entro le 24 ore del giorno successivo alla partita, le figure d'ordine di cui al precedente articolo 5 redigono ognuno un rapporto della partita e lo trasmettono alla Commissione disciplinare di primo grado.

10. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino istituisce un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

11. ABROGATO

ART.12 Tesseramento dei partecipanti al Corteo Storico della Repubblica, dei giocatori del Calcio Fiorentino e dei Dirigenti delle Associazioni di Colore

1. La partecipazione a tutte le manifestazioni è subordinata, per uomini e donne, ai limiti di età dei 18 e 70 anni, in possesso di idonea certificazione medica. Per il corteo e previo assenso scritto del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, è ammessa la partecipazione di ragazzi di età non inferiore ai 10 anni, acquisendo formalmente l'assenso di chi esercita la potestà genitoriale.

1 bis. La partecipazione dei figuranti al Corteo Storico e alle manifestazioni programmate dall'Ufficio Tradizioni Popolari Fiorentine è effettuato a titolo volontario e gratuito. Nessun compenso è dovuto loro per le prestazioni effettuate, salvo quanto diversamente disposto da apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale.

1 ter. La certificazione di cui al comma precedente è acquisita da ogni capogruppo e conservata presso la sede di ogni gruppo, nel rispetto della normativa sulla privacy.

1 quater. I calcianti alla data della domanda e per tutto il periodo del tesseramento devono essere iscritti all'associazione di colore da almeno un anno; alla stessa data, inoltre, non devono avere riportato condanna penale definitiva a pena superiore a mesi 6 di reclusione o di arresto per delitti non colposi o contravvenzioni nonché qualsiasi pena sia detentiva che pecuniaria per reati in materia di armi e quelli non colposi di cui a libro secondo, titolo 12, capo I codice penale per fatti commessi entro 10 anni dalla data di presentazione della domanda di tesseramento. Il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. fa venire meno gli effetti preclusivi derivanti dalla sentenza di condanna

2. Tutti i partecipanti alle Manifestazioni devono essere tesserati in osservanza alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Il tesseramento è autorizzato senza discriminazioni di carattere religioso, politico, territoriale e quant'altro sia in contrasto con la legislatura vigente salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 1 bis a tutela della manifestazione storica della manifestazione. Ogni tesseramento ha la validità ed è vincolante per l'interessato per dieci anni, senza necessità di aggiornamento della documentazione, per gli appartenenti al Corteo Storico della Repubblica e per gli iscritti alla Associazioni di Colore, mentre ha validità ed è vincolante per cinque anni per i Calcianti e per i Dirigenti, con espressa necessità di aggiornamento annuale della documentazione di cui al successivo punto 14 del presente articolo. Qualora un calciante perda uno dei requisiti indicati al comma 1 dovrà comunicarlo immediatamente alla propria Associazione di Colore che dovrà riferire senza ritardo alla Commissione Tesseramenti.

4. Il trasferimento da un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica all'altro, o da un'Associazione di Colore all'altra è consentito solamente dopo che sono scaduti i termini del vincolo di cui al punto precedente, dietro presentazione, alla Commissione Tesseramenti, della richiesta scritta del Gruppo o Associazione richiedente e il nulla osta del Capogruppo o Presidente d'origine.

5. Sono considerati tesserati di diritto tutte le figure indicate negli Artt. 1, 2, 14 e 15 del presente Regolamento.

6. Dovranno essere obbligatoriamente iscritti, con cartellino diversificato per ogni categoria di appartenenza, i 27 Calcianti partecipanti ad ogni partita, il Presidente della squadra, il Capitano, l'Alfiere e gli allenatori. Possono essere iscritti anche i simpatizzanti e coloro che intendono collaborare alle attività e manifestazioni in varie forme.

7. Coloro che non saranno in regola con il tesseramento non possono assumere alcun ruolo elettivo o istituzionale collegato in alcun modo alle manifestazioni organizzate dal servizio stesso. La tessera di iscrizione predisposta dall'Ufficio per la valorizzazione delle Tradizioni Popolari Fiorentine dovrà indicare puntualmente la dizione: "Calcio Fiorentino" ovvero "Corteo Storico della Repubblica Fiorentina" secondo l'attività propria degli iscritti.

8. La verifica dei termini e dei presupposti obbligatori per il tesseramento è devoluto alla competenza della Commissione per i Tesseramenti che, nominata annualmente dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino, sarà composta da:

- il Presidente del Comitato che la presiede
- un esperto della materia, proveniente da una Federazione Sportiva o Ente Promozionale
- un rappresentante del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e ad esso appartenente
- un Rappresentante del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e ad esso appartenente.

9. La Commissione per i Tesseramenti delibera sulle questioni, a lei affidate secondo il presente regolamento a maggioranza, ed in caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente. Avverso le decisione rese dalla Commissione Tesseramenti è ammesso ricorso alla Commissione d'Appello secondo quanto disposto dal successivo art. 15.

10. I Presidenti delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Gioco del Calcio Fiorentino autorizzano il tesseramento dei partecipanti del Corteo Storico della Repubblica e del Gioco del Calcio Fiorentino, ognuno per la propria competenza, previa presentazione della domanda redatta su apposito modulo, e corredata dalla documentazione di cui al successivo punto 15.

11. Per partecipare al Torneo e agli allenamenti è obbligatoria per i calcianti la certificazione medico sportiva d'idoneità alla pratica agonistica. In nessun caso possono essere accettate domande incomplete dei documenti richiesti.

12. Le domande di tesseramento per i calcianti, a pena di nullità, dovranno essere obbligatoriamente presentate entro 30 (trenta giorni) dallo svolgimento della prima partita del Torneo. Le domande presentate tardivamente non potranno essere prese in considerazione.

13. ABROGATO

14. Sarà cura della Commissione per i Tesseramenti, provvedere all'istruttoria per l'accettazione delle domande e alla compilazione del relativo schedario. La Commissione per i Tesseramenti attesta formalmente la presenza di tutti i documenti richiesti, segnalando alla Commissione Disciplinare i casi di documentazione irregolare per le relative decisioni. Il tesseramento dei giocatori, che conferma l'idoneità al gioco, di validità annuale, sarà completato dalla Commissione per i Tesseramenti in tempo utile per l'inizio dei Tornei.

15. Le domande di tesseramento dei giocatori devono comprendere la seguente documentazione:

- a) Domanda di tesseramento su apposito modulo.
- b) Autocertificazione relativa al possesso del requisito morale di cui al comma 1 del presente articolo.
- c) Certificato medico sportivo attestante l'idoneità fisica, in corso di validità.
- d) Tre fotografie formato tessera.
- e) Dichiarazione di consenso per l'effettuazione dell'esame anti-doping.

16. La redazione infedele dell'autocertificazione comporterà, su segnalazione di chi ne abbia interesse, la radiazione, fatte salve le altre responsabilità penali.

17. Sono comunque soggetti alla osservanza del presente regolamento, ancorché non iscritti od in regola con il tesseramento, tutti i Calcianti contenuti negli elenchi presentati dai Colori per la copertura assicurativa.

18. Sia le tessere che i cartellini saranno di colore: bianco per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santo Spirito, patrocinato dalla Circoscrizione 3 (Gavinana-Galluzzo); azzurro per gli appartenenti al Quartiere

Storico di Santa Croce, patrocinato dalla Circostrizione 5 (Novoli-Rifredi); rosso per gli appartenenti al Quartiere Storico di Santa Maria Novella, patrocinato dalla Circostrizione 4 (Isolotto-Legnaia); verde per gli appartenenti al Quartiere Storico di San Giovanni, patrocinato dalla Circostrizione 2 (Campo di Marte).

19. Potranno essere rilasciate fino a 90 tessere per squadra, ma non più cartellini dei calcianti che entrano effettivamente in campo.

20. Per il rilascio dei cartellini a Capitani, Alfieri, Allenatori e Presidenti non è necessaria la documentazione di cui al comma 15 punto e) del presente articolo. E' prevista inoltre una diversificazione per i cartellini di dette Figure, la cui presentazione grafica sarà curata dalla Commissione per i Tesseramenti.

21. Il rilascio del cartellino prima dell'entrata in campo comporta per il giocatore il dovere di presentarsi in campo per lo svolgimento della partita, salvo giustificato motivo da documentare per iscritto. L'eventuale inadempienza comporterà sanzioni da parte della Commissione Disciplinare.

ART. 13 Giurisdizione

1. Organi di disciplina sono: la Commissione Disciplinare, e la Commissione d'Appello, che nel Corteo Storico è impersonificata dai signori Otto di Guardia e di Balìa, di cui agli Artt. 14 e 15. Tutti i membri degli organi di disciplina sono muniti di apposita iscrizione.

2. La Commissione Disciplinare è organo collegiale di prima istanza per tutti i partecipanti al Corteo Storico, gli iscritti ai Quartieri, alle squadre del Calcio e alle altre iniziative dell'Ufficio delle Feste e Tradizioni Fiorentine.

3. La Commissione d'Appello è Organo collegiale di seconda istanza.

4. Le Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità. I componenti delle Commissioni presenziano alle partite del torneo dalla tribuna d'onore.

5. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

ART. 14 Commissione Disciplinare

1. La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto, giustizia penale, giustizia sportiva, ordine pubblico, da un segretario senza diritto di voto, nominati ogni anno dal Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino in piena autonomia. I membri della Commissione sono rieleggibili. Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

2. La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente, nei cinque giorni successivi allo svolgimento di ogni partita quando una delle due squadre debba giocare un'altra partita dello stesso Torneo. La Commissione può chiedere agli arbitri integrazioni o precisazioni dei loro rapporti ovvero, al Maestro di Campo, integrazione o precisazione del verbale prima dell'apertura del procedimento disciplinare.

3. Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

4. La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un giocatore

passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria , aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

5. Per le violazioni al Regolamento presente, a carico dei componenti il Corteo Storico , giocatori compresi, maturate nella fase della sfilata, la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e gli aiutanti da lui designati che dovranno stendere uno specifico rapporto scritto, oltre al Maestro di Campo, per la parte loro competente. Gli eventuali provvedimenti in merito saranno presi dalla Commissione Disciplinare soltanto dopo la fine del Torneo di San Giovanni.

6. La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

7. Il Sindaco, il Presidente delle Feste e Tradizioni Fiorentine e il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino possono investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritengono opportuni nell'ambito dei fini della Manifestazione.

8. La Commissione Disciplinare dovrà emettere il Comunicato Ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di un giocatore o di una squadra, entro cinque giorni dalla apertura del procedimento e comunque in tempo utile da consentire l'esperimento dell'appello. I provvedimenti nei confronti di altri iscritti dovranno essere emessi con gli stessi criteri.

9. Copia del Comunicato Ufficiale sarà affissa nel Palagio di Parte Guelfa subito dopo la sua pubblicazione e dovrà essere notificata a mezzo Raccomandata A.R.,telex o mezzo elettronico presso le sedi delle squadre interessate ove tutti i tesserati si intendono domiciliati. Ai fini della notificazione degli atti del procedimento disciplinare, ogni Associazione di Colore, entro il trentesimo giorno precedente l'inizio della manifestazione, dovrà comunicare alla segreteria della Commissione disciplinare con raccomandata A.R. il luogo di ubicazione della sede con tutte le indicazioni utili alla effettuazione delle notifiche previste dal presente regolamento. In mancanza o insufficienza della comunicazione, le notifiche saranno eseguite presso gli indirizzi delle sedi precedentemente comunicati.

ART. 15 Commissione d'Appello

1. La Commissione d'Appello, organo collegiale, è nominata dal Presidente del Comitato del Calcio, rimane in carica cinque anni ed è riconfermabile. La stessa è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

2. La Commissione d'Appello decide collegialmente e funge da organo di Seconda Istanza avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare; nel giudizio di 2° grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e prendere visione degli atti e documenti ufficiali, soltanto nel caso in cui ne abbiano fatta esplicita richiesta con il ricorso. E' ammesso il ricorso avverso alle decisioni della Commissione Disciplinare in tutte le materie.

3. La Commissione d'Appello delibera in unica istanza con competenza esclusiva in materia di antidoping nel caso in cui non siano state rispettate le procedure previste dal regolamento apposito e su ricorso di ogni interessato.

4. I provvedimenti disciplinari, emessi dalla Commissione di primo grado, sono impugnabili, dagli aventi diritto, ovvero dalle altre figure del Calcio fiorentino che ne abbiano interesse, con ricorso davanti alla Commissione d'Appello da presentarsi alla segreteria del Calcio entro 30 giorni dalla comunicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare.

5. I ricorsi alla Commissione d'Appello dovranno essere accompagnati dalla tassa di Euro 35.00 (trentacinque) e inviati in copia alle rispettive segreterie del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, a pena di improcedibilità.

6. Inoltre è previsto, con il rispetto delle stesse forme, il ricorso d'urgenza alla Commissione d'Appello che dovrà riunirsi e deliberare prima della successiva partita. Il ricorso d'urgenza dovrà essere accompagnato dalla tassa di reclamo di Euro 200.00 (duecento).

7. Le tasse di reclamo sopra descritte saranno incamerate in caso di rigetto del ricorso o di sua inammissibilità, mentre saranno integralmente restituite in caso di accoglimento, anche parziale.

8. I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati a mano alla Segreteria della Commissione d'Appello, che rilascerà ricevuta con l'attestazione del giorno e dell'ora di presentazione.

9. I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'associazione o gruppo, b) l'indicazione analitica dei fatti contestati, c) i motivi di appello, d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi, e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

10. All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria della Commissione dovrà inviare entro tre giorni ai singoli componenti il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto. Nel caso di ricorso ordinario la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata entro e non oltre giorni 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso in appello mentre nel caso di ricorso d'urgenza in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

11. Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza comunicandone formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

12. La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di 1° istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. Soltanto nel caso in cui il destinatario della sanzione sia l'unico ricorrente la Commissione d'Appello non potrà modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

13. La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami presentati da chiunque interessato avverso i provvedimenti resi dalla Commissione Tesseramenti per le questioni ad essa affidate. I ricorsi per questa materia sono qualificati esclusivamente d'urgenza e secondo la procedura di cui ai precedenti articoli.

14. Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

ART. 16 Sanzioni disciplinari e amministrative

1. Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica e radiazione;

- Diffida: consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Fiorentino e l'attività inerente alle Feste e Tradizioni Popolari Fiorentine;

- Ammenda: sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore, da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila), che sarà recuperata sul contributo comunale dell'anno successivo, fatta eccezione per le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra di cui all'Art.11 comma 3, per non aver partecipato ad una Manifestazione, o avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo e per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione che saranno recuperate dal contributo dell'anno in corso. In caso di deterioramento, sottrazione, o comunque indisponibilità dei costumi per il regolare svolgimento delle manifestazioni, potrà essere comminata un'ammenda pari ai due terzi del contributo annuale erogato alla Associazione. In caso di mancanza del contributo economico a favore delle Associazioni di Colore, si potrà, in alternativa, intervenire sulle risorse logistiche o agevolazioni concesse dall'Amministrazione Comunale, ovvero dal Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, a favore delle attività delle Associazioni di Colore interessate dal provvedimento disciplinare;

- Squalifica per una partita: il provvedimento si applica a carico del Calciante che commetta un'infrazione per la quale abbia già ricevuto un provvedimento di diffida ovvero violi una delle norme tecniche di gioco di cui all'art. 10 del presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave; In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva;

- Squalifica per uno o più Tornei: il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco;

- Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino: il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati con il provvedimento di cui al punto precedente;

- Radiazione per una squadra o parte di essa, per un gruppo del Corteo della Repubblica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa;

2. Le persone che rivestono i ruoli di cui all'art. 6, comma 5 sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente articolo, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

3. I calcianti o figuranti che dovessero essere raggiunti dal provvedimento di Polizia DA.SPO. o da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'A.G., anche per manifestazioni diverse da quelle riguardanti il Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, non potranno in alcun modo né partecipare al gioco, né alla sfilata del Corteo Storico, né assistere alle manifestazioni sia del Calcio Fiorentino, sia delle Feste e Tradizioni Fiorentine, per tutta la durata dell'inibizione, fino alla revoca disposta dall'Autorità che lo ha emanato o al giudizio di merito della giurisdizione competente.

4. I componenti il Corteo Storico della Repubblica, i Calcianti e ogni altra Figura ad essi assimilabile in qualsiasi manifestazione alla quale partecipano, sono soggetti al rispetto delle norme del presente Regolamento ed alle sanzioni ivi previste.

5. La Commissione Disciplinare potrà adottare sanzioni nei confronti di un tesserato del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

6. Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto del Codice per la tutela dei dati personali, sia per quanto attiene alle questioni relative al doping che alle condanne penali passate in giudicato. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

ART. 17 Provvedimenti straordinari e norme finali

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una Squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della Partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal torneo in corso.

2. L'eliminazione delle due squadre dal Torneo per gli incidenti di notevole gravità di cui al comma 1, che si verifichi in sede di semifinale, porta le altre due squadre automaticamente in finale; se invece si verifica in occasione della finale del Torneo, lo stesso potrà essere assegnato in occasione di una nuova finale giocata fra le squadre risultate perdenti nelle semifinali, in caso d'impedimento alla disputa di nuova partita non vi sarà alcuna assegnazione.

3. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita, o qualora la partita sia sospesa per fatti imputabili ai giocatori anche se non vengano rimborsati i biglietti, riserà effettuato recupero sul contributo dall'anno in corso alla squadra o

alle squadre responsabili. Oltre alle sanzioni previste a carico del Presidente, del Capitano, dell'Alfiere e dell'Allenatore.

3 bis. Qualora un'Associazione di colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni, comunicate almeno 60 giorni della prima partita prevista, si procederà alla revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti e alla revoca definitiva della concessione delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

4. Qualora a carico delle Associazioni di Colore o di Gruppi di Figuranti o di singoli calcianti siano ravvisati e accertati comportamenti e usi delle proprie risorse lesivi dell'onorabilità dei propri iscritti, dell'immagine della città di Firenze, del Servizio Feste e Tradizioni Fiorentine, del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e comunque non rispondenti alle norme indicate nel presente Regolamento, ovvero comunque in contrasto con la legislazione vigente, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del contributo Comunale, quando previsto, la revoca definitiva della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi di qualsiasi ordine e importanza.

5. E' concesso a tutti gli interessati interpellare, per iscritto, in caso di necessità, il Presidente del Consiglio per le Feste e Tradizioni Fiorentine o il Presidente del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, per avere chiarimenti, o suggerire integrazioni e variazioni al presente Regolamento, con un tempo limite di 90 (novanta) giorni prima della manifestazione in questione. Successivamente questo non sarà possibile fino alla scadenza della manifestazione oggetto dell'interrogazione. L'istanza al Presidente deve essere depositata presso la Segreteria del Calcio Storico.

6. Il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente ove la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare.

7. Il Presidente con l'Ufficio di Presidenza nominerà quattro garanti che saranno scelti tra le Autorità cittadine per la loro vicinanza all'Amministrazione Comunale e per la profonda conoscenza delle Associazioni di Colore e del gioco del Calcio Fiorentino;

8. Il Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino nominerà un coordinatore, scelto tra chi all'interno della manifestazione abbia i requisiti richiesti per il ruolo di Maestro di campo, che visionerà l'operato dei Maestri di Campo durante lo svolgimento delle partite e invierà successivamente al Presidente una relazione sullo svolgimento delle partite stesse. Tale coordinatore seguirà lo svolgimento delle partite di Calcio Fiorentino dalla torretta riservata allo speaker.

9. Il Presidente invierà la relazione di cui al comma precedente alla Commissione Disciplina e alla Commissione d'Appello.

10. Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

NORME TRANSITORIE

I. Riguardo alle Feste e Tradizioni Fiorentine da rivitalizzare ne è demandata generalmente l'individuazione specifica al Presidente del Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, nel caso di coinvolgimento del Calcio Fiorentino, ovvero delle Associazioni di Colore si procederà sentito il parere del Comitato del Calcio Fiorentino.

II. Tutte le manifestazioni diverse dalla rievocazione storica del Calcio Fiorentino, che si svolge in occasione del Torneo di San Giovanni, sono disciplinate da norme precise, nell'aspetto tecnico, nell'aspetto storico e in quello organizzativo. Tali norme sono messe a punto dai Presidenti, ognuno per la propria competenza, sentito il parere dei rispettivi organi consultivi, in funzione delle diverse caratteristiche o necessità che di volta in volta si presentano.

III. Le Associazioni di Colore, i Gruppi del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e tutti coloro coinvolti a qualsiasi titolo nell'esercizio del Servizio delle Feste e Tradizioni Fiorentine, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia economica e amministrativa, e di cui sono messi a conoscenza dalle segreterie competenti.

IV. ABROGATO

V. Per quanto non previsto dal presente regolamento decidono il Consiglio delle Feste e Tradizioni Fiorentine o il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino in base alla loro rispettiva competenza a maggioranza di due terzi, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

VI. ABROGATO

VII. ABROGATO

VIII. ABROGATO

IX. Le sanzioni disciplinari ed amministrative previste dall'art. 16 del presente Regolamento così come sostituito dalla delibera del Consiglio comunale n. 465/66 del 17/12/2012 si applicano, ove più favorevoli, anche alle violazioni relative a fatti commessi nel corso del Torneo di San Giovanni dell'anno 2012.

X In deroga a quanto previsto all'art. 11, comma 1bis, nel triennio 2015/2017 sarà consentito inserire nella lista dei calcianti numero 5 atleti (che sarà presentata contestualmente alla lista dei 60) che siano già scesi in campo almeno ad una partita ufficiale. Di questi cinque giocatori ne possono giocare solamente due; in caso di infortuni refertati o scelte tecniche, nella successiva partita possono giocare altre due in sostituzione.

Ora:17.29

Verbale: 265

INTERROGAZIONE N.: 2015/00385

**OGGETTO: Modifiche del servizio della scuola dell'infanzia - comunicazione alle famiglie -
RICHIESTA RISPOSTA IN AULA**

**Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato
Miriam**

Relatore: Giachi Cristina

17.28: Interviene Biti Caterina

17.30: Entra in aula Verdi Donella

17.30: Esce dall'aula Verdi Donella

17.29: Interviene Giachi Cristina

17.30: Esce dall'aula Tenerani Mario

17.33: Interviene Biti Caterina

17.35: Interviene Biti Caterina

17.35: Interviene Giachi Cristina

17.40: Interviene Biti Caterina

17.40: Interviene Giachi Cristina

17.40: Interviene Biti Caterina

17.40: Interviene Verdi Donella

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00385



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 265

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA. CON SINISTRA ECOL
CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'.
FIRENZE A SINISTRA. RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE a 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari

COMITTEE DI FIRENZE	
19 MAR 2015	
Interrogazione n.°	385
Interrogazione n.°	
Measures of the Council n.°	

Oggetto: modifiche del servizio della scuola dell'infanzia – comunicazione alle famiglie

I sottoscritti consiglieri Comunali

Preso atto del comunicato stampa dell'Assessora e ViceSindaca Giachi dal titolo "Cambia, a Firenze, la scuola dell'infanzia"

Preso atto della riorganizzazione del servizio per rilanciare e potenziare il servizio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni di età

Considerato che nel 2015 si perderanno, complessivamente, 64 insegnanti che non verranno riassunti

Concordando di dover escludere di chiudere le sezioni rimaste senza insegnanti, ma non condividendo la scelta di esternalizzare sezioni o, addirittura, scuole intere anche solo per una parte soltanto della giornata educativa

Vista la scelta di proseguire nella gestione diretta, la mattina, con le insegnanti del Comune e invece di ripensare alla riorganizzazione del pomeriggio, tutto ripensato sulla base di una offerta integrativa, principalmente musica, lingua straniera e attività psicomotoria

Preso atto dell'impegno a costruire un appalto di servizio e che le attività non verranno svolte da personale generico, ad esempio i volontari di un'associazione sportiva o musicale, ma da personale con titoli di studio e requisiti educativi

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se è stata già effettuata la comunicazione ai genitori dei bambini e delle bambine che frequentano le scuole dell'infanzia comunali e se ritiene che una clausola inserita nel modulo in modo non evidente possa rappresentare una sufficiente scusa per ritenere di non aver modificato senza adeguata informazione e trasparenza i genitori

Quali saranno i criteri in base ai quali verranno decisi le assegnazioni delle sedi e delle sezioni agli insegnanti a tempo indeterminato del Comune di Firenze e se questo non potrà avere un effetto negativo sulla qualità del servizio e dell'offerta educativa

I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Arianna Kekalos



Quali saranno i criteri in base ai quali verranno decisi le assegnazioni delle sedi e delle sezioni agli insegnanti a tempo indeterminato del Comune di Firenze e se questo non potrà avere un effetto negativo sulla qualità del servizio e dell'offerta educativa

I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Arianna Xerados



Ora:17.46

Verbale: 266

INTERROGAZIONE N.: 2015/00386

**OGGETTO: Modifiche del servizio della scuola dell'infanzia - finanziamenti statali -
RICHIESTA RISPOSTA IN AULA**

**Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato
Miriam Cellai Jacopo**

Relatore: Giachi Cristina

17.45: Interviene Biti Caterina

17.46: Interviene Giachi Cristina

17.49: Interviene Biti Caterina

17.49: Interviene Trombi Giacomo



ALLEGATO N°...1...
ARGOMENTO N°...266...

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA. CON SINISTRA ECOL
CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ.
FIRENZE A SINISTRA. RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE a 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari

COMUNE DI FIRENZE
19 MAR 2015
386

Oggetto: modifiche del servizio della scuola dell'infanzia - finanziamenti statali

I sottoscritti consiglieri Comunali

Preso atto del comunicato stampa dell'Assessora e ViceSindaca Giachi dal titolo 'Cambia, a Firenze, la scuola dell'infanzia'

Preso atto della riorganizzazione del servizio per rilanciare e potenziare il servizio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni di età

Considerato che nel 2015 si perderanno, complessivamente, 64 insegnanti che non verranno riassunti

Concordando di dover escludere di chiudere le sezioni rimaste senza insegnanti, ma non condividendo la scelta di esternalizzare sezioni o, addirittura, scuole intere anche solo per una parte soltanto della giornata educativa

Vista la scelta di proseguire nella gestione diretta, la mattina, con le insegnanti del Comune e invece di ripensare alla riorganizzazione del pomeriggio, tutto ripensato sulla base di una offerta integrativa, principalmente musica, lingua straniera e attività psicomotoria

Preso atto dell'impegno a costruire un appalto di servizio e che le attività non verranno svolte da personale generico, ad esempio i volontari di un'associazione sportiva o musicale, ma da personale con titoli di studio e requisiti educativi


INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se con la decisione assunta dal Comune i finanziamenti statali verranno comunque garantiti e quali siano le garanzie in merito


Se si è pensato che a conclusione del percorso intrapreso dall'amministrazione comunale si avranno insegnanti che con tre contratti di lavoro effettueranno la stessa attività

Consiglieri Comunali


Tommaso Grassi



Donella Verdi




Giacomo Trombi



Arianna Ceccheri



JACOPO CELLAI



Se si è pensato che a conclusione del percorso intrapreso dall'amministrazione comunale si avranno insegnanti che con tre contratti di lavoro effettueranno la stessa attività

Consiglieri Comunali


Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

JACOPO CELLA

ALCANTARA VERDELLI



Ora:17.54

Verbale: 267

INTERROGAZIONE N.: 2015/00387

OGGETTO: Modifiche del servizio della scuola dell'infanzia - concorso del settembre 2014 -
RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato
Miriam Cellai Jacopo

Relatore: Giachi Cristina

17.54: Interviene Biti Caterina

17.54: Interviene Giachi Cristina

17.54: Interviene Giachi Cristina

17.56: Interviene Biti Caterina

17.58: Interviene Biti Caterina

17.58: Interviene Cellai Jacopo

18.03: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00387



ALLEGATO N°.....1.....
ARGOMENTO N°...26.F....

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA
CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ,
FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE a 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari

COMUNE DI FIRENZE	
19 MAR 2015	
Interventato da	387
Interventato da	
Interventato da	

Oggetto: modifiche del servizio della scuola dell'infanzia -- concorso del settembre 2014

I sottoscritti consiglieri Comunali

Preso atto del comunicato stampa dell'Assessora e ViceSindaca Giachi dal titolo 'Cambia, a Firenze, la scuola dell'infanzia'

Preso atto della riorganizzazione del servizio per rilanciare e potenziare il servizio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni di età

Considerato che nel 2015 si perderanno, complessivamente, 64 insegnanti che non verranno riassunti

Concordando di dover escludere di chiudere le sezioni rimaste senza insegnanti, ma non condividendo la scelta di esternalizzare sezioni o, addirittura, scuole intere anche solo per una parte soltanto della giornata educativa

Vista la scelta di proseguire nella gestione diretta, la mattina, con le insegnanti del Comune e invece di ripensare alla riorganizzazione del pomeriggio, tutto ripensato sulla base di una offerta integrativa, principalmente musica, lingua straniera e attività psicomotoria

Preso atto dell'impegno a costruire un appalto di servizio e che le attività non verranno svolte da personale generico, ad esempio i volontari di un'associazione sportiva o musicale, ma da personale con titoli di studio e requisiti educativi


INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se sarebbe possibile procedere all'assunzione, con adeguati stanziamenti di bilancio, all'assunzione di nuovo personale sufficiente per coprire le insegnanti pensionate per l'annualità 2015-2016

Quale sia la decisione assunta rispetto al concorso bandito nel settembre 2014 per l'assunzione di insegnanti a tempo indeterminato per la scuola dell'infanzia

Quanti saranno gli assunti per le annualità scolastica 2015-2016 dalla graduatoria ancora in vigore di cui al punto precedente


I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi


Donella Verdi




Giacomo Trombi



Ananna Xekalos





JACOPO CELLAI




Quanti saranno gli assunti per le annualità scolastica 2015-2016 dalla graduatoria ancora in vigore di cui al punto precedente


I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi


Donella Verdi


Giacomo Trombi


Anand Xekalos


JACOPO CELLAI


Ora:18.03

Verbale: 268

INTERROGAZIONE N.: 2015/00388

OGGETTO: Modifiche del servizio della scuola dell'infanzia - ore di compresenza -
RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato
Miriam Cellai Jacopo

Relatore: Giachi Cristina

18.03: Interviene Giachi Cristina

18.04: Entra in aula Vannucci Andrea

18.08: Interviene Biti Caterina

18.08: Interviene Giachi Cristina

18.09: Interviene Biti Caterina

18.09: Interviene Grassi Tommaso

18.14: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00388



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 268

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOL
CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ,
FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE a 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari

COMUNE DI FIRENZE
19 MAR 2015
Interrogazione n. 388
interrogazione n.
Mon. in Consiglio n.

Oggetto: modifiche del servizio della scuola dell'infanzia – ore di compresenza

I sottoscritti consiglieri Comunali

Preso atto del comunicato stampa dell'Assessora e ViceSindaca Giachì dal titolo 'Cambia, a Firenze, la scuola dell'infanzia'

Preso atto della riorganizzazione del servizio per rilanciare e potenziare il servizio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni di età

Considerato che nel 2015 si perderanno, complessivamente, 64 insegnanti che non verranno riassunti

Concordando di dover escludere di chiudere le sezioni rimaste senza insegnanti, ma non condividendo la scelta di esternalizzare sezioni o, addirittura, scuole intere anche solo per una parte soltanto della giornata educativa

Vista la scelta di proseguire nella gestione diretta, la mattina, con le insegnanti del Comune e invece di ripensare alla riorganizzazione del pomeriggio, tutto ripensato sulla base di una offerta integrativa, principalmente musica, lingua straniera e attività psicomotoria


Preso atto dell'impegno a costruire un appalto di servizio e che le attività non verranno svolte da personale generico, ad esempio i volontari di un'associazione sportiva o musicale, ma da personale con titoli di studio e requisiti educativi


INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE


Se è consapevole che tra i dipendenti del Comune assegnati alle sezioni la mattina ci saranno personale che con il contratto degli enti locali, una volta soppresso l'integrativo per il disagio e il turno (che verrebbe meno mancando il turno del pomeriggio) avranno uno stipendio inferiore di coloro che hanno il contratto scuola e per questo saranno penalizzate solo per essere state assunte successivamente

Come verrà garantita la qualità educativa dalle cooperative nel turno pomeridiano e come il Comune intende garantire le ore per le compresenze per attività extracurricolari o le ore per la necessaria programmazione della stessa classe su cui si troveranno a lavorare in ambiti diversi personale assunto da due soggetti diversi

Se ritiene soddisfacente l'esperienza avviata e portata avanti nel contesto degli asili nido che assomiglia molto all'operazione che si intende fare adesso sulla scuola dell'infanzia e quali siano stati i risultati di detta innovazione


Consiglieri Comunali
Tommaso Grassi


Donella Verdi


Giacomo Trombi


Alanna Xekalos



JACOPO CELLAI


Come verrà garantita la qualità educativa dalle cooperative nel turno pomeridiano e come il Comune intende garantire le ore per le compresenze per attività extracurricolari o le ore per la necessaria programmazione della stessa classe su cui si troveranno a lavorare in ambiti diversi personale assunto da due soggetti diversi

Se ritiene soddisfacente l'esperienza avviata e portata avanti nel contesto degli asili nido che assomiglia molto all'operazione che si intende fare adesso sulla scuola dell'infanzia e quali siano stati i risultati di detta innovazione

Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Aliciana Xekedos

JACOPO CELLAI

Ora:18.14

Verbale: 269

INTERROGAZIONE N.: 2015/00393

OGGETTO: Classi Pegaso - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato
Miriam Torselli Francesco

Relatore: Giachi Cristina

18.14: Interviene Giachi Cristina

18.18: Interviene Biti Caterina

18.18: Interviene Verdi Donella

18.18: Interviene Biti Caterina

18.20: Interviene Biti Caterina



ALLEGATO N° 1
 ARGOMENTO N° 269

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOL
 CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
 FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Oggetto: Classi Pegaso

COMUNE DI FIRENZE	
19 MAR 2015	
Interrogazione n°	393
Proprietario n°	
Interrogazione n°	

I sottoscritti consiglieri e consigliere comunali,

Preso atto che la Regione non ha stanziato i fondi per le cosiddette classi Pegaso che ogni anno consentivano ai Comuni di mantenere aperte delle sezioni di scuola dell'infanzia che altrimenti verrebbero ridotte dai tagli del Governo

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE:

Se è a conoscenza di questa mancanza nella programmazione economico finanziaria della Regione Toscana

Quali possano essere gli effetti sulla gestione delle scuole sul territorio del Comune di Firenze

Cosa intenda fare per garantire che la Regione reintegri i fondi per le cosiddette 'classi Pegaso'

I Consiglieri e le Consigliere

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Alicia Xekalos

Ora:18.27

Verbale: 270

INTERROGAZIONE N.: 2015/00345

OGGETTO: Nidiaci e nuova edificazione nel giardino - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Scaletti Cristina Torselli
Francesco Amato Miriam

Relatore: Meucci Elisabetta

18.22: Interviene Grassi Tommaso replica alla risposta scritta inviatagli dall'Ass. Meucci

18.23: Entra in aula Razzanelli Mario

18.26: Interviene Biti Caterina

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00345

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOL
CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA',
FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA


INTERROGAZIONE 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari:

oggetto: Nidiaci e nuova edificazione nel giardino

i sottoscritti consiglieri e le sottoscritte consigliere comunali



Vista la volontà del Comune di Firenze di accogliere riguardo alla chiusura della vicenda della ex ludoteca di Via della Chiesa e del giardino dei Nidiaci della proposta contenuta nell'atto unilaterale d'obbligo presentato dalla proprietà Amore e Psiche

Vista che la proposta prevede la eliminazione del vincolo urbanistico sul l'edificio e su parte del giardino oltre che alla possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali interrati, in cambio della realizzazione a carico del privato di una nuova ludoteca di 200metri quadrati nell'area a verde identificata nell'area accanto alla attuale palestra di Via Della Chiesa

Considerato che nell'area individuata sono presenti almeno 5 alberature d'alto fusto che verrebbero abbattute


Interrogano l'amministrazione comunale per sapere

Se gli uffici hanno valutato la necessità di richiedere un parere alla sovrintendenza preventivo per valutare la fattibilità della realizzazione della nuova ludoteca su parte del giardino dei Nidiaci


Se sono stati avviati contatti formali con la sovrintendenza e se ci sono state rassicurazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento della nuova ludoteca

Se viene confermato che per la realizzazione della nuova ludoteca sarebbe necessario provvedere all'abbattimento di almeno 5 alberature

I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi


Donella Verdi



Giacomo Trombi



Ora:18.27

Verbale: 271

INTERROGAZIONE N.: 2015/00348

OGGETTO: Appalto Musei e MUSE - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Scaletti Cristina Amato
Miriam Xekalos Arianna

Relatore: Gianassi Federico

18.26: Interviene Gianassi Federico

18.28: Entra in aula Verdi Donella

18.28: Esce dall'aula Verdi Donella

18.29: Interviene Biti Caterina

18.29: Interviene Grassi Tommaso

18.29: Esce dall'aula Pugliese Andrea

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00348



ALLEGATO N°...1.....
ARGOMENTO N°...271.....

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ',
FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari: :

COMUNE DI FIRENZE	
12.03.2015	
Interrogazione n.	368
Interpellanza n.	
Mostrare i C.U.C./Ris. n.	

oggetto: appalto Musei e MUSE

i sottoscritti consiglieri e le sottoscritte consigliere comunali

Considerato che fino al 15 marzo sono stati prorogati i servizi museali alla cooperativa che ha in gestione il servizio di sorveglianza e guardaroba mentre al 28 febbraio sono scadute le convenzioni per i servizi museali affidati a Muse

Ritenuto che ancora ad oggi non si ha notizia dell'esito della procedura della nuova aggiudicazione dei servizi a sostegno dell'attività museale, che finora comprendeva anche le biglietterie

Interrogano l'amministrazione comunale per sapere

Se ci sono problemi ed eventualmente quali essi siano rispetto alla procedura di selezione di un soggetto a cui aggiudicare i servizi a supporto dell'attività museale

Se si prevede una nuova proroga del vecchio appalto e in tal caso per quale periodo temporale

Se finora dal 28 febbraio quale soggetto abbia operato le attività svolte nei musei dal Muse, vista la mancanza dell'atto di affidamento dei servizi

Entro quale data si avrà l'aggiudicazione definitiva e entro che data verrà fatta subentrare il nuovo soggetto aggiudicatario della procedura di bando di gara

Se è in che modo verrà garantita la prosecuzione delle attività delle biglietterie e se il Comu e intende far assumere a Muse i lavoratori e le lavoratrici che hanno svolto la funzione di biglietteria nella cooperativa che aveva in gestione il servizio precedentemente, in quanto lo spostamento della gestione della biglietteria si può configurare come cessione di ramo dell'attività

I Consiglieri Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Arianna Xekoulas

Giacomo Trombi

Ora:18.33

Verbale: 272

N.Arg.: 20

INTERROGAZIONE N.: 2015/00381

OGGETTO: Sistemazione ambulanti all interno della Loggia del Grano - RICHIESTA
RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Torselli Francesco Tenerani Mario Razzanelli Mario Xekalos Arianna
Amato Miriam

Relatore: Bettarini Giovanni

18.32: Interviene Biti Caterina

18.32: Entra in aula Nardella Dario

18.33: Interviene Bettarini Giovanni

18.37: Interviene Biti Caterina

18.37: Interviene Torselli Francesco

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00381

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Soggetto proponente: Francesco Torselli (Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale)

Altri firmatari: Mario Tenerani, Mario Razzanelli, Arianna Xekalos, Miriam Amato

Oggetto: sistemazione ambulanti all'interno della Loggia del Grano



Il sottoscritto Consigliere Comunale,

- **PRESO ATTO** che all'interno della Loggia del Grano risultano ad oggi sistemati alcuni ambulanti, dei quali soltanto tre (3) effettivamente operanti;
- **PRESO ATTO** che la Loggia del Grano risulta ad oggi circondata da alcune impalcature, nonché da strutture atte a proteggere i frequentatori della Loggia da eventuali cadute di inerti dall'alto;
- **VISTO** lo stato di conservazione in cui versa attualmente la Loggia del Grano: fregio sulla facciata lungo via dei Neri pericolante, facciata lungo via dei Neri con forti tracce di umidità e numerosi fori, soffitto con forti tracce di umidità ed intonaco rovinato, colonne del loggiato con notevoli crepe, sporcizia sui camminamenti delle impalcature, ecc...;
- **CONSIDERATO** che negli ultimi tempi è stato effettuato un intervento di recupero e restauro della fontana posta all'angolo tra via dei Neri e via dei Leoni, ma che la stessa è proprio in questi giorni oggetto di un nuovo intervento di restauro;
- **CONSIDERATO** che gli ambulanti sistemati all'interno della Loggia hanno ricevuto assicurazioni sul carattere di temporaneità della loro collocazione;
- **CONSIDERATO** che all'interno della Loggia del Grano si aprono due uscite di sicurezza del confinante edificio ospitante la Camera di Commercio di Firenze

INTERROGA IL SINDACO

1. Per sapere quanti interventi di recupero e restauro sono stati effettuati sulla Loggia del Grano dal 2009 ad oggi, quanti soldi sono stati spesi e chi ha sostenuto tali esborsi;
2. Per sapere chi ha eseguito gli interventi sulla facciata della Loggia lungo via dei Neri, per sapere che tipo di intervento è stato effettuato per evitare il proliferare dell'umidità, per conoscere l'utilità dei numerosi fori praticati sulla medesima facciata e per sapere se non si reputino tali interventi invasivi e lesivi della stessa Loggia;
3. Per sapere chi ha installato le impalcature ad oggi presenti lungo il perimetro esterno della Loggia del Grano, con quale utilità e se, per tale installazione, risulta versato un canone di occupazione di suolo pubblico al Comune di Firenze;
4. Per sapere se ritiene ancora possibile che otto (8) attività di vendita ambulante possano esercitare all'interno della Loggia del Grano e, in caso di risposta affermativa, fino a quando proseguirà questa collocazione;
5. Per sapere se è a conoscenza dei motivi per i quali soltanto tre (3) delle otto (8) attività di vendita ambulante risultano ad oggi effettivamente operanti all'interno della Loggia del Grano.
6. Per sapere se è stata verificata l'apertura delle uscite di sicurezza della Camera di Commercio di Firenze all'interno della Loggia del Grano dopo aver disposto la collocazione degli ambulanti all'interno della stessa;
7. Per sapere se egli reputa dignitosa e consona al mantenimento di un'attività commerciale la collocazione degli ambulanti all'interno della Loggia del Grano.

Firenze, 19 marzo 2015



Arianna Xekalos

Ora:18.43

Verbale: 273

INTERROGAZIONE N.: 2015/00384

OGGETTO: Patrimonio e iniziative su Firenze Capitale - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato Miriam

Relatore: Giachi Cristina

18.43: Interviene Biti Caterina

18.43: Interviene Giachi Cristina

18.43: Esce dall'aula Fratini Massimo

18.45: Interviene Gallo Giampiero Maria Assume la Presidenza

18.45: Interviene Grassi Tommaso

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00384



ALLEGATO N° 1
 ARGOMENTO N° 273

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA, CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ,
 FIRENZE A SINISTRA, RIFONDAZIONE COMUNISTA

INTERROGAZIONE 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri firmatari:

Oggetto: Patrimonio e iniziative su Firenze Capitale

I sottoscritti consiglieri e consigliere comunali.

Preso atto che sono in corso le celebrazioni per Firenze Capitale

Considerato che il programma presentato all'opinione pubblica non prevede mostre o esposizioni promosse dal Comune di Firenze

Considerato che il Comune è proprietario dei materiali con cui fu allestito il Museo di Firenze com'era che si trovava in via dell'Ortiolo a Firenze, nell'ex-convento delle Oblate, e ripercorreva tutta la storia della città dalla fondazione romana ai tempi del Risanamento urbanistico

Visto che il museo è stato chiuso nel 2010 per il progetto Grandi Oblate

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Dove sono stati messi i materiali con cui fu allestito il Museo di Firenze com'era e se questi sono visibili al pubblico

Se è stato ipotizzato o come mai non si è ipotizzata una mostra anche temporanea dei materiali e documenti con cui fu allestito il Museo di Firenze com'era per l'anno di Firenze Capitale

Se saranno previste mostre promosse dal Comune di Firenze in occasione delle celebrazioni di Firenze Capitale

I consiglieri e le consigliere Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Arianna Kekalos

COMUNE DI FIRENZE	
19 MAR 2015	
Interrogazione N°	584
Interpellanza N°	
Mozione / O.D.G. / R.S. N°	

Ora: 18.50

Verbale: 274

INTERROGAZIONE N.: 2015/00389

OGGETTO: Trasferimento della scuola Dino Compagni presso Istituto dei Ciechi di via Nicolodi - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Grassi Tommaso Verdi Donella Trombi Giacomo Xekalos Arianna Amato Miriam Torselli Francesco

Relatore: Giachi Cristina

18.50: Interviene Gallo Giampiero Maria

18.50: Interviene Giachi Cristina

18.54: Interviene Gallo Giampiero Maria

18.54: Interviene Grassi Tommaso

18.58: Escono dall'aula Pezza Cecilia, Bassi Angelo, Stella Marco, Collese Stefania

18.59: Esce dall'aula Xekalos Arianna

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00389



ALLEGATO N° 1
 ARGOMENTO N° 276

FIRENZE RIPARTE A SINISTRA. CON SINISTRA ECOL
 CON SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ,
 FIRENZE A SINISTRA. RIFONDAZIONE COMUNISTA

COMUNE DI FIRENZE	
19 MAR 2015	
interrogazione n. 389	
interpellanza di	
Mozione / QUESITO n.	

INTERROGAZIONE 5 firme

Proponenti: Tommaso Grassi Donella Verdi Giacomo Trombi

Altri Firmatari:

Oggetto: Trasferimento della scuola Dino Compagni presso Istituto dei Ciechi di Via Nicolodi

I consiglieri e le consigliere Comunali.

Preso atto dai documenti riguardo al trasferimento della scuola Dino Compagni presso Istituto dei Ciechi di Via Nicolodi che sono necessari ulteriori interventi sulla messa in sicurezza dell'immobile non solo per quel che riguarda gli ambienti che verranno occupati dagli studenti e dalle studentesse della scuola

Preso atto che il Comune è responsabile per la messa in sicurezza dell'edificio in quanto proprietario dell'immobile che viene occupato anche da altri soggetti

Preso atto che nel bilancio del Comune di Firenze sono stanziati circa 150 mila euro nel 2016 per la messa in sicurezza dell'edificio di Via Nicolodi

INTERROGANO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SAPERE

Se il trasferimento della scuola Dino Compagni presso Istituto dei Ciechi di Via Nicolodi avverrà esclusivamente conclusi i lavori di messa in sicurezza degli ambienti in cui verranno ospitati gli studenti oppure quando sarà messo in sicurezza l'intero edificio

Se e quali sono gli accordi di cui al punto precedente con i Vigili del Fuoco rispetto ai tempi del trasferimento

Se non ritenga di chiedere di anticipare nell'annualità 2015 lo stanziamento dei fondi per la messa in sicurezza dell'intero edificio di Via Nicolodi

I Consiglieri e le Consigliere Comunali

Tommaso Grassi

Donella Verdi

Giacomo Trombi

Arianna Xekalos

Ora: 18.59

Verbale: 275

INTERROGAZIONE N.: 2015/00394

OGGETTO: Aeroporto di Firenze - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Amato Miriam Xekalos Arianna Verdi Donella Torselli Francesco Stella Marco

Relatore: Perra Lorenzo

18.59: Interviene Gallo Giampiero Maria

18.59: Interviene Perra Lorenzo

18.59: Esce dall'aula Bettini Alessia

19.01: Interviene Verdi Donella Assume la Presidenza

19.01: Interviene Amato Miriam

19.02: Esce dall'aula Giuliani Maria Federica

19.04: Interviene Verdi Donella

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00394

Gruppo Consiliare
Misto

Interrogazione a 5 firme
Proponente Miriam Amato
OGGETTO: Aeroporto di Firenze

COMUNE DI FIRENZE	
19 MAR. 2015	
Interrogazione N.	394
Interpellanza N.	
Mozione: O.D.G./M.D. b.	

Firenze 18 marzo 2015

CONSIDERATO

- il Regolamento UE n.1315/2013,
- La nuova disciplina di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03
- la relazione speciale n.11/2014 della Corte dei Conti europea. "Le infrastrutture aeroportuali finanziate dalla UE.
- La delibera di Giunta N.2015/C/00005.
- La risposta della Commissione europea: "a cura dello staff del commissario Violeta Bulc. del 4 marzo 2015.
-



Interroga il Sindaco

Se i fondi contenuti nello Sblocca Italia sono per l'amministrazione aiuti di Stato e quindi come tali non ricevibili.


Se non sono considerati aiuti di stato a quale tipologia di finanziamenti appartengono.

Consigliera Comunale
Miriam Amato

Per Presentazione



Miriam Amato



Ora:19.04

Verbale: 276

INTERROGAZIONE N.: 2015/00397

OGGETTO: Publiacqua - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Amato Miriam Xekalos Arianna Torselli Francesco Stella Marco Grassi Tommaso

Relatore: Perra Lorenzo

19.04: Interviene Verdi Donella

19.04: Interviene Perra Lorenzo

19.07: Escono dall'aula Lauria Antonio,Ricci Fabrizio,Ceccarelli Andrea,Del Re Cecilia,Milani Luca,Perini Serena

19.07: Interviene Verdi Donella

19.07: Interviene Amato Miriam

19.08: Escono dall'aula Falomi Niccolo',Paolieri Francesca

19.09: Interviene Verdi Donella

19.09: Escono dall'aula Funaro Sara,Giorgetti Fabio

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00397

Gruppo Consiliare
MISTO

COMUNE DI FIRENZE
18 MAR. 2015
Interrogazione N. 397
Interpellanza N.
Mozione / O.D.G./P.O.S. N.

Firenze 18 Marzo 2015

Interrogazione a 5 firme
Oggetto: Publiacqua
Proponente Miriam Amato

Considerato che

Il risultato economico di esercizio nel triennio 2011- 2013 di Publiacqua è passato da 17.305.878,00 a 30.235.444,00 con un incremento di 12.929.566,00 euro.

Il fatturato nel triennio 2011 al 2013 è passato da 177.303.307,00 a 203.046.958,00, con un incremento di 25.743.651,00 euro.

Interroga il sindaco


Negli stessi anni ci sono stati variazioni in bolletta per gli utenti, ovvero si sono registrati aumenti o decrementi delle stesse

Negli stessi anni a quanto ammontano gli investimenti in conto capitale, di Publiacqua.,
I suddetti investimenti a cosa sono destinati.

Consigliera Comunale
Miriam Amato



Anianna Xekalos



Ora:19.09

Verbale: 277

INTERROGAZIONE N.: 2015/00402

OGGETTO: Calcio Storico Fiorentino - Edizione 2015 - RICHIESTA RISPOSTA IN AULA

Interrogante/i: Torselli Francesco Scaletti Cristina Xekalos Arianna Grassi Tommaso Amato Miriam

Relatore: Gianassi Federico

19.09: Interviene Gianassi Federico

19.10: Escono dall'aula Razzanelli Mario,Armentano Nicola

19.13: Interviene Biti Caterina riassume la Presidenza

19.13: Interviene Torselli Francesco

19.18: Escono dall'aula Nannelli Francesca, Guccione Cosimo, Albanese Benedetta, Rossi Alessio, D'Ambrisi Angelo, Bieber Leonardo

19.18: Interviene Biti Caterina sospende per 5 minuti a causa della mancanza del numero legale

19.21: Escono dall'aula Scaletti Cristina, Perra Lorenzo, Noferi Silvia, Gianassi Federico, Torselli Francesco, Amato Miriam

19.25 Interviene Biti Caterina e toglie la seduta

ALLEGATO N.1 – Interrogazione n. 2015/00402



ALLEGATO N° 1
ARGOMENTO N° 277

COMUNE DI FIRENZE
19 MAR 2015
Interrogazione N. 402
Introdotta il
Mozione / D.D.G. / Inf. N.

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN AULA

Soggetto proponente: Francesco Torselli (Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale)
Altri firmatari: Tommaso Grassi, Arianna Xekalos, Miriam Amato, Cristina Scaletti

Oggetto: torneo Calcio Storico Fiorentino - Edizione 2015

I sottoscritti Consigliere Comunale,

- **PRESO ATTO** che ogni anno, in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono di Firenze, si svolge la finale del cosiddetto "Torneo di San Giovanni" del Calcio Storico Fiorentino, tradizionale rievocazione della partita andata in scena nel 1530 in occasione dell'assedio perpetrato ai danni di Firenze dalle truppe imperiali di Carlo V;
- **PRESO ATTO** che all'incirca dieci (10) giorni prima della festività di San Giovanni Battista si disputano le due semifinali che selezionano i due colori che si sfideranno poi in giorno 24 di giugno per l'assegnazione del Palio del torneo e che, visionato il calendario 2015, i due giorni saranno quelli di sabato 13 giugno e di domenica 14 giugno;
- **VISTO** che in data di sabato 13 giugno 2015 sembra previsto a Firenze un concerto dell'artista Jovanotti e che in data di domenica 14 giugno 2015 sembra invece previsto a Firenze l'evento musicale denominato "MTV Music Awards";
- **CONSIDERATO** che dalle disposizioni in materia di sicurezza per l'eventuale concerto di Jovanotti in data 14 giugno 2015 saranno quantomeno richiesti 200 uomini addetti alla sicurezza ed al controllo accessi, mentre per l'MTV Music Awards del 15 giugno 2015 saranno altresì richiesti quantomeno altri 100 uomini;
- **CONSIDERATO** che nel 2014 la finale del "Torneo di San Giovanni" non è stata disputata, mentre per le due gare di semifinale sono stati impiegati meno uomini addetti al controllo accessi di quanti ne erano stati richiesti dai responsabili di Pubblica Sicurezza, dando origine perfino ad una inchiesta da parte delle autorità competenti

INTERROGA IL SINDACO

1. Per sapere se l'amministrazione comunale ha valutato l'ipotesi di sovrapposizione degli eventi citati in narrativa (semifinali del Calcio Storico Fiorentino con il concerto di Jovanotti e con l'MTV Music Awards) e le conseguenze che questa potrebbe avere sulla capacità da parte di soggetti terzi di gestire la sicurezza ed il controllo degli accessi nelle tre manifestazioni;
2. Per sapere se, alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, l'amministrazione comunale ha già pensato come gestire l'affidamento dei servizi di sicurezza e di controllo degli accessi per l'edizione 2015 del "Torneo di San Giovanni" del Calcio Storico Fiorentino;
3. Per sapere se, alla luce di quanto accaduto durante l'edizione 2014 relativamente alla presenza di addetti al controllo accessi in numero inferiore rispetto alle disposizioni, è al corrente di iniziative intraprese da organi inquirenti competenti in materia;
4. Per sapere se l'edizione 2015 del "Torneo di San Giovanni" di Calcio Storico Fiorentino si terrà, come da tradizione, o no.

Arianna Xekalos

Tommaso Grassi

Firenze, 19 marzo 2015

19/03/2015

Da Deliberazione n. 2015/C/00014 a Deliberazione n. 2015/C/00018

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Del Regno)



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Caterina Biù)



LA VICE SEGRETARIO GENERALE
(Carla De Ponti)



LA VICE PRESIDENTE VICARIO
(Donella Verdi)

